

ISSN 1825-6678

Rivista di

Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Primo

Fascicolo 3/2005

Rivista fondata e diretta da *Michele Colucci*

Direttore responsabile *Marco Longobardi*

EDUS LAW INTERNATIONAL

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Primo

Fascicolo 3/2005

Rivista fondata e diretta da *Michele Colucci*

Direttore responsabile *Marco Longobardi*

EDUS LAW INTERNATIONAL

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

www.globalsportslaw.com/rivista.htm

Pubblicata in Avellino

Redazione: Centro di Diritto e Business dello Sport

Via M. Capozzi 25 - 83100 Avellino – Tel. 347-6040661/0032-486-421544

Ruhlplein 6 Overijse - Belgio - Tel. Fax 0032-2-7671305

Proprietario ed editore: Michele Colucci, Edus Law International

Provider: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 - 52010 Soci (AR)

url: www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24.3.2005

Direttore: Avv. Michele Colucci

Direttore responsabile: Avv. Marco Longobardi

Sped. in A. P. Tab. D - Aut. DCB/AV/71/2005 - Valida dal 9/5/2005

L'abbonamento annuale alla Rivista è di 75 Euro.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo

e-mail: info@globalsportslaw.com

Redazione

Direttore: Michele Colucci
Direttore responsabile: Marco Longobardi
Vice Direttore: Nicola Bosio
Capi redattori: Raul Caruso (*Economia*)
Lina Musumarra (*Diritto*)

Assistente di redazione: Antonella Frattini

Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*University of Leuven - Belgio*)
Prof. Frank Hendrickx (*University of Tilburg - Paesi Bassi*)
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS "Guido Carli", Roma - Italia*)
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova - Italia*)
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno - Italia*)
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno - Italia*)
Prof. Pasquale Stanzone (*Università degli Studi di Salerno - Italia*)
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno - Italia*)

Comitato di redazione:

Aspetti fiscali: Vincenzo Bassi, Marco Longobardi, Giuseppe Persico
Concorrenza: Federica Fucito, Domenico Gullo
Contrattazione Collettiva: Enrico Crocetti Bernardi, Stefano Sartori
Diritto del Lavoro: Paolo Amato, Leo Grosso
Economia e sviluppo locale: Giovanni Di Cola
Giustizia Sportiva Nazionale: Sergio Messina, Giacinto Pelosi
Giustizia Sportiva Interazionale: Michele Bernasconi, Ruggero Stincardini
Organizzazioni Sportive: Michele Signorini, Gianpaolo Monteneri
Previdenza: Alessia Ciranna, Corrado Spina
Privacy e Diritti d'immagine: Roberta Montinaro
Diritto Amministrativo: Enrico Lubrano
Diritto Civile: Virgilio D'Antonio, Nicola Longobardi
Diritto Penale: Gaetano Manzi, Roberta Panizza
Regolamentazione Sportiva Internazionale: Paolo Lombardi, Omar Ongaro
Regolamentazione Sportiva Nazionale: Mattia Grassani, Marica Longini
Marketing e Sponsoring: Ettore Mazzilli, Fabio Santoro

INDICE

ASIMMETRIE NEGLI INCENTIVI, EQUILIBRIO COMPETITIVO E IMPEGNO AGONISTICO: DISTORSIONI IN PRESENZA DI DOPING E *COMBINE*

di <i>Raul Caruso</i>	13
Introduzione	13
1. Una breve introduzione all'analisi economica dello sport	14
2. Asimmetria negli incentivi ed equilibrio competitivo	17
3. Asimmetria negli incentivi e pre-determinazione di un risultato	24
4. L'impatto dell'asimmetria negli incentivi in presenza di doping	31
Conclusioni e <i>policy implications</i>	37

IL MOBBING NEL MONDO DEL CALCIO PROFESSIONISTICO

di <i>Paolo Amato</i>	39
Introduzione	39
1. Il mobbing nella definizione della psicologia del lavoro e della giurisprudenza	41
2. Il mobbing nella normativa comunitaria	48
3. Il contratto di lavoro del calciatore professionista	50
4. Il mobbing nel mondo del calcio. La disciplina del rapporto di lavoro sportivo	54
5. Il ruolo dell'allenatore	57
6. Il caso Zanin	60
7. La perdita di chances: in particolare il caso Cassano	62
8. Aspetti processuali	65
Conclusioni	66

LA VENDITA DEI DIRITTI TELEVISIVI NEL CALCIO: CENTRALIZZAZIONE VS DECENTRALIZZAZIONE

di <i>Sonia Falconieri, Frédéric Palomino e Jozsef Sakovics</i>	67
Introduzione	67
1. Il quadro istituzionale della vendita dei diritti televisivi del calcio in Europa	52
2. Il modello teorico	70
3. La decisione di investimento nel caso di vendita individuale ..	72
3.1 Vendita decentralizzata	78
3.2 Vendita centralizzata	79
4. L'analisi comparata dei due sistemi di vendita	82
4.1 Leghe piccole	83
4.2 Grandi Leghe	86
Conclusioni e commenti	87

**AVVOCATO ED AGENTE CALCISTICO: INCOMPATIBILE LA
CONTEMPORANEA ISCRIZIONE** Nota al parere del Consiglio
Nazionale Forense 5.10.2005

di <i>Mattia Grassani</i>	89
1. Premessa	89
2. Avvocato vs Agente oppure Avvocato e Agente?	91
3. Come tutelare l'Agente, parte debole del conflitto	96
4. Perché occorre scegliere	98

LEGISLAZIONE NAZIONALE

LEGGE 17.10.2005, N. 210 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17.8.2005 n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive	101
--	-----

REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE

AIC-FIGC-LNP: ACCORDO COLLETTIVO PER I CALCIATORI DI SERIE A E B	109
DELIBERE FIP SULLE "QUOTE" DEGLI ATLETI A REFERTO ...	127
N. 215	127
N. 219	132
N. 221	130

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

TUTTI I DOCUMENTI SUL CASO "GENOA"	135
Decisione della Commissione Disciplinare della FIGC	135
Decisione del Garante per la Privacy (3.8.2005)	161
Ordinanza del Giudice Vigotti (9.8.2005)	163
Ordinanza di rigetto del Giudice Vigotti (18.8.2005)	165
Conferma del Collegio in sede di reclamo (27.8.2005)	175

**VIOLENZA NEGLI STADI: L'OBBLIGO DI FIRMA DEVE
RIFERIRSI A MANIFESTAZIONI DETERMINABILI**

Cassazione, Sez. III penale, Sentenza 37123/2005	189
--	-----

**LA GIUSTIZIA SPORTIVA NON CONSENTE IL RICORSO AL
GIUDICE ORDINARIO - Sentenza 18919/2005**

.....	195
-------	-----

PLAY OFF SERIE B, LEGA CALCIO SANZIONATA DALL' ANTI-TRUST – AGCM Provvedimento 14878/2005	209
---	-----

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

CASO MEXES	241
TAS 2005/A/902 Mexès & AS Roma c/AJ Auxerre - TAS 2005/A/903	
AJ Auxerre c/ Mexès & AS Roma	241
TAS 2005/A/916 AS Roma c/FIFA	273

**ASIMMETRIE NEGLI INCENTIVI, EQUILIBRIO
COMPETITIVO E IMPEGNO AGONISTICO:
DISTORSIONI IN PRESENZA DI DOPING E *COMBINE***

di Raul Caruso*

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Una breve introduzione all’analisi economica dello sport – 2. Asimmetria negli incentivi ed equilibrio competitivo – 3. Asimmetria negli incentivi e pre-determinazione di un risultato – 4. L’impatto dell’asimmetria negli incentivi in presenza di doping – Conclusioni e *policy implications*.

CLASSIFICAZIONE JEL: D7, D72, D78, L23, D82

Introduzione

Oggetto di questo lavoro è lo studio dell’asimmetria nel sistema di incentivi nelle competizioni sportive. Il presupposto di base è che a diversi incentivi conseguono diversi comportamenti da parte degli agenti. Nel mondo dello sport, pertanto, a diversi incentivi conseguono differenti livelli di impegno agonistico. La combinazione dell’impegno agonistico e delle diverse abilità degli atleti determinano l’”equilibrio competitivo”, vale a dire il rapporto tra le probabilità di vittoria dei diversi agenti di una competizione sportiva. Il concetto di equilibrio competitivo è quindi direttamente legato a quello dell’incertezza del risultato che rappresenta uno dei principali motivi di interesse del pubblico rispetto al mondo dello sport. Questo lavoro, infatti, si basa sull’ipotesi implicita che la domanda di sport da parte del pubblico

* Raul Caruso, Istituto di Politica Economica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e-mail: raul.caruso@unicatt.it. L’autore ringrazia Alex Phillips dell’UEFA e Davide Tondani per i preziosi suggerimenti. Al fine di agevolare la lettura, formulazioni e notazioni matematiche sono state ridotte all’indispensabile e sono presentate solamente quelle considerate fondamentali ai fini di questo studio. Un’appendice matematica, comunque, è scaricabile dal sito www.globalsportslaw.com/rivista.htm

sia legata all'incertezza del risultato e all'impegno agonistico.

Alla luce di questa ipotesi è ragionevole affermare, quindi che il *designer* di una competizione sportiva abbia interesse a instaurare un sistema di incentivi che sia in grado di massimizzare l'incertezza del risultato e il massimo impegno agonistico da parte degli atleti. L'analisi che segue è incentrata esattamente su questa problematica. In particolare, nel momento in cui si assume che il sistema di incentivi sia traducibile in un premio, obiettivo di questo articolo è quello di verificare l'impatto dell'asimmetria nella valutazione del premio da parte dei contendenti. L'asimmetria può nascere da diversi fattori. Nel presente studio sarà esaminata, in particolare, quella che nasce in seguito alla fissazione di determinate "regole del gioco" stabilite per una competizione cui devono attenersi i partecipanti e ne sarà valutato l'impatto sia sull'impegno agonistico totale sia sull'equilibrio competitivo. Nel corso della trattazione alcuni esempi pratici contribuiranno a chiarire i risultati di un semplice modello teorico.

Il mondo dello sport, al pari degli altri settori della vita sociale, ha un suo lato "oscuro". Esistono comportamenti e pratiche che violano quello è comunemente inteso come un genuino spirito sportivo. Nel prosieguo del lavoro si analizzeranno i casi delle "*combine*" e della pratica del doping. In particolare i risultati e i fondamenti teorici in merito all'asimmetria negli incentivi saranno estesi a considerare l'attitudine dei partecipanti a pre-determinare un risultato e a fare uso di sostanze dopanti al fine di migliorare le proprie prestazioni. In entrambi i casi, la combinazione dell'asimmetria e di queste pratiche che violano lo spirito sportivo hanno un impatto sia sull'equilibrio competitivo sia sull'impegno agonistico.

L'articolo è così strutturato: in un primo paragrafo è introdotto il modello teorico di base per l'analisi delle competizioni sportive. Nel secondo paragrafo tale modello è modificato al fine di considerare l'impatto dell'asimmetria degli incentivi sull'equilibrio competitivo e l'impegno agonistico totale. Nel paragrafo successivo un'ulteriore evoluzione del modello spiega come un'asimmetria negli incentivi possa influenzare il comportamento dei contendenti nella pre-determinazione del risultato. Il quarto paragrafo parte dalla considerazione dell'esistenza del doping e ne valuta l'impatto sull'equilibrio competitivo e l'impegno agonistico della competizione sportiva. Una breve sezione finale è dedicata al riassunto dei risultati principali e ad alcune indicazioni di *policy*.

1. Una breve introduzione all'analisi economica dello sport

L'analisi economica dello sport non è una scoperta recente della scienza

economica. Un primo seminale contributo è un articolo di Walter Neale¹ pubblicato nel 1964 sul *Quarterly Journal of Economics*, in cui l'autore prova a delineare le specificità delle imprese operanti nell'industria dello sport rispetto ai tradizionali mercati. Una prima, e forse più importante, peculiarità dello sport evidenziata da Neale è costituita dal fatto che le imprese operanti in questo mercato necessariamente producono un *joint-product* indivisibile.² L'industria dello sport, infatti, produce competizioni sportive e una competizione è necessariamente il prodotto della partecipazione di almeno due concorrenti. In termini teorici questo implica che qualsivoglia analisi dello sport non può prescindere dalla considerazione di una interazione diretta tra i diversi agenti.

A questo criterio risponde la formalizzazione delle recenti analisi microeconomiche dello sport, cui si lega il presente articolo, e che ha quale pietra angolare la *Contest Success Function* (di qui in poi CSF per brevità). La CSF, infatti, è una relazione matematica che lega il risultato di una competizione all'impegno relativo dei contendenti.³ In termini formali è possibile scrivere:

$$p_i(z_i, z_j) = \frac{f(z_i)}{f(z_i) + \sum_{j=1, j \neq i}^n f(z_j)}, i \neq j, i = 1, 2, 3, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1. \tag{1}$$

¹ Si veda W. C. NEALE, *The Peculiar Economics of Professional Sports, A contribution to the theory of the firm in sporting competition and in market competition*, *Quart. J. of Ec.*, vol. 78, n. 1, 1964, 1-14.

² «The sporting firms produce an indivisible product from the separate processes of two or more firms [...] But the product itself is a peculiar mixture: it comes divisible in parts, each of which can be and is sold separately, but it also a joint and multiple yet indivisible product», *ibi*, p.2.

³ Per applicazioni alternative della CSF e sue proprietà si vedano tra gli altri: G. TULLOCK, *Efficient Rent Seeking*, in J. M. Buchanan, R. D. Tollison, G. Tullock, (a cura di), *Toward a Theory of the Rent-seeking Society*, Texas A&M University, College Station, 1980, 97-112; M. O'KEEFE, K. W. VISCUSI, R. J. ZECKHAUSER, *Economic Contests: Comparative Reward Schemes*, *J. of Lab. Econ.*, vol. 2, n. 1, 1984, 27-56; J. HIRSHLEIFER, *The Analytics of Continuing Conflict*, *Synthese*, vol. 76, n. 2, 1988, 201-233; A. DIXIT, *Strategic Behavior in Contests*, *Am. Ec. Rev.*, vol. 77, n. 5, 1987, 891-898; S. SKAPERDAS, *Contest Success Functions*, *Ec. Th.*, vol. 7, 1996, 283-290; D. J., CLARK, C. RIIS, *Contest Success Functions:*

in cui p_i può essere interpretato in due modi: (a) come probabilità di vittoria in un meccanismo *winner-take-all*; (b) come deterministica appropriazione di una frazione del premio. L'ipotesi di neutralità al rischio adottata in questo lavoro, comunque, non rende necessaria la scelta tra una delle due interpretazioni. Un agente neutrale al rischio, infatti, è indifferente tra la probabilità di vittoria dell'intero premio e la deterministica appropriazione di una frazione di questo. Si consideri comunque che nell'analisi di molte competizioni sportive la prima interpretazione è quella che appare maggiormente applicabile. In base alla sua formulazione è semplice verificare che le probabilità di vittoria aumentano all'aumentare della propria prestazione, $\partial p_i / \partial z_i > 0$, e diminuiscono all'aumentare della prestazione del concorrente $\partial p_i / \partial z_j < 0$.⁴

Una prima e pionieristica analisi, ispirata al gioco del Tennis, a impiegare la CSF è stata quella di Sherwin Rosen⁵ che analizzava l'impatto del sistema di incentivi in una competizione suddivisa in differenti stadi in cui diversi partecipanti erano soggetti a eliminazione. In questi ultimi anni i principali contributi teorici sono legati all'opera di Stefan Szymanski.⁶

Nella sua forma più generale una competizione sportiva con parteci-

an extension, Ec. Th., vol. 11, 1998, 201-204; K. O. NTI, *Rent-Seeking with asymmetric valuations, Pub. Ch.*, vol. 98, 1999, 415-430. A. J. AMEGASHIE, *A contest Success Function with a Tractable Noise Parameter, Pub. Ch.*, (in corso di pubblicazione), 2005; R. CARUSO, *A Trade Institution as a Peaceful Institution? A contribution to Integrative Theory, Confl. Man. and Peace Sc.*, (in corso di pubblicazione), 2006.

⁴ In letteratura è sovente utilizzata una differente forma funzionale della CSF che considera non il rapporto dei singoli contributi alla contesa ma la differenza degli stessi, vale a dire se $n = 2$, $p_1 = 1 / (1 + \exp[k(z_2 - z_1)])$. Una delle implicazioni di questa forma funzionale è che se un agente investe un livello di impegno pari allo zero, mantiene comunque, una probabilità di vittoria, seppur minima, $p_1 = 1 / (1 + kz_2)$. Questo appare francamente discutibile nell'analisi dello sport. È difficile immaginare di poter vincere una maratona, una corsa ciclistica, o una partita di calcio senza presentarsi al via o scendere in campo, ammesso che si possa verificare il caso limite in cui tutti gli altri concorrenti o gli antagonisti siano squalificati, espulsi o si infortunino. Per una comparazione delle proprietà della forma logistica e della forma *ratio* si veda J. HIRSHLEIFER, *Conflict and Rent-Seeking Success Functions, Ratio vs. Difference Models of Relative Success, Pub. Ch.*, vol. 63, 1989, 101-112.

⁵ S. ROSEN, *Prizes and Incentives in Elimination Tournaments, Am. Ec. Rev.*, vol. 76, n. 4, 1986, 701-715.

⁶ Si vedano tra gli altri i seguenti contributi: S. SZYMANSKI, *A Market Discrimination in the English Professional Leagues, J. Pol. Ec.*, vol. 108, n. 3, 2000, 590-603; S. SZYMANSKI, *The Economic Design of sporting Contests, J. Ec. Lit.*, vol. 41, 2003, 1137-1187; S. SZYMANSKI, *The Assessment: The Economics of Sport, Oxf. Rev. of Ec. Policy*, vol. 19, n. 4, 2003, 467-477.

panti può essere descritta dalla seguente funzione di payoff:

$$\pi_i(z_i, z_j, X) = p_i X - c(z_i) = \frac{z_i}{z_i + \sum_{j=1, j \neq i}^n z_j} X - c(z_i) \quad (2)$$

Gli n partecipanti concorrono per vincere un premio positivo indicato da $X > 0$; $c(z)$ rappresenta una funzione di costo che rispetta $c(0) = 0$, $c'(z) > 0$, $c''(z) \geq 0$. Il payoff atteso dipende dalla probabilità di vittoria (p_i), dal valore del premio e dal costo dell'impegno agonistico. Il premio rappresenta l'obiettivo della competizione e quindi l'incentivo per i tutti partecipanti.

Questo tipo di formulazione è applicabile intuitivamente alla singola competizione sportiva: a una singola partita di calcio, a una singola gara ciclistica, oppure a un singolo evento podistico. Il ragionamento è comunque generalizzabile ed essa può anche essere applicata nell'analisi degli sport di squadra organizzati per campionati nel momento in cui si interpreti z_i , $i=1,2$ come un investimento monetario in talento all'inizio della stagione e p_i come la percentuale di partite vinte nell'arco dell'intera stagione.⁷

2. Asimmetria negli incentivi ed equilibrio competitivo

L'analisi che segue si propone di studiare l'impatto di un'asimmetria nella valutazione del premio della competizione sull'impegno agonistico totale e sull'equilibrio competitivo.⁸ L'analisi si basa su alcune ipotesi semplificatrici:

- (i) gli agenti hanno una diversa valutazione del premio;
- (ii) esiste perfetta informazione in merito al design della competizione;
- (iii) le competizioni sono limitate al caso di due soli agenti;
- (iv) gli agenti sono omogenei, vale a dire hanno eguali abilità;

⁷ Si veda S. SZYMANSKI, *The Economic Design of sporting Contests*, cit., p.1163.

⁸ È bene precisare che questo tipo di impostazione si differenzia dall'analisi dell'esistenza di premi multipli per una stessa competizione. Nella costruzione teorica di questo articolo il premio rimane unico. Sul design ottimo delle competizioni con premi multipli si vedano tra gli altri: D. CLARK, C. Riis, *Competition over more than one prize*, *Amer. Ec. Rev.*, vol. 88, 1998, 276-289; B. MOLDOVANU, A. SELA, *The Optimal Allocation of Prizes in Contests*, *Amer. Ec. Rev.*, vol. 91, n. 3, 2001, 542-558; S. SZYMANSKI, T. M. VALLETTI, *Incentive Effects of Second Prizes*, *Eur. J. of Pol. Ec.*, vol. 21, 2005, 467-481.

- (v) non vi è alcuna influenza di fattori esogeni sul risultato della competizione sportiva, quali la fortuna o la meteorologia;
- (vi) gli agenti agiscono in maniera simultanea.

L'ipotesi fondamentale di questo lavoro è costituita dalla presenza di asimmetria in merito alla valutazione del premio della competizione sportiva. Una prima causa di asimmetria è facilmente riscontrabile negli sport di squadra e attiene all'esistenza di una sfasatura temporale tra risultati conseguiti in una determinata stagione e il conseguimento di un determinato ammontare di profitti. Si prenda ad esempio il sistema del calcio europeo con promozioni e retrocessioni. La posizione in classifica conseguita alla fine di una stagione (diciamo al tempo t), determina a quali competizioni la squadra parteciperà nella stagione successiva (al tempo $t+1$) e quindi i profitti che essa sarà in grado di conseguire. Vincendo il campionato di serie B si accede alla serie A. Vincendo il campionato di serie A (o piazzandosi nelle primissime posizioni) si partecipa alla Champions League. Questo chiaramente modifica il reddito atteso delle società partecipanti al campionato. Si immagini l'ultima partita di un campionato di calcio tra una squadra (squadra 1) in corsa per il raggiungimento della posizione in classifica adeguata all'iscrizione alla Champions League e una squadra (squadra 2) di metà classifica di cui si direbbe, per utilizzare un linguaggio giornalistico, che non ha più nulla da chiedere al campionato. Il premio della competizione sportiva per la squadra 1 sarà rappresentato dal valore attuale degli introiti futuri derivanti dalla partecipazione alla Champions League, laddove il premio per la squadra 2 è trascurabile e sarà rappresentato esclusivamente dagli incassi dell'ultima partita. Questo tipo di asimmetria può sorgere anche nelle competizioni che prevedono una o più fasi in cui le squadre sono suddivise in gironi per poi accedere a una fase finale in cui le squadre si affrontano in partite (o serie di partite) a eliminazione.

Un'altra potenziale causa di asimmetria è costituita dall'esistenza di bonus e premi aggiuntivi legati alla performance. Nel circuito internazionale dell'atletica leggera, ad esempio, l'atleta in grado di vincere nella propria disciplina in tutti i meeting del circuito *Golden League* ottiene un bonus di un milione di dollari, denominato *Golden League Jackpot*. Chiaramente tra gli atleti in gara anche in questo caso la valutazione del premio differisce sensibilmente. Alla vigilia dell'ultimo meeting, l'atleta che avrà possibilità di vincere il *Jackpot* avrà una valutazione del premio sensibilmente più alta rispetto agli altri concorrenti, perché essa sarà data dalla somma del premio della singola competizione (X) in caso di vittoria e dall'eventuale *Jackpot* (J).

Gli esempi precedenti si basano sull'ipotesi implicita che differenti valutazioni del premio dipendano esclusivamente dal *design* del sistema di incentivi della competizione sportiva. Altre cause di asimmetria, comunque, attengono alla dimensione soggettiva e sono in alcuni casi difficilmente osservabili e misurabili. L'atleta vincitore di titoli mondiali e olimpici, o che comunque sia noto al grande pubblico può sfruttare la propria immagine e beneficiare di introiti derivanti da sponsorizzazioni e apparizioni nel mondo dello *show-biz*. Vincere un titolo oppure conquistare l'amore del pubblico attraverso prestazioni memorabili significa sommare al premio della competizione una propria valutazione di un reddito potenziale atteso. Questo chiaramente dipenderà dalla disciplina sportiva ma anche dal *palmares* dell'atleta. Un campione affermato e noto al pubblico, plurivincitore, attribuisce un valore differente a una competizione rispetto a un giovane atleta in cerca di affermazione.

Questi semplici esempi erano finalizzati a chiarire la varietà del fenomeno della potenziale asimmetria nella valutazione del premio. L'oggetto di questo lavoro, comunque, chiaramente attiene alla prima dimensione, ovverosia all'asimmetria perfettamente osservabile collegata al sistema di regole e incentivi che governano la competizione sportiva considerata. Si assuma, quindi, che in questa costruzione a due agenti l'asimmetria nella valutazione del premio sia quantificabile, misurabile e perfettamente osservabile attraverso un $\delta \in (0,1)$ per cui $X_2 = \delta X_1$.

Un'altra assunzione semplificatrice è quella dell'omogeneità degli agenti in competizione. Questa assunzione di fondo non rispecchia esattamente la realtà data l'evidente eterogeneità degli individui. Benchè irreale essa comunque risulta funzionale allo studio delle competizioni sportive per individuarne alcune caratteristiche di fondo. Da un lato è bene precisare che i "fuoriclasse", a dispetto della pubblicistica, sono pochi. D'altro canto nel momento in cui si voglia applicare tale analisi agli sport di squadra è da considerare in primo luogo il fatto che l'abilità media di una squadra risulta da una media della abilità dei singoli componenti. Il risultato della competizione pertanto in molti casi non dipenderà dalla prestazione di un singolo ma dallo sforzo congiunto di tutti i componenti. In questo caso anche l'impatto dell'abilità del singolo tende a diminuire in proporzione al numero di componenti della propria squadra. Ad esempio, l'impatto di un singolo "fuoriclasse" in una squadra di basket è superiore a quello che questi potrebbe avere in una squadra di calcio o di rugby. Nelle discipline individuali chiaramente l'impatto delle abilità del singolo atleta rileva maggiormente.

Una competizione sportiva che rispetti queste ipotesi semplificatrici potrà essere descritta dalla seguente funzione di payoff atteso per entrambi i partecipanti:

$$\pi_i(z_i, z_j, X_i) = p_i X_i - z_i = \frac{z_i}{z_i + z_j} X_i - z_i, i = 1, 2, i \neq j \quad (3)$$

Per mezzo di un processo di massimizzazione è possibile dimostrare che la scelta ottimale in equilibrio del livello di impegno agonistico sarà:

$$\begin{cases} z_1^* = \frac{\delta}{(\delta + 1)^2} X_1 \\ z_2^* = \frac{\delta^2}{(\delta + 1)^2} X_1 \end{cases} \quad (4)$$

È chiaro che per $\delta \in (0, 1)$ l'impegno profuso dall'agente 1 sarà maggiore dell'agente 2, $z_1^* > z_2^*$. In parole più semplici una più alta valutazione del premio della competizione costituisce un incentivo a spendere uno un impegno agonistico superiore a quello del proprio contendente. Nel caso in cui non esista asimmetria, oppure che il premio sia unico perfettamente misurabile e osservabile i contendenti si impegneranno in eguale misura nella competizione. L'impegno totale profuso nello svolgimento della competizione è dato da:

$$IT = z_1^* + z_2^* = \left(\frac{\delta}{\delta + 1} \right) X_1 \quad (5)$$

L'impegno agonistico totale è quindi misurabile in rapporto al premio per il quale gli agenti competono. In particolare il valore dell'impegno totale sarà pari a una frazione del premio stesso. Al diminuire dell'asimmetria nella valutazione del premio l'impegno agonistico aumenterà ($\partial IT / \partial \delta > 0$). È interessante sottolineare il fatto che al diminuire dell'asimmetria l'aumento di impegno da parte dell'agente 2 è maggiore dell'aumento dell'agente 1 ma solo se il grado di asimmetria è superiore a una determinata soglia $\delta = 1/3$.

Il secondo degli obiettivi di questo lavoro è quello di verificare l'impatto di alcune distorsioni della pratica positiva sull'equilibrio competitivo. L'equilibrio competitivo (EC)⁹ in termini formali può essere definito dal rapporto delle probabilità di vittoria di ognuno dei partecipanti. Una competizione sarà perfettamente equilibrata quando il rapporto tra le probabilità di vittoria è uguale all'unità ($p_1/p_2=1$). Nel caso di perfetto equilibrio tra i partecipanti la competizione sarà caratterizzata da assoluta incertezza del risultato finale. Nel caso in cui tale rapporto sia superiore all'unità l'agente 1 ha una maggiore probabilità di vittoria. È chiaro che laddove il *designer* della competizione sportiva avrà interesse ad avere valori di EC il più possibile vicini all'unità. Il livello di EC della competizione dipenderà dal grado di asimmetria nella valutazione del premio e precisamente:

$$EC = \frac{p_1}{p_2} = \frac{1}{\delta} \quad (6)$$

Nel caso limite in cui i due agenti abbiano la stessa valutazione del premio chiaramente la competizione è perfettamente equilibrata in quanto l'EC è uguale all'unità.¹⁰

Un esempio pratico contribuirà a chiarire l'impatto dell'asimmetria del premio sull'equilibrio competitivo. Si considerino le manifestazioni internazionali nel calcio per rappresentative nazionali, in particolari i campionati del mondo. Il 6 dicembre del 2005 la *Fédération Internationale de Football Association* (in seguito FIFA per brevità) ha reso noto il montepremi dei campionati di calcio. I campionati mondiali prevedono una prima fase a gironi in cui quattro squadre, diciamo A,B,C,D, con A testa di serie. Le prime due classificate di ogni girone accedono alla fase successiva. Si consideri il sistema di incentivi. La FIFA ha deciso di attribuire a tutte le squadre un premio di sette milioni di franchi svizzeri a dispetto della performance. Le squadre che accederanno alla fase successiva otterranno un premio minimo di 8,5 milioni di franchi svizzeri.

Una semplice analisi dimostra che questo sistema di incentivi

⁹ Per una disamina del concetto e delle possibili misurazioni dell'EC si veda L. GROOT, *De-commercializzare il calcio europeo e salvaguardarne l'equilibrio competitivo: una proposta welfarista*, Riv. Dir. Ec. Sp., vol. 1, n. 2, 2005, 63-91; cfr. S. SZYMANSKI, *The Economic Design of sporting Contests*, cit., p.1163.

¹⁰ E' chiaro che questo tipo di definizione pone dei problemi nel momento in cui si consideri una competizione in cui il numero dei partecipanti sia $n > 2$.

penalizza l'equilibrio competitivo. Si consideri l'ipotesi, peraltro spesso confermata dai fatti, che alla vigilia dell'ultima giornata la classifica del girone sia: A 4 punti, B 4 punti, C 3 punti, D 0 punti.¹¹ Gli incontri in programma sono A contro D e B contro C. Le squadre A,B,C hanno possibilità di passare al turno successivo. Al contrario, anche in caso di vittoria D non potrà accedere al turno successivo in virtù del regolamento che prevede che a parità di punti passerà al turno successivo la squadra che ha realizzato il maggior numero di punti negli scontri diretti. Quindi ammesso che D riesca a battere A, e B a prevalere su C, la squadra D comunque sarà eliminata dalla manifestazione. In questo caso, alla vigilia dell'ultima giornata la valutazione del premio per le squadre partecipanti sarà: $X_A=8,5$; $X_B=8,5$, $X_C=8,5$, $X_D=0$.¹² Nell'incontro tra B e C non vi sarà alcuna asimmetria nella valutazione del premio $\delta_{BC}=1$ e il match sarà perfettamente equilibrato $EC_{BC}=1$. Nell'incontro tra A e C esisterà una grandissima disparità nella valutazione, vale a dire $\delta_{AD}=0,06$ e il match sarà decisamente squilibrato a favore della testa di serie, la squadra A, $EC=16,7$. La squadra D non avrà alcun incentivo a spendere il massimo impegno agonistico nell'ultima giornata. La probabilità di vittoria della squadra A è decisamente più elevata. Il sistema non garantisce pertanto l'equilibrio competitivo. Ad essere penalizzata sarà anche la squadra C che pur vincendo con la squadra B avrà una minore probabilità di superare il turno. Considerato il fatto che la squadra A è testa di serie, è un sistema che si potrebbe definire "conservativo".

Si ipotizzi uno scenario alternativo. Si immagini che la FIFA decida di attribuire ugualmente un valore di 4 milioni di franchi a ogni partita. La differenza rispetto al precedente scenario è che la squadra vincente ottiene un premio pari all'intero valore del match. Alla vigilia della l'ultima partita del girone le valutazioni del premio saranno: $X_A=12,5$; $X_B=12,5$, $X_C=12,5$, $X_D=4$. L'incontro tra B e C rimane perfettamente equilibrato, $EC_{BC}=1$ in virtù di una identica valutazione del premio. Nell'altra partita il grado di asimmetria del premio si modifica e diviene $\delta_{AD}=0,32$. Il valore dell'equilibrio competitivo sarà $EC_{AD}=3,125$. Quantunque la squadra A, testa di serie, mantenga una più alta probabilità di vittoria, la disparità tra le due squadre si riduce sensibilmente. Questo semplicissimo esempio dimostra come il *designer* della competizione modificando l'asimmetria negli incentivi tra i partecipanti possa salvaguardare l'equilibrio competitivo.

¹¹ Nella prima giornata A ha pareggiato con B e C ha sconfitto D. Nella seconda giornata A ha battuto C e B ha sconfitto D.

¹² A scopo illustrativo è possibile attribuire un valore arbitrario a X_D , diciamo $X_D=0,5$.

Quest'ultimo esempio è simile al meccanismo della UEFA Champions League che garantisce una maggiore equilibrio competitivo.

Nella stagione 2003/2004 l'UEFA attribuiva 0,5 milioni di franchi svizzeri per ogni vittoria e 0,25 milioni per ogni pareggio nella prima fase della competizione organizzata in otto gironi composti da quattro squadre.

È bene ricordare che tale risultato deriva anche dall'assunzione di base che i concorrenti siano perfettamente identici nelle loro abilità. In presenza di agenti eterogenei l'equilibrio competitivo dipenderà anche dal rapporto delle diverse abilità. Nei paragrafi che seguono, comunque, si presenteranno due estensioni di questo modello teorico di riferimento al fine di analizzare l'impatto di pratiche devianti dal puro spirito sportivo quali: (a) la pre-determinazione del risultato da parte dei concorrenti, la c.d. "combine"; (b) la pratica del doping. Si guarderà, in particolare, al ruolo svolto dall'asimmetria nella valutazione del premio e all'impatto che essa ha sull'equilibrio competitivo, sull'impegno dei singoli concorrenti e sull'impegno agonistico totale in presenza di tali distorsioni dello spirito sportivo.

Dal punto di vista strettamente formale e teorico, l'analisi di pratiche collaterali all'impegno agonistico può essere considerato alla stregua dell'utilizzo di un secondo strumento interdipendente che modifica la probabilità di vittoria dei contendenti attraverso una cruciale modificazione della CSF. In particolare una prima estensione prende le mosse da uno studio pubblicato da Epstein e Hefeker¹³, laddove una seconda estensione può essere considerata una generalizzazione della forma funzionale esponenziale diffusa in letteratura. È bene operare fin dall'inizio un distinguo fondamentale tra i due modelli. Nella prima analisi relativa alla pratica di pre-determinare un risultato gli agenti si ritrovano a dover scegliere tra l'accordarsi e il non accordarsi. Il meccanismo che conduce all'eventuale accordo prevede un impegno in una comunicazione negoziale. Un siffatto impegno è interdipendente con l'impegno agonistico. L'interazione tra i due agenti, comunque, rimane di carattere non-cooperativo e la capacità che ha un agente di influenzare il contendente per mezzo di una concessione. Questo tipo di meccanismo presenta analogie con i modelli teorici dei conflitti e del crimine in cui, quantunque gli agenti siano in grado di raggiungere un accordo, una qualsivoglia forma di cooperazione non può essere disgiunta dall'esistenza di una "minaccia credibile". In una competizione sportiva la "minaccia credibile" è costituita dall'impegno

¹³ G. S. EPSTEIN, C. HEFEKER, *Lobbying Contests with alternative Instruments*, *Econ. of Gov.*, vol. 4, 2003, 81-89.

agonistico. Allo stesso tempo, perchè l'accordo sia considerato credibile e realizzabile è necessario che entrambi i contendenti siano in grado di conseguire payoff positivi.

Nell'analisi del doping l'interesse degli agenti è quello di massimizzare il proprio payoff atteso e quindi opereranno la propria scelta ottimale di entrambi gli strumenti (impegno agonistico e doping) che massimizza la propria probabilità di vittoria. In questa costruzione, pertanto, la pratica del doping è endogena al modello, mentre l'efficienza dello stesso è considerata esogena. In altre parole gli agenti considerano la capacità di una determinata pratica farmacologia di aumentare le proprie probabilità di vittoria un dato esogeno al momento della propria scelta ottimale di impiego.

3. Asimmetria negli incentivi e pre-determinazione di un risultato

Il fenomeno della pre-determinazione di un risultato non è certamente un fenomeno nuovo nel mondo dello sport. I contendenti invece di competere si accordano in maniera più o meno informale per pre-determinare il risultato della competizione. Questo fenomeno presenta analogie nei mercati tradizionali in cui imprese colludono invece di competere. L'analisi risulta più chiara se applicata al caso degli sport di squadra piuttosto che agli sport individuali anche se una generalizzazione agli sport individuali non modifica l'analisi e le intuizioni di fondo. Il risultato predeterminato a favore di una squadra modifica in senso negativo il livello di impegno da parte dei contendenti. La scelta di negoziare al fine di predeterminare un risultato è endogena e nasce dall'interazione non-cooperativa dei due agenti. In questo caso, quindi, la scelta di comunicare e "negoziare" è endogena al modello stesso.

La competizione sportiva così come formalizzata precedentemente è un meccanismo non-cooperativo in cui ogni agente è tenuto a compiere la propria scelta ottima in termini di impegno per aumentare la propria probabilità di vittoria. Una delle caratteristiche salienti del meccanismo non-cooperativo è quello della mancanza di comunicazione tra gli agenti coinvolti. Questo assunto di fondo richiama alla memoria il "Dilemma del Prigioniero" in cui gli agenti si comportano in maniera opportunistica e quindi, in assenza di comunicazione, hanno l'incentivo a defezionare. Nella realtà, comunque, tra gli agenti intercorrono frequenti negoziati e comunicazioni. Il mondo dello sport è un esempio importante in questo senso. Le società sportive impegnate nella medesima lega e nel medesimo campionato comunicano quotidianamente in merito a una varietà di questioni

e problemi comuni.¹⁴ Questo, come sottolineato in precedenza, deriva essenzialmente dalla specificità del mondo dello sport a produrre un *joint-product*.

In questo caso è quindi ragionevole pensare che i diversi agenti, quantunque rimangano in un meccanismo non-cooperativo, considerino la possibilità di comunicare come uno strumento interdipendente all'impegno agonistico. È quindi possibile che forme di comunicazione assumano anche il valore di un negoziato tra i contendenti e siano finalizzate alla massimizzazione del proprio payoff atteso. È chiaro che la comunicazione tra i due contendenti non avviene esclusivamente prima della competizione agonistica, ma è possibile che avvenga anche nel corso della stessa. Due ciclisti in fuga dal gruppo parlano tra loro, così come i giocatori di due squadre di calcio mentre sono in campo.¹⁵

La comunicazione in questo caso non è da intendere come una tradizionale negoziazione tra due parti per la conclusione di un contratto. Si immagini piuttosto che esso abbia dei contorni più sfumati i quali rivestano anche una funzione di segnalazione all'avversario. In una partita di calcio, ad esempio, l'indulgere a una tattica di gioco poco aggressiva, la c.d. "melina", segnala alla squadra avversaria la volontà di accontentarsi del risultato acquisito fino a quel momento. Si può affermare che la squadra che indulge alla "melina" sta impiegando due strumenti complementari, uno sforzo agonistico e uno sforzo di comunicazione. Volendo formalizzare si assuma, quindi, che gli agenti investano anche in un secondo strumento $h_i \in [0, \infty), i=1,2$. Tra i due ciclisti in fuga può nascere un accordo per portare a termine la fuga "collaborando" a tenere lontano il gruppo degli inseguitori. È necessario precisare che gli agenti non possono accordarsi per quella che sarebbe la soluzione ottima nel senso di Pareto, ovvero sia quella di dividere equamente il premio.

È utile precisare che distinguere tra comunicazione prima o durante lo svolgimento della gara, comunque, non modifica l'intuizione di fondo e i risultati dell'analisi che segue sono facilmente generalizzabili. Di qui in

¹⁴ A titolo esemplificativo, tra i motivi e le occasioni di comunicazione, per le società sportive appartenenti a una stessa lega si possono annoverare tra gli altri: (i) l'organizzazione degli eventi; (ii) le trattative in merito alla cessione delle prestazioni sportive di un atleta; (iii) le posizioni comuni da assumere in seno alle organizzazioni di rappresentanza; (iv) la gestione degli impianti sportivi.

¹⁵ Le comunicazione che può avere luogo tra i due agenti prima dello svolgimento della gara richiama alla memoria il concetto di *pre-play communication* utilizzato nella teoria dei giochi. È bene, comunque sottolineare che la comunicazione in questa costruzione non è *cheap talk*.

in poi, comunque, esclusivamente per gradevolezza narrativa saranno citati esempi del secondo caso. La versione modificata della CSF sarà:

$$p_i^T(z_1, z_j, h_i, h_j) = \frac{z_i(h_i + 1)}{z_1(h_1 + 1) + z_2(h_2 + 1)}, i = 1, 2, i \neq j \quad (7)$$

La competizione sportiva sarà quindi essere descritta da:

$$\begin{aligned} \pi_i^T(z_1, z_j, h_i, h_j) &= p_i X_i - c(z_i, h_i) = \\ &= \frac{z_i(h_i + 1)}{z_1(h_1 + 1) + z_2(h_2 + 1)} X_i - z_i - h_i, i = 1, 2, i \neq j \end{aligned} \quad (8)$$

Questa formulazione è stata originariamente introdotta da Epstein e Hefeker per studiare l'impatto dell'utilizzo di un secondo strumento nel determinare il risultato di una contesa o di un meccanismo di lobby. Essi dimostrano che l'agente con l'interesse più alto tramite l'utilizzo di un secondo strumento interdipendente può aumentare in maniera significativa la propria probabilità di successo. È necessario modificare questa costruzione per applicarla al caso in questione. Nel momento in cui si assuma che il secondo strumento sia assimilabile a una sorta di "comunicazione negoziale" tra i partecipanti è necessario che entrambi gli agenti siano disposti a utilizzare questo secondo strumento. Se consideriamo gli esempi proposti precedentemente, non è detto infatti che due squadre, due ciclisti o due boxeur siano d'accordo a comunicare tra loro al fine pre-determinare il risultato della competizione.

Quale sarà il criterio di scelta? Data l'assunzione di razionalità dei nostri agenti il criterio sarà la comparazione dei payoff conseguibili. In parole più semplici, ogni agente investirà risorse in questo secondo impegno se e solo se il payoff che è grado di conseguire sarà maggiore di quello conseguibile per mezzo del solo impegno agonistico. Si indichino con $\pi_i^\circ, \pi_i^T, i=1,2$ i payoff conseguibili rispettivamente utilizzando il solo impegno agonistico e il payoff conseguibile impegnandosi anche in una comunicazione negoziale. Pertanto ogni agente si impegnerà in una qualsivoglia forma di comunicazione negoziale se e solo se $\pi_i^T > \pi_i^\circ, i=1,2$. Si potrebbe definire "area di accordo potenziale", l'insieme di soluzioni per le quali entrambi gli agenti ottengono payoff superiori indulgendo a una qualsivoglia forma di comunicazione negoziale.

Attraverso una comparazione dei payoff attesi conseguibili tramite le relazioni (3) e (8) l'agente 2, vale a dire quello con una minore valutazione del premio non consegue payoff superiori a quelli che otterrebbe in una competizione regolare. In questo caso non avrà l'incentivo a impegnarsi in alcuna comunicazione e pertanto a "negoziare" il risultato con il proprio avversario. Nonostante l'asimmetria dell'incentivo costituito dal premio, non è configurabile alcuna "area di accordo potenziale". Non vi è possibilità di aggiustare il risultato della competizione.

Come sarà possibile influenzare la prestazione dell'agente 2? Si ipotizzi che l'agente con una più alta valutazione del premio sia disposto a concedere all'avversario una sorta di premio aggiuntivo perché questi diminuisca il proprio impegno agonistico, vale a dire $T \in (0, \infty)$. Tale concessione deve risultare credibile e, quindi, deve essere irrevocabile, perfettamente misurabile e commisurata al livello di asimmetria. Si identifichi tale concessione con $T = sX_1$, $s \in (0, 1)$ e, in particolare si assuma che essa sia misurata in termini del livello di asimmetria nella valutazione del premio, $s = s(\delta)$, ad esempio la concessione potrebbe essere calcolata come una frazione del grado di asimmetria $s(\delta) = \delta / k$, $k > 0$. Le funzioni di payoff atteso per i due agenti saranno:

$$\pi_1^T = \frac{z_1(h_1 + 1)}{z_1(h_1 + 1) + z_2(h_2 + 1)} X_1 - z_1 - h_1 - sX_1 \quad (9.1)$$

$$\pi_2^T = sX_1 + \frac{z_2(h_2 + 1)}{z_1(h_1 + 1) + z_2(h_2 + 1)} X_2 - z_2 - h_2 \quad (9.2)$$

Seguendo un ordinario procedimento di massimizzazione è possibile dimostrare che il livello ottimale per l'impegno agonistico e di "comunicazione negoziale" è dato da:

$$\begin{cases} z_1^{T*} = \frac{\delta^2}{(\delta^2 + 1)^2} X_1 & h_1^* = X_1 \frac{\delta^2}{(\delta^2 + 1)^2} - 1 \\ z_2^{T*} = \frac{\delta^3}{(\delta^2 + 1)^2} X_1 & h_1^* = X_1 \frac{\delta^3}{(\delta^2 + 1)^2} - 1 \end{cases} \quad (10)$$

Le condizioni di primo ordine e di sufficienza per un massimo impongono che $X_1 > 2(\delta + 1)^2 / \delta$. È possibile verificare che per $\delta \in (0, 1)$ entrambi gli agenti investiranno nell'impegno agonistico meno rispetto al caso di una competizione regolare, $z_i^{T*} < z_i^*$, $i=1, 2$. Questo risultato deriva chiaramente dal fatto che entrambi gli agenti destineranno una parte del proprio impegno a negoziare e comunicare con l'avversario. L'impegno agonistico totale della competizione sarà dato da:

$$IT^T = z_1^{T*} + z_2^{T*} = \frac{\delta^2(\delta + 1)}{(\delta^2 + 1)} X_1 \quad (11)$$

Dal confronto della relazioni (11) e (5) è possibile verificare che $IT^T < IT$, vale a dire l'impegno agonistico totale è minore rispetto a una competizione regolare in cui non intercorra alcuna comunicazione tra i contendenti. Anche il livello di EC della competizione dipenderà dal grado di asimmetria nella valutazione del premio e precisamente:

$$EC^T = \frac{p_1}{p_2} = \frac{1}{\delta^2} \quad (12)$$

È chiaro che per valori di δ compresi tra zero e l'unità l'equilibrio competitivo in caso di un negoziato è inferiore a quello configurabile in una competizione in cui non via siano concessioni possibili da un partecipante all'altro, $EC^T < EC$.

Si è detto che l'incentivo ad accordarsi a impiegare un minore sforzo agonistico deriva dalla comparazione dei payoff attesi. I payoff derivanti dalle equazioni (9.1) e (9.2) saranno superiori a quelli conseguibili in una competizione, descritta dalla (3), regolare e senza comunicazione tra gli agenti. In particolare è possibile verificare che esisterà un'area di "accordo potenziale" tra gli agenti solamente nel caso in cui il grado di asimmetria nella valutazione del premio cada in determinato intervallo. Si consideri, in primo luogo che le condizioni di sufficienza per un massimo impongono che il livello di asimmetria, sia al di sopra di un determinato livello minimo di asimmetria δ^* . In secondo luogo esisterà inoltre un'"area di accordo potenziale" se e solo se il grado di asimmetria tra la valutazione del premio tra l'agente 1 e l'agente 2 sarà inferiore a un valore critico δ^{**} . In termini più generali, è possibile scrivere che un'area di accordo potenziale è confi-

gurabile per $\delta^* < \delta < \delta^{**}$.¹⁶ In questo intervallo entrambi gli agenti avranno interesse ad accordarsi al fine di pre-determinare il risultato della competizione. In parole più semplici nel caso in cui il livello di asimmetria nella valutazione del premio sia compreso tra un limite minimo δ^* e un limite massimo δ^{**} l'agente 1 avrà l'incentivo a concedere un "premio" positivo ($T > 0$) per influenzare il comportamento dell'agente 2 e indurlo a negoziare. In seguito a tale concessione l'agente 2 investirà meno risorse nell'impegno agonistico lasciando in questo modo aumentare le probabilità di vittoria dell'agente 1.

D'altro canto questo significa allo stesso tempo che quanto più la valutazione del premio è molto simile nessuno dei due agenti avrà incentivo a spendere risorse per "aggiustare" un risultato. In termini formali, quanto più si avvicina all'unità, tanto minore sarà l'incentivo ad accordarsi. Per un basso grado di asimmetria e in mancanza di un'area di accordo potenziale, l'equilibrio competitivo è maggiormente salvaguardato. Questo risultato conferma quanto era già emerso nel paragrafo precedente. Il *designer* della competizione al fine di salvaguardare l'equilibrio competitivo e un adeguato livello di impegno agonistico ha interesse a minimizzare l'asimmetria nella valutazione del premio.

Un esempio contribuirà a chiarire l'intuizione di fondo. Nel 1997, nella quattordicesima tappa del Tour de France da Bourg d'Oisans a Courchevel, con Marco Pantani in crisi a causa di una bronchite, Jan Ullrich e Richard Virenque in fuga dal gruppo si accordarono perché vicesse il corridore francese. Le telecamere di tutto il mondo colsero il momento in cui il campione tedesco mostrava l'inconfondibile gesto dello sfregamento di pollice e indice a indicare una somma di denaro quale corrispettivo di un mancato impegno nella "volata" da parte del tedesco. In questo caso, si noti l'asimmetria nella valutazione del premio. Alla partenza della frazione Jan Ullrich poteva già vantare 6 minuti e 22 secondi di vantaggio su Richard Virenque. Il corridore tedesco, allora nastro nascente del ciclismo mondiale, era in predico di vincere la classifica generale¹⁷ della *Grande Boucle*, mentre Richard Virenque, per molti anni il corridore francese più amato ma incapace per attitudini tecniche di vincere la classifica generale di una grande

¹⁶ È bene precisare, inoltre, che entrambi gli agenti otterranno payoff positivi se e solo se il livello di asimmetria si mantiene al di sotto di una determinata soglia δ_s . La condizione per un accordo quindi è meglio descritta da $\delta^* < \delta < \delta^{**} < \delta_s$.

¹⁷ L'edizione del Tour del 1997 fu vinta da Jan Ullrich con 9 minuti e 9 secondi di vantaggio su Richard Virenque, e con 14 minuti e 3 secondi di vantaggio su Marco Pantani. che comunque aveva annichilito gli avversari sull'Alpe d'Huez e a Morzine.

corsa a tappe nella sua carriera ha concentrato i propri sforzi nella vittoria di una tappa al Tour unitamente alla classifica speciale dei migliori scalatori.¹⁸ Il valore attribuito alla vittoria di tappa, pertanto, era maggiore per Virenque rispetto a Ullrich, $X_{Virenque} > X_{Ullrich}$.

Appare chiaro come l'asimmetria nella valutazione del premio è la variabile principale che spinge gli atleti ad "accordarsi" e pre-determinare il risultato della competizione oppure a spendere il massimo sforzo agonistico. L'esistenza di un intervallo per il grado di asimmetria suggerisce l'idea che nel caso in cui la valutazione tra i due atleti è molto simile l'impegno agonistico sarà maggiore e non vi sarà spazio per un accordo. È difficile, infatti, che le squadre partecipanti a una finale di un campionato mondiale si accordino per pre-determinare il risultato della gara. Volendo estrarre un ulteriore esempio dal mondo del ciclismo, si ricordi il risultato della Coppa Placci del 1992. Claudio Chiappucci e Davide Cassani in fuga fino a pochi metri dal traguardo non si accordarono e si fecero entrambi beffare da un Bruynell in rimonta.

È chiaro che non sempre questo tipo di comportamento si basa su una precisa transazione economica o su una immediata dazione di denaro. Esso può anche basarsi su ritorni differiti nel tempo, e a volte anche su altri più difficilmente misurabili, che attengono alla dimensione della reputazione, della legittimazione in seno a un gruppo di atleti o di club. Nel mondo del ciclismo è comunemente accettato che un atleta più dotato, o meglio piazzato in classifica, "lasci" la vittoria a un compagno di fuga meno dotato, o che il gruppo "lasci andare" una fuga in cui non vi siano atleti in lizza per la vittoria finale¹⁹. Nella stagione 2004, ad esempio, al Brixia tour Danilo di Luca ha "lasciato" la vittoria di tappa a Julio Alberto Perez Cuapio. Danilo di Luca avrebbe poi vinto la classifica generale della breve corsa a tappe.

Per tornare al mondo del calcio, è interessante applicare i risultati di questa evoluzione del modello al sistema di incentivi FIFA descritto nel

¹⁸ Richard Virenque nel corso della sua carriera ha conseguito sette successi parziali al Tour de France e vinto per sette volte la speciale classifica degli scalatori nella stessa competizione. A parte le vittorie al Tour, una vittoria di tappa al Giro del 1999 e un'epica vittoria alla Parigi-Tours nel 2001 il resto delle sue affermazioni è trascurabile.

¹⁹ In un'analisi degli incontri di Sumo in Giappone Steven Levitt ha evidenziato che dall'esame degli esiti di incontri successivi tra due lottatori è possibile riscontrare una sorta di "scambio" di vittorie tra contendenti. Si veda M. DUGGAN, S.D. LEVITT, *Winning isn't everything: Corruption in Sumo Wrestling*, *Am. Ec. Rev.*, vol. 92, n. 5, 2002, 1594-1605. Per una descrizione narrativa si veda S.D. LEVITT, S.J. DUBNER, *Freakonomics*, Sperling and Kupfer, Milano, 2005, 42-49.

secondo paragrafo. Si immagini che alla vigilia dell'ultimo incontro del girone la squadra A voglia concedere un premio aggiuntivo alla squadra D per assicurarsi che questa diminuisca il suo impegno agonistico. In questo caso il grado di equilibrio competitivo sarà $EC^T=277,78$ e quindi la gara sarà oltremodo sbilanciata.

4. L'impatto dell'asimmetria negli incentivi in presenza di doping

Un fenomeno sul quale si concentra spesso l'attenzione dei media è il fenomeno doping. Il doping può essere definito come l'assunzione da parte degli atleti di sostanze farmacologiche volte a migliorare la prestazione dell'atleta. Dal punto di vista teorico il doping costituisce essenzialmente una pratica volta al miglioramento della propria prestazione, vale a dire una sorta di "tecnologia" applicata al proprio processo produttivo²⁰. È possibile formalizzare la pratica del doping anche in questo caso attraverso l'utilizzo di un secondo strumento nella CSF. Si indichi pertanto con $g_i \in (0, \infty)$, $i=1,2$ il ricorso al doping da parte dell'agente i e con $\alpha_i \in (0, \infty)$ un coefficiente costante di trasformazione "tecnologica" che denota la capacità di utilizzo e l'efficienza dell'agente i della pratica dopante unitamente alla sua capacità di sfuggire ai controlli antidoping. Le probabilità di vittoria sono quindi descrivibili in forma generale da $p_i^d(z_1, z_2, g_1, g_2, \alpha_1, \alpha_2)$. La CSF diviene:

$$p_i^d(z_i, g_i, \alpha_i) = \frac{z_i g_i \alpha_i}{\alpha_1 z_1 g_1 + \alpha_2 z_2 g_2} \quad (13)$$

Si noti che $\partial p_i^d / \partial \alpha_i > 0$, $\partial p_i^d / \partial z_i < 0$. Anche in questo caso la relazione moltiplicativa tra i due strumenti garantisce che i due strumenti siano tra essi interdipendenti. Quindi la competizione può essere formalizzata attraverso la seguente funzione:

²⁰ Per un'analisi economica del doping si vedano tra gli altri: W. MAENNIG, *On the Economics of Doping and Corruption in International Sports*, *J. of Sp. Ec.*, vol. 3, n.1, 2002, 61-89; A. BERENTSEN, *The Economics of doping*, *Eur. J. of Pol. Ec.*, vol. 18, 2002, 109-127; K.K. HAUGEN, *The Performance-Enhancing Drug Game*, *J. of Sp. Ec.*, vol.5, n.1, 2004, 67-86; M. KRÄKEL, *Doping in Contest-Like Situations*, Gesy Discussion paper n.46, 2005; K.A. KONRAD, *Tournaments and Multiple Productive Inputs: The Case of Performance Enhancing Drugs*, IZA Discussion Paper n. 1844, 2005.

$$\pi_i^d(z_i, g_i, \alpha_i, X_i) = \frac{\alpha_i z_i g_i}{\alpha_i z_i g_i + a_j z_j g_j} X_i - z_i - g_i \quad (14)$$

Attraverso il consueto processo di massimizzazione e utilizzando $X_2 = \delta X_1$ è possibile mostrare che le scelte ottime di impegno agonistico “pulito” e pratica dopante sono date da:

$$\begin{cases} z_1^{d*} = g_1^* = \frac{\alpha_1 \alpha_2 \delta^2}{(\delta^2 \alpha_2 + \alpha_1)^2} X_1 \\ z_2^{d*} = g_2^* = \frac{\alpha_1 \alpha_2 \delta^3}{(\delta^2 \alpha_2 + \alpha_1)^2} X_1 \end{cases} \quad (15)$$

I risultati mostrano che in equilibrio gli agenti destineranno lo stesso ammontare di risorse all’impegno agonistico e alla pratica dopante. L’impegno agonistico e il ricorso al doping crescono al crescere del premio, $\partial z_i / \partial X_1 > 0$, $\partial g_i / \partial X_1 > 0$. È interessante notare che sia l’impegno agonistico sia la pratica del doping crescono al diminuire dell’asimmetria per dati livelli dei parametri δ e α . In particolare, si noti che $\partial z_i^d / \partial \delta > 0$ $\partial g_i / \partial \delta > 0$ se e solo se $\alpha_1 > \delta^2 \alpha_2$, e che $\partial z_2^d / \partial \delta > 0$ e $\partial g_2 / \partial \delta > 0$ se e solo se $\alpha_1 > \delta^2 \alpha_2 / 3$. L’impegno agonistico “pulito” totale sarà dato da:


$$IT^d = z_1^{d*} + z_2^{d*} = \frac{\delta^2 \alpha_1 \alpha_2 (\delta + 1)}{(\delta^2 \alpha_2 + \alpha_1)^2} \quad (16)$$

È possibile mostrare che per valori positivi del premio l’impegno totale in una competizione affetta da doping sarà minore dell’impegno profuso in una competizione “pulita” per determinati valori dei parametri “tecnologici”. in termini formali si può scrivere:


$$IT > IT^d \Leftrightarrow \delta [\delta^3 \alpha_2^2 - \alpha_1 \alpha_2 (\delta^2 + 1)] + \alpha_1^2 > 0 \quad (17)$$

La figura 1 riporta graficamente le combinazioni dei valori dei coefficienti dell’efficienza nell’utilizzo del doping per l’agente 1 e l’agente 2 nel caso

in cui si attribuisca all'asimmetria un valore pari a $\delta=1/2$, vale a dire quando l'agente 1 ha una valutazione doppia del premio rispetto all'agente 2. Le aree indicate con A1, A2, A3 denotano i valori di α_1 e α_2 per cui la disuguaglianza è verificata, mentre l'area D indica le combinazioni di α_1 e α_2 in cui la disuguaglianza (17) non è verificata e quindi $IT < IT^d$. Le rette che dividono le aree A1, A2 e D corrispondono al caso in cui $IT = IT^d$.



La retta aa' indica il luogo dei punti in cui $\alpha_1 = \alpha_2$ e quindi gli agenti sono ugualmente efficienti nella pratica del doping. Tutte le combinazioni alla destra della retta aa' che ricadono nell'area A3 corrispondono alla situazione in cui l'agente con una maggiore valutazione (valutazione doppia nel caso specifico) del premio è anche più efficiente nell'utilizzo del doping, $\alpha_1 > \alpha_2$. In questo caso l'impegno agonistico totale è sempre inferiore a quello che gli agenti impiegherebbero nel caso in cui la competizione si svolga in maniera "pulita". Quando l'agente 2 è maggiormente efficiente nella pratica doping esisterà una area (indicata da D) in cui l'impegno agonistico totale è superiore in caso di doping, $IT^d > IT$. Questo nasce dalla combinazione di due effetti: l'agente con una valutazione maggiore del premio ha un incentivo maggiore a impegnarsi nello sforzo agonistico; d'altro canto l'agente 2, pur avendo un minore incentivo dettato dal valore del premio, impegnerà maggiormente in virtù di una migliore efficienza nella pratica doping. Può configurarsi una sorta di "effetto incoraggiamento". In altre parole, quando i concorrenti sono sufficientemente asimmetrici nella loro capacità "tecnologica" di applicazione della pratica doping unitamente alla loro abilità di sfuggire ai controlli anti-doping, l'impegno dell'atleta o della squadra più efficiente e con una minore valutazione del premio rende possibile che l'impegno agonistico totale sia superiore a quello che si produrrebbe in una competizione "pulita".



La figura 2 riporta graficamente le combinazioni dei valori dei coefficienti dell'efficienza nell'utilizzo del doping per l'agente 1 e l'agente 2 nel caso in cui le valutazioni del premio non siano eccessivamente dissimili, $\delta=0,9$. L'area D che denota l'insieme delle combinazioni di α_1 e α_2 per cui $IT^d > IT$ si è sensibilmente ridimensionata rispetto alla figura 3 in cui $\delta=0,5$. Questo vuol dire che quanto più le valutazioni del premio si avvicinano, una competizione viziata dalla presenza di doping difficilmente riuscirà a produrre un impegno agonistico totale "pulito" superiore a una competizione "pulita". Una diminuzione dell'asimmetria costituisce in questo caso un incentivo a investire risorse in entrambi gli strumenti. Tale impatto è chiaramente giustificato dalla relazione moltiplicativa che rende i due strumenti interdipendenti. L'atleta è consapevole che le probabilità di vittoria aumentano con la combinazione di impegno agonistico "pulito" e pratica doping.

Quale è l'effetto del doping sull'equilibrio competitivo? L'equilibrio competitivo in presenza di doping sarà dato da:

$$EC^d = \frac{p_1^d}{p_2^d} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2 \delta^2} \quad (18)$$

È chiaro che $\partial EC^d / \partial \delta > 0$, vale a dire che al diminuire dell'asimmetria aumenterà l'equilibrio competitivo della competizione. Nel caso limite in cui i partecipanti alla competizione hanno la stessa valutazione del premio ($\delta=1$) chiaramente il grado di EC sarebbe dato dal rapporto tra le capacità di utilizzo della pratica dopante. In altre parole, in una competizione con un premio unico, indivisibile e perfettamente osservabile l'agente più effi-

ciente nell'impiego del doping sarà quello favorito per la vittoria finale. È altresì chiaro che l'equilibrio competitivo decresce al crescere dell'efficienza nell'utilizzo del doping da parte dell'agente 1, vale a dire in termini formali $\partial EC^d / \partial \alpha_1 > 0$. Viceversa l'equilibrio competitivo migliora all'aumentare dell'efficienza nell'uso del doping da parte dell'agente 2 vale a dire in termini formali $\partial EC^d / \partial \alpha_2 < 0$.

Un esempio concreto può aiutare anche in questo caso a comprendere i risultati. Nella seconda metà degli anni '80, Carl Lewis, il "Figlio del Vento", e Ben Johnson diedero vita a una delle più famose rivalità del mondo dello sport. La rivalità conobbe il suo epilogo il 24 settembre del 1988 nella finale dei 100 metri di atletica leggera alle olimpiadi di Seul. Carl Lewis e Ben Johnson si trovavano a disputare la finale che in quel caso poteva essere assimilata a una gara a due, nonostante la presenza di altri e validissimi atleti. Johnson vinse la finale facendo registrare il tempo di 9 secondi e 79 centesimi. Carl Lewis arrivò secondo facendo registrare il tempo di 9 secondi e 92 centesimi. Successivamente il risultato del canadese fu invalidato perché trovato positivo al controllo antidoping. L'utilizzo di doping da parte di Ben Johnson fu quindi dimostrato e sanzionato, mentre solamente nel 2003 il "Figlio del vento" ha ammesso l'utilizzo di pratiche farmacologiche volte a migliorare le proprie prestazioni e in particolare nel 1988 di essere stato trovato positivo ai *trials* americani pre-olimpici.²¹

Alla vigilia di una finale olimpica la valutazione del premio tra due contendenti non deve essere molto dissimile. In primo luogo esiste un premio unico e indivisibile costituito dalla medaglia d'oro e relativo premio. In secondo luogo, il valore atteso dei guadagni di un campione olimpico in termini di sponsorizzazioni, partecipazioni a meeting e apparizioni televisive è quantificabile, almeno nel breve periodo, con una relativa facilità. In terzo luogo, è necessario considerare la precedente carriera di Carl Lewis, già vincitore all'epoca di quattro medaglie d'oro alle olimpiadi del 1984 e sei medaglie d'oro ai campionati mondiali (nel 1983 e nel 1987). Il *palmares* di Ben Johnson all'epoca era sicuramente meno prestigioso. Il miglioramento in termini relativi sarebbe stato sicuramente maggiore per il canadese rispetto a quello dell'americano. Pertanto appare ragionevole ritenere che la valutazione del premio da parte di Ben Johnson fosse maggiore rispetto a quella di Carl Lewis, $X_{Johnson} > X_{Lewis}$. In termini di efficienza della pratica doping le prestazioni precedentemente registrate dai due atleti nelle finali più importanti di una stagione aiutano a compiere una valutazione dei

²¹ Nella stessa finale erano presenti, tra gli altri, Linford Christie (GB) e Dennis Mitchell (USA) per i quali negli anni successivi si accerterà l'utilizzo di sostanze dopanti.

differenti coefficienti. Nel 1984 Carl Lewis aveva vinto le olimpiadi a Los Angeles con il tempo di 9 secondi e 99 centesimi e Ben Johnson era arrivato terzo facendo registrare il tempo di 10 secondi e 22 centesimi. Nel 1987 Johnson aveva vinto la finale dei campionati mondiali di Roma con il tempo di 9 secondi e 83 centesimi, mentre Lewis era arrivato secondo facendo registrare il tempo di 9 secondi e 93 centesimi. Nel giro di soli tre anni Ben Johnson si era migliorato di 39 centesimi mentre Lewis di soli 6 centesimi. È ragionevole affermare quindi che alla vigilia della finale di Seul $\alpha_{Johnson} > \alpha_{Lewis}$. Sulla base del semplice modello presentato, l'effetto congiunto dell'asimmetria nella valutazione del premio e dell'efficienza "tecnologica" imponevano che le probabilità di vittoria fossero maggiori per Ben Johnson rispetto a Carl Lewis. In pista tale maggiore probabilità fu rispettata. L'esito dei controlli antidoping, comunque, capovolse il risultato. Volendo considerare *ex-post* l'incapacità di elusione dei controlli antidoping da parte di Ben Johnson e la parallela "protezione" di cui il Figlio del vento aveva goduto da parte della federazione americana si dovrebbe ragionevolmente affermare che $\alpha_{Johnson} \cong 0$ e $\alpha_{Lewis} > 1$. La competizione era decisamente sbilanciata a favore di Carl Lewis.

Volendo riassumere, i risultati hanno mostrato che in presenza di una pratica doping una riduzione nell'asimmetria nella valutazione del premio può contribuire a salvaguardare l'equilibrio competitivo. Se l'agente che con una maggiore valutazione del premio dispone anche di una migliore efficienza nella pratica doping sia in termini di prestazione sia in termini di elusione dei controlli antidoping la competizione sarà decisamente sbilanciata a favore di questo. In questo caso quindi ridurre l'asimmetria contribuisce a salvaguardare l'equilibrio competitivo. Anche in questo caso, quindi, il *designer* della competizione dovrebbe avere interesse a creare un sistema di incentivi tale che la differenza nella valutazione del premio sia minimizzata. Il risultato appare ambiguo quando è l'agente con una minore valutazione del premio a disporre di una migliore efficienza tecnologica.

Questo suggerisce l'idea che in presenza di doping minimizzare l'asimmetria nella valutazione del premio contribuirà maggiormente a salvaguardare l'equilibrio competitivo nel momento in cui esista un'efficace sistema di controllo antidoping. Il caso di maggiore equilibrio si verificherà, infatti, nel momento in cui la valutazione del premio sia esattamente la stessa come pure l'efficienza "tecnologica". In termini pratici questo è il caso in cui atleti facciano uso della stessa sostanza dopante presente sul mercato, i controlli siano ugualmente efficaci per tutti e il *designer* abbia fissato un premio unico e indivisibile.

Conclusioni e policy implications

In questo breve articolo si è cercato di analizzare l'impatto di un'asimmetria nel sistema di incentivi sull'equilibrio competitivo e l'impegno agonistico totale di una competizione sportiva. In primo luogo la semplice analisi presentata nella prima sezione di quest'articolo ha mostrato come all'aumentare dell'asimmetria nella valutazione del premio della competizione l'equilibrio competitivo tende a peggiorare. Nei paragrafi successivi si è mostrato che per gradi di asimmetria sufficientemente elevati i concorrenti possono avere incentivo ad accordarsi per pre-determinare il risultato della competizione. In terzo luogo che la presenza del doping unitamente all'asimmetria nella valutazione del premio della competizione contribuisce a un peggioramento dell'equilibrio competitivo.

Nel momento in cui si consideri l'equilibrio competitivo come uno degli obiettivi principali lavorando al *design* di una competizione sportiva, la logica conseguenza di questo ragionamento è che il *designer* della competizione dovrebbe cercare di minimizzare l'asimmetria nella valutazione del premio tra i contendenti. È chiaro che nello sport questo può risultare un compito difficile. Nei moderni sport professionistici le fonti attraverso le quali gli atleti o le squadre ricevono premi ulteriori rispetto al premio della competizione stessa sono diversi. Si pensi alle sponsorizzazioni da parte di imprese private oppure a *bonus* e premi ulteriori assegnati dai propri dirigenti o da soggetti terzi. D'altro canto nel mondo esistono fortunatamente fattori non monetari e difficilmente misurabili, come la passione, la reputazione, la voglia di affermazione e di riscatto che modificano la valutazione del premio da parte dei singoli atleti. La possibilità di vincere una medaglia olimpica fortunatamente rappresenta ancora un incentivo grandissimo per moltissimi atleti.

Pur con le dovute limitazioni di ogni impostazione teorica, l'intuizione di fondo che vede nell'asimmetria di valutazione del premio un potente fattore condizionante sia l'equilibrio competitivo sia l'impegno agonistico totale, rimane comunque valida.

Queste riflessioni potrebbero risultare funzionali al dibattito in merito alla distribuzione delle risorse finanziarie derivanti dalla cessione dei diritti televisivi nel mondo del calcio. Il dibattito in corso, infatti, è incentrato principalmente sulla distribuzione dei profitti derivanti dalla cessione dei diritti televisivi tra le diverse società iscritte al campionato. Attualmente le società appartenenti alla Lega Calcio negoziano in maniera indipendente la cessione dei diritti ai network televisivi. La critica che viene mossa a questo

schema (o meglio non-schema) è che la società più ricche e potenti, ingaggiando i migliori talenti e partecipando anche a competizioni internazionali, godranno di profitti maggiori e quindi della possibilità di disporre di maggiori disponibilità finanziarie per continuare ad attrarre i migliori talenti. Le squadre più piccole e con minori risorse finanziarie non avranno la disponibilità finanziaria adeguata per ingaggiare i miglior atleti in circolazione. Quindi la differenza in talenti e abilità tra le squadre partecipanti al campionato diverrebbe incolmabile e l'equilibrio competitivo ne risulta quindi penalizzato, se non inevitabilmente compromesso. A questo schema si contrappone la proposta di vendita collettiva dei diritti televisivi con una più equa ripartizione tra club grandi e piccoli.

Quantunque non voglia contestare questa relazione tra equilibrio competitivo e disponibilità finanziarie mi sembra opportuno sottolineare che questa è solo una parte del problema. L'equilibrio competitivo – come questo studio ha cercato di mostrare - non è garantito nel momento in cui un adeguato sistema di incentivi non contribuisca a salvaguardarlo e a eliminare o quantomeno a minimizzare il rischio di ricorso a “pastette” e a altre pratiche che violano lo spirito sportivo. Svincolare il dibattito da questo aspetto un'eventuale riforma dell'attuale sistema di vendita e divisione dei diritti televisivi equivale esclusivamente a creare uno schema di distribuzione dei profitti senza incidere in maniera significativa sull'equilibrio competitivo dei singoli campionati. L'analisi condotta in questo articolo consente di valutare una situazione irrealistica ma utile in termini teorici per determinare i limiti applicativi di una determinata politica. Alla luce dell'analisi condotta, in un campionato a girone unico, risulterebbe molto più efficace destinare una frazione di tali diritti all'instaurazione di premi unici da assegnare nelle ultime partite in calendario, andando a creare una sorta di “periodo protetto” in cui si cerchi di minimizzare l'asimmetria di incentivi tra le squadre ed evitare, quindi, facili “concessioni”.

Paradossalmente la proposta di riforma (tutta italiana nello spirito) della mutualità approvata in seno alla Lega Calcio potrebbe ricadere nel caso analizzato nel paragrafo 3. Una redistribuzione degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, infatti, può essere assimilata a una concessione operata dalle squadre che hanno una maggiore valutazione del premio nei confronti delle squadre che ne hanno una minore. In questo caso, a dispetto della dichiarazioni di intenti, l'equilibrio competitivo ma anche lo spirito sportivo ne possono risultare penalizzati.

IL MOBBING NEL MONDO DEL CALCIO PROFESSIONISTICO

di Paolo Amato*

SOMMARIO: Introduzione – 1. Il mobbing nella definizione della psicologia del lavoro e della giurisprudenza. – 2. Il mobbing nella normativa comunitaria. – 3. Il contratto di lavoro del calciatore professionista. – 4. Il mobbing nel mondo del calcio. La disciplina del rapporto di lavoro sportivo. – 5. Il ruolo dell'allenatore. – 6. Il caso Zanin. – 7. La perdita di chances: in particolare il caso Cassano. – 8. Aspetti processuali. – Conclusioni.

Introduzione

Il mobbing consiste in una sorta di terrore psicologico esercitato dai colleghi di lavoro o dai superiori, a carico del lavoratore, al fine di emarginarlo o di escluderlo dal gruppo.

L'istituto in esame difetta di una vera e propria regolamentazione normativa e da più parti è stato definito come una fattispecie giurisprudenziale¹.

A partire da qualche anno, il fenomeno si sta diffondendo anche nel mondo del calcio, ma all'interno dell'ordinamento sportivo non è possibile

* Dottore in Legge, membro del comitato di redazione di "Rivista di Diritto ed Economia dello Sport".

¹ L. BATTISTA, *Il mobbing quale fattispecie della Giurisprudenza*, articolo in Guida al lavoro, de "Il sole 24 ore", n. 19, 6 maggio 2005, disponibile su www.ilsole24ore.it (dicembre 2005). Vedi, però, le ultime proposte di legge che giacciono in Parlamento: disegno di legge n. 1242, presentato il 14 marzo 2002, "Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa"; disegno di legge n. 1280, presentato il 21 marzo 2002, "Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro"; disegno di legge n. 1290, presentato il 27 marzo 2002, "Norme generali contro la violenza

rinvenire alcuna disciplina normativa, né la giustizia sportiva si è mai pronunciata in tal senso, se si eccettua la vicenda, come vedremo, del calciatore Diego Zanin.

Eppure possono essere riportati numerosi accadimenti, riguardanti calciatori professionisti, che sarebbero riconducibili nell'alveo del fenomeno in esame: Lorenzo Mattu, giocatore del AS Latina Calcio SPA (serie C2), che ha lamentato, dinanzi al collegio arbitrale di serie C, il "mancato rispetto della dignità del lavoratore" da parte della società di appartenenza²; Leo Criaco, ex calciatore del Benevento Calcio SRL., che ha presentato ricorso al Collegio arbitrale di serie C, contro la propria società, per presunti abusi subiti nel corso degli allenamenti e per l'estromissione illegittima dalla rosa di prima squadra (salvo poi ritirare la vertenza); Rodrigo Taddei, allora in forza all'AC Siena Calcio SPA, che aveva denunciato il club toscano al Collegio arbitrale della FIGC con l'accusa di mobbing; stessa sorte anche per l'allora calciatore del AC Montichiari SRL. (serie C2), Diego Zanin, che ha deciso di ricorrere al collegio arbitrale di serie C sempre per un presunto caso di mobbing.³

Diversi, invece, i più recenti casi dei calciatori della AS Roma Calcio SPA e dell'Udinese Calcio SPA, Antonio Cassano e Vincenzo Iaquinta, perché presentano dei fatti molto diversi: per il primo il tutto si è concluso con un accordo raggiunto tra società e calciatore, che successivamente ha ripreso a giocare con la prima squadra; per il secondo non si è arrivati ancora ad una soluzione ed il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC), dott. Franco Carraro, ha dato mandato all'Ufficio Indagini di occuparsi, a scopo conoscitivo, della vicenda.⁴ V'è, però, un filo conduttore che lega indissolubilmente le varie vicende riportate: il disaccordo tra società e calciatore sulle modalità di rinnovo del contratto

² Il caso è fondamentale perché si tratta della prima denuncia per mobbing (successivamente ritirata) nel mondo del calcio; il giocatore sarà poi reintegrato in prima squadra a seguito dell'arrivo sulla panchina del Latina del nuovo allenatore. La vicenda può essere approfondita su <http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/chan/43/7:4206946:/2003/03/10> (dicembre 2005).

³ Il lodo è disponibile su www.lega-calcio-serie-c.it/Comunic2004/Commissione%20Disciplinare/297Ccd.pdf (dicembre 2005).

⁴ Al riguardo si segnalano le affermazioni rese al corriere dello sport del Presidente della FIGC, dott. Franco Carraro, che in merito al caso Cassano ha dichiarato: «*E' anomalo che una società non utilizzi un calciatore che non firmi*»; l'intervista è disponibile su www.corrieredellosport.it (dicembre 2005). Il presidente dell'AIC, Avv. Sergio Campana, a suo tempo dichiarò all'AGI (Agenzia Giornalistica Italiana), riferendosi al caso Cassano che «*[...] pensiamo che non sia legale escludere chi non prolunga*», l'intervista è disponibile su www.agi.it (dicembre 2005).

che li lega vicendevolmente.

Nei paragrafi che seguono, si tenterà di ripercorrere le tappe che hanno condotto alla definizione della fattispecie di mobbing nel mondo del lavoro, attraverso le indagini della psicologia del lavoro e le pronunce della giurisprudenza, per adattarle al mondo dello sport e, in particolare del calcio.

1. Il mobbing nella definizione della psicologia del lavoro e della giurisprudenza.

Per mobbing⁵ si intendono tutti quei comportamenti, di natura persecutoria e vessatoria, che si attuano sul posto di lavoro, e che possono concretizzarsi in molteplici condotte (parole, atti scritti, ecc.) accomunati dal risultato della lesione dei diritti inviolabili della dignità umana e professionale del lavoratore.

Per la psicologia del lavoro, esso consiste in una «*situazione lavorativa di qualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui uno o più persone vengono fatte oggetto di azioni, ad alto contenuto persecutorio, da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore, o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo o gravità*»⁶.

Interessante è anche la definizione fornita dalla contrattazione collettiva, in base alla quale il mobbing è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi o ripetuti nel tempo, in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, tali da comportare il degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute, la professionalità o la dignità del lavoratore stesso, nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento»⁷.

Il “mobbizzato”⁸, quindi, si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente e, a lungo andare, accusa disturbi psichici relazionali e dell'umore, che possono portare a invalidità psicofisiche permanenti di vario

⁵ Il termine deriva dall'inglese e, in particolare, dal verbo “*to mob*” che indica l'accerchiamento posto in essere da uno sciame o da un branco di animali per mettere a mal partito un componente del gruppo, con la finalità di allontanarlo.

⁶ H. EGE, *La valutazione peritale del danno da mobbing*, Giuffrè editore, Milano, 2002, p. 39.

⁷ CCL, 12 giugno 2003, art. 6, Sez. 1, Comparto ministeri, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

⁸ Per mobbizzato deve intendersi colui che subisce l'azione persecutoria e vessatoria.

genere e percentualizzazione.⁹

Il mobbing può manifestarsi attraverso diverse modalità e può essere classificato a seconda del soggetto che pone in essere l'azione mobbizzante o che la subisce!¹⁰

Tipo di Mobbing	Caratteristiche
Verticale:	Posto in essere da un singolo superiore (<i>bullying</i>) o dall'azienda (<i>bossing</i>) come forma di strategia aziendale di riduzione e di ringiovanimento del personale
Orizzontale	Posto in essere da colleghi di lavoro
Diretto	I comportamenti vessatori sono indirizzati alla vittima
Indiretto	Il comportamento vessatorio è diretto non alla vittima ma a familiari, amici o ambiente di lavoro
Combinato	Le attività vessatorie sono attuate in senso sia orizzontale che verticale
Leggero	Le violenze psicologiche consistono in gesti e comportamenti sottili e silenziosi, difficilmente dimostrabili quali, ad esempio quelli finalizzati all'isolamento progressivo della vittima ed alla sua esclusione dal gruppo dei colleghi
Pesante	Le azioni mobbizzanti perpetrate ai danni della vittima sono palesi e violente, cioè attraverso aggressioni verbali o fisiche, urla, riferimenti alla sfera privata o sessuale, ecc.
Dal basso	Forma meno frequente, che si realizza mediante la delegittimazione dell'autorità di un superiore
Individuali e collettivi	A seconda che gli atti discriminatori colpiscano il singolo o gruppi di lavoratori

⁹ Vedi gli studi di H. LEYMAN, in particolare *Antilogie und Haufigkeit vn Mobbing am Arbeitsplatz. Eine Übersicht Über die Bisherige Forschung*, in *Zeitschrift für Personalforschung*, 1993, p. 271,272, dove si parla anche di "azioni che hanno la funzione di manipolare la persona in senso non amichevole.

¹⁰ M. GIUA, L. SANZI, *Esiste il mobbing nel calcio professionistico?*, disponibile su www.lavoroprevenienza.com (dicembre 2005).

Il fenomeno in esame non presenta una disciplina normativa e ha da sempre suscitato l'interesse della giurisprudenza, sia ordinaria che costituzionale, che ha tentato di delinearne gli aspetti caratterizzanti.

L'indagine non può non partire dalle due sentenze, datate novembre 1999, del Trib. di Torino che per prime hanno definito il mobbing come "fatto notorio", in quanto "acquisito alle conoscenze della collettività in modo da non esigere dimostrazione alcuna in giudizio". Il Tribunale, in entrambe le occasioni, è pervenuto, poi, a liquidare una somma come risarcimento del danno sia di tipo biologico, seppure non con effetti permanenti, che da demansionamento, quantificata sulla base del mero parametro dell'equità¹¹. La base normativa, su cui si fondano entrambe le pronunce, è l'art. 2087 c.c., che sancisce l'obbligo, a carico del datore, di garantire l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti e, quindi, «*ad impedire contegni aggressivi e vessatori dei responsabili nei confronti di quelli*».

Successivamente la Corte costituzionale, con una importante sentenza,¹² ha poi contribuito notevolmente ad attribuire cittadinanza al fenomeno, nel nostro ordinamento, affermando che «*la sociologia ha mutuato il termine mobbing da una branca dell'etologia per designare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo*».

Dalla sentenza riportata si evince come l'azione mobbizzante comprenda due elementi: uno soggettivo, l'intento persecutorio del soggetto agente o mobbizzanti, e l'altro oggettivo, ovvero l'insieme degli atti vessatori o persecutori.

Per quanto riguarda l'aspetto oggettivo, da sottolineare è la particolare interpretazione, di tali comportamenti, fornita dalla Corte: essi, infatti, potrebbero essere sia atti giuridici veri e propri, per tanto illeciti, che semplici comportamenti materiali, aventi la peculiarità, se esaminati singolarmente, di apparire anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico. Essi, quindi, assumono rilievo ai fini della concretizzazione della fattispecie di mobbing soltanto se apprezzati complessivamente, quali

¹¹ Trib. Torino, 16.11.1999, in RIDL 2000, II, 102, con nota di Pera; Trib. Torino, 11 dicembre 1999, in FI 2000, I, 1555, con note di A.M. Perrino, 1554 e ss., e di L. DE ANGELIS, *Interrogativi in tema di danno alla persona del lavoratore*, 1557 e ss..

¹² Corte Cost. n. 359, del 10-19 dicembre 2003, consultabile in Gazz. Uff., Serie Spec., n. 51 del 24 dicembre 2003.

elementi di un'unica condotta del *mobber*¹³ e finalizzati allo scopo di persecuzione e di emarginazione. Secondo la Corte, dunque, indispensabile è la valutazione dell'intera condotta del soggetto attivo, a danno della vittima, e non i singoli atti considerati separatamente. In termini analoghi si è espressa la Corte di Cassazione¹⁴, che ha definito il mobbing come “*ogni ipotesi di pratiche vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro*”. Il fenomeno, quindi, è un'attività subdola, spesso posta in essere con strumenti e comportamenti a volte apparentemente leciti.

Non costituisce mobbing, viceversa, «*lo stato di fisiologica contrapposizione tra le diverse componenti di un rapporto di lavoro, in quanto mera conseguenza di tensioni suscitate dalla difficile, problematica, scomponibilità delle attese o obiettivi dei lavoratori; né costituisce mobbing il saltuario ricorso, da parte del datore di lavoro, a misure di ordine organizzativo illegittime, o l'assunzione, sempre da parte di costui, di occasionali contegni illegittimi, sul piano dei rapporti personali, specie se non complessivamente e scientemente preordinate ad escludere il soggetto destinatario*»¹⁵ (ciò a maggior ragione se lo stato di disagio in cui il lavoratore sia incorso derivi da un proprio contegno inadempiente¹⁶).

In più, al fine della qualificazione del soggetto attivo come *mobber*, è richiesto un elemento psicologico, quello del dolo, che secondo alcuni dovrebbe assumere la conformazione di dolo generico¹⁷, mentre secondo altri di dolo specifico¹⁸ (tipico esempio è la finalizzazione della condotta all'espulsione dai ranghi aziendali del soggetto mobbizzato).

Ai fini configurazione della fattispecie, il dolo specifico non deve essere considerato come condizione necessaria, essendo sufficiente, quale elemento costitutivo della fattispecie, il dolo generico o la obiettiva idoneità

¹³ Per *mobber* deve intendersi la parte che esercita l'azione vessatoria nei confronti del lavoratore destinatario.

¹⁴ Cass. Civ., Sez. Un., 4 maggio 2004, n. 8438, in *Juris Data*, aprile 2004, Giuffrè editore.

¹⁵ Trib. Cassino, 18 dicembre 2002, disponibile su www.dannoallapersona.it (dicembre 2005).

¹⁶ Trib. Milano, 11 febbraio 2002, in *Il Lavoro nella Giurisprudenza*, 2002, 1112.

¹⁷ Sull'ipotesi di dolo generico vedi Trib. Siena, 19 marzo 2003, in *il Lavoro nelle P:A.*, 2003, 575, Trib. Roma, 28 marzo 2003, in *Gius*, 2003, 2599 e Trib. di Torino, 18 dicembre 2002, in *Gius*, 2003, 2463.

¹⁸ Per quanto riguarda la necessaria ricorrenza di dolo specifico, vedi al riguardo Trib. di Como, 22 febbraio 2003, in *M.g.l.*, 2003, 328, dove si afferma che «*Il mobbing si compone di un elemento psicologico... consistente oltre che nel dolo generico – animus nocendi – anche nel dolo specifico di nuocere psicologicamente al lavoratore, al fine di emarginarlo dal gruppo e di allontanarlo dall'impresa*».

lesiva della condotta mobbizzante, rispetto ai beni protetti dall'ordinamento giuridico. Fondamentale, piuttosto, sarà la concatenazione, la pluralità e la considerevole durata nel tempo degli episodi mobbizzante, anche se posti in essere da diversi soggetti appartenenti al contesto aziendale¹⁹.

Ulteriore fattore caratterizzante, in riferimento al soggetto mobbizzato o passivo, è il danno prodotto e rilevante per l'ordinamento giuridico, ovvero l'integrità psicofisica del lavoratore, rientrante nella nozione di danno biologico ed esistenziale²⁰, che approfondiremo a breve. Delineati i requisiti necessari, occorre comprendere il perché si sia avvertita la necessità di ricorrere alla creazione di una fattispecie giurisprudenziale, *ex novo*, che si differenziasse dalle fattispecie tradizionali poste a tutela del lavoratore (ad esempio l'ipotesi di demansionamento di cui all'art. 2103, c.c.). La risposta va ricercata proprio nei caratteri distintivi del fenomeno: se alla base del mobbing ritroviamo una serie di atti ripetuti nel tempo, il cui collante è la volontà di isolare o emarginare il soggetto destinatario di tale condotta, allora più efficace sarà una risposta unitaria a tale tipo di strategia; lo stesso vale anche per il rapporto di lavoro sportivo.

L'aver ricondotto la fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 2087 del c.c.²¹, consente poi di ricomprendere il mobbing nell'alveo della responsabilità contrattuale, con conseguente inversione dell'onere della prova; anche la giurisprudenza²² è concorde con tale orientamento. Ciò nonostante, non mancano pronunce che individuano la concorrenza di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a carico del datore²³.

In più il datore è altresì responsabile per i fatti posti in essere, ai danni da un proprio sottoposto, da uno o più dei suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 2043 del c.c., nel caso in cui gli sia ascrivibile un comportamento istigativo o partecipativo, sotto qualsivoglia specie, all'adozione degli atti in argomento. In ultimo egli risponde, sul piano civile, a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2049 c.c.²⁴, in considerazio-

¹⁹ Tesi che trova conferma nella giurisprudenza: Trib. Forlì, 28 gennaio 2005, n. 28, disponibile su www.altalex.it (dicembre 2005).

²⁰ Cass. S.U., 4 maggio 2005, n. 8438, in Riv. dir. lav., 2004, 339; Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, in Foro it., 2003, Cass. Sez. III, n. 8828, Arch. civ., 2004, 417.

²¹ L'art. 2087 c.c. è una classica norma di chiusura, capace di sanzionare qualsiasi danno ingiusto perché lesivo di diritti costituzionalmente garantiti e tale da poter essere letta in combinato disposto con l'art. 41 Cost..

²² IZZI, *Denuncia di mobbing e licenziamento per giusta causa: chi la fa l'aspetti?*, commento a Cass. Sez. Lav. 143/2000, RIDL 2000, II, 776.

²³ Cass. SS.UU. del 14 aprile 2005, n. 4441, Cass. Sez. Lav. del 24 gennaio 1990, n. 411, Cass. Sez. Lav. del 21 novembre 1998, n. 12763.

ne del ruolo istituzionale di committente che esso ricopre, e, a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 2087 c.c.²⁵, in ragione degli obblighi afferenti alla salvaguardia dell'incolumità psicofisica e dell'integrità morale del proprio personale, dal medesimo eventualmente inosservati, anche solo mediante condotta omissiva o tollerante. In più, solo al cessare della condotta intesa complessivamente, non dei singoli atti, comincerà a decorrere il termine di prescrizione. I vari tipi di danno, riconducibili alla fattispecie di mobbing, saranno dunque i seguenti:

- danno alla salute, ed in questo caso si tratterà di danno biologico o esistenziale;
- danno patrimoniale, con il conseguente risarcimento;
- danno morale soggettivo ex art. 185 c.p., nelle ipotesi riconducibili a reato.

Il “danno biologico”, consacrato dalle ben note sentenze della Corte Costituzionale n. 184 del 1986²⁶ e n. 356 del 1991²⁷, si fonda sul precetto dell'art. 32 Cost., pertanto risarcibile indipendentemente dall'avvenuta perdita del soggetto dell'attitudine a produrre reddito.

Esso, infatti, fa riferimento ad ogni menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto offeso e, si badi, deve essere riferito “*a tutte le attività, le situazioni, i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto quindi con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana*”.

Su questa fondamentale apertura della Corte Costituzionale, si innesta tutta la elaborazione successiva che, occorre sottolineare, riconosce alla nozione di danno biologico una portata teorica “più vasta di quello alla vita di relazione, tendendo ad assorbire alcuni tipi non ben definiti di danno, quali appunto il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno alla sfera sessuale”²⁸.

Il legislatore, prima con l'art. 13, D.Lgs. del 23 febbraio 2000, n. 38²⁹ (in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

²⁴ Trib. Pisa, 3 dicembre 2001, in Lav. Giur., 2002, 456.

²⁵ P. ALBI, *Il danno alla persona nel rapporto di lavoro*, in Lav. Giur., n. 6, 2004, p. 1333.

²⁶ In FI 1986, I, 2053, con nota di G. PONZANELLI, *La Corte Costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute*

²⁷ In FI 1991, I, 2967, con nota di DE MARZO, *Pregiudizio della capacità lavorativa generica: danno da lucro cessante o danno alla salute?*

²⁸ Cass., Sez. III Sez. Civ., 30.3.1992, n. 3867, in F.I. 1993, i, 1959.

²⁹ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 1° marzo 2000, n. 50.

professionali), poi con l'art. 3 del D.L. 28 marzo 2000, n. 70, lo ha definito come "la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale", escludendo ogni considerazione, a tale titolo, di quelle sofferenze di natura meramente individuale, legate alla specificità del singolo individuo, ai suoi modelli di vita ed alle sue forme di socialità.

Il "danno esistenziale", invece, nasce dall'esigenza di riconoscere una peculiarità al valore della "persona umana" in quanto tale, inteso come insieme di attività di legami, di rapporti, che ne segnano l'esistenza, e che ad essa danno un valore, indipendentemente dalla capacità del soggetto di produrre reddito. Esso trova riscontro in diverse pronunce della magistratura, soprattutto delle Corti di Cassazione³⁰, ed è volto a coprire "tutte le compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana, quali per esempio gli impedimenti alla serenità familiare, al godimento di un ambiente salubre e di una situazione di benessere, al sereno svolgimento della propria vita lavorativa"; è vero, precisa la Corte, che "la nozione di danno alla salute si presterebbe a comprendere anche i concreti pregiudizi alla sfera esistenziale, ma si finisce fatalmente per distinguere la lesione dell'integrità psico-fisica (ossia la presenza di una patologia oggettiva che si accerta in base a precisi parametri medico legali), dal "pregiudizio esistenziale, in funzione del fatto che quest'ultimo, senza ridursi al mero patema d'animo interno, richiama tuttavia disagi e turbamenti di tipo soggettivo".

Quanto poi alla sua collocazione rispetto alle fonti di rango costituzionale, la Corte di Cassazione³¹, pur se esclude la riferibilità all'art. 32 Cost., ricorda che "*anche il libero dispiegarsi delle attività dell'uomo nell'ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione costituzionale ai sensi degli artt. 2 e 29: pertanto, sia i pregiudizi alla salute sia quelli alla dimensione esistenziale, sicuramente di natura non patrimoniale, non possono essere lasciati privi di tutela risarcitoria, sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile*".

³⁰ Cass. Sez. Lav. del 3 luglio 2001, n. 9009. Significativo al riguardo è la recente interpretazione della Cassazione, Cass. Sez. III Civ., Sent. del 15 luglio 2005, n. 15022, dove si legge che «*L'atipicità dell'illecito aquiliano è limitata al risarcimento del danno patrimoniale, mentre per il danno non patrimoniale non esiste un'astratta categoria di "danno esistenziale" risarcibile, poiché la risarcibilità è limitata ex art. 2059 c.c. ai soli casi previsti dalla legge, per essi intendendosi sia i casi da questa espressamente previsti sia quelli di lesione di specifici valori della persona umana garantiti dalla costituzione*».

³¹ Cass., Sez. I Civ., 7 giugno 2000, n. 7713 è stata annotata da Bruno Recupero, Il danno esistenziale: i nuovi argomenti suggeriti dalla sentenza 7713/2000 della Corte di cassazione, in www.diritto.it/articoli/civile/bruno.html/ (dicembre 2005).

Seguendo fedelmente lo sviluppo logico del pensiero della Corte di Cassazione, il danno esistenziale appare davvero la migliore risposta a fronte delle sofferenze subite dal lavoratore a causa delle condotte mobbizzanti poste in essere contro di lui; non solo, come si è detto, perché è in grado di coprire quelle zone d'ombra che erano fatalmente lasciate dalla tripartizione tradizionale delle voci di danno, ma proprio perché costituisce la forma più adeguata di tutela per i diritti inviolabili della personalità, prima fra tutte la dignità umana della persona, e in specie, del lavoratore.³²

In ultimo, dal punto di vista della responsabilità penale, pur non esistendo il reato di mobbing, le condotte vessatorie, poste in essere dal soggetto agente, potrebbero, egualmente, ravvisare gli estremi di reati: l'abuso di ufficio, l'omissione di atti di ufficio, i maltrattamenti, la morte o le lesioni, l'omicidio colposo, l'ingiuria, la diffamazione, la violenza sessuale, la violenza privata, la minaccia, la molestia o il disturbo psichico.

Ovvia, in questo, la sussistenza di una responsabilità per danno morale, ai sensi dell'art. 2059 c.c.; è altrettanto indubbio che, come rilevato dalla giurisprudenza, di fronte ad una fattispecie che presenta le peculiarità che caratterizzano il fenomeno del *mobbing*, è lecito chiedersi se vi possono essere voci risarcitorie più calzanti e idonee a far fronte a quel particolare tipo di sofferenze che da un tale tipo di fenomeno possono conseguire.³³

2. *Il mobbing nella normativa comunitaria.*

In ambito europeo il fenomeno del mobbing è stato oggetto di interesse sia da parte del Parlamento, attraverso un'importante risoluzione, che della Commissione, attraverso numerose direttive in materia di divieto di discriminazione sul posto di lavoro.

In primis la Costituzione europea, recentemente firmata e in corso di ratifica da parte dei 25 Stati membri dell'UE, sancisce il diritto inviolabile di ogni lavoratore a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.³⁴

Il 20 settembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione n. 2339³⁵, riguardante il "Mobbing sul posto di lavoro". Il docu-

³² Per una ipotesi di risarcimento di danno esistenziale a fronte di condotte ritenute lesive della personalità morale e della dignità umana della lavoratrice, in un caso di molestie sessuali, vedi Trib. Pisa, 6 ottobre 2001, in RCDL 2002, 126.

³³ L. GRECO, *Danno esistenziale e risarcimento da mobbing*, nota a Trib. Forlì 15 marzo 2001, in RCDL, 2001, p. 411 e ss, p. 413.

³⁴ Costituzione Europea firmata a Roma il 29 ottobre 2004, art. II-91 rubricato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", disponibile su www.governo.it (dicembre 2005).

³⁵ Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, del 28 marzo 2002, n. C 77 E/138 IT.

mento esorta tutti gli Stati membri a rivedere, o completare, la propria legislazione sotto il profilo della lotta contro il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro. Esso propone la messa a punto di un'informazione sull'argomento e di una formazione dei lavoratori dipendenti, del personale di inquadramento, delle parti sociali e dei medici del lavoro, sia nel settore pubblico che privato.

L'atto, in più, invita la Commissione a presentare un Libro Verde recante un'analisi approfondita della situazione relativa al mobbing, in Italia e in ogni Stato membro, seguita da un "programma di azione" contenente le misure comunitarie contro tale fenomeno. In precedenza, precisamente il 3 marzo 1996, era stata firmata a Strasburgo la nuova versione della Carta Sociale Europea³⁶, con lo scopo di assicurare l'esercizio effettivo del diritto di ogni lavoratore alla protezione della propria dignità.

L'art. 26, infatti, afferma che, allo scopo di assicurare l'effettivo diritto di ogni persona alla protezione della loro dignità al lavoro, le parti si impegnano, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, a promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di atti condannabili, o esplicitamente ostili ed offensivi, diretti in modo ripetuto a contro ogni lavorate, sul luogo di lavoro o in relazione con il lavoro, e a prendere ogni misura appropriata per proteggere i lavoratori contro tali comportamenti. Con l'introduzione di questo nuovo diritto alla dignità al lavoro, si vuole migliorare la protezione dei diritti sociali dei lavoratori dei Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Per concludere si segnala il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216³⁷, di attuazione della direttiva 2000/78/CE³⁸, concernente la discriminazioni in ordine all'occupazione e le condizioni di lavoro, nel quale può essere rinvenuto, oltre ad una forma di tutela contro la discriminazione sul posto di lavoro, un primo tentativo di definizione normativa di mobbing, anche se in funzione discriminatoria per motivi di religione, di convinzioni personali, degli handicap, dell'età e dall'orientamento sessuale.

L'art. 2, co. 3, considera, altresì, discriminazioni «*anche le molestie*

³⁶ Ratificata in Italia con l. 9 febbraio 1999, n. 30 "Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996", pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 44, del 23 febbraio 1999 Supplemento Ordinario n. 38.

³⁷ Pubblicato in Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 216, disponibile su www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/mobbing/mobbing.html (dicembre 2005).

³⁸ Gazz. Uff. delle Comunità europee del 2 dicembre 2000, L 303/16, disponibile su www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/mobbing/mobbing.html (dicembre 2005).

ovvero quei comportamenti indesiderati... (omissis)... aventi lo scopo di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo». Si legge in seguito, art. 4, co. 4, che il soggetto che intende agire in giudizio, «*al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi concordanti che il giudice valuta ai sensi dell'art. 2729, co. 1, del c.c.*», ovvero sotto forma di presunzioni semplici che il giudice deve valutare, ex art. 116 c.p.c., “secondo il suo prudente apprezzamento”.

3. *Il contratto di lavoro del calciatore professionista.*

Lo *status* del calciatore professionista³⁹ è disciplinato, dalla l. 23 marzo 1981, n. 91⁴⁰ dall'Accordo Collettivo⁴¹ (di seguito “Accordo Collettivo Calciatori”) siglato tra la FIGC, Lega Nazionale professionisti(di seguito LNP), Associazione Italiana Calciatori(di seguito AIC), per disciplinare i rapporti tra le società facenti parte degli Enti federali organizzativi dell'attività professionale e i calciatori professionisti, dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (di seguito NOIF), nonché da una serie di disposizioni che generalmente si applicano al rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Innanzitutto è atleta professionista colui che esercita attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità, nell'ambito delle disciplina regolamentate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI), a seguito della qualificazione come tale, ottenuta dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse; in più è richiesta l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione

³⁹ Ai sensi dell'art. 28, NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC), disponibile su www.figc.it (dicembre 2005), “Sono qualificati professionisti i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o della Lega Professionisti Serie C”.

⁴⁰ Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1981, n. 86, disponibile su www.figc.it (dicembre 2005).

⁴¹ Accordo Collettivo siglato il 4 ottobre 2005 per disciplinare i rapporti tra le società facenti parte degli Enti federali organizzativi dell'attività professionale e i calciatori professionisti, emanato in attuazione dell'art. 4, l. 91/1981, disponibile su www.assoccalciatori.it (dicembre 2005), il cui art. 23 prevede che l'accordo abbia durata dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 e non sia tacitamente prorogabile (a differenza del precedente Accordo entrato in vigore il 1° luglio 1989). Esso si applica ai soli calciatori di serie A e B, non essendo parte contraente la Lega Professionisti di C.

dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

L'art. 3, l. n. 91/81, afferma che la prestazione dell'atleta professionista costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, che viene ad essere disciplinato dalle norme della stessa legge che lo definisce.

Il contratto potrà avere una durata massima di cinque anni, ex art. 5, della legge n. 91/1981, e, a differenza della legislazione sulla contrattazione a tempo determinato, è consentito che il termine sia prorogabile più volte tra gli stessi soggetti. La società di appartenenza potrà eventualmente cedere il contratto soltanto se l'atleta sia d'accordo, ovvero se manifesti consenso favorevole alla cessione del contratto, che diviene così condizione necessaria per il trasferimento⁴².

In base a quanto asserito sin ora, senza dubbio la figura contrattuale dell'atleta professionista può essere ricondotta alla disciplina di cui all'art. 2094 del c.c., con l'applicabilità, altresì, delle norme codicistiche e delle leggi speciali che ad esso si riferiscono.⁴³

Venendo a un'analisi contenutistica del contratto, in esso può essere inserito, ai sensi dell'art. 4, co. 4, l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici; inoltre potrà contenere una clausola compromissoria che preveda la devoluzione delle controversie, concernenti l'attuazione del contratto, o insorte tra la società sportiva e lo sportivo, ad un apposito collegio arbitrale.

Interessante è anche la disposizione dell'art. 6, l. 91, così come modificata a seguito della sentenza *Bosman*.⁴⁴

Prima di essa, la legge prevedeva, a favore del sodalizio di appartenenza, un'indennità per il caso in cui il calciatore avesse firmato un nuovo contratto

⁴² Tale asserzione trova conferma anche nella giurisprudenza, Cass., 24 giugno 1991, n. 7090, in Nuova giurispr. civ. comm., 1992, I, 857, dove in relazione ad un rapporto instaurato tra una società sportiva e un allenatore, con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 4, l. n. 91, era stato affermato che la continuazione della prestazioni lavorative dopo la scadenza del termine fissato comportava la trasformazione dell'originario contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, e la conseguente illegittimità del successivo recesso della società con il diritto del dipendente alla reintegrazione del posto di lavoro.

⁴³ La l. n. 91/81, esclude l'applicabilità degli artt. 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e gli artt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine, invece, non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230 e l'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

⁴⁴ Corte di Giustizia, Sent. 15 dicembre 1995, *Union royale Belge des sociétés de football association, ASBL c. Jean Marc Bosman*, causa C-415/93, Raccolta 1995, I-4921.

con una società diversa, senza cessione dello stesso.

Oggi, la nuova formulazione dell'articolo stabilisce che, in caso di trasferimento dell'atleta da una squadra all'altra, non sia dovuto alcun premio, salvo che la società di destinazione sia diversa da quella che abbia provveduto all'addestramento e alla formazione tecnica dell'atleta. E' evidente che la norma si riferisce al primo contratto da professionista che l'atleta firmi.⁴⁵

Quindi, a seguito della sentenza summenzionata, basata sul principio della "libera circolazione dei lavoratori nei paesi UE"⁴⁶, il calciatore professionista è libero di impegnarsi contrattualmente con una nuova squadra, senza che nulla sia dovuto alla società di appartenenza.

Sembra, così, che la legge ponga il calciatore in una posizione contrattuale "privilegiata" e ciò trova conferma anche nell'ipotesi di cessione del contratto a titolo oneroso: in questo caso è condizione necessaria, per la validità del trasferimento, che il calciatore vi acconsenta (art. 5, l. n. 91/1981)⁴⁷.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, co. 6, l. 23 marzo 1981 n. 91, e successive modificazioni, sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del contratto.⁴⁸

⁴⁵ Vedi al riguardo anche l'art. 97, NOIF, disponibile su www.figc.it (dicembre 2005), rubricato "Premio di addestramento e formazione tecnica", dove si legge che "Alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, compete, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da "professionista", un premio di addestramento e formazione tecnica.

⁴⁶ Diritto sancito dagli artt. 39, 43-48, 49-55, del Trattato CE, ora nella Costituzione europea, Articolo II-105 rubricato "Libertà di circolazione e di soggiorno" dove si afferma solennemente che «*Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.*» Vedi al riguardo anche la direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che dovrà trovare attuazione entro il 30 aprile 2006; vedi in merito all'argomento L. Galantino, *Diritto Comunitario del lavoro*, Giappichelli editore, Torino, 2005, p. 85 e ss..

⁴⁷ Diritto sancito dagli artt. 39, 43-48, 49-55, del Trattato CE, ora nella Costituzione europea, Articolo II-105 rubricato "Libertà di circolazione e di soggiorno" dove si afferma solennemente che «*Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.*» Vedi al riguardo anche la direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che dovrà trovare attuazione entro il 30 aprile 2006; vedi in merito all'argomento L. Galantino, *Diritto Comunitario del lavoro*, Giappichelli editore, Torino, 2005, p. 85 e ss..

⁴⁸ A tal proposito, anche l'art. 1406 del c.c. prevede che ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive purché l'altra

Dalle norme riportate sin ora è anche possibile fondare, a parere di chi scrive, il “principio dell’assoluta libertà contrattuale dell’atleta”: abbiamo visto, infatti, che il contratto di lavoro sportivo sia sostanzialmente a tempo determinato e possa durare massimo cinque anni; pertanto, alla scadenza dello stesso, il calciatore deve essere completamente libero di decidere se prestare il proprio consenso al rinnovo o optare per una scelta diversa.

Ad avvalorare la tesi che si sta sostenendo si può riportare anche il contenuto dell’art. 18, n. 3, del Regolamento FIFA (Fédération Internationale de Football Association) sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori del 2004⁴⁹, dove si legge che un “Professionista”⁵⁰ sarà libero di concludere un accordo con un’altra società se il suo contratto con la società attuale sia scaduto ovvero scada entro sei mesi.

Ovviamente la norma in questione può essere applicata ai soli spostamenti di calciatori tra Federazioni differenti e, dunque, in caso di trasferimenti internazionali.⁵¹

Se è vero ciò, si può concludere che, seppur il mancato rinnovo del contratto da parte del calciatore (professionista) rappresenta un danno economico per la società che ha la proprietà del cartellino, perché perde l’atleta “a parametro zero”, per il nostro ordinamento, ispirato a principi di libertà e di dignità del prestatore di lavoro, mai una valutazione di natura economica, seppur legittima, può prevalere sulla libertà della persona umana.⁵²

Molto spesso, invece, nel calcio accade che tale autonomia contrattuale sia sacrificata a vantaggio degli interessi economici della società: da sempre si assiste a fatti di calciatori esclusi dalla prima squadra perché ritenuti colpevoli di non aver voluto rinnovare il proprio contratto o di non aver accettato le condizioni offerte dalla società di appartenenza. Molto spesso tali atti sono sconfinati in vere e propri fenomeni persecutori o vessatori, tali da degradare, di fatto, ad ipotesi di mobbing.

⁴⁹ Disponibile su www.globalsportslaw.com/regfifa.pdf (dicembre 2005).

⁵⁰ Dove per professionista si intende, ai sensi dell’art. 2, il calciatore professionista cui il trasferimento si riferisce. L’art. infatti, suddivide i calciatori che giocano nel “Calcio organizzato” (... sotto gli auspici della Fifa, delle Confederazioni, delle federazioni, o da loro autorizzato) si suddividono in Dilettanti e Professionisti.

⁵¹ L’art. 1, co. 1, del regolamento Fifa del 2004, delimita proprio l’ambito di applicazione degli articoli seguenti, estendendoli ai soli casi di trasferimento fra società appartenenti a federazioni differenti.

⁵² Al riguardo si possono citare gli artt. 2 e 3 della Cost., ma, nello specifico, inevitabile è il riferimento all’art. 41 della Cost., dove si legge che mai l’iniziativa economica può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

4. *Il mobbing nel mondo del calcio. La disciplina del rapporto di lavoro sportivo.*

Sempre in relazione all'argomento che ci occupa, è importante analizzare la disciplina del rapporto di lavoro sportivo dal punto di vista "dinamico", ovvero in relazione ai reciproci diritti ed obblighi tra sodalizio e calciatore.

L'art. 91, NOIF, obbliga le società, ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva, con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato con il contratto o con il tesseramento.

In primis essa deve impegnarsi a curare la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica, e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale (art. 7, co. 1, Accordo Collettivo Giocatori).

In passato, infatti, si sono verificati casi di calciatori professionisti a cui è stato impedito di avere libero accesso agli spogliatoi⁵³ e che hanno dovuto svestirsi in magazzini, o comunque locali non idonei secondo il disposto dell'articolo in esame.

In secondo luogo il calciatore, sempre ai sensi del medesimo articolo, ha diritto ha partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo che sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali. In tal caso, la società ha tutta la legittimità di applicare i provvedimenti che ritiene più opportuni, tra quelli previsti dall'art. 11, Accordo Collettivo: ammonizione scritta; multa; riduzione dei compensi; esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra; risoluzione del contratto. Chiaramente tali provvedimenti dovranno essere graduati alla gravità dell'infrazione commessa.

Dal canto suo, il calciatore è tenuto a eseguire la propria prestazione con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici (art. 10, co. 1, Accordo Collettivo).⁵⁴ In più, è sancito il dovere di fedeltà nei confronti della società di appartenenza e il calciatore deve evitare comportamenti che siano tali da

⁵³ Il riferimento è alle dichiarazioni fornite dall'ex calciatore del A.C. Montichiari SRL (serie C2), Diego Zanin, relativamente alla sua vicenda personale, riportate dal quotidiano "La Repubblica" e disponibili su www.maniacalcio.it (dicembre 2005).

⁵⁴ Tale norma presenta una similitudine con il contenuto dell'art. 4, co. 4, l. n. 91, summenzionato, dove si legge che il contratto può contenere, ai sensi, l. 91, l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

arrecare danni all'immagine della società (art. 10, co. 2 e 3).⁵⁵

Fatta questa breve premessa, proviamo a dare una valutazione all'ipotetica decisione, della società, di escludere il calciatore dal ritiro precampionato, dagli allenamenti, dalle competizioni agonistiche con la prima squadra, o di non fornire gli strumenti adeguati alla realizzazione professionale del calciatore. Bisognerebbe concludere che si tratti di singoli inadempimenti contrattuali, come tale perseguibile ai sensi degli artt. 12 e 16 dell'Accordo Collettivo, o ipotesi di mobbing?

Innanzitutto, affinché possa verificarsi una condotta di mobbing in un rapporto di lavoro calcistico (professionistico), è necessario che sussistano determinati presupposti:

- a) che il rapporto di lavoro venga assunto come contratto di lavoro subordinato;
- b) che gli atti persecutori siano molteplici, ripetuti nel tempo, con una particolare intensità e frutto di una condotta preordinata alla emarginazione del soggetto mobbizzato;
- c) sotto certi aspetti, che si tratti di mobbing verticale (nella sua versione di *bossing, bullying o combinato*);
- d) che il fine ultimo sia quello di indurre il calciatore al rinnovo del contratto o alla riduzione dell'ingaggio;
- e) che sia possibile dimostrare un danno biologico o esistenziale del lavoratore-calciatore.

Fornita tale definizione, è fondamentale confrontare gli ipotetici comportamenti che la società o l'allenatore potrebbero assumere con i presupposti riportati in elenco.

Nel caso in cui la società escludesse illegittimamente il giocatore dal ritiro precampionato, o dagli allenamenti, incorrerebbe senza dubbio in un caso di inadempimento contrattuale, a meno che la decisione sia assunta come sanzione ai sensi dall'art. 11, Accordo Collettivo.

Stessa conclusione per quanto concerne l'art. 10, co. 1: nel caso in cui non siano forniti strumenti adeguati alla cura dell'efficienza sportiva del calciatore, o non siano forniti ambienti consoni alla dignità professionale del calciatore, la conseguenza immediata sarebbe quella dell'inadempimento contrattuale. La norma in esame, tra l'altro, presenta delle analogie con il disposto dell'art. 2087 c.c., nella parte in cui impegna l'imprenditore ad

⁵⁵ L'art. 92, NOIF, prevede che i calciatori "professionisti" sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.

adottare tutte le misure idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Diversa, invece, il caso in cui l'esclusione sia posta in essere dall'allenatore per scelta tecnica o per una valutazione di inefficienza fisica; ad un primo esame potrebbe sollevarsi un'ipotesi di demansionamento, ma per espressa disposizione di legge (art. 4 l. 91/81) al rapporto di lavoro professionistico non si applica l'art. 13⁵⁶ dello Statuto dei Lavoratori e, di conseguenza, l'art. 2103 c.c.. In più, è incontestabile che all'allenatore spetti, insindacabilmente, la direzione tecnico-sportiva della squadra e che, pertanto, non si tratti affatto di violazione di obblighi contrattuali da parte di quest'ultimo. Questo aspetto sarà approfondito nel prossimo paragrafo. Per tutti i casi di inadempimento contrattuale della società, l'art. 12 attribuisce al calciatore la facoltà di richiedere, al Collegio Arbitrale competente, previa diffida ad adempire da inviare per iscritto alla società, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto. Quindi, anche dal punto di vista normativo, è pacifico che singoli atti di inadempimento diano luogo a responsabilità contrattuale.

Ma cosa accade nel momento in cui tutte queste ipotesi si ripresentano come singoli aspetti di un'unica condotta persecutoria, volta ad emarginare o isolare il calciatore?

La Corte Costituzionale, nel tentativo di definire la fattispecie di mobbing, ha ritenuto basilare che vengano analizzati non i singoli atti persecutori o vessatori, ma la condotta complessiva del *mobber*. Dunque se la società impedisse al calciatore di partecipare al ritiro precampionato, lo escludesse dagli allenamenti con la prima squadra, impedisse allo stesso l'accesso ai luoghi di lavoro (spogliatoi, palestre) o, peggio, incidesse sulle scelte tecniche dell'allenatore, si potrebbe concludere che, in presenza di altri elementi, si tratti di mobbing.

Innanzitutto tali atti devono essere molteplici e ripetuti nel tempo, tanto da poter essere valutati complessivamente.

⁵⁶ L'art. 13, l. 300/1970, ha apportato delle modifiche proprio all'art. 2103 c.c., rubricato "Prestazione del lavoro", dove si legge che *«Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo»*.

In più, essi devono coincidere con una precisa volontà del sodalizio (o come vedremo dell'allenatore) di emarginare o escludere il calciatore dal gruppo, magari per indurlo a rinnovare un contratto in scadenza, o a ridurre il proprio ingaggio. In questa precisa volontà può essere rinvenuto l'elemento soggettivo, che altrove è stato definito come dolo.

In ultimo, deve essere rinvenuto il danno a carico del giocatore, biologico o esistenziale; ma al riguardo la casistica medica è ricca di patologie psico-fisiche diagnosticate a giocatori professionisti, che avevano lamentato molestie o atti persecutori da parte della società, dell'allenatore o dei compagni.

La giurisprudenza, tuttavia, ha precisato che, affinché si tratti di danno da mobbing, dovrà essere accertata, dal punto di vista medico-legale, una lesione sul piano psichico, o al più psicosomatico, in capo alla vittima: non quindi una mera sofferenza, un turbamento, anche se grave, ma una vera patologia, da apprezzarsi e valutarsi da parte dell'esperto medico-legale⁵⁷.

Dunque è soltanto in presenza degli elementi appena descritti, che può essere rinvenuta un'ipotesi di mobbing, da parte della società, a carico del giocatore.

5. *Il ruolo dell'allenatore.*

Sino ad ora, la nostra indagine è stata indirizzata esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra società e calciatore, tralasciando il ruolo fondamentale che, in una organizzazione complessa come quella di una società di calcio, svolge l'allenatore.⁵⁸ In capo a esso sorgono esclusivamente obblighi e diritti nei confronti del sodalizio verso il quale è legato contrattualmente, come lavoratore subordinato.⁵⁹

Egli è il responsabile della conduzione tecnico-sportiva della squadra e si impegna a "tutelare e valorizzare il potenziale tecnico della società e predisporre ed attuare l'indirizzo tecnico, l'allenamento e ad assicurare l'assistenza nelle gare

⁵⁷ Trib. Torino, 16.11.1999, in RIDL 2000, II, 102, con nota di Pera, "La responsabilità dell'impresa per danno biologico subito dalla lavoratrice perseguitata dal preposto (a proposito del cd. "mobbing")".

⁵⁸ Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 2, l. 91/1981, l'allenatore è un sportivo professionista, al pari del calciatore.

⁵⁹ L'art. 92, NOIF, prevede infatti che gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.

della e delle squadre a lui affidate di cui assume la responsabilità”. (art. 18, Accordo Collettivo, di seguito “Accordo Collettivo Allenatori” stipulato tra FIGC, Lega Nazionale Professionisti, Lega professionisti Serie C, AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio)⁶⁰. In più egli, ai sensi dell’art. 19, è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e di rettitudine sportiva, nonché ad assumere un comportamento di vita appropriato all’adempimento degli impegni sportivi assunti.⁶¹ Si impegna, inoltre, al rispetto delle istruzioni impartite dalla società, a rispettare il dovere di fedeltà nei confronti della stessa società e a fornire esempio di disciplina e di correttezza civile. Di conseguenza, soltanto indirettamente si potrà parlare di obblighi dell’allenatore nei confronti del calciatore.

In virtù di quanto detto, l’allenatore è assolutamente libero, per scelta tecnica o a seguito di una valutazione di inefficienza fisica, di non impiegare un giocatore in prima squadra, o di utilizzarlo in un ruolo diverso da quello ricoperto abitualmente, non esistendo un diritto del calciatore a giocare, o alla prestazione lavorativa. Anzi, in virtù del contenuto dell’art. 12, Accordo Collettivo, se l’atleta si opponesse alle istruzioni ricevute, incorrerebbe in un’ipotesi di inadempimento, giacché egli si impegna ad eseguire la prestazione sportiva con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Né l’ipotesi prospettata potrebbe essere ricondotta alla fattispecie di demansionamento, poiché l’art. 13 dello Statuto dei lavoratori e, di conseguenza, l’art. 2103 non si applicano al rapporto di lavoro sportivo.

Rispetto al tema del mobbing, diverso sarebbe se la scelta di non impiegare il calciatore derivasse da un’indebita ingerenza della società: ai sensi dell’Accordo Collettivo allenatori, essa non può, in alcun modo, interferire nel campo delle competenze tecniche dell’allenatore, o assumere delle decisioni tali da non consentire allo stesso lo svolgimento utile del proprio lavoro, o da apparire pregiudizievole per la sua stessa immagine. Essa assume l’impegno, tra l’altro, di dare attuazione alle disposizioni dell’allenatore nella conduzione delle squadre a lui affidate.

Nulla esclude, però, che una simile decisione possa essere sintomatica di una condotta mobbizzante che, viceversa, va perseguita nel

⁶⁰ Accordo entrato in vigore il 1° luglio 1990, e tacitamente rinnovato ogni tre anni, salvo disdetta espressa di una delle parti contraenti, disponibile su www.dirittocalcistico.it (dicembre 2005).

⁶¹ Significativo è anche l’art. 1, Cod. Giust. Sport., disponibile su www.figc.it (dicembre 2005), che sancisce l’obbligo, a carico di coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

suo complesso e che potrebbe vedere società e allenatore corresponsabili (ovviamente in presenza degli altri elementi costitutivi la fattispecie di mobbing) per i danni subiti dal calciatore.

Ma, facendo un passo indietro, la nostra indagine può essere diretta anche in un senso diverso: può l'allenatore, indipendentemente dalla società porre in essere una condotta mobbizzante a carico del giocatore?

Abbiamo già detto che l'allenatore può, per scelta tecnica o dietro valutazione negativa della condizione fisica dell'atleta, decidere di non impiegarlo. E' stato anche fugato ogni dubbio circa la sussistenza di un'ipotesi di demansionamento.

Seguendo, tuttavia, lo stesso schema logico adottato per le decisioni societarie, cosa accadrebbe se la scelta di non impiegare il calciatore fosse contemporanea o successiva ad altri atteggiamenti molesti?

L'allenatore potrebbe sottoporre il calciatore a particolari e faticosi allenamenti; potrebbe emarginarlo, o addirittura fare in modo che i compagni lo emarginino; potrebbe umiliarlo pubblicamente, potrebbe impedirgli di allenarsi o di partecipare al ritiro precampionato.

Sicuramente, ad una prima lettura, è ravvisabile una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, o al dovere di valorizzare il patrimonio tecnico della società, perseguibile come illegittima esclusione dalla prima squadra.

Ma se a tali comportamenti aggiungiamo l'elemento di dolo, ad esempio la volontà di emarginare l'atleta dal gruppo per motivi personali, e un danno di natura psicologica a carico dello stesso, indubbiamente dovremmo concludere che, anche in questo caso, possa essere rinvenuto un fenomeno di mobbing.

In più, ai sensi dell'art. 18, Accordo Collettivo, *«l'allenatore deve sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori, nel favorire e sviluppare lo spirito di corpo e l'affiatamento umano dei calciatori della società stessa»*.

Si può ben comprendere come il disposto della norma in esame sia evocativa un ruolo molto particolare e delicato nella gestione della squadra, che si spinge oltre l'aspetto tecnico, comprendendo anche un ambito di natura psicologica, e che inevitabilmente urta con una condotta mobbizzante.

Se riferita all'allenatore, la definizione più esatta dovrebbe essere quella di *bullying*, con conseguente responsabilità (per danni) esclusiva di quest'ultimo; se, invece, egli ha agito in virtù di una precisa strategia aziendale, la responsabilità dovrà investire anche la società.

Si può così concludere che, astrattamente, l'allenatore sia esente da specifici obblighi nei confronti del calciatore e, di conseguenza, da respon-

sabilità verso quest'ultimo. Tuttavia, per la peculiarità del suo ruolo, egli è quotidianamente a contatto con la squadra, ne cura gli allenamenti, la preparazione atletica, sceglie la migliore formazione che dovrà essere schierata nelle competizioni agonistiche e, proprio per questo, è verosimile che possano sorgere dei contrasti con un proprio calciatore.

6. *Il caso Zanin.*

La vicenda del calciatore Diego Zanin, in forza all'AS Montichiari SRL in epoca cui i fatti si riferiscono, è sintomatica di come il calcio non sia immune da vicende di mobbing. Il calciatore aveva lamentato una condotta persecutoria, a proprio carico, perché reo di non aver voluto ridurre il proprio ingaggio, a giudizio della società troppo elevato, a seguito della retrocessione della squadra dal campionato di C1 a quello di C2.

Da allora, secondo le dichiarazioni riportate su un noto quotidiano nazionale, il giocatore ha subito diverse molestie: è stato emarginato dai compagni di squadra, dagli allenamenti, ha subito delle umiliazioni dall'allenatore, è stato minacciato e, in ultimo, è stato vittima di un'aggressione con conseguenti lesioni.⁶²

⁶² Per completezza si riportano le dichiarazioni del sig. Diego Zanin, disponibili su www.maniacalcio.it (dicembre 2005): «*Fino a settembre del 2002 le cose sono filate per il verso giusto. La società aveva avuto tre cambi al vertice e negli ultimi due mesi non aveva pagato gli stipendi. Nello spogliatoio ero il più anziano, chiesi un appuntamento al presidente. Non l'ho mai ottenuto e da allora non l'ho più visto. Un martedì vengo convocato negli uffici del vicepresidente, insieme a un compagno. Ci disse, sbrigativamente, che dovevamo rescindere i contratti, trovare un'altra sistemazione. Ma come? L'abbiamo rinnovato insieme un mese fa. Ho portato qui da Venezia mia moglie, la bimba di undici anni. Risposi di no: resto al Montichiari. Dal giorno dopo ho iniziato ad allenarmi da solo. Mi hanno sbarrato l'ingresso allo spogliatoio e ho iniziato a cambiarmi nel magazzino tra i palloni e gli ostacoli. Sono arrivate le minacce, a mio fratello hanno detto: "Se non ve ne andate da Montichiari vi spariamo alle gambe". A mia moglie raccontavano storie di infedeltà, dicevano che ero in affari con la criminalità locale. I compagni, quelli in rosa, avevano l'ordine di non salire in macchina con me: Zanin è un sobillatore, vuole organizzare scioperi. Ricordo il giorno dell'aggressione. Scesi dall'auto per andare in palestra, erano in tre. Uno mi chiese un'informazione e poi mi pestò: "Non hai capito che da qui te ne devi andare". Quarantacinque giorni di prognosi, ho fatto denuncia alla Digos. Cinque denunce. Nello spogliatoio mi hanno rubato il telefonino, le chiavi dell'auto, il portafogli. Vi raccomando l'allenatore, Giampaolo Chierico. Lo scorso venti agosto mi sono presentato per riprendere la preparazione, avevo vinto l'arbitrato alla Lega di C. (omissis). Ho resistito ancora tre giorni, poi sono fuggito. Lo stipendio l'ha pagato la Lega fino a febbraio, ma non consentirò a queste persone di farmi smettere con il pallone».*

La commissione disciplinare, con delibera datata 21 maggio 2004, ha condannato ad ammenda l'allenatore e il Team Manager, per i quali la richiesta della Procura Federale era la sola inibizione. Anche la Società Montichiari ha subito una condanna ad ammenda.

Dalla ricostruzione dei fatti, che possono essere ritrovati nella delibera della Commissione disciplinare⁶³, emerge una chiara situazione di contrasto fra il calciatore Diego Zanin e l'ambiente in cui operavano gli altri tesserati e dipendenti della società Montichiari; da ciò è derivato un clima particolarmente teso che ha portato entrambe le parti a considerare come provocatorie e discriminanti alcune azioni e determinati comportamenti che, in situazioni di normalità, potevano rientrare nella abituale dialettica di rapporti, a volte anche duri, tipici dell'ambiente calcistico.⁶⁴

Da quanto riportato, a mio avviso, si ritrovano degli elementi propri del mobbing: atti vessatori posti in essere dalla società e dai compagni, la precisa volontà di emarginazione dei compagni, le patologie psichiche sofferte dal calciatore (secondo le dichiarazioni offerte da quest'ultimo). Si tratta di una serie di fatti riconducibili, per intero, a quei presupposti necessari, che abbiamo individuato precedentemente, affinché si concretizzi il fenomeno.

La "chiara situazione di contrasto" emersa dalla delibera della Commissione disciplinare è indicativa di un ambiente ostile al calciatore, che va ben al di là di una normale dialettica nell'ambito di un rapporto la-

⁶³ Vedi al riguardo il Comunicato ufficiale della Lega Professionisti di serie C, n. 297 C, del 26 maggio 2004, che riporta la decisione della Commissione Disciplinare in data 21 maggio 2004, disponibile sul sito www.lega-calcio-serie-c.it/Comunic2004/Commissione%20Disciplinare/297Ccd.pdf (dicembre 2005).

⁶⁴ In tale ottica la Commissione Disciplinare non ritiene particolarmente rilevanti i fatti addebitati ai deferiti, ad eccezione di due circostanze che appaiono, invece, meritevoli di considerazione: la prima relativa alla dichiarazione resa ai rappresentanti dell'Ufficio Indagini dall'ex fisioterapista del Montichiari sig. Tracconaglia Tarcisio, il quale ha riferito che l'allenatore Chierico gli ebbe a chiedere esplicitamente di dilatare al massimo i tempi del recupero fisico del calciatore Zanin allo scopo di tenerlo il più possibile lontano dall'ambiente della prima squadra; la seconda relativa alla dichiarazione resa ai rappresentanti dell'Ufficio Indagini dal calciatore Lorini, il quale ha riferito che l'allenatore Chierico e il team manager Pozzali lo avevano invitato più volte a non accettare "passaggi in auto" da parte dello Zanin per gli spostamenti necessari a raggiungere il campo di allenamento. Tali comportamenti, pur smentiti dagli interessati, risultano completamente più credibili nella versione dei testimoni ed impongono la dichiarazione di responsabilità a carico dei tesserati Chierico e Pozzali. Analogamente non si riscontrano, a carico del direttore sportivo Olivari, fatti e comportamenti tali da addebitargli responsabilità.

vorativo e che incide negativamente sulla prestazione lavorativa dello stesso. In più si legge che si era creato un “clima particolarmente teso” tale da evidenziare una serie di azioni provocatorie e discriminatorie che rientrano a pieno titolo in una condotta mobbizzante.

La vicenda, per come si presenta, rappresenta una chiara ipotesi di mobbing misto, perché coinvolge società ed allenatore, e presenta una ipotesi di corresponsabilità sulla falsariga di quanto precisato nel paragrafo precedente. Nel caso specifico l’allenatore diviene compartecipe e strumento dell’azienda nell’intento di indurre il calciatore ad assumere una particolare volontà contrattuale, mortificandone la dignità e la libertà personale.

7. *La perdita di chances: in particolare il caso Cassano.*

Nel paragrafo precedente, abbiamo concluso che non esiste, dal punto di vista normativo, un diritto del calciatore alla prestazione lavorativa, se non in funzione della partecipazione al ritiro precampionato o agli allenamenti. In più, al rapporto di lavoro sportivo non trova applicazione l’art. 13 dello Statuto dei lavoratori e, di conseguenza, l’art. 2103 c.c..

Ciò nonostante, a mio avviso, il diritto a giocare dell’atleta presenta delle angolature che vanno al di là dell’ipotesi di demansionamento.

Il mondo del calcio è, infatti, divenuto *businnes*, immagine, spettacolo, di cui i calciatori sono i protagonisti indiscussi; essi vengono sempre più scelti come *testimonial* per campagne pubblicitarie, sia di natura commerciale che sociale.

Se ciò è vero, è altrettanto indiscutibile che l’immagine professionale del calciatore (professionista) si lega indissolubilmente con le gare agonistiche cui egli partecipa, e che gli conferiscono un’imprescindibile visibilità. Il discorso si amplifica se il calciatore appartiene al nucleo di coloro che fanno parte della squadra nazionale maggiore.

Nel momento in cui egli, senza un motivo plausibile, sia escluso dalla prima squadra è indubbio che ne derivi un danno, oltre che professionale, anche all’immagine. Il tutto naturalmente si riverbera sugli aspetti economici e di prospettive di guadagno dell’atleta, ma anche della stessa società.

Oggi le squadre di calcio hanno scelto, in parte, la strada della quotazione in Borsa per la ricerca di nuove forme di finanziamento. Dal momento che le vicende borsistiche siano suscettibili di fluttuazioni in virtù delle notizie che riguardano la società quotata, l’estromissione dalla prima squadra un atleta, senza motivi credibili, arreca un danno anche agli azionisti-investitori, che rinvengono nel capitale umano, oltre che nei risultati sportivi, un valore fondamentale dell’azienda.

Il problema, visto in quest'ottica, coinvolge, altresì, il diritto all'immagine del calciatore e, nello specifico, il diritto all'immagine professionale. Secondo un importante e recente orientamento della giurisprudenza⁶⁵, il danno da dequalificazione professionale *«attiene alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto dall'art. 2 della Costituzione, avente ad oggetto il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro secondo le mansioni e con la qualifica spettategli per legge o per contratto, con la conseguenza che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono immancabilmente a ledere l'immagine professionale la dignità personale e la vita di relazione del lavoratore, sia in termini di autostima e di eterostima nell'ambiente di lavoro ed in quello socio familiare, sia in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari livello»*.

Inoltre, secondo la Suprema Corte di Cassazione⁶⁶, *«in forza di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è comprensivo del danno biologico (inteso come lesione dell'integrità psico-fisica della persona secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale (tradizionalmente inteso come sofferenza psichica e patema d'animo sopportati dal soggetto passivo dell'illecito) e della lesione di interessi costituzionalmente protetti; infatti, secondo tale giurisprudenza, nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione, che all'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa una valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art. 185 c.p.»*.

Ora se è pacifico che il demansionamento in senso stretto non trova terreno fertile nel rapporto di lavoro sportivo, è altrettanto vero che l'esclusione di un giocatore dalla prima squadra, di fatto, determina inevitabilmente una lesione del diritto all'immagine professionale che incide

⁶⁵ Cass. Sez. Lav., 26 maggio 2004, n. 10157; più in generale in materia di danno all'immagine, o alla reputazione personale, vedi Cass. n. 7507/2001 dove si legge che *«a proposito del danno in re ipsa inerente alla lesione della reputazione personale - intesa come la valutazione che di un certo soggetto viene fatta nel contesto in cui egli vive - ha ritenuto che provata la lesione della reputazione personale ciò comporta la prova anche della riduzione o della perdita del relativo valore e che non si contesta la distinzione ontologica tra lesione del valore e conseguente perdita o diminuzione della stessa ma si assume solo che provata la prima risulta provata anche la seconda»*.

⁶⁶ Vedi al riguardo Cass., Sez. III Civ., Sent. 31 maggio 2003, n. 8827; Cass., Sez. III Civ., Sent. 31 maggio 2003, n. 8828.

sulle possibili chances future.

Degli elementi di similitudine possono essere rinvenuti nel caso Cassano. Il fatto che il giocatore non sia stato impiegato per un lungo periodo in prima squadra e, nel momento in cui si scrive, non venga utilizzato in campionato, (a causa dei problemi legati al rinnovo del contratto, in scadenza nel 2006) potrebbe incidere negativamente sull'immagine professionale dello stesso, nonché sulle *chances* lavorative: il giocatore, *sic stantibus rebus*, difficilmente sarà convocato per partecipare ai Campionati del Mondo, ed è presumibile che ciò sia di nocumento al futuro professionale dell'atleta.

Il discorso potrebbe essere esteso ovviamente ad altri calciatori; da ultimo si pensi anche al caso Iaquina, la cui vicenda si è poi conclusa, in modo transattivo, e il calciatore è rientrato in prima squadra ed è anche stato riconvocato in nazionale.

Un orientamento critico in dottrina⁶⁷, inoltre, ha fornito un'interpretazione differente del demansionamento, partendo dall'aspetto del danno che il lavoratore subisce. Il fondamento dell'obbligo del datore, di consentire al lavoratore l'esercizio della prestazione che gli compete, andrebbe ricercato nell'art. 2087 c.c., nella parte in cui tutela la personalità morale del lavoratore, oltre che della salute. Così l'ipotesi della dequalificazione professionale del calciatore potrebbe anche essere ricondotta all'art. 2087 c.c., consentendo allo stesso di avere un valido strumento di difesa contro gli allontanamenti giustificati dalla prima squadra. La stessa ipotesi di mobbing, in realtà, non potrebbe abbracciare un comportamento così specifico e circoscritto, come quello del demansionamento, che presenta già una disciplina specifica nell'art. 2103 c.c..

Ad esempio, per il caso Cassano, al di là delle ipotesi di esclusione dalla prima squadra, che potrebbe anche essere anche ingiustificata, bisognerebbe dimostrare, a carico della società o dell'allenatore, una condotta persecutoria, volta a incidere sulla volontà contrattuale del giocatore.

A mio avviso, la questione andrebbe ricondotta più sotto la veste di un'illegittima esclusione dalla prima squadra, secondo gli elementi predetti, insistendo sull'elemento del danno per lesione dell'immagine professionale

⁶⁷ G. PERA, "Sul diritto del lavoratore a lavorare", in RIDL, 1991, II, 388, che rileva come non v'è dubbio sul fatto "che lasciare senza lavoro il dipendente, ancor quando non si abbia il coraggio di percorrere la via diretta della sanzione disciplinare ed eventualmente del licenziamento, ne mortifica ed umilia la personalità morale"

come perdita di occasioni lavorative.

Tuttavia, ciò non esclude che, riuscendo a dimostrare gli elementi di dolo e di danno biologico o esistenziale, la fattispecie possa degradare a ipotesi di mobbing.

Al riguardo, un'importante sentenza del TAR⁶⁸ per la Campania ha definito, per la prima volta, il danno da mobbing come “perdita di chances future”.

Secondo il Tribunale “costituisce danno biologico anche la temporanea impossibilità o diminuzioni delle normali occasioni di vita; pregiudizio che deve essere risarcito al danneggiato ancorché quest'ultimo non ne abbia risentito alcun danno economico (immediato). Si legge, inoltre, che il danno biologico come perdita di chances può essere inteso anche come *species* del *genus* “danno ingiusto”, previsto dall'art. 2043 c.c., in quanto caratterizzato non dal contenuto del danno stesso, ma esclusivamente dall'ingiustizia di esso.

8. *Aspetti processuali.*

Per analizzare i risvolti processuali del mobbing nel calcio è fondamentale la lettura della l. 17 ottobre 2003, n. 280⁶⁹, che ha definitivamente individuato i confini tra ordinamento sportivo e giustizia statale.

L'art. 2, riserva alla competenza della giustizia sportiva le questioni tecniche e disciplinari, stabilendo una sorta di presunzione di irrilevanza, di esse, per l'ordinamento statale. La legge, quindi, fa propri i principi che già la giurisprudenza⁷⁰ e la dottrina⁷¹ avevano evidenziato in passato.

Tuttavia, l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova un limite nei casi in cui i provvedimenti emanati assumano una rilevanza esterna, ovvero laddove essi determinino una potenziale lesione di “situazioni giuridiche soggettive (rilevanti)”, configurabili come diritti soggettivi o interessi legittimi.⁷²

⁶⁸ TAR per la Campania, Sez. II, Sent. 4 marzo 2004, n. 8235.

⁶⁹ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva” pubblicata nella Gazz. Uff. del 18 Ottobre 2003, n. 243.

⁷⁰ Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050; Cons. Stato, Sez. II, 20 ottobre 1993, n. 612; Cass. 17 novembre 1984, n. 5838; Cass. 19 febbraio 1983, n. 1290.

⁷¹ R. FRASCAROLI, Sport, in Enc. dir. vol. XLIII, 528; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico statale*, in *Foro it.*, 1991, 338; A. VIGORITA, *Validità della giustizia sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.* 1970, 10.

⁷² Vedi al riguardo E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, in M. Colucci (a cura di), *Lo sport e il diritto*, cit., p. 216, dove si legge che in tal caso “il vincolo di giustizia sportivo dovrà essere ritenuto irrilevante e quindi tali provvedimenti sono impugnabili innanzi agli organi di giurisdizione statale”.

Pertanto, il vincolo di giustizia sportivo, in tal caso, deve ritenersi inoperante e i provvedimenti impugnabili dinanzi alla giustizia statale.

Ma, se si ammette che la dignità personale del lavoratore, posta dalla giurisprudenza alla base del danno biologico, possa rientrare nella nozione di situazione giuridica soggettive (rilevanti), il fenomeno del mobbing sarebbe automaticamente rilevante per l'ordinamento statale, con conseguente competenza della magistratura ordinaria.

In ogni caso, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia.⁷³ Quindi il calciatore che non ottenesse soddisfazione dalla giustizia sportiva, potrà in deroga alla clausola compromissoria, ricorrere al giudice ordinario, dove si registrano già diverse pronunce in materia di mobbing, ed ottenere adeguata tutela per il danno sofferto.

Conclusioni.

Due sono gli aspetti che meritano una riflessione conclusiva: *in primis*, l'opportunità di una definizione normativa del fenomeno del mobbing, in secondo luogo, la necessità di riconoscere la sua esistenza anche nel mondo del calcio.

Per quanto concerne il primo aspetto, è generalmente avvertita l'urgenza di una definizione normativa del fenomeno, che possa valere sia per il mondo del lavoro che per il mondo dello sport (e dunque del calcio). Disporre di uno strumento normativo certo consentirebbe, agli operatori del diritto, di usufruire di un mezzo valido per contrastare fenomeni spiacevoli nel mondo del calcio. In tal senso si è espresso, recentemente, lo stesso Presidente dell'AIC, Avv. Sergio Campana, che ha dichiarato, in merito al caso Cassano, che «*occorrono delle norme per prevenire comportamenti del genere da parte delle società*».⁷⁴

Il secondo punto è strettamente connesso con il primo. Affinché possa giungersi ad una definizione normativa, è necessario che anche la giustizia sportiva dia il proprio contributo. Avere una pronuncia chiara in termini di mobbing, quando i fatti la rendano appropriata, contribuirebbe notevolmente ad individuare questo fenomeno nel mondo del calcio, e dello sport in generale. Non v'è dubbio, infatti, che anche i casi dei calciatori riportati in premessa, se vi fosse stato un quadro giuridico chiaro, avrebbero sicuramente trovato soluzioni più celeri ed incisive.

⁷³ Art. 27, co. 4, Statuto FIGC.

⁷⁴ Intervista rilasciata all'AGI e interamente disponibile su www.agi.it (dicembre 2005).

LA VENDITA DEI DIRITTI TELEVISIVI NEL CALCIO: CENTRALIZZAZIONE VS DECENTRALIZZAZIONE *

di Sonia Falconieri**, Frédéric Palomino*** e Jozsef Sakovics****

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Il quadro istituzionale della vendita dei diritti televisivi del calcio in Europa – 2. Il modello teorico – 3. La decisione di investimento nel caso di vendita individuale – 3.1 Vendita decentralizzata – 3.2 Vendita centralizzata – 4. L'analisi comparata dei due sistemi di vendita – 4.1 Leghe piccole – 4.2 Grandi Leghe – Conclusioni e commenti.

CLASSIFICAZIONE JEL: L10, L83

Introduzione

La vendita dei diritti televisivi nel calcio e più in generale negli sport di lega è, da qualche anno, al centro di un acceso dibattito per i numerosi problemi che solleva sia dal punto di vista legale che più prettamente economico. Numerosi i contenziosi tra teams e leghe che negli ultimi anni hanno messo in discussione il controllo esclusivo e centralizzato dei diritti televisivi da parte delle leghe. Per citarne solo uno tra i più significativi; nel 1996, la lega calcio olandese (KNVB) aggiudicò i diritti televisivi per la trasmissione delle partite di calcio ad un nuovo canale sportivo. Il Feyenoord (la squadra di Rotterdam) contestò il contratto argomentando che i diritti televisivi dovrebbero essere di proprietà della squadra nel cui stadio la partita viene giocata. La risposta della lega fu che il prodotto in vendita è l'intero campionato e non non il singolo evento sportivo e pertanto

* Il presente articolo è una traduzione adattata di un articolo apparso sul Journal of European Economic Association (2004) dal titolo “*Collective vs Individual Sale of TV Rights in League Sports*” ** Professore in Finanza presso l'Università di Tilburg (Paesi Bassi). E-mail: s.falconierie@uvt.nl *** Professore in Finanza presso l'Haute Ecole du Commerce, Parigi (Francia). E-mail: Palomino@hec.fr **** Professore in Economia presso la Edinburgh School of Economics. E-mail Jozsef.Sakovics@ed.ac.uk.

il controllo dei diritti televisivi spetta a chi organizza tale campionato. La Corte Distrettuale di Amsterdam in quell'occasione decise in favore del Feyenoord deliberando che il controllo dei diritti televisivi spetta alle squadre di casa e, nel Novembre del 2002, l'autorità antitrust olandese ha definitivamente proibito la vendita collettiva dei diritti televisivi da parte della lega. Molto prima dei Paesi Bassi, già Italia e Spagna, rispettivamente nel 1999 e nel 1998, avevano adottato un sistema di vendita decentralizzato dei diritti televisivi delle partite di calcio di campionato in cui le squadre contrattano direttamente con i network televisivi.

Diversa l'esperienza di Francia e Inghilterra invece. In Francia, una legge sportiva del 1984, aggiornata ed emendata nel 1992, dichiara unico proprietario dei diritti di trasmissione l'organizzatore dell'evento o competizione sportiva, in altri termini nel caso di competizioni nazionali tali diritti spetterebbero alla lega nazionale, come nel caso del campionato di calcio.

In Inghilterra, la vendita centralizzata dei diritti di trasmissione da parte della Premier League (la lega calcio inglese) è stata contestata in tribunale dall'Office of Fair Trading (OFT) - l'autorità anti-trust britannica - sulla base del fatto che determinerebbe dei profitti anomali. Il caso fu stato discusso nel 1999 davanti alla *Restrictive Practices Court*. In quell'occasione l'OFT sostenne la necessità di lasciare alle singole squadre il controllo sui diritti di trasmissione delle partite disputate nel proprio stadio. La corte invece deliberò in favore della Premier League argomentando che la decentralizzazione della vendita dei diritti televisivi avrebbe compromesso la capacità della Premier League di commercializzare il campionato nel suo insieme; ridotto i profitti delle squadre ed ostacolato il mantenimento di un ragionevole equilibrio competitivo tra le squadre piccole e grandi. Gli esempi di cui sopra indicano chiaramente che non c'è unanimità su quale sia il sistema migliore di vendita dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi negli sport di lega, anche se negli ultimi anni la posizione delle autorità antitrust sia a livello Europeo che nazionale si è delineata come contraria a un sistema di vendita collettiva ritenuto anticompetitivo.

Il presente articolo contribuisce al dibattito corrente presentando un'analisi comparata dal punto di vista del *welfare* dei due principali sistemi di vendita dei diritti televisivi. In particolare ci preme capire se e in quali circostanze effettivamente la vendita centralizzata dei diritti di trasmissione da parte delle leghe determina una riduzione del *welfare*.

L'analisi è condotta costruendo un modello teorico in cui team con diversi poteri di contrattazione prendono parte a un Campionato. Prima che la competizione cominci, le squadre scelgono quanto investire in *talento*

(giocatori, allenatori, etc). Per ogni squadra, la probabilità di vincere il campionato dipenderà quindi dal talento della squadra relativamente a quello delle altre. La domanda per ogni partita trasmessa invece dipende da due fattori: da una parte, l'equilibrio competitivo tra le due squadre, i.e. l'incertezza dell'esito della partita, e dall'altra parte dal talento (medio) delle due squadre in campo. Assumiamo che le squadre massimizzino i profitti che in generale derivano da un premio esogeno che è condizionale alla loro performance all'interno del campionato.¹

In questo quadro, un sistema di vendita individuale è messo a confronto con un sistema di vendita collettivo dei diritti di trasmissione. In un sistema di vendita individuale o decentralizzato, ogni singola squadra negozia direttamente con i network televisivi i diritti di trasmissione delle partite di casa. Invece, in un sistema di vendita collettiva o centralizzata, è la lega che contratta la vendita dei diritti televisivi di tutte le partite di campionato con i network televisivi e poi distribuisce le entrate così realizzate tra le squadre. Le regole di allocazione possono essere diverse e sono comunque scelte dalla lega stessa.

I risultati ottenuti isolano tre effetti principali. Il primo è l'"effetto potere di contrattazione": quando i diritti TV sono venduti collettivamente, il potere di contrattazione delle squadre cambia rispetto a quando sono venduti individualmente. L'impatto di questo effetto sul *welfare* è ambiguo e dipende dal livello relativo dei poteri di contrattazione delle diverse squadre. Il secondo è l'"effetto premio". Se il premio esogeno legato alla performance è troppo piccolo, la lega potrebbe accrescere gli incentivi delle squadre ad investire in talento scegliendo una regola di allocazione delle entrate televisive basata sulle performance delle squadre in campionato. In questo caso, un sistema di vendita collettivo aumenta il *welfare*. L'ultimo effetto è l'"effetto *free-riding*". Quando i diritti televisivi sono venduti collettivamente, le squadre hanno meno incentivi ad investire perchè i profitti televisivi sono divisi tra tutte le squadre, e tale effetto è tanto più importante quante più sono le squadre che partecipano al campionato. Quando si tengono in considerazione tutti questi effetti, si trova che la vendita individuale dei diritti televisivi è più appropriata in leghe che sono larghe in termini di numero di squadre partecipanti;² piuttosto eterogenee rispetto al potere di contrattazione delle diverse squadre e con un sostanzioso premio esogeno.

¹ Qui pensiamo ai premi monetari legati alle qualificazioni alle competizioni internazionali come la Champions League nel calcio, ma non solo perchè questo premio include anche le entrate legate alla vendita dei biglietti allo stadio o a campagne pubblicitarie.

1. Il quadro istituzionale della vendita dei diritti televisivi del calcio in Europa

Ci sono due questioni diverse inerenti la vendita dei diritti televisivi di eventi sportivi. Innanzitutto, bisogna capire chi si considera legittimo proprietario di tali diritti. Se è la lega sportiva, non l'unico sistema di vendita concepibile è quello collettivo. Il problema della scelta tra i due possibili sistemi di vendita si pone se e solo se riconoscono le singole squadre come legittime proprietarie di tali diritti.

La tabella di cui sotto riassume la situazione attuale in termini di controllo dei diritti televisivi e sistema di vendita adottato nelle principali leghe calcio europee.

	Francia	Germania	Inghilterra	Spagna	Italia
Controllo dei diritti TV	Federazione	Club/Lega	Club	Club	Club
Sistema di vendita	Collettiva	Collettiva	Collettiva	Individuale	Individuale
Vendita Effettiva	Lega	DFL GmbH ³	Premier League	Club	Club/ Consorzio

Tabella 1: Differenze nei sistemi di vendita dei diritti TV nelle 5 maggiori leghe calcistiche europee. **Fonte:** Deloitte&Touche France 2001

La tabella mostra che solo in Francia il controllo dei diritti TV di tutti i *match* è attribuito alla Federazione mentre Germania e Inghilterra hanno un sistema di vendita collettivo nonostante le squadre siano riconosciute come legittime proprietarie dei diritti di trasmissione.

Un altro importante aspetto, nel caso di vendita centralizzata, è lo schema allocativo scelto dalla lega. Si noti infatti che la lega ha totale libertà nella scelta di come allocare le rendite televisive tra le varie squadre. Ed

²Il numero delle squadre delle leghe calcio europee non è infatti lo stesso dappertutto. La Svizzera conta solo 8 squadre, la Scozia 12. Italia e Germania ne contavano 18 al momento in cui questo articolo è stato scritto, ma sono diventate 20 per l'Italia così come per Francia, Inghilterra e Spagna.

³Una compagnia che opera per conto della lega.

empiricamente si osserva una grande variabilità nella regola di allocazione nelle leghe calcistiche europee che hanno in uso tale sistema:

- **Francia:** 73% dei ricavi della vendita sono divisi in parti uguali; il restante 27% invece è distribuito in base alla classifica finale di campionato;
- **Germania:** 50% dei ricavi sono divisi in parti uguali; e 50% dipendono dalle performance in campionato. Più precisamente, il 75% di queste sono distribuite in base alla classifica delle ultime tre stagioni mentre il restante 25% esclusivamente sulla base della classifica dell'ultimo campionato;
- **Inghilterra:** 50% dei ricavi sono divisi in parti uguali; 25% sulla base della classifica dell'ultimo campionato; l'altro 25% invece è distribuito in base al numero di apparizioni in TV.⁴

Uno dei principali argomenti contro la vendita individuale dei diritti televisivi è che questa penalizza eccessivamente le squadre piccole compromettendone la sopravvivenza. In effetti, se si guarda al rapporto *First-to-Last*, definito come il rapporto tra la squadra con il più ricco contratto televisivo e quella con il contratto più povero, si vede chiaramente che questo parametro è molto più grande in Italia e Spagna, che sono le uniche due leghe, tra le 5 maggiori leghe calcistiche europee, ad avere adottato un sistema di vendita decentralizzata:

	Francia	Germania	Inghilterra	Spagna	Italia
Rapporto <i>First-to-Last</i>	1.8	2.6	2.3	5.3	6.3

Tabella 2: Il Rapporto First-to-Last nelle cinque maggiori leghe europee.

Fonte: Deloitte&Touche France 2001

Per la Lega italiana, dati più aggiornati mostrano un ulteriore aumento di questo parametro. Infatti, nella stagione 2002-2003 il contratto televisivo più cospicuo è stato quello della Juventus con Tele+ per 54 milioni di euro contro il contratto televisivo del Piacenza del valore di soli 5.6 milioni di

⁴ Fonte: Deloitte & Touche France.

euro, cioè quasi 1/10 del contratto della Juventus.

Inoltre, le recenti esperienze in Italia e Spagna hanno ulteriormente accresciuto di dubbi sull'ottimalità di un sistema di vendita individuale dei diritti televisivi. Infatti, nel 2002, la Serie A cominciò con 10 giorni di ritardo rispetto alla data prevista perchè un consorzio televisivo formato da otto delle più piccole squadre del campionato (Plus Media Trading) non era ancora riuscito ad ottenere un contratto televisivo con nessuna delle due Pay-TV (Stream e Tele+). Il consorzio riuscì infine ad ottenere un contratto ma grazie ad un contributo addizionale di ben 6 milioni di euro da parte di sei delle maggiori squadre. La conseguenza di ciò, fu che l'anno successivo sei club minori costituirono la propria piattaforma televisiva (Gioco Calcio TV), ma nonostante tutto anche nel 2003 si ripresentò lo stesso problema e solo un intervento *in extremis* del governo riuscì ad evitare un nuovo ritardo al regolare inizio del Campionato di Serie A.⁵ La Liga (la lega calcistica spagnola) sperimentò problemi simili nel 2003 quando molti club minori minacciarono di ritardare l'inizio del campionato in mancanza di un accordo ragionevole per la vendita dei diritti di trasmissione delle partite di *tutti* i teams.

In conclusione, sembra che nonostante gli organi antitrust sostengano che la vendita collettiva dei diritti TV sia anti-competitiva, anche il sistema di vendita individuale ha i suoi limiti e difficoltà, in particolare il rischio è un maggiore divario nelle risorse finanziarie tra club che influenzerebbe chiaramente l'incertezza dei *match* e quindi la qualità stessa della competizione. La risposta alla domanda "quale è il modo migliore di vendere i diritti di trasmissione?" non sembra pertanto essere di facile risposta. Il nostro obiettivo con l'analisi condotta nelle sezioni che seguono è di trovare la risposta a questa domanda.

2. Il modello teorico

I Team - Ci sono $2N$ ($N \geq 1$) club (teams). Di questi, metà - $i = 1, 2, \dots, N$ - sono club "grandi", la restante metà - $i = N + 1, N + 2, \dots, 2N$ - sono invece club "piccoli" e la differenza tra i due sta nel loro potere di contrattazione più precisamente definito sotto. Assumiamo che tutti i club massimizzino i

⁵ La Serie B cominciò comunque con una settimana di ritardo.

⁶ Un'ipotesi alternativa spesso usata in letteratura assume che i club massimizzano la probabilità di vincere sotto un generico vincolo di bilancio. Si veda per maggiori dettagli S. SZYMANSKI, *Collective selling of broadcasting rights to sporting events*, in *Int. Sport Law Rev.*, vol.2, 2002.

profitti.⁶ Le squadre partecipano ad un campionato le cui caratteristiche sono specificate nel paragrafo seguente e, prima dell'avvio del campionato, scelgono quanto investire in *talento* - giocatori e allenatori - e questa è la loro unica variabile decisionale. Pertanto, indichiamo con I_j l'investimento in talento della squadra i .

Il Campionato - Il campionato è organizzato come un torneo *round-robin* con partite in casa e fuori casa. Quindi, ogni squadra gioca in tutto $2(2N-1)$ partite, $2N-1$ in casa, e $2N-1$ fuori casa. Al termine del campionato, solo la squadra classificatasi prima riceve un premio (monetario) z , le altre niente. Questo premio deve considerarsi una proxy per tutti gli introiti che sono legati alla performance della squadra, come per esempio i contratti pubblicitari e la qualificazione ai tornei internazionali come la Champions League nel caso del calcio europeo o la Heineken Cup nel caso del rugby europeo. Normalizzeremo invece a zero tutti gli introiti non legati alla performance in campionato eccezion fatta naturalmente per i contratti televisivi.

Coerentemente con la letteratura sugli sport di lega⁷, assumeremo che la probabilità, f_i per il team i , di vincere il campionato sia uguale all'investimento in talento della squadra relativamente a quello di tutte le altre concorrenti, vale a dire:

$$f_i(I_1, \dots, I_{2N}) = \frac{I_i}{\sum_{j=1}^{2N} I_j} \quad (1)$$

Anche la letteratura empirica⁸ sembra indicare con chiarezza che i salari pagati dalle squadre predicono in maniera significativa il loro successo e questo è vero per diverse leghe e diversi sport, specialmente nel lungo periodo.

La Funzione Qualità - In linea con la letteratura, la qualità di una partita

⁷ Si vedano ad esempio S. ATKINSON, L. STANLEY, J. TSCHIRHART, *Revenue Sharing as an Incentive in an Agency Problem: an Example from the National Football League*, in *RAND J. of Ec.*, Vol.19, 1988, e R. FORT, J. QUIRK, *Cross-Subsidization, Incentives and Outcome in Professional Team Sport Leagues*, in *J. of Ec. Lit.*, Vol. XXXIII, 1995.

⁸ Si vedano ad esempio R. SIMMONS, D. FORREST, *Buying Success: Team Performance and Wage Bills in US and European Sports Leagues*, Working Paper 2003, Lancaster University, e S. SZYMANSKI, T. KUYPERS, *Winners and Losers: The Business Strategy of Football*, Viking Press, Londra, 1999.

disputata dalle squadre i e j dipende da due variabili: il livello di talento, T_{ij} , e l'equilibrio competitivo, cioè l'incertezza del risultato, B_{ij} . Il livello di talento del *match* è dato semplicemente come media dei talenti delle due squadre, quindi $T_{ij}=(I_i+I_j)/2$, mentre l'equilibrio competitivo da $B_{ij} = -((I_i - I_j)/2)^2$. L'equilibrio competitivo si riferisce all'incertezza dell'esito di una partita: più esso è incerto, quindi più equilibrate sono le due squadre a confronto, più interessante esso risulta per i tifosi; e viceversa nel caso di due squadre molto disequilibrate. Quindi, livelli di investimenti simili da parte delle due squadre implicano probabilità simili di vincere la partita e, di conseguenza, un'elevata incertezza del risultato (cioè una partita molto equilibrata).

Da ultimo, definiremo la qualità di una partita come $Q_{ij}=(B_{ij}+T_{ij}^2)^\beta$ con $\beta \in (0,1/2)$.⁹ Sostituendo poi a T_{ij} e B_{ij} le formule di cui sopra, si può riesprimere la qualità del *match* tra il team i e j , Q_{ij} , nel modo seguente:

$$Q_{ij} = I_i^\beta I_j^\beta. \quad (2)$$

i.e. la qualità è prodotta da una tecnologia Cobb-Douglas con rendimenti di scala decrescenti il che implica che la qualità è monotona nel livello di investimento di ciascuna squadra e che i due investimenti sono complementi.

La domanda sportiva - C'è un continuo di spettatori (televisivi) che, data la qualità di un *match*, differiscono per la loro disponibilità a pagare per guardare tale partita in TV. L'utilità che un generico spettatore k deriva dal guardare la partita giocata dalle squadre i e j è data da:

$$\text{Max}(x_k Q_{ij} - p_{ij}, 0) \quad (3)$$

dove p_{ij} è il prezzo richiesto dal canale televisivo per la partita mentre x_k misura l'interesse per lo sport dell'agente k . Di conseguenza, $x_k Q_{ij}$ è il prezzo di riserva di k per guardare tale partita. Per semplicità assumiamo che il x_k sia distribuito uniformemente nell'intervallo $[0,1]$ cosicché il numero dei potenziali spettatori è normalizzato a 1.

È immediato notare che la domanda aggregata per la partita tra la

⁹ In altri termini, assegniamo pesi uguali alle due determinanti della qualità di un *match*. Tale scelta è motivata da un lato dal fatto che non esiste ragione né empiricamente né teoricamente per fare diversamente; dall'altro dal fatto che in questo modo si ottiene una forma funzionale semplice che esprime la qualità come funzione degli investimenti.

squadra i e la squadra j è uguale a:¹⁰

$$D_{ij}(p_{ij}, Q_{ij}) = \frac{Q_{ij} - p_{ij}}{Q_{ij}} \quad (4)$$

Se normalizziamo il costo di trasmissione a zero, il profitto ricavato dalla trasmissione di questa partita diventa chiaramente $\pi_{ij} = p_{ij} D_{ij}$. Questo ammontare sarà poi diviso tra il network televisivo e la squadra o la lega (a seconda di quale meccanismo di vendita stiamo considerando) in base al loro relativo potere di contrattazione. Il network comunque sceglierà il prezzo in modo da massimizzare i profitti televisivi (e quindi i propri) che è dato $p_{ij} = Q_{ij}/2$ con profitti televisivi uguali a $\pi_{ij} = Q_{ij}/4$.

La vendita dei diritti di trasmissione - Come abbiamo già spiegato, ci sono due diversi meccanismi di vendita dei diritti televisivi. Nel caso di vendita individuale o decentralizzata, ogni squadra negozia simultaneamente la vendita dei diritti di trasmissione delle proprie partite di casa (quindi $2N-1$ in totale) direttamente con il network televisivo. Le squadre hanno diverso potere di contrattazione nei confronti del network. Indicheremo con $\alpha_i \in [0,1]$ il potere di contrattazione della squadra i che misura, in pratica, la frazione dei profitti televisivi di cui la squadra riesce ad appropriarsi. Quindi, se $\alpha_i=0$, il *broadcaster* ha tutto il potere di contrattazione ed estrae l'intero surplus, viceversa se $\alpha_i=1$, è la squadra che estrae l'intero surplus;¹¹ sarà uguale a α_p per le squadre grandi e a α_w (con $\alpha_p > \alpha_w$) per le squadre piccole. Analogamente, nel caso di vendita centralizzata dei diritti televisivi da parte della lega, è la lega che contratta i diritti di trasmissione di tutti i *match* direttamente col network quindi quello che conta è il suo potere di negoziazione che indicheremo con $\alpha_L \in [0,1]$ e che, come nel caso di vendita individuale, misura la frazione di profitti televisivi di cui la lega riesce ad appropriarsi.

La regola di ripartizione dei ricavi - Nel caso di vendita centralizzata la lega decide anche la regola di ripartizione dei profitti televisivi. Qui assume-

¹⁰ Si noti infatti che a un dato prezzo p il consumatore indifferente è quello con un valore $x=x^*=p/Q$. Ne segue che la il numero di fan che effettivamente comprano a questo prezzo è $1-x^*=1-p/Q=(Q-p)/Q$.

¹¹ Intuitivamente, il valore di α_i dipende anche dal grado di competizione dell'industria televisiva, più competizione significa più *bargaining power* alle squadre.

remo - come in Atkinson, Stanley and Tschirhart¹² - che la lega sceglie tale schema in modo da massimizzare i profitti aggregati di tutte le squadre.¹³ Il parametro θ quindi indicherà la frazione di profitti TV assegnata alla fine del campionato al primo classificato, mentre la restante parte $(1+\theta)$ è distribuita in parti uguali a tutte le squadre prima dell'inizio del campionato. Se la lega sceglie $\theta=0$, allora la regola di ripartizione è totalmente indipendente dalle performance e tutti i profitti TV vengono suddivisi in parti uguali tra le squadre. La situazione opposta si ha quando la lega fissa $\theta=1$ nel qual caso “chi vince prende tutto.”

La sequenza degli eventi - è la seguente:

1. se è stato adottato il sistema di vendita collettivo, la lega sceglie la regola di ripartizione cioè θ .
2. Le squadre decidono quanto investire in talento.
3. I contratti televisivi vengono negoziati con i network televisivi secondo le modalità stabilite dal sistema di vendita in uso.
4. Il campionato inizia.

Commenti: Prima di cominciare l'analisi alcune osservazioni sono d'obbligo. Innanzitutto implicitamente noi assumiamo che gli spettatori possano acquistare le partite individualmente (sistema Pay per View). Dal momento che le preferenze dei consumatori per ipotesi non dipendono dal numero di partite guardate né da quale squadra gioca, assumere un sistema Pay per View non impone ulteriori restrizioni. L'analisi sarebbe la stessa anche se assumessimo che ogni spettatore acquista un pacchetto di K partite perchè il prezzo del pacchetto sarebbe semplicemente uguale alla somma dei prezzi di ogni singola partita. Da ultimo, non è così irragionevole considerare un sistema Pay per View vista la crescente popolarità di questo sistema in tutta Europa come mostra la tabella di cui sotto.

¹² S. ATKINSON, L. STANLEY, J. TSCHIRHART, *Revenue Sharing as an Incentive in an Agency Problem: an Example from the National Football League*, cit.

¹³ In pratica questa decisione è più complicata di quanto noi descriviamo. Rimandiamo a M. FLYNN, R. GILBERT, *The analysis of professional sport leagues as joint ventures*, in *Ec. J.*, Vol. III, 2001 per maggiori dettagli. Noi qui implicitamente assumiamo che la massimizzazione dei profitti aggregati è stata approvata dalla lega nel suo insieme e che la sua implementazione è stata delegata ad un commissario.

	Partite totali giocate	Free to Air	PayTV	Pay per View	Partite trasmesse live
Inghilterra	380	0	66	40	28%
Francia	380	0	114	266	100%
Italia	306	0	306	204	100%
Spagna	380	38	38	304	100%

Tabella 3: Ripartizione delle partite di campionato tra Pay per View e Pay TV nella stagione 2003-2004/14

Secondo, il numero di squadra potrebbe essere considerato endogeno. Cambiamenti del numero di squadre facenti parte di una lega sportiva sarebbero di non facile modellizzazione, richiedendo un'analisi molto dettagliata delle preferenze dei consumatori e dell'effetto di tali cambiamenti su di esse. Inoltre, già da diversi anni la Fédération Internationale de Football Association (di seguito FIFA) esercita pressione sulle associazioni nazionali per ridurre il numero di squadre.

Da ultimo, l'analisi è condotta per un singolo periodo e di per sé il modello non si presta ad una più elaborata analisi intertemporale. Ad ogni modo, in assenza di vincoli di bilancio per le squadre questa semplificazione è assolutamente innocua ai fini dei risultati.

3. La decisione di investimento nel caso di vendita individuale

Per poter confrontare i due sistemi di vendita e il loro impatto sul *welfare*, dobbiamo prima capire come cambia l'investimento in talento delle squadre nei due sistemi. In questa sezione, deriviamo per ogni squadra l'investimento ottimale in talento nei due sistemi. Ricordiamo che le squadre massimizzano i profitti quindi il livello ottimo di investimento per ogni squadra deve risolvere il seguente problema di massimizzazione:

$$I_i^* \in \text{Arg max}_{I_i} \prod_i (I_1^*, \dots, I_{i-1}^*, I_i, I_{i+1}^*, \dots, I_{2N}^*) \quad (5)$$

¹⁴ In Italia, la maggior parte delle partite sono ora disponibili sia su Pay TV che su Pay-per-View.

dove $\Pi_i(\cdot)$ è la funzione di profitto della squadra i mentre (I_1^*, \dots, I_{2N}^*) per ogni $i=1, \dots, 2N$ indica il vettore degli investimenti di tutte le squadre. Per mantenere l'analisi trattabile considereremo solo equilibri simmetrici, quindi squadre con uguali caratteristiche scelgono lo stesso livello di investimento all'equilibrio. Ciò implica che nel caso di vendita individuale tutti i club piccoli sceglieranno $I_p^* = I_i^*$ con $i = 1, \dots, N$ e tutti i grandi club $I_w^* = I_j^*$ con $j = N + 1, \dots, 2N$. Invece, nel caso di vendita collettiva, tutte le squadre scelgono esattamente lo stesso investimento I_c^* .

Nelle due sezioni che seguono mostriamo brevemente come questi valori di equilibrio vengono determinati prima di passare all'analisi comparata. Per mantenere l'analisi il più semplice possibile omettiamo i dettagli tecnici e le dimostrazioni dei risultati che sono però disponibili su richiesta presso gli autori.

3.1 Vendita decentralizzata

I profitti attesi di una generica squadra i in questo caso sono definiti nel modo seguente:

$$\Pi_{ind,i}(I_1, \dots, I_{2N}) = z \frac{I_i}{\sum_{j=1}^{2N} I_j} + \frac{\alpha_i}{4} \sum_{j \neq i} I_i^\beta I_j^\beta - I_i. \quad (6)$$

dove il primo termine non è altro il profitto atteso nel caso di vincita del campionato, il secondo invece cattura i profitti televisivi ottenuti dalla vendita dei diritti di trasmissione dei *match* di casa e l'ultimo termine è semplicemente il costo dell'investimento in talento. Massimizzando rispetto a I_i e usando la simmetria degli equilibri è facile constatare che in equilibrio l'investimento delle grandi e piccole squadre deve risolvere il seguente sistema di equazioni:

$$z \frac{NI_w + (N-1)I_p}{N^2 [I_w + I_p]^2} + \frac{\alpha_p \beta}{4} I_p^{\beta-1} (NI_w^\beta + (N-1)I_p^\beta) = 1 \quad (7)$$

$$z \frac{NI_p + (N-1)I_w}{N^2 [I_w + I_p]^2} + \frac{\alpha_w \beta}{4} I_w^{\beta-1} (NI_p^\beta + (N-1)I_w^\beta) = 1 \quad (8)$$

e sarà indicato con $(I_{ind^p}^*, I_{ind^w}^*)$. Nonostante la semplicità delle ipotesi, non è in generale possibile risolvere esplicitamente questo sistema, ma ritorneremo su questo problema nella sezione dedicata all'analisi comparata.

3.2 Vendita centralizzata

Si noti che, in questo caso, i profitti televisivi realizzati dal network televisivo con la trasmissione di tutte le partite sono uguali a:

$$R_T(I_1, \dots, I_{2N}) = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{2N} \sum_{j \neq i} I_i^\beta I_j^\beta \quad (9)$$

di tutti questi, una frazione α_L va alla lega che poi la distribuirà tra le squadre secondo lo schema di ripartizione scelto, θ . Quindi, il profitto atteso di una squadra nel caso di vendita collettiva dei diritti TV è dato da:

$$\Pi_i(I_1, \dots, I_{2N}; \theta) = z \frac{I_i}{\sum_{j=1}^{2N} I_j} + \left(\theta \frac{I_i}{\sum_{j=1}^{2N} I_j} + \frac{1-\theta}{2N} \right) \alpha_L R_T - I_i. \quad (10)$$

dove, come prima, il primo termine rappresenta il premio ottenuto nel caso di vincita del campionato; il secondo esprime le rendite televisive attese: infatti una squadra riceverà $\theta \alpha_L R_T$ con probabilità $I_i / \sum_{j=1}^{2N} I_j$ se vince il campionato e $(1-\theta) \alpha_L R_T / 2N$ con probabilità 1. L'ultimo termine è il costo dell'investimento in talento.

Come prima se massimizziamo la funzione di cui sopra rispetto all'investimento usando la simmetria dell'equilibrio otteniamo che il livello di investimento ottimale è dato da:

$$I_c^* = \frac{2N-1}{4N^2} (z + \theta \alpha_L R_T) = \frac{2N-1}{4N^2} \left(z + \theta \alpha_L \frac{N(2N-1)}{2} (I_c^*)^{2\beta} \right) \quad (11)$$

Si noti che, intuitivamente, l'investimento scelto dalle squadre I_c^* dipende dalla regola di ripartizione (θ) scelta dalla lega e la lega, a sua volta, sceglierà θ in modo da massimizzare la sua funzione obiettivo, cioè i profitti aggregati dei team equivalente a:

$$\Pi_L = \sum_{i=1}^{2N} \Pi_i(I_c^*, \dots, I_c^*, \theta) \quad (12)$$

in particolare la lega determina θ in modo da indurre il livello di investimento collettivamente ottimo che è dato da:¹⁵

$$I_c^* = \left[\frac{(2N-1)\beta\alpha_L}{2} \right]^{\frac{1}{1-2\beta}} \quad (13)$$

La formula di cui sopra indica che esso è crescente nel numero di squadre partecipanti al campionato; nel parametro β e nel potere di contrattazione della lega; non dipende invece in questo caso dal premio esogeno z perchè con probabilità 1 una squadra se lo aggiudicherà.

Possiamo ora stabilire il primo risultato sulla scelta della regola di ripartizione ottimale in un sistema di vendita collettiva dei diritti televisivi.

Proposizione 1: *Per la lega non è mai ottimale scegliere uno schema di ripartizione esclusivamente basato sulle performances, vale a dire $\theta^*(z)=1$. In equilibrio $\theta^*(z)<1$ per ogni z . Inoltre $\theta^*(z)$ è decrescente in z . La lega però riesce ad indurre il livello ottimale di investimento I_c^* se e solo se l'investimento ottimale aggregato è maggiore del premio esogeno, i.e. $2NI_c^* > z$. altrimenti la lega sceglierà il valore sub-ottimale $\theta^*=0$.*




Figura 1

Il valore ottimo di $(\theta)^*$ come funzione di z
 $(N = 20; \alpha_L = 0,5; \beta = 0,25) \Rightarrow I^* = 5,94$

¹⁵ I_c^* è ottenuto massimizzando la funzione $\Pi_L = N(2N-1)\frac{\alpha_L}{2}(I_c^*)^{2\beta} - 2NI_c^*$

La figura 1 mostra la relazione tra θ^* e il premio z . Ci sono due effetti opposti che la determinano: da un lato, un sistema di ripartizione piatto, cioè indipendente dalla performance, induce le squadre a fare *free-riding* una sull'altra. Il motivo è chiaro, in un sistema centralizzato, l'investimento di ogni squadra influenza non solo i ricavi televisivi delle partite in casa ma anche di quelle fuori casa. Però, se $\theta^*=0$, le squadre si appropriano solo di $1/2N$ dei ricavi. Uno schema di ripartizione basato sulla performance serve appunto per controbilanciare l'incentivo a fare *free-riding*.

Dall'altro lato, però, uno schema di ripartizione basato sulla performance funziona come sostituto del premio esogeno z e quindi genera un incentivo per le squadre ad estrarre surplus aumentando l'investimento in talento e quindi la probabilità di vincere il campionato ed aggiudicarsi le rendite televisive.

Diventa allora chiaro perchè quando z è piccolo le squadre hanno poco incentivo a vincere e l'effetto di *free-riding* domina. La lega allora corregge questa situazione instaurando un sistema di ripartizione basato sulle performance. Al contrario, se z è già grande, la lega deve contenere l'incentivo a sovrainvestire delle squadre scegliendo uno schema di ripartizione più piatto, $\theta=0$.

Le implicazioni del risultato precedente sono abbastanza coerenti con i dati a nostra disposizione. Le tre leghe in Europa che usano un sistema di vendita centralizzata sono, infatti, chiaramente classificate in base al loro investimento¹⁶: $I_{Inghilterra} > I_{Germania} > I_{Francia}$.

Inoltre, abbiamo visto che l'investimento è crescente in β quindi dovremmo avere che $\beta_{Inghilterra} > \beta_{Germania} > \beta_{Francia}$. Infine, sappiamo che θ^* è crescente in β , quindi dovremmo trovare che $\theta_{Inghilterra} > \theta_{Germania} > \theta_{Francia}$. I dati riportati nella Sezione 1 confermano, in effetti, che la Francia ha lo schema di ripartizione più piatto tra le tre (con il θ più basso). Si nota invece una discrepanza nei dati su Germania e Inghilterra. In realtà, bisogna considerare che quei dati assumono lo stesso premio esogeno per tutte le leghe mentre contratti pubblicitari o i ricavi dalla vendita dei biglietti allo stadio, che sono anche legati almeno in parte alla performance, sono molto più cospicue in Inghilterra che in Germania¹⁷ e questo spiega, in base a quanto detto sopra, il più basso θ in Inghilterra rispetto alla Germania.

¹⁶ Nella stagione 2000-2001, i salari totali pagati nella Premier League, Bundesliga, and Premiere Division sono stati rispettivamente EUR 933 mln, 440 mln, e 414 mln rispettivamente. (Fonte: *Football Finance Giugno 2002, Deloitte and Touche.*)

¹⁷ Nella stagione 2000-2001, queste ammontavano a EUR 794 mln in Inghilterra contro i 352 mln in Germania (Fonte: *Football Finance, Giugno 2002, Deloitte and Touche.*)

4. L'analisi comparata dei due sistemi di vendita

Una volta derivato l'investimento ottimale nei due sistemi di vendita siamo in grado di metterli a confronto. Si ricordi che siamo interessati a capire quale dei due sistemi è più efficiente dal punto di vista sociale, pertanto dobbiamo innanzitutto definire e misurare il benessere sociale in questo contesto.

Definiremo il benessere sociale come la somma del surplus dei consumatori, i profitti delle squadre, i profitti del network televisivo e i salari dei giocatori (cioè l'investimento in talento). È chiaro che i salari dei giocatori non influenzano il *welfare* essendo semplicemente trasferimenti di risorse dalle squadre ai giocatori. Ne consegue che il *welfare* totale è ottenuto come somma del surplus dei consumatori e i ricavi televisivi totali generati dalla trasmissione delle partite. Formalmente, ciò equivale a:

$$W_{ij} = \frac{3}{8} Q_{ij} \quad (14)$$

Conseguentemente il *welfare* totale nel caso di vendita collettiva sarà dato da:

$$W_c = \frac{3N(2N-1)}{4} Q_c^* = \frac{3N(2N-1)}{4} (I_c^*)^{2\beta} \quad (15)$$

mentre nel caso di vendita individuale sarà:

$$W_{ind} = \frac{3N}{8} \left[(N-1) \left((I_{ind,p}^*)^{2\beta} + (I_{ind,w}^*)^{2\beta} \right) + 2N (I_{ind,p}^*)^\beta (I_{ind,w}^*)^\beta \right] \quad (16)$$

È immediato notare che in entrambi i casi il *welfare* totale è proporzionale alla qualità aggregata delle partite. Ciò implica che massimizzare il benessere sociale equivale a massimizzare la qualità totale e quindi il meccanismo dominante sarà quello in grado di generare la qualità totale più elevata. Un'osservazione è d'obbligo: l'analisi comparata produrrebbe esattamente gli stessi risultati anche se fosse basata sul confronto del solo surplus dei consumatori, essendo anche questo proporzionale alla qualità totale. Al fine di poter meglio isolare gli effetti in gioco nei due sistemi distingueremo due casi $N=1$ (leghe piccole) e $N>1$

(leghe grandi)

4.1 - Leghe piccole

Se $N = 1$, la lega è composta di solo due squadre che giocano due sole partite. Di conseguenza, l'effetto *free-riding* è positivo e uguale in entrambi i meccanismi di vendita. Infatti, si ricordi che nel caso di vendita collettiva le squadre riescono ad appropriarsi solo di una frazione $[2(2N-1)]/2N$ della produttività marginale del loro investimento. Nel caso invece di vendita individuale le squadre guardano solo agli introiti generati dalle partite di casa, e quindi ad appropriarsi di una frazione $2N-1$. Ora, quando $N=1$, questi due numeri coincidono. Ne segue che, se il premio esogeno z è molto piccolo, la lega ha il vantaggio di poter ripristinare adeguati incentivi per le squadre ad investire in talento tramite una scelta appropriata dello schema di ripartizione.

Per chiarire questo punto, consideriamo prima il caso in cui $z=0$ prima. Per poter ottenere dei risultati di facile interpretazione assumeremo anche, senza alcuna perdita di generalità che $\alpha_L = \gamma\alpha_p + (1-\gamma)\alpha_w$ dove nessuna restrizione è imposta sul valore di γ , semplicemente $\gamma < 1$, quindi γ potrebbe essere anche negativo (nel qual caso, il potere di contrattazione della lega $\alpha_L \notin [0,1]$). Possiamo allora enunciare il risultato di cui sotto:

Proposizione 2: Se $N = 1$ e $z = 0$ allora

(i) se $\gamma > (2 - \sqrt{3})/4$, abbiamo che $W_c > W_{ind}$.

(ii) se $\gamma \in \left(0, \frac{2 - \sqrt{3}}{4}\right]$, $W_{ind} > W_c$ invece se e solo se

$$\frac{\alpha_p}{\alpha_w} \in \left(\frac{\frac{1}{8} - \gamma(1-\gamma)}{\gamma^2} - \frac{\sqrt{\frac{1}{16} - \gamma(1-\gamma)}}{2\gamma^2}; \frac{\frac{1}{8} - \gamma(1-\gamma)}{\gamma^2} + \frac{\sqrt{\frac{1}{16} - \gamma(1-\gamma)}}{2\gamma^2} \right)$$

(iii) se $\gamma \leq 0$, $W_{ind} > W_c$, se e solo se $\frac{\alpha_p}{\alpha_w} \geq \frac{\frac{1}{8} - \gamma(1-\gamma)}{\gamma^2} - \frac{\sqrt{\frac{1}{16} - \gamma(1-\gamma)}}{2\gamma^2}$




Figura 2

L'area tra le due curve rappresenta la regione dove la vendita individuale domina

Cerchiamo di capire l'intuizione dietro questo risultato. Quando il premio esogeno $z=0$, in base a quanto già spiegato nella sezione precedente, sappiamo che la lega può restaurare degli appropriati incentivi ad investire scegliendo un valore di $\theta > 0$, cioè creando un premio per la squadra che vince il campionato.¹⁸ Ciò produce due diversi effetti. Da una parte c'è l'*effetto premio* che per l'appunto incentiva le squadre a investire in talento. Dall'altro però genera anche un effetto "*potere di negoziazione*" che dipende dal valore di α_L relativamente a α_p e α_w . In particolare, quando $\gamma \in [0, 1]$ in un sistema di vendita centralizzato, le squadre piccole vedono il loro potere di contrattazione aumentato e questo accresce i loro incentivi ad investire in talento e ciò a sua volta, data la complementarità dell'investimento, ha un effetto positivo anche sui club grandi. D'altro canto però i club grandi vedono il potere di contrattazione diminuito ora e quindi hanno meno incentivi a investire in talento, e questo, nuovamente, si riflette anche sull'investimento delle piccole squadre. Quindi quando $\alpha_L \in [\alpha_w, \alpha_p]$ questi due *effetti "potere di negoziazione"* vanno chiaramente in direzioni opposte. Quando invece $\gamma \in [0, 1]$ - che corrisponde al caso in cui $\alpha_L < \alpha_w$ e $\alpha_L > \alpha_p$ rispettivamente invece i due effetti hanno lo stesso segno e si rinforzano l'un l'altro. In particolare, se $\gamma > 1$, chiaramente negoziare i diritti televisivi collettivamente è meglio che una negoziazione individuale per il maggior potere di negoziazione che la lega ha, quindi un sistema di vendita collettiva sicuramente domina un sistema di vendita individuale. Quando invece $\gamma < 0$, il potere di contrattazione della lega è troppo basso e per valori di y sufficientemente piccoli un sistema di vendita individuale è preferibile a

¹⁸ In particolare, si può mostrare che $\theta^* = 2\beta$.

quello collettivo per qualsiasi valore di α_p/α_w .

Si noti che il risultato stabilito dalla Proposizione 2 rimane qualitativamente valido anche quando $z > 0$ ma abbastanza piccolo da indurre la lega a scegliere un sistema basato sulla performance cioè un $\theta > 0$ (cioè quando $z < 2(\beta\alpha_L/2)^{1/(1-2\beta)}$). La sola differenza è che naturalmente più alto è z più stringenti diventano le condizioni perchè un sistema collettivo risulti socialmente ottimo. Purtroppo però l'analisi è più complicata in questo caso, e siamo solo in grado di derivare una condizione sufficiente ma non necessaria per l'ottimalità della vendita collettiva.

Proposizione 3: *Se $\gamma > [(\beta\alpha_p - (\theta^* + \beta)\alpha_w)/((2\beta + \theta^*)(\alpha_p - \alpha_w))]$, allora un sistema di vendita collettiva domina un sistema di vendita individuale i.e., $W_c > W_{ind}$. Quando z è così largo che $\theta^* = 0$ la condizione di cui sopra diventa $\gamma \geq 1/2$.*¹⁹

Se guardiamo alla situazione attuale del calcio Europeo, dovremmo concludere che corrisponde bene al caso in cui z è grande. La Tabella 4, infatti, da un'indicazione della grandezza del premio esogeno relativamente ai profitti televisivi. Si considerano come approssimazione di z i premi per la qualificazione al primo turno della Champions League nella stagione 2001/2002 per le squadre britanniche e italiane qualificatesi.

	Premi Champions League (1)	Profitti TV (2)	Share ((1)/(2))
Arsenal	18.00	25.50	70%
Liverpool	14.40	27.00	53%
Manchester U.	22.20	29.29	76%
Roma	25.40	40.30	60%
Lazio	14.24	56.81	25%
Juventus	23.20	59.40	40%

Tabella 4: Premi di qualificazione alle Champions League relativamente ai profitti TV;
Fonti: UEFA.com per dati sulla Champions League; RaiNet news per i contratti TV delle squadre italiane (stagione 2002/3 (21/08/2002)); Deloitte&Touche per quelli delle squadre inglesi (stagione 2000/1) in milioni di Euro.

¹⁹ Si noti che il valore soglia $[(\beta\alpha_p - (\theta^* + \beta)\alpha_w)/((2\beta + \theta^*)(\alpha_p - \alpha_w))]$, è decrescente in θ^* e quindi crescente in z .

È importante notare che i numeri nella tabella sottostimano l'importanza di questi premi perchè considera grandi club che riescono di solito ad ottenere ingenti contratti televisivi ma «*Per alcuni club minori i premi per la qualificazione alla Champions League possono rappresentare fino a due o anche tre volte il loro turnover annuale da tutte le altre fonti di guadagno*».²⁰

4.2 - Grandi Leghe

Come abbiamo già spiegato in precedenza, quando la lega è composta da più di due squadre un sistema di vendita collettivo genera un effetto *free-riding*. Questa è la sola differenza rispetto al caso illustrato in precedente di leghe piccole. Tutti gli altri effetti funzionano esattamente nello stesso modo, pertanto per isolare meglio l'impatto dell'effetto *free riding*, assumeremo in quanto segue lo stesso potere di negoziazione per tutte le squadre e per la lega: $\alpha_p = \alpha_w = \alpha_L = \alpha$. Ciò ci permette di stabilire il seguente risultato:

Proposizione 4: *Supponiamo che $\alpha_p = \alpha_w = \alpha_L = \alpha$. Allora*

i) *se z è molto grande cosicché $\theta^*=0$, allora $W_{ind} > (=) W_c$ se e solo se ci sono almeno due squadre $N > (=) 1$;*

ii) *altrimenti un sistema di vendita individuale domina, i.e. $W_{ind} > W_c$ se e solo se z è sufficientemente grande, vale a dire*

$$z > \frac{2N^2}{2N-1} \left[\frac{(2N-1)\alpha\beta}{2} \right]^{\frac{1}{1-2\beta}}.$$

L'intuizione a questo punto dovrebbe essere chiara. Un sistema di vendita collettivo genera un effetto *free riding* tale per cui l'incentivo marginale ad investire in talento è $1/N$ volte di quello in un sistema di vendita individuale. Allora, se z è molto grande, l'abilità della lega di creare un premio endogeno, scegliendo opportunamente la regola di ripartizione, non è di nessun beneficio perchè è comunque ottimale fissare $\theta^*=0$. In questo caso, un sistema di vendita individuale è socialmente ottimo. Se invece il premio z non è così grande allora un sistema collettivo può ancora risultare ottimale

²⁰ DELOITTE AND TOUCHE, *Football Finance Review*, 1999.

proprio in virtù di questa capacità della lega di correggere l'incentivo delle squadre ad investire in talento grazie alla scelta di θ .

Conclusioni e commenti

La scelta di quale sistema adottare per commercializzare i diritti televisivi negli sport di lega è stata ed è tuttora al centro di un fervido dibattito in Europa. Lo rende ancora più acceso il fatto che le rendite generate dai contratti TV rappresentano oramai una frazione significativa degli introiti totali delle squadre europee come mostra la tabella di cui sotto:

	Inghilterra	Italia	Germania	Francia
1998/1999	29%	35%	29%	42%
1999/2000	31%	56%	31%	56%
2000/2001	39%	54%	45%	51%

Tabella 5: Profitti TV come frazione dei ricavi totali della lega nelle 4 maggiori leghe europee. **Fonte:** Football June 2002, Deloitte&Touche.

Le due alternative a confronto sono, da una parte, un sistema decentralizzato in cui i club sportivi contrattano individualmente con i network televisivi la vendita dei diritti TV per le partite di casa; dall'altro un sistema centralizzato, in cui la lega contrae invece con il network TV per conto delle squadre i diritti TV di tutte le partite di campionato e successivamente ripartisce i ricavi tra le squadre secondo lo specifico schema di distribuzione scelto. I sostenitori della seconda alternativa usano come principale argomento a sostegno della vendita collettiva, il fatto che il controllo centralizzato dei diritti televisivi, e con esso il controllo dell'allocazione delle relative rendite, da parte della lega faciliterebbe il mantenimento di un sufficiente equilibrio competitivo tra le squadre indispensabile per tenere acceso l'interesse dei fan sportivi. Equilibrio che potrebbe invece facilmente risultare compromesso nel caso di vendita individuale degli stessi diritti televisivi.

Questo articolo si propone di contribuire a questo dibattito con un'analisi teorica che nonostante le sue necessarie semplificazioni formalizza gli ele-

menti essenziali del problema.

Innanzitutto, i nostri risultati indicano chiaramente che l'approccio al problema fino ad ora adottato che cerca di individuare il sistema di vendita in assoluto migliore è sbagliato in quanto non esiste una risposta univoca alla domanda: quale è il modo (socialmente) migliore per vendere i diritti TV?

Infatti, dalla nostra analisi si evince che quale dei due sistemi risulterà dominante dipende dal comportamento di tre effetti principali: *l'effetto "potere di negoziazione"* - generato dal diverso potere di negoziazione della lega rispetto alle singole squadre -, dall' *effetto premio* - dovuto alla capacità della lega di creare un premio endogeno grazie ad un'opportuna scelta dello schema di ripartizione; e da ultimo *l'effetto free-riding* - dovuto al fatto che in un sistema di vendita collettiva le squadre non internalizzano l'impatto delle proprie decisioni di investimento su quelle delle altre squadre. Dalla combinazione di questi tre effetti dipende infatti l'impatto che ciascuno di questi sistemi di vendita ha sugli incentivi delle squadre a investire. In particolare i risultati ottenuti sembrano suggerire che un sistema di vendita individuale sarebbe socialmente preferibile in leghe sportive che sono a) abbastanza grandi in termini di numero di squadre partecipanti; b) sufficientemente eterogenee rispetto al potere di contrattazione delle squadre; e) dove il potere di contrattazione della lega è più simile a quello delle squadre piccole; e d) con un cospicuo premio esogeno legato alla performance in campionato. Il caso forse dell'Italia?

**AVVOCATO ED AGENTE CALCISTICO: INCOMPATIBILE LA
CONTEMPORANEA ISCRIZIONE TITOLO**
Nota al parere del Consiglio Nazionale Forense 05 ottobre 2005

di Mattia Grassani*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Avvocato vs Agente oppure Avvocato e Agente?
– 3. Come tutelare l'Agente, parte debole del conflitto – 4. Perché
occorre scegliere

1. Premessa

Il tema qui in commento, riconducibile, *latu sensu*, a quello del conflitto di interessi, è segnato nel nostro Paese da dispute e dibattiti tanto virulenti quanto sterili, poichè raramente arricchiti di strumenti di analisi.

La nozione, tanto generalista attesa la molteplicità delle accezioni che la contraddistinguono nei diversi ambiti in cui si colloca, è stata mutuata dal diritto privato. In tale disciplina (nel diritto commerciale, valga per tutti la posizione dell'amministratore rispetto all'interesse della società, *ex art* 2391 c.c.), con siffatta espressione si descrive la situazione di contrasto reale o potenziale che può verificarsi allorquando l'ordinamento riconosce al medesimo soggetto il potere di agire nell'interesse di altri (persone fisiche o giuridiche), non limitando la capacità d'agire anche nell'interesse proprio. Si pensi al mandato, alla tutela e alla curatela, alla mediazione, ma, soprattutto, alla rappresentanza: l'art. 1394 del codice civile conosce una norma espressamente rubricata con il titolo conflitto di interessi.

* Avvocato specializzato in diritto dello sport, senior partner dell'omonimo studio legale associato, con sede in Bologna, consulente della Lega Pallacanestro Serie A, della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC, dell'ADISE (associazione dei direttori sportivi della FIGC), nonché di società e tesserati operanti nelle federazioni di varie discipline (calcio, basket, motociclismo e rugby). Docente di diritto dello sport presso le Università di Bologna, Firenze, Milano e Cagliari.

Al tendenziale carattere omogeneo degli interessi coinvolti dalle figure descritte, in quanto di natura privatistica (tutt'al più indirettamente collegati ad interessi pubblici, come nel caso della tutela dell'incapace), allorquando ci si riferisce al soggetto titolare di un doppio ruolo professionale, avvocato ed agente di calciatori, pur senza necessariamente essere iscritti ad entrambi gli albi, si incorre in una immediata e palese disomogeneità rispetto all'interesse generale delle associazioni di categoria.

La diversità attiene, però, anche al concetto di «conflitto». Se, infatti, questo termine, nelle ipotesi privatistiche menzionate, conserva una precisa capacità descrittiva di una situazione di netta contrapposizione tra un interesse (privato) ed un altro interesse (privato), tale da identificare una fattispecie astratta per cui la tutela di una delle posizioni rechi un danno o divenga incompatibile con la salvaguardia dell'altra (il conflitto non rileva giuridicamente se l'amministratore compie determinati atti nell'interesse sia della società sia personali ovvero se il rappresentante conclude un contratto con se stesso, ove ciò sia stato espressamente consentito dal rappresentato), il termine «conflitto» non pare indicare con analoga precisione le molteplici situazioni, di concreta interferenza o collegamento tra le finalità pubblicistiche delle associazioni di categoria e quelle privatistiche del professionista che la realtà può presentare.

Se, però, appare ormai invalso l'uso dell'espressione in esame ciò è dipeso non tanto (o non solo) dalle approssimazioni dottrinarie, quanto dalle scelte del legislatore, che non ha mancato di rubricare con questa intitolazione la maggior parte delle proposte di legge avanzate in materia dalla XII legislatura ad oggi. Al legislatore pubblico, poi, si sono repentinamente conformati i legislatori privati, nell'uniformare i codici di condotta al reticolato legislativo considerato: e così la locuzione che ci occupa vale ad indicare più che un vero e proprio «conflitto», nel senso di contitolarità di posizioni giuridiche perseguenti interessi in contrasto tra loro, una commistione di campi e competenze, incompatibili esclusivamente per la violazione di norme imperative di settore.

I termini della questione sono, a parere di chi scrive, quelli della riconduzione della tematica alla configurazione dello *status* dell'avvocato di un *munus privatum*, caratterizzato da prerogative e guarentigie poste a tutela della funzione esercitata, ma anche segnato da garanzie di tutela dell'immagine, della parvenza esteriore, della riconoscibilità, della cristallinità degli incarichi svolti, non intersecantesi con altri in potenza confliggenti. Sotto questo profilo, il tema non è probabilmente diverso per altri soggetti investiti di *munera privata*, come gli agenti di calciatori e società, per i quali l'ordinamento di settore (il «Regolamento per l'esercizio

dell'attività di agente di calciatori e società», di seguito, *breviter*, «Reg.») prevede un espresso divieto di concorrenza quando il calciatore si trova ancora sotto contratto con altro agente (con certe modalità e entro certi termini), nonché la possibilità di esercitare e «organizzare la propria attività imprenditorialmente» (art. 4, co. 2, Reg.).

Non vi è, dunque, equiparazione tra la condizione di chi esercita la professione di avvocato e di chi svolge quella di agente di calciatori, segnate da diversità palmari, prima fra tutte la possibilità, per il secondo, di essere imprenditore, di operare il c.d. «procacciamento di clientela», di predeterminare compensi forfetari con il proprio assistito, pratiche assolutamente precluse all'avvocato.

Si ritiene, però, utile, onde approfondire la presente nota, evidenziarne le similitudini, posto che il tema del conflitto di interessi sembra difficilmente riconducibile al circuito fiduciario e ai meccanismi della responsabilità squisitamente civile (ovviamente in tema di risarcimento del danno), muovendosi, più propriamente, nel campo della responsabilità disciplinare. Il punto, insomma, è quello di predisporre le condizioni normative ottimali per l'esercizio di tali arti, individuando, *a contrario*, le situazioni oggettive e soggettive di ostacolo, qualificandole nei termini di cause di incompatibilità, e/o prevedendo conseguenti obblighi di astensione e di rinuncia ad un ruolo piuttosto che all'altro.

2. *Avvocato vs Agente oppure Avvocato e Agente?*

Sorge spontaneo, a questo punto, domandarsi perchè la questione sia stata posta, per la prima volta, nel 2003, precisamente il 17/07/2003, data in cui intervenne il primo, parziale, pronunciamento del Consiglio Nazionale Forense (di seguito *CNF*), posto che la figura di agente (in passato procuratore) di calciatori risale al 1981, a seguito dell'introduzione della L. n. 91 (quella di avvocato, invece, è nata con l'uomo).

La norma, istitutiva del professionismo sportivo, regolamentò, infatti, un'attività, quella dell'agente, che, prima di allora, rientrava nei canoni generali della rappresentanza ed in quelli speciali di un contratto atipico, in cui predominanti erano gli istituti del mandato, dell'agenzia e della mediazione.

Al quesito sono state fornite risposte molto diverse, e forse il problema non è mai stato posto in termini concreti fintanto che controversie relative al mancato pagamento di compensi, a risoluzioni ingiustificate di rapporti, a inadempimenti delle obbligazioni negoziate, hanno investito i collegi arbitrali o le aule giudiziarie, laddove, spesso, l'avvocato attore o convenuto

era il medesimo agente di calciatori menzionato nel contratto ormai nella sua dichiarata fase patologica.

Offro, sul punto, una risposta personale, legata alle dinamiche recenti del sistema politico italiano: la proposta di legge dell'attuale Governo, licenziata nel settembre 2001, ha introdotto per la prima volta nel dibattito italiano - se si eccettuano le posizioni più estreme - una visione del conflitto di interessi in termini fattuali, che assegna rilievo giuridico solo agli atti in grado di incidere specificamente sull'assetto patrimoniale del titolare di cariche di governo. Fino ad allora era stata del tutto prevalente l'idea che dovesse essere considerata giuridicamente rilevante la mera situazione di commistione, anche astrattamente intesa, tra l'incarico di governo detenuto e gli interessi economici e finanziari posseduti. Dopo questa proposta il dibattito italiano in materia di conflitto di interessi ricorda in qualche modo i diversi possibili approcci giuspubblicistici al tema delle concentrazioni: basti pensare, infatti, che i modelli tendenziali di trattamento del problema si orientano o nel qualificare come anti-giuridico solo l'abuso di posizione dominante, disciplinarmente sanzionata anche dall'art. 3, co. 5, del Reg., o nel valutare già come elemento distorsivo del dispiegarsi delle dinamiche della concorrenza la stessa esistenza di una posizione dominante, e dunque nel ritenere necessario rimuoverla. L'ordinamento conosce, alla luce della legislazione vigente, meccanismi di protezione di determinati interessi pubblici (quali quello alla tutela della concorrenza), basati sulla nullità di atti negoziali adottati in violazione di norme, e, soprattutto, sulla doverosa alienazione di beni giuridici in costanza di situazioni di concentrazione che superino le soglie consentite.

Pare che il sistema italiano ricalchi il modello americano, pur improntato ad una «...valutazione in concreto, e quindi *ex post*, delle situazioni incompatibili via via che si verificano durante lo svolgimento della funzione pubblica¹»: è infatti comunque orientato a considerare rilevante «la semplice esistenza di un pericolo grave ed attuale (*clear and present danger*)»: proprio quanto perseguito sia dal Codice deontologico forense (di seguito, *breviter*, «Codice») sia dal Regolamento per l'attività di agente di calciatori.

Appare, dunque, necessario indagare i motivi che potrebbero costituire un pericolo grave ed attuale per la permanenza in entrambi gli albi, posto che, secondo la statuizione del CNF, «deve essere negata, da parte del Consiglio dell'Ordine» la contemporanea iscrizione dell'avvocato sia al relativo Albo sia a quello degli agenti, essendo possibile svolgere ogni atti-

¹ COLAVITTI, *Osservazioni sul tema del conflitto di interessi*, in *Nomos*, Roma, 2005.

vità conforme all'ordinamento forense nell'interesse di atleti e società sportive.

Le cause di incompatibilità individuate nel parere, ispirate, ovviamente, al R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, presentano caratteri cristallizzati e innovativi allo stesso tempo, per merito del dibattito instauratosi nel corso dell'attuale legislatura. L'art. 3 del citato R.D.L. determina come «l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile ... con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità ... di mediatore... È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario».

In sintesi, il divieto di svolgere attività professionali non assume valenza generale, ma riguarda solo le «...attività professionali in materie connesse con la funzione svolta...», per una conflittualità intrinseca e dimostrata con uno dei pochi casi esistenti di presunzione assoluta (ossia *iure et de iure*): ciò sembra significare che potranno esserci avvocati che continuino a svolgere anche la professione di agente di calciatore, purché non siano iscritti all'Albo di specie. *Quid iuris* alla luce del parere del CNF? Il pronunciamento del Supremo organo disciplinare forense richiama solo in parte le previsioni a cui si deve conformare l'attività di agente, rendendo così necessaria una più ampia disamina del testo: l'art. 3, co.1, del Regolamento prevede che «i calciatori e le società possono avvalersi dell'opera professionale di un agente purché lo stesso sia in possesso di regolare licenza rilasciatagli dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) o da altra Federazione nazionale». Il comma successivo definisce l'agente di calciatori come «la persona fisica che avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore».

L'attività di agente di calciatori, secondo il parere in esame, essendo «disciplinata dalla FIGC nell'ambito delle attribuzioni pubblicistiche proprie delle federazioni sportive, deve considerarsi come una vera e propria professione regolamentata».

L'avvocato che ponga in essere detta attività, secondo la lettura combinata di Regolamento e parere del CNF, nonché del Codice deontologico forense, determina due possibili scenari: nel caso in cui l'avvocato sia iscritto ad entrambi gli Albi, verrebbe perseguito dal proprio Consiglio dell'Ordine per avere violato il divieto di contemporanea iscri-

zione agli Albi medesimi, così come sancito dalla presente statuizione del CNF, anche se l'attività sportiva tutelata manterrebbe piena validità ed efficacia; qualora, invece, l'avvocato iscritto al solo ordine professionale (quindi rispettando il divieto imposto) pratici, di fatto, l'attività di agente di calciatori, in violazione, però, delle norme di categoria (procacciamento clientela, limiti tariffari, organizzazione imprenditoriale), potrebbe vedersi dichiarare la nullità del contratto di mandato sottoscritto con il Cliente per contrarietà a norme imperative private, segnatamente quelle deontologiche ed il R.D.L.

Peraltro, all'art. 5 del Reg. (cfr. *infra*) si sottolinea che l'attività posta in essere dall'avvocato deve essere «conforme alla normativa professionale vigente». Alla luce del parere menzionato, l'attività appena descritta violerebbe, tanto il Reg. medesimo, perchè chi porrebbe in essere l'attività di agente sarebbe un non agente, quanto il Codice deontologico forense in combinato disposto con l'art. 3 del R.D.L. citato, autenticamente interpretati dalla presente relazione del CNF.

L'orientamento del CNF pare, pertanto, spostare il problema della rimozione dei casi di conflitto di interesse nell'area delle dinamiche proprie del rapporto di fiducia, qualificando l'eventuale rilevazione di un conflitto di interessi come fatto disciplinarmente apprezzabile unicamente in caso di doppia iscrizione; ciò in quanto l'attività prestata da un avvocato per una società ovvero in favore di un calciatore non si discosta, anzi coincide, nella maggior parte dei casi, in «consulenza a favore dello stesso/a nelle trattative dirette alla stipula del contratto, assistendolo/a nell'attività diretta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva», di cui al Regolamento per l'attività di agenti di calciatori (art. 3, co. 3). Un ossimoro pericoloso, tuttavia lecito, conforme all'orientamento del CNF, che annacqua la nozione di incompatibilità di ruoli e funzioni, facendola scadere a requisito formale, ntegrante una sorta di allarme generale mai attivato per mancanza di effettive violazioni, *rectius* di insorgenza di controversie o di situazioni soggettive meritevoli dell'intervento dell'autorità statale, che maturerebbero solo in caso di contenstuale e acclarata doppia iscrizione.

In questo contesto, diversamente da quanto non accada in molti altri settori dell'ordinamento, come ad esempio quello concorrenziale, tutelato dall'Antitrust, non esiste un'autorità di vigilanza, nè un istituto all'uopo regolamentato che si occupi non soltanto della garanzia dell'attività di agente di calciatori, parte debole nel presente contesto, ma anche di quella della società o del calciatore, che, in ipotesi di patologia contrattuale, vedrebbero la propria obbligazione potenzialmente passibile di invalidità per difetto di

forma.

In siffatta situazione, l'introduzione di una sorta di «intruso istituzionale», l'avvocato, che si frappone «nelle maglie del rapporto fiduciario» tra FIGC e tesserati, estraneo alla normativa di settore, nel pieno rispetto, secondo gli indicati presupposti normativi, del Codice deontologico e della legge dello Stato, crea un ibrido giuridico inevitabile, per le conseguenze che ne deriverebbero: infatti, se l'avvocato potesse operare *tout court* da agente, questi trarrebbe il proprio compenso in percentuale rispetto all'emolumento pattuito tra calciatore e società, violando l'art. 45 del Codice deontologico che «vieta compensi legati ai beni propri del cliente o ai proventi economici da esso conseguiti giudizialmente od in via stragiudiziale». Il pagamento *a forfait*, invece, evaderebbe dall'applicazione delle tariffe professionali, nonchè dalla *bona gestio* dell'attività forense, che deve essere scandita e ordinatamente precisata in ogni suo sviluppo, anche e soprattutto economico.

Stesso discorso valga per l'organizzazione del lavoro del legale, in uno con l'assoluta preclusione a operare qualsivoglia procacciamento della clientela, più sopra esaminati.

Alla luce di tali considerazioni, l'ultimo articolato contribuito al dibattito suggerisce di ricondurre le attività di controllo e segnalazione non già ad una istituenda autorità di garanzia, bensì alle autorità di garanzia per la concorrenza ed il mercato ed alla autorità di garanzia per le comunicazioni, non incidendo peraltro sull'elemento centrale della proposta normativa del Governo, e cioè sulla riconduzione del problema del conflitto di interessi al circuito fiduciario (sulla base delle notizie fornite dalle due Autorità di garanzia, competerà esclusivamente alla FIGC, nel quadro del suo istituzionale rapporto fiduciario con i tesserati, assumere ogni iniziativa nell'esercizio della sua sovranità, annullando e sanzionando eventuali trattative condotte e concluse da agenti non abilitati, ivi compresi, *a fortiori*, gli avvocati iscritti all'ordine).

In ogni caso, nell'attesa di verificare verso quali approdi si dirigerà il dibattito, può essere opportuno domandarsi se nelle Carte Federali non si rinvenivano elementi in grado di orientare le scelte del legislatore, se non verso l'una o l'altra delle opzioni di regolazione della problematica, quantomeno verso l'accoglimento di una certa visione del concetto stesso di «conflitto di interessi». In altre parole, il problema resta quello di valutare se l'impianto dei principi federali (non si tratta infatti di indagare la normativa deontologica forense che appare precisa al riguardo), ritenuti conferenti al tema, possa essere considerato neutrale rispetto financo alla concezione del conflitto di interessi che si va affermando nella legislazione ordinaria.

Non pare in effetti, secondo l'opinione di chi scrive, che l'assetto federale vigente, quantomeno con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento, che caratterizzano ogni amministrazione pubblica (per quanto di diritto privatistico, al suo interno la FIGC si uniforma, di fatto, ai principi costituzionali afferenti alle P.A.), possa risultare indifferente all'accoglimento di una concezione normativa, a livello statutario, del conflitto di interessi in termini «astratti», o viceversa, in termini «concreti».

La soglia di rilevanza giuridica del conflitto di interessi «consigliata» al legislatore federale dallo Statuto pare precedere di molto il caso dell'atto che «...abbia un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale» dell'interessato.

3. Come tutelare l'Agente, parte debole del conflitto

Il «conflitto di interessi», come visto, è un'anomalia che pervade vari ambiti dell'ordinamento giuridico: le più importanti ipotesi di conflitto di interessi riguardano i contratti, e in particolare la disciplina del diritto societario (art. 2373 c.c. relativo al conflitto di interessi dei singoli soci, art. 2391 c.c. per gli amministratori), della rappresentanza, del diritto di famiglia; altri ambiti riguardano il diritto amministrativo (conflitto di interessi tra il Comune e la popolazione dello stesso, ad esempio sui c.d. usi civici) o il diritto costituzionale, con particolare riguardo alla disciplina delle incompatibilità e del conflitto di interessi per i titolari delle cariche di Governo (progetto di legge n. 1236-3612-4410-4488-B approvato nella XIII.ma legislatura da un solo ramo del Parlamento). Oltre a queste ipotesi disciplinate dal codice civile o, *in fieri*, da una legge speciale di carattere costituzionale, si possono rintracciare altre ipotesi di conflitto di interessi nell'ambito dell'attività bancaria, del condominio, nel campo assicurativo ecc.

La funzione precipua del diritto (*repetita iuvant*) è proprio quella di prevenire i possibili contrasti tra differenti interessi, specialmente quando i due interessi in gioco siano tali da porre in essere un vantaggio per il titolare di uno di essi ed un corrispettivo svantaggio per il titolare dell'altro.

Il verificarsi dei contrasti è alimentato anche dal fatto che, se è vero che talora gli interessi intersoggettivi contemplati dalle norme sono posti su un piede di assoluta parità, risulta altrettanto pacifico come in alcune ipotesi gli interessi medesimi abbiano, *ab origine*, valori e priorità diverse dal punto di vista etico o sociale, attribuendo l'ordinamento a tali interessi una diversa tutela che può dare origine a un conflitto².

2 STESURI, *Il conflitto di interessi*, Milano 1999, Giuffrè.

Se ci attenessimo alle pressioni dettate dal Codice deontologico forense sul conflitto di interessi (art. 37), non vi sarebbe alcuna apparente incompatibilità, poichè il medesimo, lungi da una disciplina generale e astratta, è previsto esclusivamente per i rapporti tra professionista e cliente. Nella specie «l'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito.

Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico».

Apparentemente, a soccorrere, nell'argomento in esame, l'agente sportivo sono le «Modifiche al codice deontologico forense», adottate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 26 ottobre 2002, laddove viene specificato che «l'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale». Sulla medesima impostazione si pone anche l'art. 3 del Codice deontologico europeo, il quale soltanto ancillarmente paventa l'ipotesi di un conflitto di interessi generale.

4. Perché occorre scegliere

Il parere esaminato, come già anticipato, ricalca il solco tracciato da un analogo intervento del CNF il 17 luglio 2003 (parere n. 146), laddove il quesito concerneva proprio la compatibilità dell'esercizio professionale con lo svolgimento dell'attività di «agente di calciatore», disciplinata dal Reg..

Nel precedente, la Commissione ritenne «che in via generale l'attività in questione sia compatibile con l'esercizio della professione forense, ma nei limiti della normativa professionale, richiamata anche dall'art. 5 del regolamento della FIGC. Ciò comporta che la conduzione di singole attività proprie dell' «agente di calciatori» potrebbero in concreto rivelarsi non conformi ai doveri dell'avvocato».

Se, infatti, si pone attenzione, a titolo di esempio, all'art. 3, comma 7, del Reg., che consente all'agente di «contattare un calciatore qualora lo stesso non abbia un rapporto contrattuale in essere con una società sportiva», ovvero «nei sei mesi antecedenti alla scadenza del suo contratto», salvo che il calciatore non sia legato negozialmente ad un altro agente (in quel

caso lo si potrà contattare solo un mese prima di tale ultima scadenza), viene evidenziata l'incompatibilità espressa con l'art. 19 del Codice, laddove si sancisce, precisa e ribadisce il dovere dell'avvocato di astenersi dal condurre attività di accaparramento di clientela, sotto forma di divieto.

Il parere del CNF, garantista nei confronti dell'avvocato, poichè non scende nei dettagli del facile aggiramento della normativa, si limita a richiamare l'art. 5 del Reg., ossia il fatto che «ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell'opera di un agente non iscritto nell'Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo, e per attività conforme alla normativa professionale vigente».

Questa conformità alla normativa professionale, come accennato, non risolve i problemi dei continui abusi del diritto, ossia di quei comportamenti al limite dell'illecito (disciplinare) costituiti da comportamenti contrari a buona fede.

Una differenza sostanziale tra le due attività considerate è rappresentata dalla retribuzione: mentre quella dell'avvocato è legata alle singole attività poste in essere dal professionista, «quella dell'agente di calciatori ad un valore esterno quale il reddito complessivo del calciatore o ad una previa pattuizione a *forfait*».

«Tale struttura retributiva crea una comunanza di interessi tra il calciatore (o la società di calcio) e l'agente, il quale si trova senza dubbio in posizione di cointeressenza economica rispetto al rappresentato. Posto che l'interpretazione corrente ravvisa, in tale limitazione, la *ratio* di evitare ogni condizione di subalternità economica e gerarchica atta a compromettere il decoro e l'indipendenza del professionista forense». Sotto detto aspetto, inoltre, l'art. 45 del Codice precisa come sia «vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite», sia in campo giudiziale sia in campo stragiudiziale.

La *ratio* del parere del CNF, che vieta all'avvocato la contemporanea iscrizione ai due albi, risiede in ragioni più di opportunità che giuridiche, di tal guisa esprimendo un principio, un orientamento: secondo l'organo consultivo dell'avvocatura, infatti, il professionista legale, permanendo la duplicità di ruoli, sarebbe sottratto alle regole deontologiche dell'ordinamento forense, «posto che eventuali sanzioni disciplinari sono irrogate da apposita commissione insediata presso la FIGC (art. 18 del Reg.) e sono rapportate al Codice di comportamento specifico della professione di agente».

Precisa il parere come l'iscrizione in entrambi gli albi «non conferisce all'avvocato maggiori competenze o possibilità aggiuntive di lavoro, bensì

produce l'unico effetto di sottrarre il professionista alle regole deontologiche dell'ordinamento forense". Ciò in quanto le sanzioni disciplinari "sono irrogate da apposita commissione insediata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio e sono rapportate al codice di comportamento specifico della professione di agente".

Vi sarebbe, dunque, secondo il parere, una sottrazione di giurisdizione, nonché una sorta di lesa maestà, poichè il regime sanzionatorio della giustizia disciplinare dovrebbe abbracciare due campi antitetici per incompatibilità ed allora si porrebbe il problema del giudice naturale (disciplinare).

Si rientra nell'annoso conflitto di interessi non tra professioni, bensì tra diversi ordinamenti giuridici, ognuno dei quali, con la propria autonomia da preservare e tutelare rispetto alle insidie dell'ingerenza altrui: allora, l'*escamotage* degli avvocati è consistito nel vincolare il professionista alla sola attività forense, riconducendo l'intero operato del legale a principi, norme e sanzioni propri dell'ordine a cui appartiene.

La diatriba, come si è visto, non risolve in radice il problema di incompatibilità tra le due professioni, soprattutto perchè permette all'avvocato l'attività che gli è propria, oltre a quella giudiziale: potrà comparire o meno nei modelli *standard* dei contratti di prestazione sportiva in cui ha assistito una parte, prevedendo un compenso sulla singola attività (conclusione del contratto di prestazione sportiva, conclusione di una eventuale sponsorizzazione, assistenza in eventuali problemi legali, consulenza circa la bontà del cambiamento di squadra e la possibilità di risolvere o prolungare anticipatamente il contratto stipulato...), con applicazione delle tariffe forensi, senza violare alcun precetto.

Subirà, evidentemente, una contrazione nei guadagni, limiterà il proprio raggio di azione e di pubbliche relazioni, nonché dovrà rinunciare a società dallo stesso partecipate, aventi ad oggetto l'assistenza e consulenza a soggetti sportivi nella stipulazione contrattuale.

Come si vede, per quanto il parere sia importante negli aspetti esaminati, evita un affondo sul problema del fatto: *ex facto oritur ius*, eppure lo *ius* che l'agente vorrebbe, per non trovarsi altri soggetti non specificamente abilitati interferire con la propria attività, nella sostanza risulta disatteso.

L'art. 5 del Reg., dunque, funge come apertura del sistema al legale, il quale si pone, in tal modo, in un rapporto di *genus ad speciem* con l'agente di calciatori, sovrapponendosi all'attività del secondo, in apparente contrasto con l'art. 3, co.1, del Reg. medesimo, ove è precisato che il soggetto che faccia da mediatore tra calciatore e società o tra società e società debba essere un agente iscritto all'apposito Albo istituito in seno alla FIGC.

Il parere esaminato, peraltro, riveste carattere esclusivamente dispositivo, ossia potrà vigere nei limiti in cui non sarà dettata dai privati una regola difforme, e si rivolge all'avvocato, invitandolo ad evitare non tanto la professione di agente, quanto la doppia iscrizione.

In definitiva, in attesa di un giudizio (anche di merito) da parte della autorità giurisdizionale ordinaria sul tema dibattuto, nonché una presa di coscienza da parte degli ordinamenti circa la necessità di investire un'autorità tecnica dei problemi di concorrenza ed incompatibilità, l'unica soluzione per limitare il campo di movimento dell'avvocato è fornita dall'art. 16 del Codice, il quale prevede come sia «dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine».

Il combinato disposto di tale articolo con quello del R.D.L. 1578 del 1933 può fungere da argine temporaneo, essendo auspicabile al più presto un intervento che dia maggiore coerenza e consistenza al sistema normativo dell'attività di agente, figura ridimensionata dal conflitto, con la previsione di investire l'avvocato unicamente delle questioni attinenti al proprio ruolo istituzionale, in conformità con quanto sancito dall'art. 16 citato, riscrivendo l'art. 5 del Regolamento onde conferire piena autonomia e attuazione all'art. 3, co. 1 del medesimo testo regolamentare, *rebus sic stantibus*, largamente disatteso.

LEGISLAZIONE NAZIONALE

LEGGE 17.10.2005, N. 210 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17.8.2005 n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. (GU n. 242 del 17.10.2005)

Testo in vigore dal 18.10.2005

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 17 ottobre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6053):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (Buttiglione) il 18 agosto 2005.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 agosto 2005 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VII e XIV.

Esaminato dalla II commissione il 13 - 14 - 15 e 20 settembre 2005.

Esaminato in aula il 21 e 28 settembre 2005, il 4 - 5 - 6 e 7 ottobre 2005 e approvato l'11 ottobre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3623):

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 ottobre 2005 con pareri delle commissioni 1^a (presupposti di costituzionalità), 2^a, 5^a, 7^a e 14^a.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 ottobre 2005.

Esaminato dalla 1^a commissione l'11 ottobre 2005

Esaminato in aula l'11 ottobre 2005 e approvato il 12 ottobre 2005.

Avvertenza:

Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005.

A norma dell'art. 15 comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20.

ALLEGATO**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 162**

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1.

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia";
 - 2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1";
 - 3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea";
 - 4) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni";
 - b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva";

- 2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva”;
- c) dopo l’articolo 6-ter è inserito il seguente:

“Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell’instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purchè riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la facoltà di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, specificamente indicate.
3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A a condizione che:
 - a) si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni;
 - b) per le caratteristiche dell’incontro vengano emessi non più di 8.000 biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000.Nel caso in cui le competenti autorità di pubblica sicurezza e l’Osser-

vatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra è tenuta a disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.

4. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

“Art. 1-*sexies*

1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.

Art. 1-*septies*

1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies*.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

Art. 1- *octies*

1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;
 - b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
 - c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;
 - d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;
 - e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;
 - f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato

- olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
 4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi nè rimborsi spese”.
 5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente comma il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro. All'istituzione e al funzionamento del comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del comitato non spettano compensi nè rimborsi spese.
 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE

AIC-FIGC-LNP: ACCORDO COLLETTIVO PER I CALCIATORI DI SERIE A E B

ACCORDO COLLETTIVO

Tra

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC), LEGA
NAZIONALE PROFESSIONISTI (LNP) e l'ASSOCIAZIONE
ITALIANA CALCIATORI (AIC)

ex art. 4 della LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni

Articolo 1 - Oggetto

- 1.1. Il presente Accordo collettivo (di seguito, Accordo) disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e Società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e B.
- 1.2. Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
 - il modulo del contratto tipo (di seguito: Contratto);
 - il modulo delle Altre Scritture (*infra* definite *sub* 3.5.);
 - il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, Regolamento e CA);
 - le tabelle di cui *infra sub* 4.9.

Articolo 2 - Forma del contratto individuale. Patti limitativi della libertà professionale.

- 2.1. Il contratto individuale tra Società e calciatore professionista (il Contratto), a pena di nullità, deve essere redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscritto pa-rimenti a pena di nullità dal calciatore e da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri.

Il Contratto va redatto e sottoscritto in sei esemplari: uno è di competenza della Società; uno è di competenza del calciatore; quattro sono destinati al deposito presso la Lega di appartenenza della Società a cura di quest'ultima.

- 2.2. Ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione (a prescindere dalla durata del rapporto *inter par-tes*, che è cosa diversa dal Contratto), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Articolo 3 - Deposito

- 3.1. La Società deve depositare entro cinque giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall'Ordinamento Federale, il Contratto in quattro esemplari presso la Lega competente per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, dandone comunicazione contestuale al calciatore.
- 3.2. Qualora la Società non depositi il Contratto entro cinque giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il calciatore entro il termine di sessanta giorni dalla data di sottoscrizione, dandone comunicazione contestuale alla Società.
- 3.3. Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della Lega competente.
- 3.4. Della avvenuta o mancata approvazione deve essere data senza indugio comunicazione al calciatore e alla Società da parte della Lega competente. In mancanza di approvazione espressa della Lega competente entro il trentesimo giorno successivo al deposito, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme

- annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.
- 3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui *sub* 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui *sub* 3.1. – 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto.
- 3.6. Il calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo nel caso che il Contratto non ottenga l'approvazione della Lega competente per fatto non imputabile al calciatore o suo agente. La misura dell'indennizzo è determinata dal C.A., su istanza del calciatore, tenuto conto anche dell'eventuale stipulazione da parte del calciatore di altro Contratto ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell'ammontare dello stesso. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.

Articolo 4 - Retribuzione

- 4.1. Ai fini del presente Accordo, per retribuzione si intende il compenso convenuto tra il calciatore e la Società e indicato, a pena di nullità, nel Contratto e/o nelle Altre Scritture. I rimborsi delle spese non fanno parte della retribuzione.
- 4.2. La retribuzione deve essere espressa al lordo, salva la facoltà delle parti di specificare, oltre all'importo lordo, anche il corrispondente netto e in tale ultimo caso se l'intesa tra le parti medesime è intervenuta sul lordo o sul netto.
- 4.3. Nell'ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.
- 4.4. La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promopubblicitarie della Società può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto e/o nelle Altre Scritture.
- 4.5. Le Società possono convenire con i calciatori loro tesserati:
- a) una retribuzione fissa; ovvero
 - b) una retribuzione costituita da una parte fissa e da una parte

variabile, che non potrà essere superiore, in ogni stagione sportiva, separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale, al 50% (cinquantapercento) della partefissa, legata, tale parte variabile, al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra (di seguito, tale seconda parte, Parte Variabile).

La parte fissa può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della competizione internazionale cui la Società partecipa o parteciperà e non può essere in ogni caso inferiore al minimo di cui *infra sub* 4.9.

4.6. I risultati sportivi individuali o di squadra possono essere esemplificativamente rappresentati:

- a) quanto ai risultati di squadra: dal conseguimento di piazzamenti in classifica, dalla conquista di titoli, dal diritto di accedere a Coppe Europee, dalla permanenza nella Serie;
- b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate.

4.7. La Società può altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti premi collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati di squadra, come esemplificati *supra sub* 4.6. lettera a). La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e i calciatori della Società, ovvero, in rappresentanza di essi, da almeno 3 (tre) calciatori della Società medesima, muniti di procura redatta in forma scritta, che conferisca loro il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano la debenza del premio collettivo, il montante complessivo del premio e i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei calciatori aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro. La Società è estranea ad eventuali controversie relative alla effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote. Le intese oggetto del presente art. 4.7. vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la Lega competente entro 10 (dieci) giorni dalla chiusura del periodo dei trasferimenti di gennaio. Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.

4.8. In caso di accordi aventi ad oggetto la licenza dei cosiddetti diritti

di immagine per prestazioni di carattere promopubblicitario o di *testimonial* tra Società e calciatori si terrà conto delle previsioni della Convenzione sulla Pubblicità.

- 4.9. Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate d'intesa tra le parti contraenti.

Articolo 5 - Pagamento della retribuzione

- 5.1. Le somme corrisposte al calciatore per i titoli di cui all'art. 4 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al calciatore in forza di legge o di Contratto. È fatta salva esclusivamente l'indennità di fine carriera di cui *infra sub* art. 20.
- 5.2. La retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La retribuzione, nella sua Parte Variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture.
- 5.3. I pagamenti di quanto dovuto ai calciatori devono essere effettuati con assegni circolari presso la sede della Società, ovvero tramite bonifico presso l'istituto bancario indicato dal calciatore ove questi ne faccia richiesta.
- 5.4. In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento della retribuzione, il calciatore ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull'importo lordo, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Articolo 6 - Formazione culturale dei calciatori

- 6.1. La Società deve promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.

- 6.2. Spetta alla FIGC, d'intesa con l'AIC, indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva e della Società, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualifica-zione professionale.

Articolo 7 - Preparazione precampionato ed allenamenti. Partecipazione alle gare. Trasferte.

- 7.1. La Società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui *infra sub* art. 11.
- 7.2. Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.
- 7.3. In occasione di trasferte o ritiri il calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto - di volta in volta stabiliti dalla Società - a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto.

Articolo 8 - Limiti allo svolgimento di altre attività

- 8.1. Al calciatore professionista è vietato svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del Contratto, salvo esplicita preventiva autorizzazione della Società.
- 8.2. È inoltre vietato svolgere nello stesso periodo ogni altra attività lavorativa o imprenditoriale incompatibile con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva.
- 8.3. In ogni caso, quando il calciatore professionista intenda iniziare una di tali attività, deve darne preventiva notizia, per iscritto, alla Società.
- 8.4. In caso di opposizione da parte della Società, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del C.A.

Articolo 9 - Tutela sanitaria

- 9.1. Il calciatore deve curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire e deve

astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione fisiopsichica.

- 9.2. Le Società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al *doping*. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina, predisposti dalla Società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli *antidoping* e per la migliore tutela della sua salute.
- 9.3. La violazione da parte di società e/o calciatori delle disposizioni di cui all'art. 9.2. comporta l'applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti.

Articolo 10 - Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento

- 10.1. Il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla Società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
- 10.2. Il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società.
- 10.3. Il calciatore deve evitare comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all'immagine della Società.
- 10.4. Le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti, previa accettazione delle stesse da parte del calciatore, accettazione che non potrà essere irragionevolmente rifiutata, soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.
- 10.5. Il calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.
- 10.6. Il calciatore non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della Società.

Articolo 11 - Inadempimenti e clausole penali

- 11.1. Al calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da regolamenti federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili

i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento:

- a) ammonizione scritta;
- b) multa;
- c) riduzione della retribuzione;
- d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- e) risoluzione del Contratto.

11.2. A pena di nullità, tutti i provvedimenti devono essere adottati con le modalità procedurali previste dal Regolamento e dalle norme che seguono.

11.3. La domanda della Società deve contenere la proposta di provvedimento e deve essere inviata al calciatore e al C.A. entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data in cui è stato accertato l'inadempimento.

Ove la domanda consegua a provvedimenti resi da parte di organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, il termine per la spedizione decorre dalla data nella quale i detti provvedimenti sono divenuti definitivi.

11.4. L'ammonizione scritta consiste nell'intimazione al calciatore di non ricadere in futuro del medesimo inadempimento contestatogli.

11.5. La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo non può superare il 30% (trentapercento) di un dodicesimo della sola parte fissa della retribuzione annua lorda. La multa, nell'ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il 60% (sessantapercento) del dodicesimo della retribuzione annua lorda (parte fissa).

11.6. La riduzione della retribuzione ha natura risarcitoria e di riequilibrio del sinallagma e non può superare il 50% (cinquantapercento) della quota di retribuzione annua lorda relativa al periodo per il quale si chiede la riduzione stessa.

11.7. Nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, la Società potrà proporre una riduzione della retribuzione effettiva lorda, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, e per una misura non superiore al 50% (cinquantapercento) della retribuzione dovuta per tale periodo. Il C.A. terrà conto:

- a) della sola parte fissa della retribuzione;
- b) della natura del comportamento antiregolamentare posto in

- essere e sanzionato e dell'elemento soggettivo che hanno determinato la squalifica; e
- c) della misura del pregiudizio arrecato alla Società.
- 11.8. Nel caso di riduzione della retribuzione per ipotesi diverse dalla squalifica, la riduzione medesima potrà incidere anche sulla Parte Variabile della retribuzione riferita ai risultati di squadra [quelli indicati esemplificativamente *supra sub* 4.6., lettera a)], ferme le previsioni, ai fini della determinazione del montante complessivo della riduzione, di cui *supra sub* 11.7., capo verso e lettere b) e c).
- 11.9. La riduzione non può in ogni caso far scendere la retribuzione sotto il minimo di cui *supra sub* art. 4.9.
- 11.10. L'esclusione temporanea del calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra, oltre che secondo le modalità di cui *sub* 11.2 e 11.3., può essere disposta anche in via provvisoria dalla Società (si veda *infra sub* 11.11.).
- 11.11. Nel caso di cui *sub* 11.10., quando le condotte e le situazioni delineate *sub* 11.1 siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione telegrafica al calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria l'esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al calciatore ed al C.A., con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della retribuzione o di risoluzione). Nel medesimo procedimento, il calciatore potrà proporre le azioni previste *sub* art. 12 (richiesta di reintegrazione e/o risoluzione del Contratto) ed in tal caso il C.A., ricorrendone i presupposti, potrà adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti di cui pure *sub* art. 12.
- 11.12 La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle altre scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui *supra sub* art. 4.7.
- 11.13. La risoluzione del Contratto può altresì essere ottenuta dalla Società, sempre nei termini e con le modalità previste *sub* 11.2. e 11.3., anche nel caso di condanna del calciatore a pena detentiva, per reati non colposi, conseguita in Italia o all'estero, passata in

giudicato, non sospesa condizionalmente o condonata.

- 11.14. La risoluzione del Contratto e/o la riduzione della retribuzione per cause derivanti da malattia o infortunio (inidoneità o inabilità) sono disciplinate *infra sub* art. 15.

Articolo 12 - Azioni a tutela dei diritti del calciatore

- 12.1. Il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al C.A., il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.
- 12.2. Nell'ipotesi di violazione della previsione di cui *sub* 7.1., il calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il C.A. per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% (ventipercento) della parte fissa della retribuzione annua lorda.
- 12.3. La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal calciatore anche nel procedimento promosso dalla Società *ex* 11.11.
- 12.4. Se, dopo la pronuncia del C.A. di reintegrazione del calciatore, la Società non provvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il calciatore ha diritto di ottenere dal C.A. la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva.
- 12.5. Il C.A., se accoglie il ricorso e ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, nel caso previsto nel presente art. 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza, provvede a rimettere gli atti avanti la Commissione Disciplinare per eventuali provvedimenti di competenza.
- 12.6. In ogni ipotesi in cui il calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della Società di fornire al calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell'art. 7.1., salva espressa rinuncia scritta

del calciatore.

- 12.7. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui *supra sub* art. 4.7.

Articolo 13 - Morosità

- 13.1. Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto *sub* 5.2., ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega competente. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (*supra sub* 5.2.), ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega competente.
- 13.2. Nel caso di calciatore che sia tesserato per Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto di cui alla legge 23 marzo 1981, n° 91 e successive modificazioni, la comunicazione di cui *sub* 13.1., con le stesse modalità e termini, deve essere inviata anche alla Società cedente il Contratto a titolo temporaneo. Analoga comunicazione deve essere inviata in caso di cessione definitiva con diritto di partecipazione alla Società titolare di tale diritto.
- 13.3. La risoluzione del Contratto non può essere pronunciata qualora la Società provveda, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante assegni circolari presso il domicilio del calciatore, o mediante bonifico bancario sul conto del calciatore, ovvero ancora su apposito conto corrente acceso presso il Fondo Indennità di Fine Carriera.
- In quest'ultima ipotesi la Società è tenuta a darne contestuale comunicazione alla Lega di appartenenza ed all'AIC.

- 13.4. Decorso inutilmente il termine di cui *sub* 13.3., il calciatore, per ottenere la risoluzione del Contratto, deve farne richiesta al C.A. entro e non oltre il 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione.
- 13.5. La Società ha diritto di costituirsi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento.
- 13.6. Qualora venga dichiarata la risoluzione del Contratto, il calciatore, a titolo di risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrispondersi mensilmente, pari alla parte fissa della retribuzione ancora dovuta, fino alla scadenza del Contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo Contratto con altra Società ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, se questo interviene prima della scadenza del Contratto, nonché un importo, equitativamente determinato dal C.A., a richiesta del calciatore, che tenga conto dell'ammontare della eventuale Parte Variabile e dei premi collettivi, se maturati.
- 13.7. Nel caso di calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega di appartenenza, all'integrale pagamento in favore del calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui *sub* 13.3.
- 13.8. Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere al calciatore l'eventuale maggiore parte fissa della retribuzione pattuita con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest'ultima per la parte di tale retribuzione eccedente quella da essa pattuita.
- 13.9. Nel caso di sussistenza di un diritto di partecipazione sul Contratto del calciatore, la risoluzione comporta, con decorrenza dalla sua declaratoria, la costituzione di un rapporto contrattuale esclusivamente tra la Società titolare del diritto di partecipazione ed il calciatore alle condizioni predeterminate all'atto della costi-

tuzione del diritto di partecipazione, sempre che la Società titolare di detto diritto dichiari di volersi avvalere di tale facoltà e provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega di appartenenza, all'integrale pagamento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società morosa e già maturate a favore del calciatore.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui *sub* 13.3.

- 13.10. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui *supra sub* art. 4.7.

Articolo 14 - Malattia e infortunio

- 14.1. In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui *infra sub* 15 e sottoparagrafi) spetta al calciatore la retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.
- 14.2. Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
- 14.3. Nell'ipotesi che il calciatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società, dovrà fare motivata comunicazione scritta a quest'ultima.

La Società sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o Case di cura, e riabilitazione sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un'assistenza specialistica o di idonea qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-sanitaria.

- 14.4. Le previsioni di cui *sub* 14.1., 14.2., 14.3., così come quelle di cui *infra sub* art. 15 e sottoparagrafi, trovano applicazione anche nell'ipotesi di infortunio occorso al calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali o in occasione di ga-

re od allenamenti organizzati dall'autorità militare da cui il calciatore dipenda.

Articolo 15 - Inabilità e inidoneità del calciatore

15.1. Ai fini delle previsioni di cui al presente art. 15 e norme connesse:

- a) per inidoneità si intende la condizione morbosa del calciatore (certificata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo;
- b) per inabilità si intende la condizione morbosa del calciatore che, pur non implicando l'impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale.

La certificazione della condizione di inabilità è fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata che, su istanza della Società, è nominato/a dalla C.A., nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.

- 15.2. L'inabilità e l'inidoneità possono essere dipendenti da fatto e colpa del calciatore, ovvero da eventi allo stesso non imputabili.
- 15.3. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il calciatore deve avvertire immediatamente la Società ed inviare entro 3 (tre) giorni il certificato medico attestante l'inabilità.
- 15.4. Qualora l'inabilità del calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità come *supra* definite, si protragga oltre i 6 (sei) mesi, la Società può richiedere al C.A. la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.
- 15.5. La richiesta di risoluzione del contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione devono essere proposte, a pena di decadenza, in costanza della condizione di inabilità.
- 15.6. Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare l'inidoneità definitiva del calciatore, come intesa e accertata *sub* 15.1., la Società ha diritto di richiedere immediatamente al C.A. la risoluzione del Contratto.
- 15.7. Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del cal-

ciatore risultino dipendenti da colpa grave del calciatore stesso si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento a prescindere dalla durata della malattia o della menomazione e pertanto la Società potrà richiedere, ricorrendone i presupposti, la riduzione della retribuzione o nei casi più gravi la risoluzione del contratto.

Articolo 16 - Assicurazione infortuni

- 16.1. La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di *polizza*, modalità, i termini ed i minimi stabiliti annualmente dagli Organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'Associazione di categoria.
- 16.2. La Lega competente, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della *polizza*.
- 16.3. Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio.
- 16.4. Il calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.
- 16.5. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. Il calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dal calciatore e dai suoi aventi diritto.
- 16.6. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, il calciatore ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di

consentire a quest'ultima di ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.

- 16.7. In caso di infortunio avvenuto nell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, l'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione base e per l'assicurazione integrativa, sono a carico della Società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.
- 16.8. Il calciatore ha l'obbligo di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, anche ai fini della stipulazione delle polizze assicurative cosiddette patrimoniali a favore della Società.

Articolo 17 - Contributi previdenziali

- 17.1. La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allo stesso.

Articolo 18 - Riposo settimanale e ferie

- 18.1. Il calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi due giorni della settimana.
- 18.2. Il calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.
- 18.3. La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorrevva detto riposo. Il calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.

Articolo 19 - Congedo matrimoniale

- 19.1. Il calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell'attività agonistica, potrà essere concesso o completato entro trenta giorni successivi al matrimonio.

Articolo 20 - Indennità di fine carriera

- 20.1. In adempimento all'art. 5.1. dell'Accordo ed in base all'art. 4, 7° comma della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la FIGC, un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i calciatori dagli enti previdenziali competenti.

Articolo 21 - Clausola compromissoria. Procedimento arbitrale

- 21.1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall'art. 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del C.A., che si pronuncerà in modo irrituale.
- 21.2. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie- ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del C.A.
- 21.3. Il Regolamento prevede, anche ad integrazione dei precedenti articoli:
- a) le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini;
 - b) la procedura di nomina degli arbitri di nomina di parte, del Presidente e degli eventuali Conciliatori;

- a) le formalità procedurali, anche relative all'espletamento dei mezzi istruttori, e alla produzione di documenti e memorie;
- b) il termine entro il quale deve essere emesso il lodo, le possibilità di proroga e l'obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità;
- c) i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento.

Articolo 22 - Norma di rinvio

22.1. Le norme statutarie e regolamentari della FIGC si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto che ne fa parte integrante.

Articolo 23 - Durata

23.1. Il presente Accordo ha la durata dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 e non è tacitamente rinnovabile o prorogabile.

Articolo 24 - Norme Transitorie

24.1. Sull'accordo delle parti, i Contratti in corso all'entrata in vigore del presente Accordo possono essere integrati con le pattuizioni di cui *sub* art. 3.5, nel rispetto delle modalità colà previste a pena di nullità.

24.2. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, premi collettivi o altri validi accordi, se redatte e ritualmente depositate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, hanno efficacia fino al loro esaurimento.

**DELIBERE FIP SULLE “QUOTE” DEGLI ATLETI A REFERTO
NN. 215, 219, 221**

DELIBERA N. 215

Il Consiglio Federale,

visti

lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista

la legge 23 marzo 1981, n. 91 “*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*” e successive modifiche;

vista

la delibera assunta dal Consiglio Nazionale del CONI, in data 15 luglio 2004, con oggetto “*la promozione e tutela dei vivai giovanili - direttiva alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate*”, con la quale si richiede agli Enti in oggetto di presentare progetti con i quali perseguano come obiettivo principale l’inserimento di giocatori formati nei vivai giovanili nazionali, in quota non Inferiore al 50 per cento del totale dei giocatori compresi nel referto arbitrale, per le squadre che partecipano ai campionati di livello nazionale;

considerato

che la Convenzione in essere tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Società di Pallacanestro Serie A, sottoscritta in data 7 luglio 2004, disciplina l’iscrizione a referto e l’utilizzo dei giocatori stranieri ed italiani nelle squadre partecipanti al massimo Campionato italiano fino alla stagione sportiva 2005/2006 compresa, senza ulteriori proroghe;

constatata

la volontà delle Società professionistiche di poter iscrivere a referto un totale di dodici giocatori per ogni partita di Campionato di Serie A a partire dalla stagione sportiva 2006/2007;

constatata

la necessità di regolamentare la materia a partire dalla stagione 2006/2007 e per un periodo non inferiore alle successive due stagioni sportive al fine di garantire una programmazione tecnica e d’investimenti alle Società Professionistiche partecipanti al Campionato di Serie A;

prese in esame

tutte le proposte presentate all’attenzione del Consiglio Federeale.

DELIBERA

- stabilire per tutte le società partecipanti al Campionato di Serie A, a partire dalla stagione sportiva 2006/2007, l'obbligo di iscrizione a referto degli atleti come segue:
per la stagione sportiva 2006/2007;
 - minimo numero di 5 (cinque) atleti italiani formati in Italia;
 - massimo numero 1 (uno) atleta italiano non formato in Italia;per le stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009:
 - minimo numero 6 (sei) atleti italiani formati in Italia;
- precisare che, i parametri di individuazione degli atleti per le stagioni indicate saranno stabiliti con separato provvedimento.

considerato che, l'intera materia vada omogeneizzata con il sistema regolamentare, atteso che la tutela del patrimonio cestistico nazionale, deve tenere conto anche di ipotesi quali quelle di atleti italiani ma che per ragioni personali e/o familiari non si siano formati in Italia, ove tuttavia intendono giocare e dare il proprio contributo sportivo, e di ipotesi quali quelle degli atleti che, ancorché non italiani abbiano tuttavia effettuato l'attività giovanile e di formazione in Italia, ipotesi tutte che possono formare oggetto di studio, supportato dalla proiezione della casistica, per formare oggetto del corpo regolamentare, esulando allo stato tali casi dall'oggetto specifico delle delibere n. 215 e n. 216;

DELIBERA**A) Le società partecipanti al Campionato di serie A**

- per stagione sportiva 2006/2007 la società potranno scrivere a referto, fermo l'obbligo di iscrizione di minimo 5 atleti italiani di formazione italiana, numero 1 (uno) atleta italiano non di formazione italiana scelto sia tra gli atleti che hanno già in corso. Un contratto pluriennale sottoscritto e depositato sino a tutte le ore 24.00 del 21 ottobre 2005, sia tra gli atleti italiani non di formazione italiana così tesserati sino a tutte le ore 24.00 del 21 ottobre 2005;
- per la stagione sportiva 2007/2008 le società potranno scrivere a referto includendolo nel numero obbligatorio di 6 (sei) atleti italiani di formazione italiana anche l'atleta iscritto a referto quale italiano non di formazione italiana nella stagione sportiva 2005/2006 individuato nei modi sopra descritti;
- per la stagione sportiva 2008/2009 valgono le medesime regole fissate per la stagione sportiva 2007/2008;

- per tutte le stagioni sportive a partire dalla stagione sportiva 2006/2007 le società potranno iscrivere a referto quali italiani formati In Italia, quindi ricompresi nel numero obbligatorio minimo previsto, atleti italiani non di formazione Italiana che abbiano tuttavia ricevuto almeno una convocazione per fare parte della Nazionale Italiana;
- B) Le società partecipanti al Campionato di Legadue
- per la stagione sportiva 2006/2007 le società potranno scrivere a referto, fermo l'obbligo di iscrizione di minimo 5 atleti italiani di formazione italiana, numero 2 (due) atleti italiani non di formazione italiana scelti sia tra gli atleti che hanno già In corso un contratto pluriennale sottoscritto e depositato sino a tutta le ore 24-00 del 21 ottobre 2005, sia tra gli atleti italiani non di formazione italiana così tesserati sino a tutte le ore 24.00 del 21 ottobre 2005;
 - per la stagione sportiva 2007/2008 le società, potranno scrivere a referto, fermo l'obbligo di iscrizione a referto di minimo 6 (sei) atleti italiani di formazione italiana, numero 1 (uno) atleta Italiano non di formazione Italiana scelto sia tra gli atleti che hanno già in corso un contratto pluriennale sottoscritto e depositato sino a tutte te ore 24.00 del 21 ottobre 2005, sia tra gli atleti italiani non di formazione italiana così tesserati sino a tutte le ore 24.00 del 21 ottobre 2005;
 - per la stagione sportiva 2008/2009 valgono le medesime regole fissate per la stagione sportiva 2007/2008;
 - per tutte le stagioni sportive a partire dalla stagione sportiva 2006/2007 le società potranno Iscrivere a referto quali italiani formati in Italia, quindi ricompresi nel numero obbligatorio minimo previsto, atleti italiani non di formazione italiana che abbiano tuttavia ricevuto almeno una convocazione per fare parte della Nazionale Italiana;
- C) Le ipotesi esposte in motivazione, relative ad atleti italiani ma non formati in Italia e ad atleti stranieri formati in Italia saranno oggetto di separata analisi finalizzata alla regolamentazione della materia quanto al settore professionistico, con riserva nella prossima riunione del Consiglio Federale di individuare l'Organismo da preporre allo studio della materia.

DELIBERA N. 219

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- considerata l'attuale normativa relativa al vincolo sportivo degli atleti, deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 17 aprile 2003;
- vista la propria delibera n. 385, assunta nella riunione del 29-30 aprile 2005, con la quale si è istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di tutte le componenti interessate, al fini di esaminare le normative relative al “*vincolo sportivo*” e predisporre una nuova proposta che modifichi le attuali normative sopra indicate;
- preso atto dell'esposizione del progetto del gruppo di lavoro di cui sopra, da parte del Presidente Federale, nel quale vengono esposti i principi generali concordati per una nuova disciplina relativa al “*vincolo sportivo*”;
- vista la delibera n. 397 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 29 -30 aprile 2005, nella quale è prevista, per l'anno sportivo 2005/2006, la regolamentazione del “*Premio di incentivazione*”;
- visto l'articolo 39 dello Statuto Federale, nel quale si prevede che il Consiglio Federale ha la facoltà di istituire Commissioni anche a carattere temporaneo, definendone le attribuzioni con susseguente nomina;
- ravvisata la necessità di istituire una Commissione ad hoc per il settore maschile, composta dal Presidente della Commissione Carte Federali, un Rappresentante del settore maschile non professionistico, un Rappresentante del settore professionistico ed il Rappresentante della Consulta Nazionale, al fine di approfondire la regolamentazione della materia e la definizione dei parametri economici di svincolo in relazione al Campionato di appartenenza;
- tenuto conto dell'invito rivolto dal Presidente Federale ai Consiglieri affinché collaborino con la Commissione mediante la presentazione di memorie o proposte sulla materia;

DELIBERA

- istituire una Commissione che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 dello Statuto, definisca nei dettagli la modalità attuative inerenti i principi di seguito esposti;

- nominare quali membri della Commissione di cui sopra:
 - il sig. Marcello Crosara quale Presidente della Commissione Carte Federali - Responsabile;
 - il dott. Massimo Cili quale rappresentante del settore maschile non professionistico;
 - il sig. Valentino Renzi quale rappresentante del settore maschile professionistico;
 - il Prof. Eugenio Crotti quale rappresentante della Consulta Nazionale;
- stabilire che, nella stagione sportiva 2006/2007 si svincoleranno tutti gli atleti nati nei 1985 partecipanti ai campionati maschili;
- confermare che, gli atleti nati nel 1974 - 1975 - 1976 e 1977 e partecipanti ai campionati maschili, dalla stagione sportiva 2006/2007 (nati nel 1974) si svincoleranno secondo le modalità previste dalla propria delibera n. 320 assunta nella riunione del 17 aprile 2003;
- precisare che, per tutti gli atleti non ricompresi nei principi suesposti verranno applicate le disposizioni attualmente vigenti. Qualora gli stessi vengano trasferiti ad altra società, saranno automaticamente soggetti alla nuova normativa;
- precisare che per gli atleti nati negli anni 1986 - 1987 si applicherà comunque il premio di incentivazione fino all'età dello svincolo;
- precisare che, le società professionistiche saranno soggette al pagamento del parametro stabilito da successivo provvedimento anche per il tesseramento di atleti stranieri;
- dare mandato al responsabile informatico Ing. Gaia di adottare le misure idonee all'adeguamento dei programmi informatici in uso agli Uffici federali, sulla base di quanto disposto dalla nuova normativa.

DELIBERA N. 221

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera assunta dal Consiglio Nazionale del CONI, in data 15 luglio 2004, con oggetto “*la promozione e tutela dei vivai giovanili – direttiva alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate*”, con la quale si richiede agli Enti in oggetto di presentare progetti relativi alla promozione e tutela dei vivai giovanili;
- viste la propria delibera n. 215 e la propria delibera n. 216 assunte nella riunione odierna che, in attuazione di quanto disposto dai CONI nel richiamato provvedimento, ai fini della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio sportivo nazionale, della formazione cestistica italiana e dei vivai giovanili italiani hanno regolamentato, per gli anni sportivi 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità con cui le società partecipanti al Campionato di Serie A e di Legadue debbano iscrivere a referto gli atleti italiani di formazione italiana e gli atleti italiani non di formazione italiana;
- vista la Convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Nazionale Pallacanestro, sottoscritta in data 14 luglio 2005;
- considerata l’attuale normativa relativa all’obbligo d’iscrizione a referto di un numero minimo di atleti “*under*”, prevista dalle Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2005/2006;
- vista la propria delibera n. 385, assunta nella riunione del 29-30 aprile 2005, con la quale si è istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di tutte le componenti interessate, al fine di esaminare le normative relative all’utilizzo degli atleti “*under*” nei Campionati Nazionali maschili non professionistici e predisporre una nuova proposta che entri in vigore dalla stagione sportiva 2006/2007;
- preso atto dell’esposizione del progetto del gruppo di lavoro di cui sopra, da parte del Presidente Federale, nel quale vengono esposti i principi generali concordati per una nuo-

va disciplina relativa all'obbligo di iscrizione a referto degli atleti "under";
prese in esame tutte le proposte presentate all'attenzione del Consiglio Federale;

DELIBERA

- stabilire che le Società partecipanti ai Campionati Nazionali maschili non professionistici per l'anno sportivo 2006/2007 avranno i seguenti obblighi:
 - per le società partecipanti al Campionato di B Eccellenza, obbligo d'iscrizione a referto di numero minimo 2 (due) atleti under 23 e numero 1 (uno) under 21;
 - per le società partecipanti al Campionato di B, obbligo coscrizione a referto di numero minimo 4 (quattro) atleti under 23 e numero 1 (uno) under 21;
 - per le società partecipanti al Campionato di C, obbligo d'iscrizione a referto di numero minimo 3 (tre) atleti under 23 e numero 1 (uno) under 21;
- stabilire che le Società partecipanti ai Campionati Nazionali maschili non professionistici per gli anni sportivi 2007/2008 e 2008/2009 avranno i seguenti obblighi:
 - per le società partecipanti al Campionato di B Eccellenza, obbligo d'iscrizione a referto di numero minimo 2 (due) atleti under 23 e numero 2 (due) under 21;
 - per le società partecipanti al Campionato di B, obbligo d'iscrizione a referto di numero minimo 3 (tre) atleti under 23 e numero 2 (due) under 21;
 - per le società partecipanti al Campionato di C, obbligo d'iscrizione a referto di numero minimo 2 (due) atleti under 23 e numero 2 (due) under 21;
- stabilire sin d'ora che quanto previsto per le stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009 potrà subire variazioni in conseguenza di eventuali riforme dei campionati.

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

TUTTI I DOCUMENTI SUL CASO “GENOA”

Decisione della Commissione Disciplinare della FIGC

Decisione del Garante per la Privacy (3.8.2005)

Decreto del Giudice Vigotti (9.8.2005)

Ordinanza di rigetto del Giudice Vigotti (18.8.2005)

Conferma del Collegio in sede di reclamo (27.8.2005)

Decisione della Commissione Disciplinare della Figc

La Commissione Disciplinare costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V.Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dal dott. Oliviero Drigani e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale prof. Emidio Frascione e del Sostituto Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, nel corso della riunione del 23-24-25-26-27 luglio 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ **N. 34**

Deferimenti del Procuratore Federale
a carico:

Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Genoa Cricket and Football Club
violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Matteo PREZIOSI – Collaboratore Genoa Cricket and Football Club
violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Stefano CAPOZUCCA – Direttore Generale Genoa Cricket and Football Club
violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Francesco DAL CIN – Amministratore Delegato A.C. Venezia 1907
violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Michele DAL CIN – Direttore Generale A.C. Venezia 1907
violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Giuseppe PAGLIARA – General Manager A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Martin LEJSAL – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Massimo BORGABELLO – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Con l'aggravante di cui all'art. 6 comma 6 C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.

Soc. GENOA violazione art. 6 commi 3, 4 e 6 e art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva per gli addebiti mossi al suo Presidente e ai suoi dirigenti e tesserati;

Soc. VENEZIA, in persona del curatore fallimentare, violazione art. 6 commi 3, 4 e 6 e art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva per gli addebiti mossi al suo Amministratore Delegato e ai suoi dirigenti e tesserati;

Sig. Massimiliano ESPOSITO – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. VENEZIA, in persona del curatore fallimentare, violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva per gli addebiti mossi al suo calciatore;

Sig. Roberto CRAVERO – Direttore Sportivo violazione art. 1 comma 1 C.G.S.

1) Il deferimento

Con provvedimento del 16 luglio 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

1. Enrico PREZIOSI, Presidente della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.;
2. Matteo PREZIOSI, collaboratore della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.;
3. Stefano CAPOZUCCA, direttore generale della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.;
4. Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.;
5. Francesco DAL CIN, amministratore delegato della società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., abitualmente indicato come Franco DAL CIN;
6. Michele DAL CIN, direttore generale della società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;
7. Giuseppe PAGLIARA, general manager della società ASSOCIAZIONE CALCIOVENEZIA 1907 S.R.L.;

8. Massimo BORGABELLO, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;
9. Martin LEJSAL, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;
10. Massimiliano ESPOSITO, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;
11. ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., in persona del Curatore fallimentare dott. Nerio DE BORTOLI;

Roberto CRAVERO, direttore sportivo;

per rispondere:

- A) Enrico PREZIOSI, Matteo PREZIOSI, Stefano CAPOZUCCA, Francesco DAL CIN, Michele DAL CIN, Giuseppe PAGLIARA, Massimo BORGABELLO e Martin LEJSAL della violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara GENOA – VENEZIA dell'11/6/2005, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, e, in particolare: tutti i tesserati sopra indicati prendendo contatti ed accordi diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara predetta, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione dell'Ufficio Indagini; chiedendo il LEJSAL, su richiesta dei dirigenti del VENEZIA Michele DAL CIN e Giuseppe PAGLIARA, la sostituzione al termine del primo tempo, adducendo un infortunio inesistente; consegnando Enrico PREZIOSI a Giuseppe PAGLIARA la somma di euro 250.000 in contanti senza alcun lecito fondamento causale. Con l'aggravante di cui all'art. 6, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara;
- B) la società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 3, 4 e 6, e dell'art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. per gli addebiti mossi al suo Presidente e ai suoi dirigenti e tesserati sopra indicati;
- C) la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., in persona del Curatore fallimentare, di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 3, 4 e 6, e dell'art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. per gli addebiti mossi al suo Amministratore delegato e ai suoi dirigenti e tesserati sopra indicati;
- D) il calciatore Massimiliano ESPOSITO, tesserato per la Società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto una condotta contraria

- all'art. 1 C.G.S. ovvero per avere reso agli Organi Inquirenti federali dichiarazioni reticenti e non veritiere;
- E) la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., in persona del Curatore fallimentare, di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, C.G.S, per gli addebiti mossi al suo calciatore sopra indicato;
- F) il direttore sportivo Roberto CRAVERO della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto una condotta contraria all'art. 1 C.G.S. ovvero per avere reso agli Organi Inquirenti federali dichiarazioni reticenti e non veritiere.

A fondamento di tale deferimento la Procura Federale ha posto le risultanze dell'attività svolta dall'Ufficio Indagini (riportate nella relazione in data 12 luglio 2005, n. 358, con i relativi allegati), a seguito della acquisizione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 401/1989, della documentazione (intercettazioni telefoniche e ambientali ed altro) trasmessa dalla Procura della Repubblica di Genova nell'ambito del procedimento penale n. 11613/04/21 r.g.

In estrema sintesi, in tale relazione viene evidenziato, tra l'altro, che:

- tra i dirigenti ed i collaboratori del GENOA era insorta una notevole preoccupazione in vista della decisiva gara contro il VENEZIA, a causa del notevole calo di rendimento manifestato dalla squadra e delle tensioni sorte la Società e l'allenatore,
- le preoccupazioni erano ulteriormente aumentate dopo la gara disputata contro il PIACENZA, nel corso della quale i dirigenti e i calciatori del GENOA avevano avuto il sospetto di un inusitato accanimento agonistico degli avversari e, soprattutto, dopo una telefonata fatta da CRAVERO, che fino a pochi mesi prima aveva operato per il TORINO, a CAPOZUCCA riguardante voci su una ipotizzata offerta da parte del TORINO di un premio a vincere in favore del VENEZIA, successiva avversaria del GENOA, per stimolarne un maggiore impegno agonistico;
- nei giorni successivi si susseguirono numerose telefonate e vari appuntamenti tra tesserati e collaboratori di GENOA, TORINO e VENEZIA;
- il Presidente Enrico PREZIOSI diede disposizioni agli organi amministrativi della propria Società di prelevare denaro contante per euro 200.000 e dispose di lasciare a disposizione, in contanti, altri euro 50.000 provenienti dall'incasso della gara contro il VENEZIA;

- nei giorni precedenti la gara vi furono colloqui e incontri tra calciatori e dirigenti del VENEZIA che evidenziarono, con specifico riferimento ad accordi intercorsi fra le due Società, il disinteresse di molti di essi a prendere parte alla gara stessa, in previsione di una sconfitta già prestabilita;
- in particolare, il calciatore LEJSAL, che non aveva alcuna intenzione di partecipare alla gara, venne indotto a giocare sia da PAGLIARA sia da Michele DAL CIN, allo scopo di non provocare l'intervento dell'Ufficio Indagini, tra l'altro garantendogli che ad un suo cenno convenzionale sarebbe stato immediatamente sostituito;
- vi furono poi altre telefonate fra i protagonisti della vicenda, sia durante la gara, sia immediatamente dopo la sua conclusione;
- nei giorni successivi si verificarono ulteriori telefonate fra PAGLIARA, da una parte, e Matteo PREZIOSI e CAPOZUCCA, dall'altra, aventi ad oggetto la pretesa del primo di incontrare il Presidente Enrico PREZIOSI, come effettivamente avvenne in seguito;
- il giorno 14/6/2005, a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri sull'autovettura di PAGLIARA, dopo che questi si era recato presso l'azienda di Enrico PREZIOSI, venne sequestrata la somma di euro 250.000, unitamente ad altra documentazione, fra cui un accordo relativo alla cessione del calciatore Maldonado e la quietanza di ricevuta di un assegno di euro 450.000 rilasciato a garanzia dell'accordo;
- ulteriori conversazioni intercettate nei giorni seguenti ebbero ad oggetto, da una parte, le giustificazioni del possesso del denaro in capo a PAGLIARA e il tentativo di non coinvolgere i tesserati del GENOA e, dall'altra, le possibili versioni da rendere per difendersi da eventuali incolpazioni.

Dalle suddette risultanze, nonché da altri elementi probatori, la Procura Federale ha dedotto che le condotte poste in essere dai soggetti coinvolti erano finalizzate all'alterazione dello svolgimento e del risultato della gara Genoa-Venezia dell'11/6/2005 per motivi di classifica, cioè per consentire al GENOA l'ottenimento della promozione in serie A senza dover partecipare ai play off.

2) Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive.

In sintesi:

- Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA e il GENOA hanno eccepito l'inuti-

- lizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, la nullità del deferimento per parzialità, manchevolezza e discrezionalità "del capo di incolpazione e delle indagini", nonché l'insussistenza delle condotte illecite in capo ai deferiti; hanno negato ogni addebito, chiedendo il proscioglimento; in via istruttoria hanno proposto istanza di prova testimoniale;
- Francesco DAL CIN, pur rilevando di non essere più tesserato a seguito della revoca della affiliazione del VENEZIA, ha dichiarato di voler sottostare al procedimento disciplinare, negando ogni addebito e chiedendo il proscioglimento; in via istruttoria, ha proposto istanza di prova testimoniale;
 - Michele DAL CIN, pur rilevando di non essere più tesserato a seguito della revoca della affiliazione del VENEZIA, ha dichiarato di voler sottostare al procedimento disciplinare, negando ogni addebito e chiedendo il proscioglimento;
 - PAGLIARA ha dichiarato di non essere tesserato ed ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, chiedendo il proscioglimento;
 - BORGOBELLO ha eccepito l'inutilizzabilità dei dati personali tratti dalle intercettazioni telefoniche e ambientali e l'illegittimità del loro trattamento, l'omessa comunicazione della conclusione delle indagini, la genericità dell'incolpazione, la contraddittorietà e il travisamento dei fatti, chiedendo il proscioglimento; in via istruttoria, ha proposto istanza di prova testimoniale;
 - LEJSAL ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali e, in via istruttoria, ha proposto istanza di acquisizione del supporto integrale della intercettazione ambientale a lui riferita e istanza di prova testimoniale;
 - ESPOSITO ha rilevato la contraddittorietà degli elementi probatori posti alla base del deferimento ed eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche con riferimento all'ipotesi di violazione dell'art. 1 del C.G.S., negando ogni addebito e chiedendo il proscioglimento;
 - CRAVERO ha negato ogni addebito, chiedendo il proscioglimento; in via istruttoria, ha proposto istanza di prova testimoniale;
 - il VENEZIA ha chiesto la dichiarazione del difetto di giurisdizione a seguito della revoca della affiliazione adottata dalla FIGC con provvedimento del Presidente Federale del 14/7/2005, C.U. n. 6/A.
- Nessuna memoria è pervenuta nell'interesse di Matteo PREZIOSI.

3) Il dibattimento

Al dibattimento, svoltosi nei giorni 23 e 24 luglio 2005, sono comparsi:

- il Vice Procuratore Federale Stefano Palazzi e il Sostituto Procuratore Alessandro Avagliano;
- i deferiti Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA e LEJSAL, assistiti dai propri difensori, nonché il GENOA, rappresentato dal Presidente, assistito dal proprio difensore.
- i difensori di Matteo PREZIOSI, PAGLIARA, BORGABELLO, ESPOSITO e CRAVERO;
- Francesco DAL CIN e Michele DAL CIN, senza l'assistenza di difensori.

Il VENEZIA non è comparso, né è stato assistito.

È comparso altresì il difensore della società terza interessata TREVISO.

Preliminarmente, la Commissione ha esaminato le questioni concernenti la comunicazione dell'atto di convocazione dei deferiti Matteo PREZIOSI, Michele DAL CIN, PAGLIARA e BORGABELLO, sulle quali ha provveduto con l'ordinanza n. 1, di seguito integralmente riprodotta:

“In ordine alle questioni concernenti la nullità delle notificazioni dell'atto di convocazione sollevate dai difensori dei deferiti Matteo PREZIOSI, Massimo BORGABELLO, Giuseppe PAGLIARA e Michele DAL CIN, la Commissione premesso

- *che la Commissione ritiene di attenersi al principio secondo cui l'atto che ha raggiunto il proprio scopo non può ritenersi invalido anche se posto in essere in violazione di norme procedurali (C.A.F. 7.8.9./9/2004, C.U. 7/C),*

rilevato

- *che i deferiti Massimo BORGABELLO, Giuseppe PAGLIARA e Michele DAL CIN hanno esercitato il proprio diritto di difesa mediante l'invio, nei termini previsti, di memoria difensiva, attività che assorbe in sé ogni questione attinente alla ritualità della convocazione, tanto più che in tale memoria (la quale implica, a tutta evidenza, la effettiva conoscenza del procedimento) non è stata sollevata nessuna eccezione sul punto;*
- *che per contro quanto a Matteo PREZIOSI, l'atto di convocazione - a cui non è seguita nessuna attività difensionale - è stato inviato a mezzo del servizio postale al domicilio eletto in Meda, ma è stato ricevuto oltre il termine previsto dall'art. 37, comma 2, C.G.S., né potendo as-*

sumere rilevanza il fatto che altra copia sia stata inviata, a mezzo fax in data 17.7.2005, presso la sede della Società GENOA, luogo che, nel caso di specie, non soddisfa i requisiti di rito; né, per le medesime ragioni, può riconoscersi efficacia alla "consegna" effettuata nella medesima data, presso gli uffici della LNP, a persona "incaricata";

P.Q.M.

- 1) *rigetta le eccezioni sollevate dai deferiti Massimo BORGABELLO, Giuseppe PAGLIARA e Michele DAL CIN;*
- 2) *dichiara la nullità della notifica dell'atto di convocazione nei confronti di Matteo PREZIOSI e dispone la separazione della relativa posizione."*

In seguito, la Commissione ha esaminato le richieste pregiudiziali e preliminari, sollevate nelle memorie e in sede di dibattimento.

Dopo ampia discussione, al termine della quale la Procura Federale ha chiesto il rigetto delle richieste e delle eccezioni proposte dai deferiti, la Commissione ha provveduto con l'ordinanza n. 2, di seguito integralmente riprodotta:

"In ordine alle richieste, alle eccezioni ed alle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dai deferiti la Commissione osserva quanto segue:

- a) *quanto alla richiesta di revoca della Ordinanza n. 1, nella parte concernente la separazione della posizione processuale di Matteo PREZIOSI, nessuna violazione sussiste rispetto alla tutela delle esigenze difensive ed alla integrità del contraddittorio, in quanto la posizione concorsuale ascritta allo stesso non implica la necessaria contestualità della relativa fase dibattimentale, ferma restando la facoltà delle parti di chiederne l'audizione, ove ritenuta rilevante e pertinente;*
- b) *con provvedimento del Presidente Federale del 14/7/2005, C.U. n. 6/A, adottato ai sensi dell'art. 16, comma 6, delle N.O.I.F. è stata disposta la revoca della affiliazione della ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L. Ne deriva che tale Società non essendo più soggetto dell'ordinamento federale non può essere chiamata a rispondere dei propri comportamenti dinnanzi agli Organi della giustizia sportiva;*
- c) *la Società TREVISO risulta portatrice di interessi indiretti per ragioni di classifica, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del C.G.S. Ne deriva che la sua partecipazione al dibattimento è ammissibile;*
- d) *la legge n. 280/2003 stabilisce espressamente che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale sono regolati secondo il principio di autonomia, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive, connesse*

con l'ordinamento sportivo" (art. 1, comma 2). In relazione a tale principio viene riservata all'ordinamento sportivo la disciplina di particolari questioni, quali quelle relative alla disciplina dell'attività sportiva ed agonistica e i comportamenti disciplinari e le relative sanzioni (art. 2). Tale autonomia degli Organi della giustizia sportiva consente di escludere ogni ipotesi di formale pregiudizialità tra il procedimento instaurato dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria e quello promosso in sede sportiva. Infatti, l'art. 1 della legge n. 401/1989 prevede espressamente che, in ipotesi di frode sportiva, la medesima condotta possa essere valutata parallelamente, in quanto "l'esercizio dell'azione penale e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi" (comma 1) e "l'inizio del procedimento non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo" (comma 2). Ne deriva che non si ravvisano i presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare, quale che ne sia la dedotta finalità;

- e) nel caso di specie, non si riscontra alcuna violazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003, sicchè non sussiste la necessità di sospensione del procedimento in attesa delle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e della Corte Federale;*
- f) per quanto attiene alla eccezionale inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Genova si rileva innanzitutto che il procedimento per illecito sportivo (artt. 36 e segg. C.G.S.) è connotato da una accentuata specialità nell'ambito del più ampio genus disciplinare, correlata alla natura – parimenti speciale – dettata dalla legge n. 401/1989: sia sufficiente richiamare, sotto questo profilo, l'esclusione di ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare sportivo (art. 2) e – per quanto più direttamente rileva in questa sede – la stessa possibilità di attingere dal primo atti ritenuti rilevanti ai fini del secondo (art. 2, comma 3). In quest'ottica, della loro assunzione in conformità dell'art. 268 c.p.p. Ed invero, nessuna limitazione all'utilizzo di un simile materiale processuale può derivare dal disposto dell'art. 270 c.p.p. richiamato dalle difese dei deferiti, in quanto siffatta limitazione opera soltanto nell'ambito del processo penale ai sensi del relativo codice di rito, non essendo invece preclusa la utilizzazione di trascrizioni, legittimamente acquisite, in*

procedimenti diversi da quello penale stesso, come è appunto quello disciplinare. Questa interpretazione (già da tempo condivisa anche dal Garante per la protezione dei dati personali, come da provvedimento del 27/6/2001, in Bollettino n. 21/2001, p. 18) non viene smentita dal precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa del GENOA (Cass., Sez. Un. Civ., n. 5895/1998), in quanto nella presente fattispecie opera il combinato disposto degli articoli 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e 27 (ed eventualmente anche 21) del d.lgs. n. 196/2003.

Tale articolato normativo, infatti, realizza una evidente disciplina di settore relativa alle frodi nelle competizioni sportive, configurando cioè una regola di carattere speciale che – per quanto qui rileva – legittima gli organi della disciplina sportiva a richiedere (e, conseguentemente, ad utilizzare) copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 c.p.p. Ne consegue che la previsione limitativa derivante, con effetti endoprocessuali in ambito penale, dall'art. 270 c.p.p. trova deroga ampliativa proprio in forza del principio – contenuto in fonte legislativa di pari rango - secondo cui “ il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di soggetti pubblici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge”, quale appunto quella del citato art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989. Si deve comunque rilevare che gli atti così acquisiti riguardano specificamente condotte e situazioni di cui al deferimento, non essendo state trasmesse trascrizioni di contenuto diverso o estraneo al presente procedimento. Si osserva infine - per quanto può eventualmente rilevare in questa sede - che non dà luogo a inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni eseguite in altri procedimenti, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., il mancato deposito dei verbali e delle registrazioni, come pure dei decreti di intercettazione, atteso che tali inosservanze non rientrano tra quelle indicate – con carattere di tassatività – dall'art. 271 c.p.p. (così Cass., Sez. I pen., 15.11.2002 n. 9245);

- g) *quanto alla richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali formulata dalla difesa di Massimiliano ESPOSITO, l'assunto è infondato, posto che l'inculpazione, pur a diverso titolo rispetto alle altre posizioni processuali, rileva nell'ambito di un unico procedimento per illecito sportivo;*
- h) *quanto alle richieste di acquisizione delle copie autentiche degli atti del processo penale, ivi comprese le registrazioni, valgono le considerazioni espresse in precedenza, anche con riguardo alla loro genuinità;*

- i) *quanto a Francesco DAL CIN (al quale risulta che, in data 5.5.2005, sono stati conferiti, in qualità di amministratore delegato, i poteri di gestione dell'attività sportiva per la stagione 2004/05 e la rappresentanza della Società presso gli organi federali sino al 30/6/2005) e a Michele DAL CIN (che è stato dirigente sino alla data del fallimento della Società), i quali hanno comunque dichiarato di non volersi sottrarre al giudizio della Commissione, va ribadito il principio, costantemente affermato dalla C.A.F. (tra le altre, 16/1/1997, C.U. 16/C), secondo cui la giurisdizione degli Organi della giustizia sportiva non viene meno nei confronti di un soggetto non più tesserato della FIGC, rilevando lo status di tesserato al momento del fatto contestato;*
- j) *quanto a Giuseppe PAGLIARA, secondo l'orientamento della C.A.F. (da ultimo, 7.8.9/9/2004, C.U. 7/C), i collaboratori delle società sono tenuti, in base all'art. 22, comma 1, e all'art. 27, comma 1, all'osservanza delle norme federali, con la conseguenza che essi sono assoggettati alla giurisdizione degli Organi della giustizia sportiva;*
- k) *quanto alla richiesta di sospensione per incompletezza delle indagini, ogni decisione viene rinviata all'esito del dibattimento;*
- l) *quanto alla richiesta di assistenza da parte di un interprete formulata dalla difesa di Martin LEJSAL, non risulta accoglibile, tenuto conto che nessuna particolare difficoltà di comprensione e di eloquio è emersa in sede di dichiarazioni rese innanzi all'Ufficio Indagini;*
- m) *quanto alla eccepita genericità del capo di incolpazione formulata dalla difesa di Martin LEJSAL, la condotta ascritta allo stesso risulta dettagliatamente enucleata nei suoi elementi costitutivi;*

P.Q.M.

- 1) *dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;*
- 2) *dichiara ammissibile ai sensi dell'art. 37, comma 7, la partecipazione al dibattimento della Società TREVISO;*
- 3) *dichiara la propria giurisdizione nei confronti di Francesco DAL CIN, Michele DAL CIN e Giuseppe PAGLIARA;*
- 4) *riserva ogni decisione in ordine alla richiesta di sospensione per incompletezza delle indagini;*
- 5) *respinge tutte le altre richieste, eccezioni e questioni pregiudiziali e preliminari proposte dai deferiti”.*

La Commissione ha quindi esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti, sulle quali ha provveduto con l'ordinanza n. 3, di seguito integral-

mente riprodotta:

"In ordine alle richieste istruttorie avanzate dai deferiti la Commissione dispone quanto segue:

- 1) ammette tutta la produzione documentale, ad eccezione della lettera dell'avv. Marta Valentini in data 12/7/2005 prodotta dalla difesa di Massimo BORGABELLO, in quanto inconferente;*
- 2) ammette la seguenti prove testimoniali:*
 - quanto ai deferiti Enrico PREZIOSI, Stefano CAPOZUCCA e Società GENOACRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.: capitoli da 8 a 12, teste Alessandro Moggi;*
 - quanto al deferito Massimo BORGABELLO: capitoli A e B, teste Leonardo Grosso;*
- 3) dichiara inammissibili i capitoli K, L, M proposti dal deferito Massimo BORGABELLO;*
- 4) rinvia ogni decisione sulle altre istanze istruttorie all'esito del dibattimento."*

A questo punto, i deferiti Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA, BORGABELLO e GENOA hanno dichiarato di rinunciare alla audizione dei testi ammessi.

Sono stati poi ascoltati i deferiti LEJSAL, Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA e Francesco DAL CIN.

Al termine dell'audizione dei deferiti, la Commissione, sciogliendo la riserva di cui alla ordinanza n. 3, ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e invitato le parti a concludere.

4) Le richieste della Procura Federale e dei deferiti

Al termine della discussione, la Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Enrico PREZIOSI: inibizione per 4 anni;
- per Stefano CAPOZUCCA: inibizione per 3 anni e 1 mese;
- per la Società GENOA: in caso di responsabilità diretta, in via principale, retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di serie B e, in subordine, esclusione dal campionato di serie A con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; in caso di responsabilità oggettiva, penalizzazione di punti in classifica ovvero retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di serie B ovvero esclusione dal campionato di serie A con assegnazione da Parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

- per Francesco DAL CIN: inibizione per 4 anni;
- per Michele DAL CIN: inibizione per 3 anni e 1 mese;
- per Giuseppe PAGLIARA: inibizione per 3 anni e 1 mese;
- per Massimo BORGABELLO: squalifica per 3 anni e 1 mese;
- per Martin LEJSAL: squalifica per 1 anno;
- per Massimiliano ESPOSITO: squalifica per 6 mesi;
- per Roberto CRAVERO: inibizione per 6 mesi.

Il difensore del TREVISO si è rimesso alle decisioni della Commissione. Le difese dei deferiti hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati, ribadendo la richiesta di un supplemento di istruttoria. PAGLIARA ha reso spontanee dichiarazioni, affermando la propria innocenza.

Al termine, la Commissione si è riunita in camera di consiglio per deliberare.

5) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

5.1. L'elemento paradossale emerso in questo procedimento - esplicitato con franchezza da Enrico PREZIOSI non meno che da Francesco DAL CIN e che ha costituito il crinale lungo il quale si è sviluppata in particolare la linea difensiva dei deferiti facenti capo al GENOVA - è rappresentato dalla circostanza che si è dato, e si dà, per scontato e per accettato il fatto che una squadra, giunta a fine campionato senza particolari stimoli di classifica o di necessità di risultato, debba - ove impegnata in una gara con un avversario che invece sia spinto da tali stimoli o necessità - mantenere un comportamento di giuoco ed un atteggiamento "allineati" alle aspettative dell'avversario stesso.

In quest'ottica - palesemente incompatibile con i principi di lealtà, correttezza e probità ai quali l'ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e financo la sua stessa sopravvivenza - viene dunque considerata essere condotta del tutto normale e adeguata al caso (una sorta di "legittima difesa" preventiva) quella con cui, di fronte al timore che il proprio antagonista in classifica (nel caso di specie il TORINO) possa essersi attivato promettendo un premio a vincere al proprio avversario nella gara successiva (nel caso di specie il VENEZIA), si "reagisce" ponendo concretamente in essere atti diretti ad assicurarsi il placido e non bellicoso atteggiamento di quest'ultimo, cioè a ripristinarne il suo fisiologico e "doveroso" distacco agonistico.

È una logica, questa, che - anche a voler tacere ogni considerazione

correlata alla purtroppo desueta attenzione regolamentare che impone a tutti i tesserati di provvedere alla leale e tempestiva denuncia di ogni illecito sportivo (reale o presunto che sia) di cui egli viene a conoscenza (art. 6, comma 7, C.G.S.) - svuota di significato l'essenza stessa della competizione sportiva, in quanto di fronte all'inattesa motivazione agonistica dell'avversario (motivazione che in realtà non dovrebbe mai essere "inattesa") l'unica autentica reazione (altro che legittima difesa ...) deve essere semplicemente quella di dare il massimo e sconfiggere sul campo l'avversario, a prescindere dalle "sospette" motivazioni da cui quest'ultimo possa essere animato per impegnarsi al meglio nella gara.

È evidente, dunque, che nessuna legittimazione può essere data nell'ambito dell'ordinamento sportivo - tanto meno nella valutazione di un illecito disciplinare - al concetto secondo cui un tesserato (e, per di più, un dirigente al massimo livello societario) possa fornire ad un altro tesserato la "garanzia" che il comportamento della propria squadra nella gara tra le rispettive formazioni sarà "normale", intendendosi la normalità (nella migliore delle ipotesi) in quella accezione di "non particolare intensità agonistica" che - come rilevato - è assolutamente incompatibile con i già richiamati principi di lealtà, correttezza e probità.

L'unica e legittima forma di garanzia (sembra paradossale doverlo sottolineare) è rappresentata dal pieno rispetto dalle norme comportamentali a cui debbono attenersi tutti i tesserati, a cominciare proprio dai dirigenti: dovendosi cioè stigmatizzare - al di là della spontaneità e della vivacità con cui alcuni dei deferiti hanno espresso il proprio pensiero - l'assunto secondo cui "se la squadra senza troppe motivazioni gioca con eccessivo impeto contro quella che deve solo vincere quello è illecito sportivo" (cfr. dichiarazioni di Francesco DAL CIN nel dibattito), assunto che inaccettabilmente presuppone la "normalità" di un ridotto impegno ed implica la conseguente patologia rappresentata dalla necessità di "vigilare" perché tale normalità sia rispettata e l'amico dirigente della squadra avversaria sia "garantito" e "tranquillizzato".

Ad avviso della Commissione, le predette considerazioni preliminari valgono a evidenziare l'intrinseca gravità dei fatti e le aberranti conseguenze a cui conduce quel modo di concepire la competizione sportiva ed i rapporti tra le società partecipanti ai campionati e tra tesserati, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell'elemento psicologico che ha connotato l'agire dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva all'illecito, ed alle motivazioni che lo hanno ispirato.

Nel contempo - sempre in termini anticipativi di quelle che saranno le

valutazioni in ordine al trattamento sanzionatorio della vicenda in esame – va sottolineato il fatto che anche in questa vicenda è emerso il clima “omertoso” che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati e tra i tesserati medesimi ed il “sottobosco” dei vari pseudoappassionati, come è dimostrato, da un lato, dalla parziale ritrattazione in cui il calciatore LEJSAL si è spinto in sede dibattimentale dopo le leali dichiarazioni rese ai collaboratori dell’Ufficio Indagini (dichiarazioni alla cui verbalizzazione - giova precisarlo - erano presenti due difensori, i quali hanno sottoscritto l’atto senza sollevare alcuna riserva); dall’altro, dall’oscuro atteggiamento processuale tenuto da PAGLIARA, presentatosi in udienza - quando già era in corso la discussione - per rilasciare brevi “dichiarazioni spontanee”, peraltro di attendibilità pari a zero, e per poi rifiutarsi, allontanandosi, di rispondere alle domande di chiarimento che la Commissione avrebbe voluto rivolgergli.

Ciò premesso, va ricordato che l’illecito sportivo delineato dall’art. 6, comma 1, C.G.S. si connota quale fattispecie disciplinare “a consumazione anticipata” ed “a condotta libera”, nel senso che esso si consuma in base al mero compimento, con qualsiasi mezzo, di “atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”: alterazione e raggiungimento di un vantaggio che sono già insiti nel fatto che Enrico PREZIOSI e Francesco DAL CIN si siano accordati ed attivati al fine di “normalizzare” le prestazioni sportive della squadra del VENEZIA, onde assicurarsi che l’esito della gara (e, conseguentemente, le sorti del Campionato di serie B) fosse quello “che doveva essere”: vittoria del GENOA, sconfitta del VENEZIA.

Su questa situazione - che già di per sé viene a configurare il fatto di illecito sportivo – si innesta, in termini che aggravano e connotano di particolare ulteriore illiceità le condotte in esame, la vicenda relativa alla dazione di denaro da parte di Enrico PREZIOSI e dei suoi collaboratori a PAGLIARA, nuovo general manager del VENEZIA, vicenda che i deferiti hanno (peraltro vanamente) cercato di dissimulare quale autonomo momento esecutivo della sottostante pattuizione per la cessione al GENOA del calciatore Maldonado. Infatti, a prescindere dal rilievo che tale cessione si appalesa - come si evidenzierà - come un mero artificio volto a mascherare l’intrinseca illiceità degli accordi intercorsi tra GENOA e VENEZIA (quali che siano stati i soggetti che hanno agito per quest’ultima), si deve ritenere, in linea generale, che una pur eventualmente lecita (trattativa di) cessione si traduce necessariamente in illecito sportivo ove essa venga assunta – nell’intendimento dei contraenti - quale componente sinallagmatica da inse-

rirsi nel più ampio contesto di “normalizzazione” della gara e del suo risultato.

5.2. Alla luce delle risultanze dibattimentali, la tesi difensiva si risolve sostanzialmente nella lecita causale della dazione della somma di euro 250.000, avvenuta nelle circostanze di tempo e di luogo sopra evidenziate.

Ad avviso della Commissione, tale tesi deve ritenersi del tutto inattendibile per un coacervo di contraddizioni e illogicità che la inficiano. Infatti, è del tutto incongruente:

- che la consegna del denaro, disposta da Enrico PREZIOSI asseritamene in considerazione delle gravi difficoltà economiche in cui versava il VENEZIA quale anticipazione del pagamento di quanto dovuto per l’acquisto del calciatore Maldonado, sia stata preceduta da una serie di telefonate di PAGLIARA ad Enrico PREZIOSI, a Matteo PREZIOSI e a CAPOZUCCA, dai toni pressanti ed esplicitamente rivelatorie del comune illecito perpetrato (“se no li faccio tornare in B direttamente”);
- che soltanto l’euforia per la vittoria abbia potuto giustificare un così radicale mutamento di quell’atteggiamento di chiusura manifestato un paio di giorni prima da Enrico PREZIOSI nei confronti dei richiedenti, soprattutto se si considera che Francesco DAL CIN lo aveva consigliato di non assecondarli (“non fare nulla prima di parlare con lui”);
- che la dazione della somma di euro 250.000 non sia stata accompagnata dal rilascio di alcuna idonea ricevuta;
- che la dazione di tale ingente somma a titolo di anticipo non sia stata accompagnata dalla concreta e dimostrata restituzione dell’assegno di euro 450.000 rilasciato a garanzia o, quantomeno, dal rilascio di un assegno di importo corrispondente al conguaglio da onorare;
- che tale dazione di denaro in contanti, non corredata da adeguato riscontro documentale, abbia avuto per beneficiari persone (PAGLIARA e Gallo) nei confronti delle quali Enrico PREZIOSI nutriva profonda disistima tanto da affermare al dibattito che con quei due non avrebbe mai fatto un affare, perché li riteneva inaffidabili per un fatto di sensibilità “a pelle”;
- che di tale assegno non sia stata rinvenuta alcuna traccia (come risulta dalla relazione dell’Ufficio Indagini);
- che sia Enrico PREZIOSI, sia CAPOZUCCA si siano totalmente disinteressati della sorte dell’assegno;
- che PAGLIARA, il quale materialmente aveva acquisito l’assegno,

- non sia stato in grado di (o non abbia voluto) dire che fine abbia fatto, tentando maldestramente, in sede di dichiarazioni rese nel corso del dibattimento, di “collocarlo nelle casse” del VENEZIA, rifiutandosi di fornire ulteriori chiarimenti e interrompendosi in modo brusco;
- che al momento del sequestro PAGLIARA non abbia dichiarato che la somma sequestrata non costituiva altro che un legittimo corrispettivo della compravendita di un calciatore - censurabile per profili rilevanti soltanto in sede sportiva e non certo rilevanti per gli Organi di polizia giudiziaria - mentre affermava che era denaro proprio e lo ribadiva anche nel corso di una telefonata con Matteo PREZIOSI;
 - che, anche tralasciando le palesi contraddizioni riscontrabili tra le versioni rese da Enrico PREZIOSI e dai suoi collaboratori Bignone, Nicora e Scapini circa le modalità di raccolta della somma in questione (così come ben evidenziato e ricostruito nella relazione dell'Ufficio Indagini), nella conversazione telefonica intercorsa, nell'immediatezza del sequestro, tra Francesco DAL CIN e PAGLIARA il prezzo pattuito per la cessione di Maldonado venga indicato nel maggiore ammontare di euro 700.000 rispetto a quello di euro 450.000 indicato nel contratto preliminare di cessione e più volte ribadito (ammontare “stranamente” corrispondente alla somma di euro 250.000 di cui al contante sequestrato con euro 450.000 di cui al contratto preliminare e portato nell'assegno);
 - che, nel periodo immediatamente successivo al sequestro, Matteo PREZIOSI, Francesco DAL CIN e PAGLIARA abbiano dissertato con smaccata finalità di inquinamento probatorio sulle diverse possibili versioni da fornire agli inquirenti circa l'origine della somma sequestrata, quando l'asserita finalità della consegna del denaro avrebbe dovuto costituire la più naturale giustificazione;
 - che nel corso delle numerose conversazioni telefoniche intercorse tra i protagonisti della vicenda nei giorni antecedenti il sequestro del denaro non è mai stato fatto riferimento al calciatore Maldonado quale oggetto di una trattativa in corso, mentre nel periodo successivo al sequestro si fa sistematicamente riferimento all'accordo di cessione di tale calciatore (e pare inverosimile che l'interessato e il suo procuratore non ne fossero neppure a conoscenza, come confermato da Vagheggi, procuratore del calciatore).

Per le considerazioni suddette la Commissione ritiene che la dazione di denaro di cui trattasi non possa essere imputabile al parziale pagamento del prezzo pattuito per l'acquisto del calciatore Maldonado, su cui – come rileva-

to – si fonda nella sostanza ogni argomentazione difensiva.

Al contrario, l'effettiva causale della dazione di cui trattasi non può che evincersi da una serie di circostanze pacificamente riscontrate:

- nei giorni antecedenti la gara, nella dirigenza del GENOA era maturato il sospetto che il TORINO, diretta concorrente per l'immediata promozione in serie A, stesse ponendo in essere sollecitazioni dirette ad incentivare il VENEZIA; in estrema sintesi, questo convincimento si fondava su tre diversi elementi: il precedente comportamento agonistico del Piacenza, quanto riferito dal CRAVERO al CAPOZUCCA ("la macchina del TORINO diretta in laguna") e quanto specificato da una fonte non individuata (premio a vincere di euro 150.000 offerto al VENEZIA tramite Padovano e Borrello, oggetto del colloquio intercorso tra il Presidente del TORINO Romero ed Enrico PREZIOSI, come riferito dal primo all'Ufficio Indagini e dal secondo in sede dibattimentale);
- tale clima di sospetto aveva indotto Enrico PREZIOSI ad attivare CAPOZUCCA per verificare la fondatezza delle "voci ricorrenti" e, anche e soprattutto, ad attivarsi personalmente onde determinare la dirigenza del TORINO a desistere da ogni eventuale iniziativa antiregolamentare e quella del VENEZIA a fornire "idonee garanzie" per attenersi ad un comportamento "normale";
- se il contatto con la dirigenza del TORINO si era esaurito nel colloquio con il Presidente Romero, ben più ampia incisività ed insistenza assunsero gli interventi nei confronti della dirigenza del VENEZIA, in virtù degli stretti rapporti, anche di amicizia e di fiducia, con Francesco DAL CIN, al quale di fatto Enrico PREZIOSI attribuiva la concreta capacità e possibilità - al di là della sua veste formale mutata a seguito della acquisizione della Società da parte di Gallo - di incidere sul comportamento della squadra e dei singoli calciatori;
- il ruolo e l'atteggiamento assunto da Francesco DAL CIN nei confronti di Enrico PREZIOSI è stato quello del "garante", come esplicitamente richiesto dal secondo ed accettato (oltre che effettivamente esercitato e rivendicato) dal primo, anche tramite l'attività del figlio Michele DAL CIN;
- dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, di contenuto grave, preciso e concordante, e dalle dichiarazioni degli stessi protagonisti emerge la concretezza e l'effettività del ruolo svolto da Francesco DAL CIN. Tale ruolo si è estrinsecato, tra l'altro, nel tenere costantemente monitorata la situazione; nell'intervenire direttamente

- ove necessario per neutralizzare qualsiasi eventuale turbativa; nell'essere l'interlocutore unico nei confronti dei calciatori del VENEZIA sui quali la nuova dirigenza (soprattutto Gallo e PAGLIARA) esercitava minore influenza; nel suggerire a Enrico PREZIOSI l'atteggiamento e la strategia da adottare in concreto nei rapporti con PAGLIARA e Gallo ("non pagare finchè ci sono io"); nell'assicurare un controllo diretto sul comportamento dei calciatori del VENEZIA anche attraverso il figlio Michele DAL CIN persino durante la gara; nell'intervenire in tempo reale durante lo svolgimento della gara, alla quale assisteva davanti alla televisione, chiamando Paglioni, procuratore del calciatore Vicente, per il sorprendente ed inatteso rendimento di quest'ultimo, concretizzatosi "addirittura" nella realizzazione di un goal, evento incompatibile con la "normalità" garantita; nel suggerire le strategie difensive successivamente al sequestro, indicando come più praticabile "quella di Maldonado"; nel rappresentare la ben diversa valenza di manipolazione difensiva che avrebbe avuto l'utilizzare come schermo di copertura il riferimento ad un contratto relativo ad un calciatore di valore di mercato notevolmente inferiore a quello di Maldonado;
- dal colloquio tra i calciatori LEJSAL e BORGABELLO (nel corso del quale i due affermano che "si sono messi d'accordo tra le due società", "anche Michele lo ha detto", "ci sono soldi in ballo, ma non si sa chi li prende", "li prende la Società", "Lulù ha detto che devono perdere 3-0", "c'è un vecchio accordo") emerge la chiara consapevolezza che era stata raggiunta una intesa, che la partita si doveva perdere e che, proprio per questo, nessuno voleva scendere in campo;
 - l'esito dell'incontro a Milano tra Enrico PREZIOSI, PAGLIARA e i nuovi dirigenti del VENEZIA, già di per se stesso anomalo perché svoltosi quarantotto ore prima della gara, per quanto riferito in termini criptici e gergali dai protagonisti, aveva consentito a Enrico PREZIOSI di affermare che "è tutto a posto", manifestando in tal modo l'attenuarsi di uno stato di ansia e di preoccupazione, ribadito dalle rassicuranti parole di Francesco DAL CIN ("stai tranquillo è tutto OK; meglio di così non potevamo fare"); non a caso, del resto, identico stato d'animo Enrico PREZIOSI ha comunicato alla propria consorte ("anche se è tutto tranquillo, sono in apprensione per la partita");
 - la contestualità tra la conclusione della gara (terminata con il risultato prefigurato) e le rassicurazioni fornite da Enrico PREZIOSI (cfr. dichiarazioni nel dibattimento) al PAGLIARA della consegna del dena-

ro entro brevissimo tempo è sintomatica della correlazione tra risultato della gara e disponibilità all'adempimento, puntualmente verificatosi il martedì successivo.

Sulla base di tali circostanze, singolarmente considerate nella loro specifica significanza, nonché unitariamente valutate nel loro complessivo intersecarsi, la Commissione ritiene che la dazione di denaro configuri una concreta *captatio benevolentiae* nei confronti dei dirigenti del VENEZIA, non soltanto affinché costoro rifiutassero qualsiasi premio a vincere contro il GENOA, ma anche perché garantissero il tanto atteso risultato a favore del GENOA.

In tale ottica ogni approfondimento circa l'effettività (ovvero la simulazione) di una contestuale trattativa avente ad oggetto il trasferimento del calciatore Maldonado è del tutto irrilevante.

Parimenti del tutto irrilevante ai fini della presente decisione risulta ogni eventuale e ulteriore approfondimento in ordine ai rapporti effettivamente intercorsi tra TORINO e VENEZIA, stante l'assoluta ininfluenza che tali rapporti presentano rispetto alla valutazione della responsabilità degli odierni deferiti.

5.3. Dalla accertata sussistenza degli estremi dell'illecito sportivo deriva la responsabilità dei singoli deferiti che va puntualizzata nei seguenti termini.

Per quanto attiene a Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA, Francesco DAL CIN e PAGLIARA è di solare evidenza il loro rispettivo apporto causale alla realizzazione dell'illecito: essi, seppur in termini e con modalità differenti, correlati al loro diverso ruolo, vi hanno inequivocabilmente preso parte, in modo diretto, operativo e concorsuale, sia nella fase ideativa, sia in quella esecutiva, sia in quella successiva come emerge dalla ricostruzione dei fatti precedentemente esposti. Se, infatti, di Enrico PREZIOSI e di Francesco DAL CIN si è diffusamente descritto il reciproco interagire, frutto di concorde intento illecito innestatosi su pregresso e radicato rapporto di amicizia, non di meno di CAPOZUCCA e di PAGLIARA deve essere sottolineato l'apporto coesenziale alle loro funzioni dirigenziali ed alla loro partecipazione operativa in quasi tutti i segmenti dell'azione illecita. Infatti, Enrico PREZIOSI ha promosso l'accordo finalizzato a "normalizzare" il risultato della gara; Francesco DAL CIN, senza alcuna esitazione, ha fornito la propria disponibilità per il conseguimento di tale finalità; CAPOZUCCA e PAGLIARA sono intervenuti sin dal primo momento nell'evolversi dei contatti e nello sviluppo della vicenda, partecipando personalmente alla conclusiva dazione della somma di euro

250.000. Si aggiunga che è stato CAPOZUCCA a “muoversi” per accertarsi della condizione dei calciatori del VENEZIA e della loro disponibilità ad allinearsi alla logica di “normalizzazione” del risultato, così come PAGLIARA ha riscosso materialmente il denaro in contante.

Anche Michele DAL CIN, pur non rivestendo una posizione apicale, ha avuto un ruolo determinante nella commissione dell’illecito, in quanto alter ego del padre Francesco DAL CIN (“è come se fossi io”), sia intrattenendo i rapporti con i calciatori del VENEZIA finalizzati a “normalizzare” la gara (come evidenziato nelle dichiarazioni di LEJSAL), sia presenziando alla stessa quale garante del suo svolgimento nei termini concordati.

Per quanto riguarda LEJSAL la Commissione ritiene sussistente la responsabilità in considerazione delle ammissioni rese dinnanzi alla Autorità giudiziaria e all’Ufficio Indagini (la cui valenza probatoria non è stata inficiata dalla successiva condotta dibattimentale), ammissioni che - giova sottolineare - hanno offerto alla ricostruzione dei fatti e allo sviluppo delle indagini un contributo di rilievo in un clima - come già osservato - di evidente omertà. Infatti, LEJSAL ha consentito di rendere note condotte ed iniziative di altri tesserati altrimenti non agevolmente rilevabili, fornendo altresì una chiave di lettura degli elementi probatori acquisiti (intercettazioni telefoniche e ambientali). In particolare, egli ha riferito tre specifiche e significative circostanze: l’invito a giocare rivoltogli da PAGLIARA e da Michele DAL CIN non tanto per assicurare alla squadra la copertura di un ruolo decisivo, ma per non offrire all’Ufficio Indagini motivi di sospetto; le pressioni da parte del GENOA riferitegli dal PAGLIARA affinché non giocasse; l’intesa per essere sostituito ad un “segnale convenzionale” che ha determinato l’effettivo abbandono del terreno di giuoco, il che concretizza il suo apporto causale alla realizzazione del risultato della gara. La Commissione deve comunque rilevare che tale atteggiamento di lealtà e di collaborazione è stato parzialmente affievolito in sede di dibattimento: ciò nonostante, il contributo di LEJSAL va valutato nel suo complesso e in relazione al contributo probatorio, per cui ricorrono i presupposti per l’applicazione della attenuante prevista dall’art. 14, n. 5.

In relazione alla posizione di BORGABELLO, infine, la Commissione non ritiene che sussistano elementi probatori sufficienti ad affermarne la responsabilità a titolo di concorso nella commissione dell’illecito sportivo. Tuttavia, il comportamento del deferito integra palesemente l’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 7, in termini di omessa denuncia. Se, per un verso, nessun riscontro è emerso circa la sua volontà di condividere il disegno illecito

volto all’accomodamento del risultato (o, ancor peggio, al suo mercimonio), per l’altro, le intercettazioni telefoniche e ambientali (in particolare, quella con LEJSAL) rivelano come egli fosse perfettamente consapevole che, con riferimento alla gara Genoa-Venezia, vi fossero stati già da tempo tentativi di illecito e, addirittura, che quest’ultimo fosse già stato concordato a livello delle rispettive dirigenze.

5.4. Quanto alle altre posizioni di cui al deferimento, la Commissione osserva quanto segue.

Per quanto attiene al comportamento di CRAVERO, esso è censurabile non sotto il profilo della violazione dell’art. 1, quanto sotto quello della violazione dell’art. 6, comma 7, del C.G.S. Infatti, secondo quanto risulta dagli atti, il CRAVERO ha riferito al CAPOZUCCA di essere venuto a conoscenza di un comportamento sospetto riconducibile al TORINO finalizzato a condizionare le prestazioni agonistiche del VENEZIA nella gara che si doveva disputare a Genova. Secondo la normativa regolamentare, laddove un tesserato venga a sapere che stia per essere compiuto un illecito sportivo, ha l’obbligo di informare senza indugio gli Organi federali: obbligo che il deferito non ha rispettato.

Per quanto riguarda, infine, ESPOSITO, la Commissione rileva che le dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dinanzi all’Ufficio Indagini non risultano nella sostanza in contrasto con quelle rilasciate dal Gallo e dal Migliarina, salvo che per aspetti marginali, mancando del resto qualsiasi riscontro alla veridicità dell’una o dell’altra versione dei fatti.

6) La determinazione delle sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle società, a norma dell’art. 6, comma 3, del C.G.S., in caso di illecito sportivo, se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.

In particolare, la lettera g) dell’art. 13 prevede la sanzione della “retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria”, mentre la lettera h) prevede la sanzione della “esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore”.

La scelta tra la prima e la seconda sanzione è lasciata alla valutazione degli Organi della giustizia sportiva in relazione “alla natura e alla gravità

dei fatti commessi” (art. 13, comma 1, primo capoverso), tenendo conto che l’art. 13 elenca le sanzioni in ordine di gravità, cioè secondo un criterio incrementale, partendo dalla lettera a), per la sanzione più lieve, sino a giungere alla lettera l), per la sanzione più pesante.

Va precisato che, con riferimento alla sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lettera g), per “campionato di competenza” deve intendersi quello di appartenenza al momento della realizzazione dell’illecito (nel caso specifico il campionato di serie B). Diversamente, si giungerebbe alla aberrante conclusione che la società che ha conseguito un risultato positivo (nel caso specifico: la promozione in serie A) mediante la consumazione di un illecito sportivo, verrebbe sanzionata esclusivamente con la privazione di quel vantaggio (la promozione, appunto), senza ulteriori conseguenze di natura affittiva.

Infatti, l’esigenza che la sanzione inflitta determini un concreto effetto affittivo, desumibile quale principio di carattere generale dal disposto di cui all’art. 13, lett. f), C.G.S., comporta che la collocazione all’ultimo posto del campionato di competenza acquisti il concreto portato sanzionatorio solo in quanto tradotta nella sua naturale consequenzialità, ovvero nella retrocessione nella categoria inferiore rispetto a quella “di competenza”.

Ad abundantiam, la Commissione osserva che del resto non avrebbe alcun senso collocare una società all’ultimo posto della classifica di un campionato che deve ancora iniziare e nella quale, all’inizio della stagione sportiva, tutte le squadre sono evidentemente poste alla pari.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni a carico dei tesserati, l’art. 6, comma 5, dispone che “i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni” (ma, comunque, per effetto di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, non superiore a 5 anni).

Si aggiunga che “se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate” (art. 6, comma 6).

In tal caso, con riferimento ai dirigenti, ove l’infrazione venga ritenuta di “particolare gravità”, tanto da determinare l’applicazione della sanzione prevista dalla lettera e) dell’art. 14 nella misura massima prevista, l’Organo di giustizia sportiva può anche formulare proposta al Presidente Federale perché venga dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (art. 14, comma 2).

Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni, la Commissione

rileva, in via generale, che, nel caso in questione, deve necessariamente tenersi conto della aggravante prevista dall'art. 6, comma 6, in quanto lo svolgimento e il risultato della gara sono stati alterati e, comunque, il vantaggio in classifica è stato conseguito. Pertanto, le sanzioni previste dall'art. 13 vanno aggravate.

Ai fini della concreta quantificazione di esse, poi, la Commissione deve evidenziare come le modalità stesse dell'illecito - sia nella componente correlata alla inaccettabile violazione delle regole di lealtà, correttezza e probità insita nella logica di "normalizzazione" delle gare (che offende anche gli interessi statuali in materia di gestione dei concorsi a premi), sia ovviamente in quella che trova espressione nella mercificazione corruttiva della attività sportiva - suscitino un rilevante allarme sociale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell'ordine pubblico.

In particolare, in relazione alle singole posizioni la Commissione ritiene che assumano particolare rilievo:

- quanto a Enrico PREZIOSI, la carica di Presidente e il livello di responsabilità ad essa connesso, la partecipazione attiva alla commissione dell'illecito nel ruolo di promotore e l'interesse primario alla sua realizzazione;
- quanto a Francesco DAL CIN, la partecipazione attiva alla commissione dell'illecito e il ruolo in concreto esercitato nella vicenda, indipendentemente dalla veste formale ricoperta in ambito societario;
- quanto a CAPOZUCCA e a PAGLIARA, la qualifica di dirigente e il ruolo nella vicenda;
- quanto a Michele DAL CIN, la partecipazione di carattere essenzialmente esecutivo rispetto alle indicazioni ricevute da Francesco DAL CIN;
- quanto a LEJSAL, la limitata partecipazione alla vicenda e l'atteggiamento di lealtà di fronte all'Ufficio Indagini;
- quanto a BORGABELLO e CRAVERO, l'antidoverosità della condotta e il comportamento processuale;
- quanto alla Società GENOA, il coinvolgimento del Presidente e dei vertici dirigenziali.

Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

7) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione dichiara:

- Enrico PREZIOSI responsabile della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Stefano CAPOZUCCA responsabile della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Società GENOA responsabile della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Giuseppe PAGLIARA responsabile della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Massimo BORGABELLO responsabile della violazione dell'art. 6, comma 7, del C.G.S.;
- Francesco DAL CIN responsabile della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Michele DAL CIN responsabile della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Martin LEJSAL responsabile della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., con l'attenuante di cui all'art. 14, comma 5;
- Roberto CRAVERO responsabile della violazione dell'art. 6, comma 7, del C.G.S.;

e, di conseguenza, delibera di infliggere:

- a Enrico PREZIOSI, Presidente della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A., la sanzione dell'inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 2) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (art. 14, comma 2);
- a Stefano CAPOZUCCA, direttore generale della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A., la sanzione dell'inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 2);
- a Francesco DAL CIN, amministratore delegato della società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione dell'inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 2) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (art. 14, comma 2);
- a Michele DAL CIN, direttore generale della società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione dell'inibizione per tre anni e un mese (art. 6, comma 5 e 6);
- a Giuseppe PAGLIARA, general manager della società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione del-

- l'inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 2);
- a Massimo BORGABELLO, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione della squalifica per cinque mesi (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. g);
 - a Roberto CRAVERO, direttore sportivo, la sanzione dell'inibizione per quattro mesi (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. e);
 - a Martin LEJSAL, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione della squalifica per sei mesi (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 1, lett. g), e comma 5).
 - alla Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. la sanzione della retrocessione all'ultimo posto del campionato di Serie B per la stagione agonistica 2004/2005 (art. 13, lett. g) e quella della penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella stagione agonistica 2005/2006 (art. 6, comma 6, e art. 13, lett. f).

La Commissione proscioglie dall'addebito contestato Massimiliano ESPOSITO, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.

La Commissione dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 LUGLIO 2005

IL PRESIDENTE

Adriano Galliani

Caso “Genoa” - Decisione del Garante per la Privacy (3.8.2005)

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata da Massimo Borgobello in data 5 luglio 2005 e le memorie integrative ed istanze presentate il 9 e il 20 luglio e il 2 agosto 2005 dal suo difensore avv. Maurizio S. Mascia;

Rilevato che tale segnalazione ha per oggetto unicamente la contestata comunicazione di alcuni atti che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha inviato alla Federazione italiana giuoco calcio-Ufficio indagini per presunti episodi di illecito sportivo autorizzando l’acquisizione di copia di alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche e ambientali, effettuate in relazione ad un procedimento penale in corso, nelle quali sono riportati brani di conversazioni che il segnalante ritiene attinenti esclusivamente alla propria sfera privata e, quindi, non pertinenti rispetto ai fatti esaminati dagli organi di giustizia sportiva;

Visti gli atti acquisiti dall’Ufficio e, in particolare, le informazioni e i documenti trasmessi dalla predetta Federazione e dalla menzionata Procura;

Rilevato, da concordanti attestazioni di queste ultime, che i dati personali di Massimo Borgobello riportati nelle predette trascrizioni sono stati formalmente richiesti dalla Federazione, e da questa acquisiti presso la Procura in attuazione della disposizione di legge sulla correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive che permette agli organi della disciplina sportiva di chiedere copia degli atti di un procedimento penale ai fini esclusivi della propria competenza funzionale (*art. 2, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401 in riferimento a quanto previsto dall’art. 116 del codice di procedura penale e fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 del medesimo codice*);

Rilevato che la Federazione ha dichiarato di aver acquisito in tale forma il materiale probatorio senza pregiudizio dei diritti di cui essa può avvalersi nel procedimento penale in qualità di persona offesa dal reato, in riferimento ai medesimi documenti che risultano già messi a disposizione delle parti del medesimo procedimento penale mediante deposito;

Rilevato che la predetta Procura ha precisato che, accogliendo la richiesta della Federazione, ha trasmesso “*stralci delle trascrizioni e dei brogliacci inerenti i fatti oggetto d’indagine*”, in relazione ad intercettazioni autorizzate o convalidate dal giudice delle indagini preliminari; rilevato

che nella relazione dell'Ufficio indagini della Federazione *"si da atto (...) che, in accordo con il P.M. (...), alcune delle trascrizioni delle conversazioni del calciatore Borgobello operate dalla p.g., e riportate sul brogliaccio delle intercettazioni allegato alla presente, vengono stralciate perchè di natura prettamente privata"* (p. 43);

Rilevato, anche dall'attestazione del capo dell'Ufficio indagini della Federazione, che *"per quanto riguarda la trascrizione della intercettazione ambientale (all. 3), la stessa è stata utilizzata esclusivamente per la parte riguardante l'evento sportivo, mentre le parti di natura privata sono state interamente cassate e non sono state utilizzate"*;

Constatato che il brano di conversazione intercettata ambientalmente il 10 giugno 2005, di cui è contestata la pertinenza rispetto ai fatti all'esame della giustizia sportiva e che figurava nel brogliaccio acquisito delle operazioni di ascolto (*all. 3 predetto*), risulta già integralmente espunto nella relazione conclusiva e nei relativi allegati che l'Ufficio indagini ha trasmesso il 12 luglio 2005 alla Procura federale della Federazione;

Constatato, dal comunicato ufficiale del 25 luglio 2005 della Lega nazionale professionisti calcio, che nelle decisioni della commissione disciplinare del 21-24 luglio 2005 non figurano brani di conversazione di natura esclusivamente privata relativi al segnalante, considerato anche l'obbligo generale di rispettare il menzionato divieto di pubblicazione, nonchè i diritti del segnalante in ordine a possibili articoli di cronaca che devono rispettare la sua riservatezza;

Preso altresì atto, dalle attestazioni del segretario della Federazione, che secondo le norme organizzative federali l'attività degli organi di giustizia sportiva non prevede alcuna forma di pubblicità degli atti e che la partecipazione al procedimento è consentita ai soli soggetti interessati;

Ritenuto, allo stato degli atti e sulla base delle attestazioni acquisite di cui la legge sanziona la non veridicità (*art. 168 del Codice*), che non emergono gli estremi per adottare un provvedimento inibitorio dell'ulteriore trattamento dei dati personali relativi al segnalante;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sulla segnalazione.

Roma, 3 agosto 2005

IL PRESIDENTE Pizzetti

IL RELATORE Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli

Caso “Genoa” - Ordinanza del Giudice Vigotti (9.8.2005)**TESTO ORDINANZA**

Il Giudice visto il ricorso che precede, visto l'art. 669 sexies 2 comma cpc, rileva quanto segue.

- . Il sommario esame degli argomenti posti a base del ricorso cautelare - in questa sede volto esclusivamente a valutare la sussistenza dei presupposti necessari, secondo la norma sopra richiamata, per l'emanazione del provvedimento cautelare inaudita altera parte - induce a ritenere sussistente il fumus boni iuris in riferimento alla dedotta violazione da parte degli organi di giustizia sportiva dei principi posti dall'ordinamento statale in materia di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte (art. 270 c 1 cpp così come interpretato da C. Cost. n.63 del 1994) e di imparzialità del giudice, con conseguente lesione, a danno dei ricorrenti, di diritti costituzionalmente protetti (ci si riferisce in particolare agli art. 15, inviolabilità delle comunicazioni; 24, diritto alla tutela giurisdizionale e diritto di difesa, e 111 Cost., diritto a un giusto processo);
- . La rilevanza dei diritti che si affermano lesi, la natura privatistica degli atti che si affermano lesivi di tali diritti e degli organi da cui tali atti sono stati posti in essere e infine l'assenza di norme di legge che riservino alla giurisdizione esclusiva del TAR la giurisdizione in questa materia, fanno ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario;
- . Il pericolo nel ritardo sussiste in riferimento al grave pregiudizio - sia d'immagine che economico in senso stretto - che deriverebbe ai ricorrenti qualora la decisione degli organi di giustizia sportiva dovesse trovare attuazione specie con l'esclusione della squadra dal prossimo campionato di serie A;
- . Trattasi di pregiudizio imminente e irreparabile, non solo dal punto di vista economico, ma anche in riferimento all'interesse del Genoa di realizzare gli scopi sportivi e spettacolari che ne costituiscono l'oggetto sociale;
- . La circostanza - dedotta dai ricorrenti - che sia imminente la riunione del Consiglio federale della FIGC per l'inquadramento delle società di calcio nelle diverse leghe e per l'organizzazione del prossimo campionato, determina la necessità di provvedere immediatamente senza attendere l'instaurazione del contraddittorio che richiederebbe

tempi che, per quanto rapidi, ritarderebbero la decisione del ricorso rispetto alla predetta riunione pregiudicando in tal modo l'attuazione del provvedimento;

- . Il provvedimento interinale necessario e sufficiente ad impedire tale pregiudizio appare essere quello di ordinare alla FIGC di soprassedere sino alla definizione del presente procedimento cautelare ad ogni decisione in ordine all'inquadramento delle squadre nei diversi campionati e alla formazione dei calendari della prossima stagione calcistica.

P.Q.M

- . ORDINA alla FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio di sospendere ogni decisione in ordine all'inquadramento delle squadre nelle diverse categorie e alla formazione dei calendari per la prossima stagione calcistica;
- . fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 16.8.2005 ore 10,30, con termine sino al 13.8.2005 per la notifica alla resistente del ricorso e del presente provvedimento;
- . autorizza la notifica a mezzo fax da studio del difensore senza assistenza dell'Ufficiale Giudiziario.

Genova 9 agosto 2005

Il Giudice Dr. Alvaro Vigotti

Caso “Genoa” - Ordinanza di rigetto del Giudice Vigotti (18.8.2005)

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA - SEZIONE FERIALE

Il Giudice Designato dr. Alvaro Vigotti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ex art 700 c.p.c. promosso da:

GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SPA e PREZIOSI Enrico, con gli aw.ti Andrea D’Angelo, Gian Paolo Maraini e Paolo Gatto

Nei confronti di

FIGC FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO, con gli aw.ti Mario Gallavotti, Luigi Medugno e Fabio Toriello;

e di

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art 700 cpc il GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB Spa e il suo presidente Enrico PREZIOSI hanno chiesto al Tribunale di Genova l’emanazione di un provvedimento di urgenza che inibisse alla FIGC e alla LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI di dare attuazione alle decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare e dalla CAP - organi di primo e secondo grado della giustizia sportiva - nei loro confronti, all’esito di un procedimento disciplinare per illecito sportivo; hanno inoltre chiesto che il tribunale, disapplicasse tali decisioni, che avevano disposto la retrocessione della squadra in serie C con tre punti ulteriori di penalizzazione e la squalifica del presidente per cinque anni, imponesse ai predetti enti di inquadrare il Genoa nella sene A, categoria alla quale la squadra, essendosi piazzata prima nel campionato di B, aveva ottenuto la promozione, e di procedere alla sua ammissione al relativo campionato per la stagione 2005-2006 e autorizzasse il presidente Preziosi a svolgere le sue funzioni.

A fondamento della domanda i ricorrenti hanno sostenuto che nell’ambito del procedimento disciplinare che li aveva riguardati erano state utilizzate delle intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, ciò in spregio a quanto stabilito dall’art 270 c.1 del c.p.p. circa la non utilizzabilità, se non in casi particolarmente gravi (delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza), delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, A detta dei ricorrenti la norma in questione, in quanto posta a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni, trova fondamento nell’art. 15 Cost. alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 63 del 1994, essa - sempre secondo i ricorrenti - andrebbe inoltre interpretata nel senso che la non utilizzabilità delle intercettazione da essa prescritta si estende

(a maggior ragione) anche ai procedimenti non penali, quali quello disciplinare, Inoltre i ricorrenti hanno lamentato che nell'ambito del procedimento che li aveva riguardati erano stati posti in essere dagli organi federali altri comportamenti che avevano leso il loro diritto di difesa e al giusto processo, in particolare hanno sostenuto che alla camera di consiglio che aveva de liberato le gravi sanzioni loro inflitte avevano partecipato gli organi dell'accusa, in spregio evidente del principio del contraddittorio.

La rilevanza costituzionale dei diritti lesi e la gravita delle violazioni poste in essere dagli organi federali escludeva a loro dire che potessero sussistere dubbi circa il loro diritto di accedere alla giurisdizione statale per la necessaria tutela senza che i senso contrario potesse valere quanto disposto dalla legge n. 280 del 2003 circa l'autonomia dell'ordinamento sportivo e della sua giustizia. Attraverso un'interpretazione della legge di cui si darà conto in motivazione i ricorrenti sono poi giunti a sostenere che la controversia da loro introdotta si sottraeva anche alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo prevista dall'ari 3 di detta legge ed andava decisa quindi da questo tribunale territorialmente competente per la causa di merito, avente ad oggetto il risarcimento del danno in forma specifica, che essi intendevano proporre.

Circa il requisito del pericolo nel ritardo necessario a giustificare la loro richiesta di provvedimento cautelare anticipato degli effetti della sentenza di merito i ricorrenti hanno affermato il gravissimo pregiudizio non solo economico, ma anche di carattere morale che sarebbe loro derivato dall'essere la squadra costretta a giocare il prossimo campionato in serie C.

Prospettando l'imminenza della riunione del Consiglio Federale della FIGC per l'inquadramento delle società di calcio nelle diverse leghe e per l'organizzazione del prossimo campionato i ricorrenti hanno infine chiesto che i provvedimenti oggetto della loro domanda venissero assunti dal tribunale *inaudita altera parte*.

Con decreto emesso prima dell'instaurazione del contraddittorio il 9.8.2005 il Tribunale ha ordinato alla FIGC di sospendere ogni decisione in ordine all'inquadramento delle squadre nelle diverse categorie e alla formazione dei calendari dei prossimi campionati ed ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti con il termine per la notifica alle resistenti del ricorso e del decreto.

Si è quindi costituita, il giorno stesso dell'udienza, la FIGC che ha eccepito il difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale in ordine alla controversia dedotta in giudizio in quanto relativa alla materia disciplinare di rilevanza meramente sportiva e quindi, a suo dire, riservata alla giu-

stizia sportiva dall'art 2 della L. 220/2003; ha inoltre sostenuto che anche se fosse stato possibile ravvisare nella [fattispecie in esame l'esistenza di situazioni soggettive qualificabili come diritti soggettivi, della controversia si sarebbe dovuto occupare il giudice amministrativo a cui l'art 3 della citata legge attribuiva la giurisdizione esclusiva in materia.

Svolte alcune ulteriori argomentazioni volte a contestare l'ammissibilità della richiesta dei ricorrenti di ottenere dal giudice un provvedimento di riammissione diretta della squadra nella massima serie, in quanto, a dire della resistente, nella migliore delle ipotesi essi avrebbero dovuto comunque sottostare alla preventiva rinnovazione del procedimento disciplinare, la FIGC ha eccepito anche il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Genova, il difetto di legittimazione attiva del Genoa in riferimento alla domanda fondata sull'utilizzo delle intercettazioni telefoniche che avevano riguardato la persona del presidente Preziosi e l'infondatezza nel merito della domanda,.

A dire della FIGC infatti il divieto di utilizzo delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello nel quale sono state autorizzate, divieto posto dall'art 270 cpp, varrebbe solo in riferimento a procedimenti penali, mentre l'utilizzo delle intercettazioni dovrebbe dirsi consentito in ogni altro tipo di procedimento, mentre, per quanto riguardava le altre violazioni lamentate dai ricorrenti, la FIGC ne ha negato la rilevanza e la stessa esistenza storica.

La resistente ha inoltre eccepito l'assenza di strumentalità dell'azione cautelare rispetto a quella di merito prospettata dai ricorrenti in quanto i danni derivanti dall'utilizzo delle intercettazioni telefoniche si erano a suo dire ormai compiutamente realizzati, mentre quelli che i ricorrenti ascrivevano alla retrocessione del Genoa nulla avevano a che vedere col danno alla segretezza delle conversazioni telefoniche e non erano quindi conseguenza immediata e diretta del preteso illecito. Infine ha eccepito l'assenza del requisito del *periculum in mora* ed ha concluso stigmatizzando il fatto che la difesa dei ricorrenti non avesse speso una parola sui gravi fatti di corruzione sportiva che avevano indotto i giudici sportivi a infliggere le sanzioni di cui essi si dolevano.

All'udienza il giudice, tentata senza successo la conciliazione delle parti, ha invitato i difensori alla discussione all'esito della quale si è riservato di decidere,

MOTIVI DELLA DECISIONE

La legge 17 10 2003 n. 280 che ha convertito in legge il DL 220/2003 consta di tre articoli la lettura coordinata dei quali indica in modo sufficientemente chiaro quale sia stata l'intento perseguito dal legislatore nel

disciplinare il riparto di giurisdizione in tema di giustizia sportiva.

L'art. 1 detta il principio generale alla luce del quale devono essere lette le successive disposizioni: *la repubblica riconosce l'autonomia dell'ordinamento sportivo, i rapporti sono regolati in base al principio di autonomia salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.*

L'art 2 precisa che all'autonomia dell'ordinamento sportivo è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sui piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Poiché detta autonomia deve svolgersi *in applicazione dei principi di cui all'art. 1*, la riserva incontra il limite delle situazioni rilevanti per l'ordinamento della Repubblica.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo tracciato il limite di tale rilevanza, limite al di sotto del quale piuttosto che di difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale, ordinario o amministrativo, sarebbe opportuno parlare, ripristinando così la corretta gerarchia logico - istituzionale dei principi, di situazioni soggettive che per la loro scarsa rilevanza esterna non assurgono al rango di diritti e/o interessi legittimi, con l'ulteriore, doverosa» precisazione che tale valutazione deve precedere e non seguire la classificazione di cui si discute; intanto una situazione soggettiva può dirsi sottratta alla giurisdizione statale e riservata alla giustizia sportiva in quanto secondo i principi generali essa non assurga al rango di diritto o interesse legittimo (mentre la tesi delle resistenti - proprio per il fatto di essere sostenuta in termini di *carezza assoluta di giurisdizione* - sembra volta ad affermare una zona franca, in cui pure siano presenti diritti e interessi legittimi, sottratta *per principio* alla giurisdizione statale, quasi come se la possibilità di tutela giurisdizionale nei termini previsti dall'art 24 Cost. che, ricordiamolo, afferma che *lutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi*, non fosse un connotato imprescindibili di dette ultime situazioni soggettive).

Il limite tracciato dalla giurisprudenza formatasi anteriormente all'entrata in vigore della legge in esame, al fine di individuare le situazioni irrilevanti per l'ordinamento statale, è, a giudizio del tribunale, ancora valido; esso va individuato nella *idoneità delle determinazioni della giustizia sportiva ad incidere sul rapporto sottostante*: quando si supera detta soglia deve affermarsi la giurisdizione dei giudici statali (ordinario o amministrativo), quando invece la questione rimane nell'ambito meramente tecnico - sportivo non è ravvisabile il ricorso al giudice statale (TAR Lazio 963/1999; TAR Emilia Romagna 178/98).

La dottrina, in sede di commento della legge non ha mancato di rilevare

che il filtro rappresentato dalla giustizia sportiva *non impedisce per le situazioni giuridiche effettivamente protette l'esercizio - sia pure differito - dell'azione davanti al giudice statale* A ben vedere infatti le materie sottratte dalla L 280/03 alla cognizione del giudice ordinario non danno luogo a situazioni giuridicamente protette, ma a meri interessi semplici (dove per giudice ordinario deve qui intendersi giudice statale contrapposto a giudice sportivo).

L'art. 3 della legge disciplina tutti quei casi in cui la questione dibattuta trascenda i confini della autonomia sportiva come delineata dagli articoli precedenti vuoi perché si verta in tema di rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti (a), vuoi perché si tratti di controversia relativa ad atti del Coni o delle Federazioni non riguardanti le sanzioni disciplinari (b), ma vuoi anche perché si tratti di situazioni in cui, pur vertendosi, in materia disciplinare ci si trova di fronte ad atti o comportamenti del Coni o delle federazioni idonei ad incidere sul rapporto sottostante (e) (e diciamo subito in questa categoria rientra la controversia in esame, che, nella sostanza, riguarda la mancata ammissione di una squadra al massimo campionato per effetto di una sanzione disciplinare).

Per il caso sub (a) la legge prevede la giurisdizione del Giudice ordinario, per i casi sub (b) e (c) la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e in particolare del TAR del Lazio.

Tale interpretazione, che contrasta con quella proposta dalla difesa del Genoa, secondo cui il caso sub (c) rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario (e ciò in quanto, a detta dei ricorrenti, la giurisdizione del GA, prevista dall'art. 3, sarebbe esclusa per tutto quanto riguarda la materia disciplinare riservata ex art. 2 alla giustizia sportiva nei limiti predetti e che per quanto esorbita detti limiti sarebbe invece disciplinata dai principi generali in tema di riparto di giurisdizione) si impone in base alle seguenti considerazioni.

Il dato letterale della norma stabilisce che per ogni controversia *altra* rispetto a quelle riservate agli organi di giustizia sportiva nell'art. 2 (che come abbiamo visto sono quelle relative la materia disciplinare che si mantengano nei limiti tecnico-sportivi) è competente in via esclusiva il giudice amministrativo.

Secondo il Tribunale è l'interpretazione dell'art. 2 che condiziona quella dell'art. 3: una volta stabilito che sono riservate alla giustizia sportiva (solo) le questioni disciplinari di carattere meramente tecnico non si può fare a meno di attribuire al giudice amministrativo (in quanto competente per ogni *altra* questione anche relativa a diritti) anche la giurisdizione relativa a sanzioni disciplinari che trascendono l'aspetto tecnico.

È il caso di aggiungere che il legislatore ha espressamente previsto un caso di giurisdizione del giudice ordinario, si tratta, come si è già detto, di quello relativo a rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti con la conseguenza che, nella generale attribuzione al giudice amministrativo prevista dall'art. 3 rientra ogni altro caso diverso da quello relativo ai rapporti patrimoniali o alle sanzioni disciplinari di rilevanza meramente tecnica, rimesse alla giustizia sportiva (*ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*).

Si tratta ora di valutare se questa interpretazione contrasti con i principi costituzionali in tema di riparto della giurisdizione e ciò non tanto perché una risposta positiva a tale questione avvalorerebbe l'interpretazione sostenuta dai ricorrenti che sembra scontrarsi irrimediabilmente con il dato letterale e non essere quindi consentita neppure in quanto, in ipotesi, *costituzionalmente orientata* – ma piuttosto per valutare la possibilità di una rimessione di ufficio della questione al giudice delle leggi.

Viene quindi in considerazione la sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale che ha fissato i limiti in cui è consentito al legislatore estendere l'atto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; partendo dalla considerazione che l'art. 103 della Costituzione stabilisce che le materie in cui i giudici amministrativi hanno giurisdizione per la tutela anche dei diritti soggettivi devono essere *particolari* rispetto a quelle per le quali essi hanno la giurisdizione generale di legittimità, si che esse *devono partecipare della medesima natura che è contrassegnata dalla circostanza che in esse la PA agisce come autorità*, la Corte è giunta alla conclusione che l'attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo è consentita solo per quelle materie in cui, appunto, la PA intervenga come autorità.

Altro principio affermato dalla Corte Costituzionale, accessorio e strumentale rispetto a questo ora espresso, che costituisce quest'ultimo il cardine della decisione, è quello per cui le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del GA devono essere sufficientemente delineate proprio in riferimento ai poteri che in esse esercita la PA e quindi alle situazioni soggettive coinvolte.

Applicando questi principi alla materia che ne occupa (l'attribuzione della giurisdizione esclusiva al TAR in materia di illeciti sportivi) ritiene il tribunale di dover respingere ogni dubbio di costituzionalità pur nei termini di non manifesta infondatezza che sarebbero sufficienti ad investire della questione il Giudice delle Leggi.

Nella materia disciplinare infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, le federazioni intervengono quali organi del CONI e partecipano alla sua natura pubblicistico-autoritativa (*Le federazioni sportive aventi geneticamente natura privatistica di associazioni non riconosciute assumono*

la veste di organo del CONI e partecipano della natura pubblicistico autoritativa - e non economica - di quest'ultimo, allorché operano nell'esercizio di poteri di organizzazione e disciplina delle attività sportive inerenti alle finalità del CONI. Hanno pertanto natura provvedimento autoritativa gli atti di affiliazione alle federazioni e le sanzioni inflitte nell'ambito della giustizia sportiva; CdS 654/1996; v. anche Cass SU n 3091/86).

Il requisito della riferibilità della giurisdizione esclusiva a materia in cui la PA intervenga come autorità, affermato come necessario dalla Corte Costituzionale, appare dunque nella fattispecie rispettato.

Quanto all'altro principio affermato dalla Corte Costituzionale, quello per cui le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del GA devono avere *confini compiutamente delimitati*, potrebbe sostenersene il mancato rispetto da parte del legislatore della legge 280/2003. Infatti esso ha devoluto al giudice amministrativo la tutela anche dei diritti soggettivi per *ogni controversia* avente ad oggetto atti del CONI o delle federazioni senza farsi carico di distinguere, all'interno di detta categoria, i casi in cui le federazioni, in forza della loro natura privatistica, non partecipino della natura autoritativa del CONI; a ben vedere tuttavia questa problematica non riguarda la materia in esame, quella disciplinare, in cui, come si è detto, le federazioni intervengono sempre con poteri amministrativi di tipo autoritativo sì che un eventuale intervento della Corte Costituzionale nella materia non avrebbe rilevanza rispetto al caso in esame.

A conferma della costituzionalità della legge nei limiti che qui rilevano milita anche il seguente argomento: di essa si sono recentemente occupate sia il Consiglio di Stato (Sentenza 5025/2004) che le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza 5775/2004), entrambi i giudici - senza esprimere alcun dubbio sulla sua costituzionalità - hanno ricostruito il quadro delineato dalla legge in considerazione in termini analoghi a quelli fatti propri da questo tribunale e cioè nel senso che *possono essere indicate le seguenti tipologie di controversie inerenti la giustizia sportiva*: a) le questioni che hanno per oggetto l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie e le questioni rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne, rimesse alla giustizia sportiva intesa come una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato; b) le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, le cui controversie sono devolute al giudice ordinario e c) ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive nazionali sottoposta alla giurisdizione

zione esclusiva del GA.

Si rileva infine che anche la dottrina - sia pure da un diverso punto di vista - non ha mancato di rilevare come l'attribuzione al GA della giurisdizione esclusiva in questa materia risponda ad esigenze di *economia processuale* e *razionalità della materia*.

A sviluppo della loro tesi circa la giurisdizione del GO i ricorrenti hanno abilmente messo in campo un ulteriore argomento che si sviluppo nei seguenti punti:

- essi hanno isolato nell'ambito del procedimento che ha condotto alla loro condanna in sede disciplinare, alcuni comportamenti dei giudici sportivi, relativi all'utilizzo in sede disciplinare delle intercettazioni telefoniche assunte in sede penale e al mancato rispetto di alcuni altri principi relativi al contraddittorio e al giusto processo (vedi pag. 20 del ricorso);
- hanno poi denunciato detti comportamenti come di per sé (cioè indipendentemente dal contesto sportivo in cui si inseriscono) lesivi di loro diritti di rango costituzionale;
- hanno quindi preteso di ancorare ad essi, anziché al provvedimento finale, la giurisdizione, affermando quella del giudice ordinario,
- hanno infine prospettato come oggetto della causa di merito la richiesta di risarcimento in forma specifica del danno conseguente per chiedere al giudice, in questa sede cautelare, l'ordine alla FIGC di iscrizione al campionato di serie A.

Per spiegare i motivi per cui il tribunale ritiene che questa costruzione, per quanto suggestiva, non colga nel segno è opportuno richiamare i seguenti principi.

Ai fini dell'identificazione dell'azione, e quindi anche al fine dell'individuazione della giurisdizione, vale il criterio sostanziale e non quello della prospettazione (v Cass, SU 9593/1994 che ha statuito che la proponibilità di una domanda risarcitoria da illecito extracontrattuale nei confronti della PA davanti al GO va vagliata non solo in riferimento alla prospettazione della parte, ma anche in relazione *ai termini sostanziali della controversia*): nella fattispecie una lettura coordinata della *causa petendi* della domanda del Genoa (tutta incentrata sulla denuncia di violazione di principi costituzionali relativi alla tutela della corrispondenza e delle conversazioni telefoniche e di altre norme poste a tutela della personalità) e del *petitum*, volto invece ad ottenere l'iscrizione della squadra alla serie A, quale risarcimento in forma specifica di un danno qualificato come economico e morale e identificato nella retrocessione alla serie inferiore, mette in evidenza

come essa (azione) miri in realtà alla demolizione - o meglio all'aggiramento - del provvedimento disciplinare che pure non viene direttamente investito dalla domanda (se non sottoforma di mera richiesta di disapplicazione)

Quanto sopra affermato rileva da un punto di vista, che si colloca, per così dire, a cavallo tra i problemi attinenti alla giurisdizione e quelli relativi al merito della vicenda, ma di cui sembra opportuno parlare: va osservato che la giurisprudenza, anche comunitaria ha da tempo affermato che con lo strumento del risarcimento del danno in forma specifica (rimedio previsto nel nostro codice civile dall'art. 2058, che ha cura di precisare che esso può essere disposto dal giudice solo *ove possibile* e sempre che non risulti *eccessivamente oneroso* per il debitore nel qual caso deve essere sostituito dal risarcimento per equivalente) non si può realizzare la stessa pretesa che per la legge avrebbe dovuto essere conseguita con un'azione specifica di tipo impugnatorio; così i giudici comunitari hanno affermato che la decorrenza dei termini per l'azione di annullamento preclude il ricorso per il risarcimento dei danni che miri in realtà alla revoca del provvedimento (Corte di Giustizia 17 12 1981 cause riunite 197 - 200, 243, 245 e 247/81), mentre Cass 1757/99 ha affermato che al lavoratore che non abbia impugnato tempestivamente il licenziamento è consentito ottenere il risarcimento *per equivalente*, ma non quello *in forma specifica* sotto forma di reintegra nel posto di lavoro, A tale proposito va detto che l'attribuzione di valore comportamentale, suscettibile di vantazione in termini di liceità/illiceità di un atto infra-procedimentale o meglio alla modalità di formazione della prova all'interno del procedimento, appare una artificiosa costruzione volta a ritagliare un margine di intervento del giudice ordinario rispetto a controversie che, avendo sostanzialmente ad oggetto atti degli organi della federazione e a prescindere dalla violazione che detti atti facciano di diritti soggettivi o interessi legittimi, il legislatore ha voluto attribuire alla giurisdizione amministrativa esclusiva, alla quale i ricorrenti avrebbero quindi potuto/dovuto denunciare gli stessi profili di merito sollevati in questa sede, tenuto conto che la condotta anti-giuridica di una PA. ben può derivare dal carattere provvedimentale della sua attività, se assunta in violazione di legge.

Per essere chiari e sgombrare il campo da ogni equivoco sembra al giudice necessario a questo punto ricordare che il ricorso alla giustizia amministrativa, competente nella materia in via esclusiva e quindi anche per la tutela dei diritti soggettivi, non avrebbe costituito (e non costituirebbe) per i ricorrenti un *minus* rispetto alla tutela in sede di giustizia ed. ordinaria e ciò attesa la pari dignità istituzionale delle due magistrature sancita a livello costituzionale dall'art. 103 Cost. e più volte ribadita dal Giudice delle leggi, anche nella già citata sentenza 204/2004 della cui motivazione è

opportuno riportare un passo: *Si è detto della chiara opzione del Costituente in favore del riconoscimento al giudice amministrativo della piena dignità di giudice riconoscimento per il quale milita, oltre e più che l'apprezzamento, più volte espresso nell'Assemblea costituente, per l'indipendenza con la quale il Consiglio di Stato aveva operato durante il regime fascista, la circostanza che l'art. 24 Cost. assicura agli interessi legittimi la cui tutela l'art 103 riserva al giudice amministrativo - le medesime garanzie assicurate ai diritti soggettivi quanto alla possibilità di farli valere davanti al giudice ed alla effettività della tutela che questi deve loro accordare.*

Il principio per cui salvo casi particolari non è consentito attribuire rilevanza autonoma a un comportamento intra-procedimentale della PA (a riguardo v. Cass. 4191/99 secondo cui non è possibile attribuire rilevanza autonoma a un comportamento della PA *tutte le volte che tale comportamento si inserisce nell'allegata fattispecie generatrice della responsabilità civile come componente costitutiva di essa*, ma solo quando detto comportamento *si ponga con rilevanza preliminare esterna*) non subisce deroghe - a pena di vanificare finterò sistema del riparto di giurisdizione neppure in considerazione della rilevanza costituzionale dei diritti che si assumono lesi, basti a riguardo considerare che ogni procedimento amministrativo si compone di una serie di comportamenti umani e che in ogni procedimento amministrativo entrano in gioco principi di rango costituzionale, primo fra tutti quello relativo al buon andamento e alla imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.)

Anche nei termini così ulteriormente sviluppati dalla difesa dei ricorrenti sembra quindi al Tribunale di poter affermare che la materia del contendere non esorbita da quelle *controversie relative ad atti del CONI o delle federazioni* che l'art. 3 della legge 280/2003 attribuisce alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. *Condanna* i ricorrenti a rimborsare alla resistente costituita le spese del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 4 000,00

Genova, 18 agosto 2005

Caso “Genoa” - Conferma del Collegio in sede di reclamo (27.8.2005)

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Feriele

N. 11530/2005 R.G.

Il Collegio costituito dai dott.:

Paolo Martinelli	Presidente
Vincenzo Basoli	Giudice
Laura Casale	Giudice Rel.

nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c, promosso da:
GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. e PREZIOSI ENRICO
Aw.ti Prof. Sergio Maria Carbone, Prof, Andrea D’Angelo, Gian Paolo
Maraini e Paolo Gatto

avverso

l’ordinanza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, Dott,
Vigotti, depositata in data 19.8.2005 nel procedimento ex art. 700 c.p.c.
promosso

nei confronti di

FIGC FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
Aw.ti Mario Gallavotti, Luigi Medugno e Fabio Toriello
e di

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, non costituita;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

- con reclamo depositato in data 20.8.2005 il GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. (d’ora innanzi, più brevemente Genoa) e il sig. PREZIOSI ENRICO chiedevano la revoca dell’ordinanza emessa dal Giudice Designato Dott. Vigotti in data 19.8.2005, all’esito del procedimento promosso ex art. 700 cpc, proposto dai medesimi Genoa e Preziosi rilevando che: l’ordinanza impugnata, contrariamente a quanto ritenuto con il decreto emesso inaudita altera parte in data 9.8.2005 - avendo distinto nell’ambito della materia disciplinare quella “tecnica” da quella “non tecnica”, aveva proposto un’interpretazione restrittiva dell’art. 2, comma 1, della L. n. 280/2003 ed una corrispondente interpretazione estensiva nell’ambito della giurisdizione esclusiva della giustizia amministrativa previsto dall’art. 3, comma 1, della medesima legge, non rinvenibile nel tenore della norma né corrispondente ad alcuna ratio ermeneutica; che tale dicotomia non

emergeva da alcuna delle decisioni giurisprudenziali poste a fondamento della decisione in esame, non avendo peraltro neppure la FIGC, seppur pervenendo a diverse conclusioni, mai messo in dubbio l'unitarietà della nozione di materia disciplinare; che anche i profili costituzionali, prospettati dai ricorrenti, odierni reclamanti, al fine di una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 280/2003, erano stati affrontati dal Giudice di prime cure soltanto nei termini di controllo della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 280/2003 così come dal medesimo interpretata; che, invece, contrariamente a quanto assunto nell'ordinanza de qua, è la natura convenzionale degli statuti e dei regolamenti di ogni organismo associativo e di ogni federazione sportiva a giustificare la vincolatività dei vari interventi normativi di tali organismi e l'obbligatorietà delle determinazioni decisionali di diritto sportivo, ed in particolare di quelle disciplinari; che, in particolare, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D Lgs. N. 242/1999, le federazioni sportive non sono enti pubblici né pubbliche amministrazioni, ma associazioni con personalità giuridica di diritto privato e le relative decisioni hanno natura di diritto privato ed in particolare di lodi arbitrali irritali, con esclusione, quindi, della loro qualificazione in termini di atti amministrativi e, tanto meno, di esercizio di alcuna posizione autoritativa esterna dell'organizzazione; che pertanto era da ritenere errata la ricostruzione prospettata nell'ordinanza reclamata secondo la quale gli atti *à* giustizia sportiva costituivano l'esercizio di provvedimenti autoritativi di natura pubblicistica; che, sotto diverso profilo, la controversia risarcitoria-inibitoria alla quale atteneva il ricorso cautelare del Genoa aveva ad oggetto rapporti patrimoniali sicché la sua inerenza alla giurisdizione ordinaria era espressamente sancita dall'art. 3, comma 1, L. n. 280/2003; che le tesi sostenute dalla difesa di parte reclamante in precedenza richiamate rilevavano anche con riguardo agli argomenti ermeneutici che si potevano trarre da principi di ordine costituzionale che, prima di rilevare rispetto ad un'eventuale questione di legittimità costituzionale della L. n. 280/2003, dovevano essere considerati al fine di privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle medesima legge; che, infatti, la materia oggetto della causa di merito in vista della quale era stato richiesto il provvedimento cautelare riguardava la violazione dei diritti civili fondamentali tutelati dagli artt. 15 e 24 Cost. e dell'art. 6 della Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo nonché sui valori processuali che dei diritti civili costituiscono garanzia quali

quelli sanciti dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della suddetta Convenzione sicché sarebbe costituzionalmente illegittima la norma che, secondo l'interpretazione dell'ordinanza reclamata, devolvesse alla giurisdizione del giudice amministrativo la materia alla quale si riferisce l'oggetto del giudizio che si intende promuovere, chiedendo al riguardo eventuale rimessione alla Corte Costituzionale per non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale della norma de qua; che, ancora, erano state perpetrate violazioni dei valori dell'ordinamento generale in pregiudizio dei reclamanti da parte degli organi della FIGC, e della Lega Calcio per aver indebitamente utilizzato nel procedimento disciplinare sportivo i risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite in altro procedimento, in violazione dell'art. 270 cpc così come interpretato dalla Consulta, essendo stato peraltro il principio della inutilizzabilità in procedimenti diversi, non penali, di intercettazioni legittimamente acquisite con riferimento ad altro procedimento penale, affermato sia dal C.S.M. sia dalla Corte dei Conti e non potendo avere rilevanza alcuna l'art. 116 c.p.p. invocato dalla decisione della Commissione Disciplinare; che non erano state inoltre osservate le cautele relative all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche prescritte dall'art. 268, comma 7, c.p.p., non avendo gli organi di giustizia sportiva proceduto alla trascrizione integrale delle registrazioni nei modi e con le garanzie prescritti dagli artt. 220 ss. c.p.p. per le perizie; che era sfato violato il contraddittorio in ragione della partecipazione del Procuratore Federale e del Sostituto Procuratore "Federale alla Camera di Consiglio nel corso della quale è stata adottata la decisione della Commissione Disciplinare; che, inoltre, le decisioni della Commissione Disciplinare e della CAF non hanno natura giurisdizionale, assolvendo esse ad una funzione di giustizia sicché i relativi procedimenti erano soggetti ai fondamentali principi in precedenza esposti e le relative decisioni erano suscettibili di valutazione in termini di validità del procedimento e della decisione e di liceità della condotta degli organi della Giustizia sportiva; che, per i motivi sopra esposti, la condotta tenuta dalla Commissione disciplinare e dalla CAF era illecita e che in virtù del principio della immedesimazione organica, tale illiceità era imputabile alla Lega Calcio ed alla FIGC delle quali la Commissione Disciplinare e la CAF sono rispettivamente organi sicché Lega Calcio e FIGC erano responsabili nei confronti dei reclamanti delle conseguenze delle condotte illecite dei giudici sportivi; che la materia era regolata dal regime della respon-

sabilità civile e che erano pertanto esprimibili tutti i rimedi propri della medesima, dovendosi in particolare privilegiare, in situazioni e materie come quella in esame, i rimedi inibitori preventivi ed in forma specifica, essendo infatti in questione interessi non patrimoniali che non potrebbero essere adeguatamente reintegrati a posteriori e mediante risarcimento monetario; che pertanto, intendendo i reclamanti proporre nel giudizio di merito anche domande risarcitorie per equivalente, essi intendevano in primo luogo richiedere la condanna degli enti convenuti ad astenersi da condotte che portassero ad ulteriore effetto dannoso i fatti illeciti già perpetrati, chiedendo in particolare la condanna degli enti convenuti a disapplicare le decisioni degli organi di giustizia sportiva, di astenersi dal dare ad esse esecuzione, procedendo inoltre all'inquadramento del Genoa nella Lega Professionisti e nella serie A della medesima, inserendolo nel calendario del relativo campionato; che la competenza del Tribunale di Genova doveva individuarsi in virtù dell'art. 20 cpc, quale luogo in cui era sorta l'obbligazione risarcitoria e cioè quello in cui il danno si era verificato; che non sussistevano nel caso in esame preclusioni ad adire la giurisdizione statale derivanti da clausole compromissorie o dal c.d., "vincolo sportivo", rientrando il caso in esame in un caso di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica-, così come sancito dall'art. 1 della citata L. n. 280/2003; che le ragioni fin qui esposte erano idonee a sostenere la ricorrenza nel caso in esame del requisito del *fumus boni iuris* e che, quanto al *periculum in mora*, lo stesso era da individuarsi con intensità ancora maggiori rispetto al momento della proposizione del ricorso ex art. 700 cpc, atteso che, in mancanza dei provvedimenti per l'ottenimento dei quali il Genoa ha proposto ricorso, quest'ultimo sarebbe inquadrato, come poi in effetti è stato inquadrato nella Lega Professionisti serie C e sarebbe inserito nelle relative gare di campionato; che a tale pregiudizio si aggiungeva inoltre un danno economico di rilevantissima entità, tale da compromettere gravemente le stesse condizioni di sopravvivenza della reclamante, derivante dall'entità dei "monte ingaggi" annuale previsto per la programmata disputa del campionato in serie A, dall'obbligo per il Genoa di procurarsi in tempi molto ristretti due fidejussioni bancarie, a garanzia del pagamento dell'importo complessivo degli ingaggi di tutti i calciatori e a garanzia del pagamento dell'importo dell'ingaggio di ciascun calciatore, non richieste invece alle squadre che si iscrivono alla serie A o B, oltre che conseguente ai minori introiti annui derivati

- dai diritti televisivi, dai contratti di sponsorizzazione e degli inerissi della vendite dei biglietti e abbonamenti;
- con memoria difensiva depositata in data 25.8.2005 si costituiva in giudizio la FIGC chiedendo in via principale il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata, osservando che: avendo correttamente il Giudice di prime cure qualificato la originaria domanda del provvedimento d'urgenza in una impugnazione dell'atto irrogativi della sanzione disciplinare, altrettanto correttamente il medesimo organo giudicante aveva opinato perché "avendo sostanzialmente ad oggetto atti degli organi della federazione", non si poteva che faine discendere la devoluzione al Giudice amministrativo a norma dell'art. 3 L. n. 280/2003; che, infatti, così ricostruita l'azione proposta non appariva dubbio come la "reintegrazione in forma specifica" richiesta dai ricorrenti fosse costituita esattamente dall'annullamento dell'atto sanzionato, assicurabile dal Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7, terzo comma, L. n., 1034/1971 istitutiva dei T.A.R.; che stante la riserva di giurisdizione amministrativa per le controversie di siffatto oggetto, una diversa opinione condurrebbe unicamente verso l'alternativa del difetto ed., assoluto di giurisdizione, prospettato sorprendentemente dal reclamo per dimostrare l'erroneità della decisione impugnata; che, inoltre, la ratio decidendi di detta decisione appariva plausibile nel delineare la cd. "dicotomia" tra atti irrogativi di sanzioni disciplinari privi di rilevanza esterna e atti di contenuto omologo, ma con idoneità a incidere sopra posizioni tutelabili anche nell'ordinamento generale e che appariva altrettanto plausibile che la riserva all'ordinamento sportivo non riesca a contenere nell'ambito della tutela interna alcune posizioni soggettive, data l'emergenza di situazioni rilevanti anche per l'ordinamento statale: situazioni che non interessa qualificare come diritti soggettivi o interessi legittimi finché rimane la disposizione legislativa della giurisdizione esclusiva a presidio delle stesse; che anche a tutto volendo concedere alla prospettazione dei ricorrenti che, cioè, si sia trattato della compromissione di un diritto soggettivo per via di un lodo arbitrale, non vi era dubbio che la giurisdizione esclusiva nella materia dell'atto determinava la giurisdizione del Giudice amministrativo anche a voler ritenere che si tratta di una vera e propria impugnazione di lodo; che non valeva a superare la declinatoria di giurisdizione opposta dal Giudice a quo il tentativo avversario di attribuire autonoma rilevanza, in termini di illecito civile, a talune modalità di svolgimento del processo

disciplinare celebratosi dinanzi agli organi della giustizia sportiva, costituendo il complesso delle attività propedeutico alla formazione del verdetto emesso dagli organi disciplinari momenti di un'unica sequenza procedimentale, che non poteva essere estrapolato dal contesto cui inerivano indissolubilmente; che, in verità, come già argomentato in prime cure, ravversario ricorso era stato proposto di fronte ad un'Autorità Giudiziaria priva di qualsivoglia potere giurisdizionale, o in senso assoluto, perché la res litigiosa investe materia appartenente all'autonomia dell'ordinamento sportivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.L. 220/2003 convertito nella Legge 280/2003, o in senso relativo perché ove nella fattispecie controversa fosse ravvisabile l'emergenza di situazioni individuali qualificabili in termini di diritto soggettivo, la cognizione della controversia spetterebbe, comunque, al giudice amministrativo, in via di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata; che l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa avversaria per contrarietà alla disciplina costituzionale applicabile della previsione legislativa in virtù della quale il giudice designato ha declinato la giurisdizione ordinaria in favore di quella amministrativa non solo era manifestamente infondata, anche per i motivi già esposti nell'ordinanza reclamata, ma era preliminarmente inammissibile, non essendo limettabile la questione di legittimità costituzionale da parte di un Giudice che sia manifestamente privo di giurisdizione; che, pur in via gradata, il Tribunale di Genova non era competente territorialmente ad essere investito del caso in esame per essere il danno prospettato da parte ricorrente risentibile esclusivamente dalla persona fisica del sig. Enrico Preziosi, il quale non potrebbe che risentirlo se non nel luogo della residenza abituale e cioè in Cadorago, provincia di Comò, così come dichiarato in ricorso; che il cumulo soggettivo realizzato da parte ricorrente essendo attori il Genoa ed il Preziosi non consentiva di utilizzare la sede della società agente come luogo determinativo della competenza, poiché l'effetto di mutuare da una parte il foro di competenza anche per altre parti del processo cumulato, ai sensi dell'art. 33 c.p.c. non riguardava il criterio dell'art. 20, specificamente invocato dagli attori, né si rendeva utile non riguardando i fori generali dei convenuti; che, ancora a sostegno dell'incompetenza territoriale del Giudice adito, sussisteva un ulteriore e decisivo argomento scaturente dal fatto che nell'ordinanza oggetto di reclamo l'azione dei ricorrenti era stata qualificata come volta alla declaratoria di nullità del provvedi-

mento disciplinare contestato sicché, ponendosi la questione di nullità come pregiudiziale anche ai sensi dell'art. 34 c.p.c., essa generava a maggior ragione la necessaria applicazione dell'art. 31 c.p.c. per cui era attratta al foro della causa pregiudicante la causa dipendente, nella fattispecie quella risarcitoria; che, in definitiva il Tribunale di Genova doveva in ogni caso declinare la competenza in favore del Tribunale di Roma a norma dell'art. 19 ovvero 20 ovvero 31 o 33 c.p.c; che il Genoa era carente di legittimazione attiva atteso che l'eventuale illegittima utilizzazione di intercettazioni telefoniche riguardava la persona del sig. preziosi e non potrebbe quindi in alcun modo ritenersi attratta nella sfera giuridica, e segnatamente patrimoniale, del diverso soggetto giuridico Genoa; che sulla asserita indebita utilizzazione nel procedimento disciplinare sportivo di intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite in altro procedimento si richiamava integralmente alle deduzioni sul punto già svolte innanzi al Giudice di prime cure così come sulla pretesa violazione del contraddittorio nel primo procedimento disciplinare, salvo aggiungere, sotto questo secondo profilo che la lettura dell'intervenuta motivazione della decisione della Commissione D'Appello Federale, che produceva, consentiva di chiarire con assoluta certezza l'evidente errore materiale contenuto nell'incipit del C.U. n. 10 del 27.7.2005 con il quale era stata pubblicata la decisione sportiva di primo grado, dal quale i reclamanti avrebbero fatto discendere la prova della presenza nella camera di consiglio dei giudici sportivi dei rappresentanti della Procura Federale; che, ancora, i danni che si ascrivevano alla infelice retrocessione del Genoa nulla avevano a che fare col danno alla segretezza delle comunicazioni asseritamente compromessa: che, cioè, tra il preteso "illecito" inerente l'utilizzazione delle intercettazioni e il danno reclamato non intercorreva un nesso di causalità diretta sicché i danni reclamati non erano conseguenza immediata e diretta del preteso illecito, derivandone conseguentemente la mancanza del requisito della risarcibilità ex art. 1223 c.c; che, infine, quanto all'illecito sportivo, neppure nel reclamo i ricorrenti avevano fatto cenno, ai gravi fatti che avevano indotto i giudici sportivi ad infliggere le sanzioni di cui essi oggi si dolevano;

Sciogliendo la riserva, osserva quanto segue:

la materia di questo reclamo comprende alcuni temi di facile soluzione, ed altri assai più complessi. Tra i primi, va incluso l'argomento della riserva all'ordinamento sportivo - cioè della sottrazione a qualsiasi controllo giurisdizionale - della decisione disciplinare che ha escluso il Genoa dalla

Lega Nazionale Professionisti ed il Preziosi dalle sue funzioni: come efficacemente ha osservato il primo giudice, l'esclusione di un qualsiasi controllo giurisdizionale è infatti concepibile nel nostro ordinamento giuridico soltanto in presenza di posizioni che non assurgano alla dignità di diritti soggettivi o di interessi legittimi, mentre non è consentito al legislatore privare di tutela giurisdizionale un soggetto giuridico che sia titolare di diritti.

Nel nostro caso, la decisione disciplinare della CAF non si limita ad influire sull'attività sportiva del Genoa (e su quella del sig. Preziosi) nell'ambito di uno dei campionati (serie A o serie B) gestiti dalla Lega Nazionale Professionisti, ma esclude la squadra ed il suo presidente dall'ambito nel quale l'attività sportiva è connotata da visibilità nazionale sui mezzi di comunicazione. Così, una decisione disciplinare incide sul soggetto giuridico Genoa (società per azioni costituita, secondo quanto è consentito dall'ordinamento, appunto per svolgere attività nel campo professionistico), e sul suo patrimonio non solo sportivo ma anche civilistico, impedendo ad esso di svolgere l'attività per cui è costituito, e determinando indubbi riflessi su una serie di rapporti giuridici preesistenti (con calciatori, sponsor, televisioni ecc.).

È dunque evidente che ci si trova di fronte (come ha ammesso anche la parte reclamata) alla modificazione di "situazioni giuridiche" di rilevanza per l'ordinamento generale della Repubblica, e che non può dunque mancare alcuna qualsiasi autorità giudiziaria che possa verificare che una così profonda lesione del soggetto giuridico Genoa sia avvenuta nel rispetto delle regole dell'ordinamento.

Qui si pongono una serie di questioni che richiedono alcune distinzioni.

Il problema più delicato è certamente, in questo caso, individuare con esattezza l'oggetto della domanda che i ricorrenti hanno prima rivolto al giudice della cautela e rivolgono ora a questo Collegio; è verosimilmente a questa difficoltà di mettere a fuoco il contenuto del ricorso che risale il mutamento di opinione intervenuto tra il provvedimento inaudita altera parte e l'ordinanza resa dopo l'udienza in contraddittorio.

La difficoltà deriva dalla particolare impostazione della domanda prospettata dai ricorrenti, che pur riguardando la decisione dell'organo della FIGC, adottata nei confronti sia della società Genoa che del suo presidente sig. Preziosi, evitano di affrontare direttamente il merito di tale decisione, né annunciano in modo diretto - quale giudizio di merito che dovrà seguire questo procedimento cautelare - una vera e propria impugnazione di quella

decisione. Il ragionamento dei ricorrenti è più sottile, a prima vista anche più sfuggente, ma è ad esso che il Tribunale deve dare risposta.

I ricorrenti si diffondono (come anche la controparte ha rilevato) non sull'esame di ciò che la CAF ha deciso, ma sulla constatazione che quella decisione è stata fondata su intercettazioni di comunicazioni telefoniche del sig. Preziosi, che non avrebbero dovuto essere utilizzate (secondo l'assunto) dagli organi sportivi

Per comprendere esattamente quale domanda di merito i ricorrenti preannunzino, il Collegio ritiene di dover riprodurre integralmente il passaggio che si legge alle pagg. 33-34 del reclamo: "La natura delle decisioni della Giustizia sportiva le rende suscettibili di due diversi ordini di valutazione nell'ambito delle dimensioni dell'ordinamento dello Stato: valutazioni in termini di validità del procedimento e della decisione, da un lato e, dall'altro, valutazione in termini di liceità della condotta degli organi di giustizia sportiva. Gli stessi atti della giurisdizione statale sono del resto suscettibili di valutazioni in termini di liceità, pur essendo il sistema delle responsabilità per emanazione di atti giudiziari opportunamente circoscritto e sottoposto a particolari cautele (omissis) Non vi è dunque ragione di dubitare che le condotte degli organi di giustizia sportiva (omissis) siano suscettibili di una valutazione in termini di liceità e possano implicare giudizi di responsabilità."

Questo linguaggio, che negli atti dei ricorrenti conserva sempre (probabilmente per una precisa scelta difensiva) un certo grado di ambiguità, ha indotto il primo giudice prima, a sospendere la decisione della FIGC con il decreto 9/8/2005, dando in quel primo provvedimento attenzione soprattutto ai profili attinenti alla illiceità dei comportamenti, e poi (con l'ordinanza qui reclamata) a declinare la giurisdizione ordinaria (dando questa volta rilievo alla richiesta dei ricorrenti di porre nel nulla la decisione della CAF, e di disporre l'iscrizione del GENOA alla Lega nazionale professionisti).

Spetta dunque al Tribunale, nella sua funzione di qualificazione giuridica della domanda, sciogliere le ambiguità difensive e dare chiarezza alla sostanza del problema.

Infatti è vero che nell'ordinamento esiste accanto ai rimedi esplicitamente previsti contro singole decisioni un rimedio generale, che va in giurisprudenza sotto il nome di *actio millitatis*; tale rimedio consente sia di rimuovere provvedimenti abnormi contro i quali non sia previsto rimedio alcuno, sia di aggredire, al di fuori dei termini e delle modalità prescritte per i rimedi giurisdizionali ordinari, provvedimenti per i quali

sia prevista una specifica forma di impugnazione.

Naturalmente, ognuna di queste due strade ha le sue implicazioni: l'azione generale di nullità discende da principi generali dell'ordinamento e non si inverte in un procedimento espressamente codificato, per cui non può portare se non ad una pronuncia di tipo rescindente (cioè di mera invalidazione di un atto o di una decisione), che non può sostituire con altra pronuncia il provvedimento eventualmente affetto da nullità; i rimedi riconducibili alla nozione di impugnazione consentono invece di sostituire la decisione impugnata con altra, che ne prende il posto.

Gli odierni reclamanti cercano invece di sommare i due tipi di rimedio: essi evitano di discutere il merito della decisione della CAF, limitandosi ad osservare come la stessa abbia violato diritti costituzionali dei soggetti intercettati, ma chiedono ugualmente che la decisione della CAF venga sostituita da altra di contenuto opposto: alla retrocessione del Genoa all'ultimo posto della serie B chiedono che il Tribunale sostituisca (pur senza esaminare il merito della vicenda disciplinare) l'inserimento della squadra nella Serie A.

Per qualificare coirettamente l'azione di merito che viene oggi preannunciata, e lo stesso procedimento cautelare in corso, questa ambivalenza deve essere sciolta: ma ciò deve avvenire non in virtù di una arbitraria scelta di questo Tribunale, che sostituisca una propria impostazione a quella dei ricorrenti, bensì individuando il contenuto prevalente che i ricorrenti hanno inteso sottoporre a questo organo giudiziario.

E' sufficiente rileggere gli atti dei reclamanti per dissipare, sul punto, ogni incertezza: infatti della decisione della CAF i ricorrenti non chiedono alcun riesame, tanto che di essa producono il testo ma non gli atti che sono stati esaminati nel procedimento sportivo; i reclamanti intendono qui far valere soltanto la nullità derivante, a quella decisione, dall'aver utilizzato intercettazioni telefoniche al di fuori dell'ipotesi disciplinata nell'art. 266 c.p.p.

L'azione che essi hanno in animo di proporre è dunque diretta solo a rilevare la contrarietà all'ordine pubblico (il difensore ha parlato nella discussione di "ordine pubblico processuale") di una decisione di giustizia sportiva che ha infranto la riservatezza delle comunicazioni telefoniche di una persona, oltre ad altre regole processuali: si tratta dunque sicuramente di un'azione generale di nullità, che non può portare alla sostituzione della decisione della CAF con una diversa decisione del giudice ordinario, che riveda il giudizio disciplinare.

L'assunto dei ricorrenti richiama i principi enunciati dalla Corte costituzionale, enunciati con particolare chiarezza nella sentenza 24/2/1994 n. 63, secondo la quale «la deroga eccezionalmente prevista al divieto stabilito dall'art. 270, 1° comma, c.p.p. si mantiene entro i precisi confini della stretta necessità della stessa rispetto al soddisfacimento concreto dell'interesse pubblico primario che la giustifica»; secondo tale principio il rispetto dell'ambito di tutela coperto dall'art. 15 della Costituzione comporta che non possa mai intervenire alcuna forma di utilizzazione dei risaltati di intercettazioni al di là del procedimento in cui il mezzo è stato disposto, se non esplicitamente autorizzata dal legislatore, dovendosi ogni volta verificare che la deroga — di per sé eccezionale — al principio di inutilizzabilità “esterna dei risultati delle compiute intercettazioni sia giustificata alla luce di preminenti interessi pubblici, non estranei al tessuto normativo della Costituzione.

Ogni diversa ipotesi si pone, secondo l'assunto dei reclamanti, come violazione di un diritto costituzionale, che rende Tatto contrario ad ordine pubblico, e conferisce al soggetto leso anche un diritto al risarcimento del danno. Sempre ricostruendo le caratteristiche dell'azione preannunciata dai reclamanti, il loro assunto è che l'aver utilizzato per una decisione sportiva intercettazioni telefoniche di comunicazioni coperte da garanzia costituzionale renda invalida la decisione della CAF, per contrarietà a norme costituzionali e quindi all'ordine pubblico, e che tale invalidità si possa estendere non solo agli altri soggetti coinvolti (al Genoa, dunque, anche se le comunicazioni coperte da tutela costituzionale erano del Preziosi) ed a tutti gli atti di esecuzione (anche del Lega, che pare nella specie non ha fatto altro che dare esecuzione alla decisione della FIGC).

Così individuala la natura dell'azione proposta dagli odierni reclamanti, si deve ora verificare se la stessa rientri -come ha ritenuto l'ordinanza reclamata- non nella giurisdizione ordinaria ma nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; ed inoltre se l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva sia conforme ai principi costituzionali che reggono la ripartizione della giurisdizione.

Sul primo punto, il Tribunale ritiene che con la legge n. 280 del 2003 il legislatore abbia effettivamente voluto escludere l'intervento del giudice ordinario in tutti i casi in cui la controversia abbia ad oggetto “atti del CONI o delle federazioni sportive”. Mentre infatti la legge appena richiamata non contiene alcuna nuova previsione relativamente alla giurisdizione del giudice ordinario “sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e enti” (su quei rapporti la giurisdizione del giudice ordinario “resta ferma”), proprio

gli atti del CONI o delle federazioni costituiscono esplicito oggetto dell'intervento legislativo, che viene articolato su due opzioni: da una parte vi sono gli atti riservati all'ordinamento sportivo, in quanto non "di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica", dall'altra parte "ogni altra controversia" avente comunque ad oggetto gli atti del CONI o delle federazioni. Per "ogni altra controversia" è sempre prevista, con una sorta di clausola di chiusura, la giurisdizione del TAR Lazio; anche per l'actio nullitatis sarebbe quindi giudice naturale, se la norma attribuisce alla giurisdizione esclusiva "ogni" azione comunque relativa agli atti del CONI e delle federazioni sportive, il TAR Lazio.

Poste queste premesse di carattere generale, il Collegio deve ancora esaminare, sotto il profilo costituzionale, proprio la questione relativa alla devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva, per verificare se i dubbi di legittimità costituzionale sollevati da parte dei reclamanti possano essere considerati manifestamente infondati, come ha ritenuto il giudice monocratico della cautela.

Come è stato rilevato dall'ordinanza oggetto dell'odierno reclamo, "partendo dalla considerazione che l'art. 103 della Costituzione stabilisce che le materie in cui i giudici amministrativi hanno giurisdizione per la tutela anche dei diritti soggettivi devono essere particolari rispetto a quelle per le quali essi hanno la giurisdizione generale di legittimità, sì che esse devono partecipare della medesima natura che è contrassegnata dalla circostanza che in esse la PA agisce come autorità, la Corte è giunta alla conclusione che l'attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo è consentita solo per quelle materie in cui, appunto, la PA intervenga come autorità".

Altro principio affermato dalla Consulta, e ricordato nell'ordinanza de qua, è quello per cui le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del GA devono essere sufficientemente delineate proprio in riferimento ai poteri che in esse esercita la PA e quindi alle situazioni soggettive coinvolte". Le norme positive che vengono in discussione in ordine all'attribuzione, nella specie, al Giudice Amministrativo della giurisdizione esclusiva vanno quindi valutate nell'ottica dei principi appena ricordati ed in particolare del principio che lega tale attribuzione alla specificità della materia.

Da questo punto di vista il Collegio ritiene che debba distinguersi la portata astratta che la formulazione dell'art. 3 della Legge 280/2003 comporta, dalla concreta rilevanza che tale previsione normativa assume nella materia disciplinare, di cui pacificamente si discute, qualora essa acquisti rilevanza per l'ordinamento statale.

In astratto, è vero che nella previsione legislativa dell'art. 3 appare una insolita inversione tra giurisdizione ordinaria (circostritta a particolari categorie di controversie) e giurisdizione amministrativa esclusiva, che diviene giurisdizione generale non in base alla specifica natura delle controversie (che infatti sono individuate con la formula di chiusura "ogni altra controversia") bensì soltanto in relazione ai soggetti (CONI e Federazioni sportive) che abbiano posto in essere atti sui quali verta la causa.

In sé, incardinare sull'individuazione di un soggetto il criterio di ripartizione della giurisdizione potrebbe dar luogo a scelte del legislatore che, sottraendo tutti gli atti compiuti da un singolo soggetto alla giurisdizione ordinaria, gli attribuiscono speciali "statuti" giurisdizionali propri di ogni soggetto anziché dettati da criteri oggettivi, e pertanto non conformi ai principi costituzionali che debbono leggere la ripartizione tra giurisdizione amministrativa ed ordinaria.

Con riferimento invece alla specifica materia disciplinare, sulla quale la controversia incide, il Collegio ritiene che manchi ogni rilevanza della astratta questione di costituzionalità che, in altra materia o anche con riferimento ai medesimi soggetti dell'ordinamento sportivo, potrebbe meritare diversa soluzione.,

Infatti l'art. 1 della L. n. 280/2003, nell'affermare l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, lo configura in un più vasto contesto e quale "articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale", riconoscendo quindi rilevanza giuridica alle strette relazioni che nel mondo sportivo si pongono tra organizzazioni nazionali e internazionali.

Nella materia disciplinare tali interrelazioni sono del tutto cogenti, poiché la irregolarità dei comportamenti sportivi e le relative sanzioni sono destinate ad assumere rilievo non solo nell'ambito dell'ordinamento nazionale, ma nel più vasto ordinamento sportivo internazionale, del quale fanno necessariamente parte i singoli ordinamenti. A questo punto si può trarre una prima e fondamentale considerazione in ordine al valore che tale riconoscimento assume alla stregua dei principi sopra espressi dalla Corte Costituzionale, e cioè che l'estensione della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sulle decisioni disciplinari delle federazioni sportive, che acquistino rilevanza per l'ordinamento statale, non discende da arbitrio del legislatore, secondo criteri non oggettivi, ma trae la sua ragion d'essere, i suoi limiti e le sue modalità di appartenenza dell'ordinamento sportivo nazionale ad un ordinamento di carattere internazionale.

Ciò giustifica che le decisioni disciplinari possano essere considerate, ai fini del riparto giurisdizionale, come "materia" dotata di una autonomia di tipo oggettivo, caratterizzata non solo dal carattere intrinsecamente autoritativo dei provvedimenti disciplinari (pur adottati da soggetti privati), ma anche da una specifica esigenza di certezza rispetto alla quale il riparto di competenze tra due giurisdizioni potrebbe effettivamente inserire un grado di incertezza non compatibile con i nessi esistenti tra sanzioni disciplinari e regolare svolgimento delle competizioni sportive, nazionali ed internazionali.

Non tanto perché la formula legislativa sia, dunque, esente in generale da dubbi di costituzionalità in ordine al riparto di giurisdizione, ma perché tali dubbi non possono estendersi alla materia delle decisioni disciplinari delle federazioni sportive, il Tribunale ritiene di non dover sottoporre alla Corte costituzionale alcun dubbio di legittimità; e ritiene naturalmente di dover confermare la decisione declinatoria di giurisdizione qui reclamata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo, e condanna i reclamanti a rifondere, in solido, alla FIGC le spese di questo procedimento di reclamo, che liquida in curò 7.000,00 oltre IVA e CPA.

Così deciso in Genova il 26 agosto 2005

IL PRESIDENTE

**VIOLENZA NEGLI STADI: L'OBBLIGO DI FIRMA DEVE
RIFERIRSI A MANIFESTAZIONI DETERMINABILI
Cassazione , Sez. III penale, Sentenza 37123/2005**

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Sentenza 13 ottobre 2005, n. 37123

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ordinanza del 17 settembre 2004 il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento in data 9 settembre 2004 con cui il questore di Roma a norma dell'art. 6 l. 401/1989 aveva imposto a Simone S. di presentarsi presso un commissariato di polizia 30 minuti dopo l'inizio del primo tempo, 30 minuti dopo l'inizio del secondo tempo e 20 minuti dopo il termine di ogni incontro di calcio (relativo a campionati nazionali e internazionali, nonché a tornei, compresi gli incontri amichevoli) che la squadra della Roma e quella della Lazio disputeranno in qualsiasi stadio del territorio nazionale o europeo, per la durata di anni tre.
2. Il S. ha presentato ricorso per cassazione, articolando sei motivi. In estrema sintesi lamenta:
 - 2.1. che è stato violato l'art. 6, comma 3, l. 401/1989, giacché nel provvedimento questorile, notificatogli il 16 settembre 2004 alle ore 10.30, veniva assegnato un termine di 48 ore per presentare memorie o deduzione al giudice, mentre il Pm richiedeva la convalida il 16 settembre 2004 e il giudice disponeva la convalida stessa il 17 settembre 2004 alle ore 13.15, pregiudicando così il suo diritto alla difesa;
 - 2.2. che l'ordinanza del giudice manca di una reale motivazione, sia pure per relationem;
 - 2.3. che il giudice non ha motivato in ordine alla pericolosità del destinatario della misura; e solleva questione di costituzionalità dell'art. 6, commi 1 e 2, l. 401/1989 se interpretata nel senso che la misura di prevenzione atipica ivi prevista prescinde dal presupposto della pericolosità sociale;
 - 2.4. che l'ordinanza impugnata non ha motivato in ordine alla durata della misura, ovvero sia alla applicazione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione;
 - 2.5. che è stata omessa qualsiasi motivazione anche in ordine alla necessità e urgenza della misura, oltre tutto smentita dalla circostanza

- che l'informativa sul reato presupposto risaliva al 16 aprile 2004;
- 2.6. che è stata violata la ripetuta norma dell'art. 6, commi 1 e 2, laddove:
- a) non sono state specificate le competizioni calcistiche in relazione alle quali il destinatario deve presentarsi al commissariato di polizia;
 - b) è stata imposta la presentazione anche in occasione delle partite della Lazio;
 - c) è stata imposta la presentazione anche per le partite disputate all'estero;
 - d) è stato imposto un triplice obbligo di firma anche per le partite giocate fuori sede dalle due squadre romane.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato nei sensi appresso precisati.
- Nella soggetta materia occorre tener presente il principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, che è stato massimato nel modo seguente:
- «In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. 401/1989 e successive modificazioni l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (v. Corte costituzionale 512/2002)» (sentenza 44273 del 12 novembre 2004, c.c. 27 ottobre 2004, Labbia, rv. 229110).
- Alla luce di questo principio vanno accolti i motivi di ricorso nn. 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.
- Infatti la ordinanza del Gip è assolutamente carente della motivazione necessaria. Non solo non precisa il contenuto essenziale delle prescrizioni questorili convalidate, ma soprattutto omette di controllarne i presupposti di legge, in particolare sotto il profilo della necessità e urgenza dell'ordine impartito di presentarsi presso l'autorità di polizia in occasione dello svolgimento di determinate

manifestazioni agonistiche, della pericolosità del destinatario dell'ordine, della durata della misura prevenzionale.

4. Altrettanto fondata è la censura n. 2.1.

Secondo il comma 2-bis dell'art. 6 l. 401/1989, introdotto dall'art. 1, lett. b), del d.l. 336/2001, convertito in l. 377/2001, il questore, assieme alla notifica del provvedimento restrittivo della libertà personale, deve avvisare l'interessato che ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento stesso.

La norma non prevede che il questore fissi anche un termine all'interessato per la presentazione delle memorie o deduzioni difensive. Ma se il questore, esorbitando dalle proprie competenze amministrative, magari con le migliori intenzioni di ovviare alle evidenti carenze della disciplina legislativa, fissa ugualmente un termine al fine predetto, non v'è dubbio che il provvedimento di convalida che sia emesso prima della scadenza del termine stesso, senza che l'interessato abbia nel frattempo presentato le sue memorie o deduzioni, configuri una violazione dei diritti della difesa, atteso che in tal caso l'interessato, indotto a pensare di aver ancora tempo per presentare le sue deduzioni, resta privato della sua facoltà di difendersi.

Nel caso di specie è appunto accaduto che il Gip romano ha emesso il suo provvedimento di convalida prima che scadesse il termine che il questore aveva impropriamente fissato all'interessato, pregiudicando così i diritti difensivi di quest'ultimo.

5. Solo nei precisi limiti appresso indicati, infine, merita accoglimento anche il sesto e ultimo motivo di ricorso, relativo alla specificazione delle manifestazioni sportive in coincidenza delle quali il S. è stato obbligato a presentarsi all'autorità di polizia (n. 2.6).

Al riguardo, occorre premettere che quando la norma di legge fa riferimento alle manifestazioni sportive "specificamente indicate" intende richiedere che queste siano non tanto individuate nominatim (cosa normalmente impossibile) quanto piuttosto determinabili dal destinatario in modo certo sulla base degli elementi di identificazione forniti nel provvedimento e di elementi di fatto esterni al provvedimento ma generalmente noti, quali ad esempio i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei. In tal modo infatti è ugualmente garantito lo scopo del legislatore, che è quello di rendere determinato il divieto comportamentale per non esporre il destinatario a divieti

indeterminati che non sarebbe in grado di rispettare.

Alla luce di questo principio, si deve concludere che nel provvedimento questorile de quo è legittimamente specificata l'indicazione delle manifestazioni sportive laddove queste sono individuate negli incontri di calcio disputate (in Italia o all'estero) dalle squadre della Roma e della Lazio nell'ambito dei campionati e tornei nazionali e internazionali.

Manca invece una idonea specificazione laddove il provvedimento richiama anche gli incontri di calcio amichevoli delle due squadre, giacché in tal caso i destinatari dell'obbligo, pur essendo "tifosi" appassionati e informati, possono non essere a conoscenza di tutti gli incontri amichevoli disputati dalla squadra del cuore. Sottolinea sintomaticamente il ricorrente che «il tribunale di Roma è intasato di sentenze di assoluzione perché i sottoposti all'obbligo non si presentano a firmare in occasione delle competizioni estive, organizzate all'ultimo istante contro sconosciute rappresentative di categoria».

Insomma, per gli incontri amichevoli, genericamente indicati, manca il requisito della sicura determinabilità da parte del destinatario dell'obbligo; come anche fa difetto quella esigibilità dell'obbligo, che la menzionata sentenza n. 512/2002 della Corte costituzionale impone al giudice di controllare in sede di convalida del provvedimento questorile.

6. Per tutte queste ragioni la impugnata ordinanza va annullata con rinvio allo stesso giudice (ex art. 623, lett. a, c.p.p.), il quale, nel rispetto dei diritti della difesa e attenendosi ai principi sopra esposti, procederà a nuovo controllo del provvedimento questorile in ordine alla necessità e urgenza del provvedimento, alla pericolosità sociale del destinatario del provvedimento stesso nel settore delle manifestazioni sportive, alla specificazione delle manifestazioni sportive in coincidenza delle quali il predetto destinatario è obbligato a presentarsi all'autorità di polizia, e infine alla durata della disposta misura prevenzionale.

Va infatti ribadito al riguardo l'ulteriore principio affermato dalle Sezioni unite nella suddetta sentenza Labbia, secondo cui va annullata con rinvio l'ordinanza del giudice che, «limitandosi a un controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà per-

sonale» (rv. 229112).

Occorre anche precisare che, contrariamente alla tesi sostenuta in qualche pronuncia di questa Corte, l'annullamento con rinvio di una ordinanza di convalida tempestivamente adottata non comporta la perdita di efficacia delle prescrizioni imposte dal questore e convalidate dal giudice. La decadenza delle prescrizioni questorili sancita dal terzo comma dell'art. 6 l. 401/1989, infatti, discende dal fatto che nel termine previsto dalla legge non intervenga un qualsiasi provvedimento giudiziale di convalida. La decadenza è però esclusa se il provvedimento giudiziale interviene tempestivamente ma è poi annullato in sede di legittimità con rinvio per nuovo giudizio (Cass. Sez. I, 48369/2004, Morelli, rv. 229361).

In altri termini, vale per la convalida della misura prevenzionale disposta dal questore, la stessa ratio che la giurisprudenza ha individuato per il riesame della misura cautelare personale, che deve avvenire nel termine di dieci giorni di cui all'art. 309, commi 9 e 10, c.p.p., pena la decadenza della misura stessa. In entrambi i casi, il legislatore impone un termine alla decisione di controllo sulla misura restrittiva della libertà personale solo per garantire che la misura stessa non mantenga la sua efficacia senza un immediato controllo giurisdizionale (collegiale nel caso di cui all'art. 309). Perciò, quando il controllo è esercitato nel termine di legge, la misura restrittiva resta efficace anche se la decisione emessa dall'organo di controllo è affetta da vizi di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla la impugnata ordinanza con rinvio al tribunale di Roma.

**LA GIUSTIZIA SPORTIVA NON CONSENTE IL RICORSO AL
GIUDICE ORDINARIO - Sentenza 18919/2005**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni OLLA – Presidente

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO – Consigliere

Dott. Mario ADAMO – Consigliere

Dott. Francesco FELICETTI – Consigliere

Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.S.R. MIRAGLIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso l'avvocato A.G., rappresentata e difesa dagli avvocati A.S., L.B., giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente*

contro

A.S. BARI S.P.A., in persona dell'Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 71, presso l'avvocato G.A., rappresentata e difesa dall'avvocato G.T.L., giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

contro

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - FIGC; FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO;

- *intimati* -

e sul 2° ricorso n° 07185/02 proposto da:

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - F.I.G.C, in persona del Vice Presidente Vicario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso l'avvocato C.P., che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

A.S.R. MIRAGLIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; A.S. BARI S.P.A.;
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO;

- intimati -

e sul 3° ricorso n° 07204/02 proposto da:

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC -, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA
12, presso l'avvocato C.P., che la rappresenta e di fende, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente -

contro

A.S.R. MIRAGLIA S.R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2172/01 della Corte d'Appello di MILANO,
depositata il 07/09/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/
02/205 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato B. che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso principale; udito per il resistente A.S. BARI S.P.A., l'avvocato
T.L. che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Pasquale Paolo Maria CICCOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e per l'inammissibilità di quelli incidentali.

Svolgimento del processo

Il Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con delibera
del 31 luglio 1993, rigettò l'istanza della A.C.R. Messina s.p.a. di iscrizione
al campionato di calcio di serie C/1 per l'anno 1993 - 1994. La decisione
determinò la risoluzione dei contratti in corso tra la società ed i calciatori,
tra i quali quello di C.P. che fu tesserato dall'Associazione sportiva Bari
s.p.a. con contratto del 24 agosto 1993.

L'A.C.R. Messina, ritenendo di avere diritto alla corresponsione della
indennità di preparazione e promozione prevista dall'art. 6 della legge 23
marzo 1981, n. 91 e dagli artt. 96 e seguenti delle Norme organizzative
interne della Federazione, ne chiese il pagamento alla A.S. Bari.

A seguito del rifiuto da questa opposto, l'A.C.R. Messina diede corso
alla procedura interna federale. A conclusione della stessa, il Comitato della
FIGC preposto determinò la somma dovuta in lire 1.037.000. Detta
determinazione fu impugnata dalla A.S. Bari innanzi alla Commissione
vertenze economiche della FIGC, che confermò il diritto della società al
conseguimento della indennità in questione, nella misura già determinata.

L'A.S. Bari impugnò la decisione innanzi alla Commissione di appello federale C.A.F., che rigettò la domanda della A.C.R. Messina, dichiarando che l'istituto era abolito. Detta decisione si fondava sulla ritenuta applicabilità, con effetto retroattivo, della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 dicembre 1995 (sentenza *Bosman*), che aveva escluso l'applicabilità della indennità di preparazione e promozione dei calciatori.

L'A.C.R. Messina, con atto di citazione del 12 febbraio 1997, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l'A.S. Bari, la FIGC e la Lega Nazionale Professionisti FIGC, chiedendo che fosse accertato e dichiarato nei confronti delle convenute il suo diritto al pagamento di detta indennità, relativa al trasferimento del calciatore P. quantificata in lire 1.037,000.000, oltre interessi e rivalutazione del credito, e che l'A.S. Bari fosse condannata al pagamento di detta somma. Il Tribunale, con sentenza del 15 luglio 1999, considerato che l'attrice aveva fatto ricorso alla procedura predisposta per la definizione del contenzioso nell'ambito dell'ordinamento sportivo, che qualificava in termini di arbitrato irrituale, dichiarava inammissibile la domanda, per avvenuta rinuncia convenzionale alla tutela giurisdizionale. Avverso tale sentenza L'A.C.R. Messina, in seguito denominatasi A.S.R. Miraglia s.p.a., e quindi A.S.R. Miraglia s.r.l., proponeva appello con citazione del 12 novembre 1999, con la quale chiedeva dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda e l'annullamento della decisione della C.A.F., ove costituente lodo arbitrale irrituale, con dichiarazione del proprio diritto al conseguimento della indennità di preparazione e promozione relativa al trasferimento del predetto calciatore P.

L'adita Corte territoriale dichiarò improponibile la domanda, qualificando in termini di clausole compromissorie per arbitrato irrituale le clausole contenute in contesti statutarî e di regolamenti associativi - nella specie, l'art. 24 dello statuto della FIGC - con cui sia imposto ai soggetti partecipanti di deferire ad organi od autorità interne la soluzione di controversie, in quanto con la istituzione del rapporto partecipativo, verrebbe accettato il conferimento di un mandato collettivo ad organi collegiali deputati a rimuovere le situazioni di conflitto tra i membri su di un piano negoziale, attraverso una determinazione che, se non si connota quale esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, nondimeno comporta la improponibilità della domanda giudiziale per occorsa rinuncia convenzionale all'azione.

Né, secondo la Corte territoriale, nella specie era stata in alcun modo,

nell'anteriore grado del processo, impugnata la risoluzione espressa dall'organismo federale in veste di arbitro per i motivi previsti dalla legge come cause di nullità o di annullabilità dei contratti. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la A.S.R. Miraglia s.r.l., in liquidazione, affidandolo a 4 motivi, illustrati anche con successiva memoria e con una nota depositata in udienza. Hanno resistito con controricorso la l' A.S. Bari, che ha depositato anche una memoria, la FIGC e la Lega nazionale professionisti FIGC, le quali ultime hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo, tra l'altro, motivi attinenti alla giurisdizione, in particolare chiedendo la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Su tale punto, le Sezioni Unite della Cassazione si sono già pronunciate con la sentenza n. 5775 del 2004, rigettando, per quanto di ragione, i ricorsi incidentali.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente disposta, *ex art.* 335 cod.proc.civ., la riunione del ricorso principale e dei due ricorsi incidentali, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.1 Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta violazione degli artt. 807 e 808 cod.proc.civ., nonché degli artt. 24 e 102 della Costituzione. Erroneamente la Corte d'appello avrebbe individuato, nella previsione del ed. "vincolo di giustizia sportiva", contenuto nell'art. 24 dello statuto della FIGC, una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, laddove si tratterebbe di un generico impegno a rispettare le pronunce federali.

Il sistema della "giustizia sportiva" costituirebbe in realtà un insieme di rimedi interni all'ordinamento sportivo, non preclusivi del normale accesso alla tutela giurisdizionale innanzi al giudice ordinario, ove si controverta su diritti soggettivi, come confermerebbe la stessa previsione statutaria delle sanzioni collegate alla eventuale inosservanza del vincolo.

Qualora si ritenga che la previsione del vincolo in esame dia luogo ad una clausola arbitrale, si tratterebbe comunque di una inammissibile ipotesi di arbitrato obbligatorio, in contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione. Ed infatti, premesso che, tra le espressioni del principio di libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale desumibile dall'art. 41 della Costituzione, si colloca anche l'esercizio dell'attività sportivo-professionale, realizzabile solo in forma imprenditoriale, come risulta dalla previsione di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 - secondo la quale possono stipulare contratti con atleti professionisti

solo società sportive costituite nella forma delle società per azioni o a responsabilità limitata, le quali, prima di depositare l'atto costitutivo, devono ottenere l'affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI - le società calcistiche non possono svolgere attività professionale se non aderendo alla FIGC. E, poiché, secondo la Corte d'appello, dalla previsione di cui all'art. 24 dello statuto della FIGC scaturirebbe il ed. vincolo di giustizia, dette società sarebbero, fin dalla nascita, soggette a vincolo arbitrale obbligatorio, in quanto operativo a prescindere da un'adesione volontaria, per il solo effetto della ed. affiliazione, obbligatoria per quanto si è visto: con la conseguenza che l'attuazione del diritto primario ad una manifestazione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. comporterebbe la obbligatoria rinuncia alla tutela giurisdizionale garantita dagli artt. 24 e 102 della Costituzione; ne conseguirebbe il palese contrasto della norma regolamentare di cui all'art. 24 dello statuto della FIGC con le citate disposizioni costituzionali, con conseguente obbligo di disapplicazione da parte del giudice ordinario.

In via subordinata, ove si ritenga che dal predetto art. 24 dello statuto FIGC tragga origine una valida clausola arbitrale per arbitrato irrituale, la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale, in riferimento ai richiamati artt. 24 e 102, primo comma, della Costituzione - anche in relazione all'art. 41 Cost. - del plesso normativo costituito dall'art. 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, laddove prevede che le federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del comitato olimpico nazionale, le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato; dagli artt. 4, comma 5, 12 e 14 della legge n. 91 del 1981, laddove si ritenga che la facoltà di prevedere il vincolo di giustizia sportiva possa scaturire da tali norme; l'art. 10 della stessa legge laddove, prevedendo come obbligatoria l'affiliazione alla federazione per l'esercizio dell'attività sportiva professionistica, imporrebbe il rispetto del vincolo arbitrale e la conseguente rinuncia alla tutela giurisdizionale; l'art. 24 dello statuto della FIGC, laddove prevede in via regolamentare l'incondizionato impegno di tutti i soggetti operanti nell'ambito della federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati, anche per quanto concerne la vertenze di carattere economico involgenti diritti soggettivi, prescindendo dall'adesione vo-

lontaria del singolo soggetto alla clausola arbitrale.

Con il secondo motivo del ricorso principale, si deduce difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia, lamentandosi che la Corte d'appello non abbia spiegato, se non "*per relationem*", con riferimento alla sentenza della Cassazione n. 5838 del 1984, le ragioni per le quali il generico impegno ad accettare le decisioni degli organi federali contenuto nel citato art. 24 dello statuto FIGC configuri una valida clausola compromissoria per arbitrato irrituale, tenuto conto del carattere obbligato - per quanto esposto con riguardo al primo motivo di ricorso - dell'affiliazione alla FIGC, la quale comporterebbe inevitabilmente l'applicazione dell'art. 24 del relativo statuto, a prescindere da un'adesione volontaria.

Con il terzo motivo, si lamenta, in subordine, violazione dell'art. 114 cod.proc.civ., denunciandosi l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel ritenere che l'azione di nullità del lodo arbitrale irrituale non fosse stata già proposta in primo grado. Si osserva in proposito che nel giudizio di primo grado era stata ampiamente formulata la domanda di declaratoria di invalidità del presunto lodo arbitrale irrituale, in quanto scaturente da una illegittima ipotesi di arbitrato obbligatorio. Con il quarto motivo, si deduce difetto di motivazione in relazione alle ragioni per le quali la Corte di merito ha escluso la configurabilità di una valida proposizione in primo grado dell'azione di nullità del lodo arbitrale.

Conclusivamente, la ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata, con rimessione della causa al giudice di primo grado, ex art. 383, terzo comma, cod.proc.civ., onde consentire l'esame delle domande dalla stessa proposte, o, in subordine, il rinvio della causa ad altra Corte d'appello, e la riforma della statuizione sulle spese processuali anche del giudizio di primo grado.

- 2.2 La FIGC, con il terzo motivo del ricorso incidentale - i primi due sono stati già esaminati, e rigettati, come già riferito, con la sentenza n. 5775 del 2004 delle Sezioni unite - deduce violazione dell'art. 114 cod.proc.civ. per il mancato esame della eccezione di inammissibilità della domanda di condanna della FIGC al pagamento delle somme richieste, domanda formulata dall'A.C.R. Messina solo nelle note al verbale di udienza del 22 ottobre 1997, e non nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, e, pertanto, da ritenersi nuova. Con il quarto motivo, si lamenta il mancato esame del merito della controversia da parte della Corte d'appello, rilevandosi che la statuizione

della Corte di giustizia CE. sul caso *Bosman*, che ha ravvisato il contrasto con l'art. 48 del Trattato CEE delle disposizioni nazionali che prevedono la corresponsione della indennità di preparazione e di promozione, ben può essere applicata, secondo quanto chiarito nella stessa pronuncia, nei confronti di coloro che, anteriormente alla emanazione della sentenza stessa, abbiano intentato azioni giudiziarie o abbiano esperito rimedi equivalenti tuttora pendenti, come è nella specie. La ricorrente incidentale chiede anche che, ove non si ritenga di pronunciare la nullità degli accordi di trasferimento prevedenti la corresponsione di una indennità di preparazione, la questione sia rimessa alla Corte di giustizia CE.

Con il quinto motivo, si lamenta ancora il mancato esame del merito, osservandosi che mentre, a norma dell'art. 6 della legge n. 91 del 1981, nel testo previgente alle modifiche apportate, con l'art. 1 del d.l. n. 485 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 586, successivamente alla sentenza *Bosman*, allo scopo di adeguare la normativa statale al *dictum* della Corte di giustizia, la indennità di preparazione e di promozione - ed oggi, a seguito delle predette modifiche, il premio di addestramento e formazione tecnica - deve essere reinvestita (oggi, reinvestito) nel perseguimento di fini sportivi, la ricorrente principale non potrebbe in nessun caso adempiere il dettato legislativo in quanto non più appartenente all'ambito federale.

2.3 La Lega Nazionale Professionisti della FIGC, con il proprio ricorso incidentale condizionato, ha svolto identici rilievi.

3.1 Per evidenti ragioni di priorità logica, tenuto conto che entrambi i ricorsi incidentali sono condizionati, va esaminato per primo il ricorso principale.

3.2 Il primo motivo del ricorso è inammissibile.

Va premesso il richiamo al principio, costituente *ius receptum* in tema di ermeneutica contrattuale, secondo il quale l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. L'affermazione si completa con la precisazione che, nella ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, sufficiente

una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa, e più favorevole, interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (v., *ex plurimis*, Cass. n. 15381 e n. 3772 del 2004).

I medesimi principi sono stati ribaditi con specifico riguardo alla interpretazione delle clausole statutarie (v., *ex multis*, Cass., n. 14859 del 2000), e, specificamente, della clausola compromissoria (v., tra le più recenti, Cass., n. 5539 del 2004).

Nella specie, la ricorrente censura la interpretazione che dell'art. 24 dello statuto della FIGC è stata fornita dalla Corte d'appello di Milano, la quale ha in essa individuato una clausola compromissoria per arbitrato irrituale. Ma, a prescindere dal rilievo, pur avanzato nel controricorso proposto per l'A.S. Bari S.p.a., relativo alla mancata riproduzione, nel ricorso, del testo della clausola di cui si tratta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - rilievo che può essere superato alla stregua della considerazione della identificabilità, attraverso la lettura dello stesso, del contenuto della clausola - la ricorrente, al di là del richiamo, nella rubrica del suo primo motivo di ricorso, delle norme asseritamente violate dal giudice di seconde cure, intende sostanzialmente - in contrasto con la richiamata, consolidata giurisprudenza in tema di limiti alla censurabilità in sede di legittimità della interpretazione delle clausole contrattuali da parte del giudice del merito - contrapporre alla ricordata opzione ermeneutica della Corte d'appello di Milano una propria esegesi, che ravvisa nel ed. vincolo di giustizia sportiva, scaturente dal citato art. 24 dello statuto della FIGC, un generico impegno a rispettare le pronunce federali, non preclusivo del normale accesso alla tutela giurisdizionale. Non è dato, per contro, rinvenire nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata alcuna incongruenza o inadeguatezza nei criteri ermeneutici adottati dalla Corte d'appello, né nella esplicazione del processo logico seguito nell'assolvimento del compito ad essa riservato.

- 3.3 L'art. 24 dello statuto della FIGC, al secondo comma, contiene l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della federazione ad accettare «la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla FIGC, dai suoi organi, e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico».; impegno dal quale è desumibile un divieto - che fa salva la ipotesi di specifica autorizzazione, e la cui inosservanza è sanzionata

da misure anche espulsive - di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statale.

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito la natura negoziale del ed. vincolo di giustizia (v. Cass., n. 4351 del 1993), che costituisce un momento fondamentale dell'ordinamento sportivo, essendo ontologicamente finalizzato a garantirne l'autonomia, quanto alla gestione degli interessi settoriali, da quello statale, autonomia ritenuta generalmente necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei giudici sportivi, sia, in correlazione con lo svolgimento dei campionati sportivi, la rapidità della soluzione delle controversie agli stessi sottoposte.

D'altra parte, depone nel senso della dimensione privatistica della giustizia sportiva, e, quindi, della origine contrattuale, e non autoritativa, dell'accettazione dei regolamenti federali, quale portato di un atto di adesione spontanea alla comunità sportiva, la natura ormai prevalentemente privatistica delle federazioni sportive. Queste inizialmente qualificate, dall'art. 5 della legge n. 426 del 1942, come organi del CONI, dopo una lunga evoluzione, passata attraverso il riconoscimento, con l'art. 14 della legge n. 91 del 1981, di una "doppia natura", rivelata dalla autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, e, per altro verso, dalla sottoposizione a vigilanza da parte del CONI, con il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 sono state definitivamente qualificate (art. 15, comma 2), come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, pur riconoscendosi la valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività sportiva da esse svolta in armonia con gli indirizzi del CIO e del CONI (art. 15, comma 1).

La rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale statale - così interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità la clausola compromissoria per arbitrato irrituale (v. Cass. SS.UU., n. 5838 del 1984), prevista, peraltro, anche dall'art. 4, quinto comma, della legge n. 91 del 1981, si fonda dunque sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia e consapevolezza agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia.

- 3.4 Né può ritenersi che il sopraggiungere del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, originato dalla esigenza di porre rimedio ad una situazione di estrema incertezza che si era venuta a creare con riguardo, in particolare, alla individuazione delle squadre di calcio aventi titolo a partecipare ai campionati della stagione 2003-2004, e destinato a definire l'assetto

dei rapporti tra l'ordinamento generale e quello sportivo, abbia, sotto il profilo che ne occupa, determinato un sostanziale mutamento del quadro sopra descritto. Ed infatti, la nuova disciplina, nel ribadire (art. 1) il principio di autonomia nei rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale - fatte salve le competenze del giudice statale con riguardo alle situazioni giuridiche soggettive rilevanti nell'ordinamento generale e connesse con quello sportivo - prevede (art. 2, comma 2) l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente dello stesso decreto - legge (art. 2, comma 1), quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni. Per altro verso, il d.l. n. 220 del 2003, nel devolvere (art. 3, comma 1) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - salva la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, in relazione ai quali, peraltro, già per effetto della legge n. 91 del 1981 l'ordinamento statale aveva assorbito il lavoro sportivo, qualificandolo come subordinato, o, in presenza dei requisiti di cui all'art. 1 della stessa legge, autonomo - ogni altra controversia non riservata agli organi di giustizia sportiva, subordina, come è desumibile dalla formulazione del ricordato comma 1 dell'art. 3, al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso alla giustizia statale nelle materie ad essa riservate. Appare, in tal modo, meno plausibile la tradizionale opinione che circoscriveva l'ambito del vincolo di giustizia ai soli diritti soggettivi disponibili, dovendosi precisare, alla luce del nuovo dato normativo, che tale limitazione opera oggi solo con riferimento alla riserva di giustizia sportiva.

Con il d.l. n. 220 del 2003, il vincolo sportivo, già operante in forza di clausole inserite negli statuti federali, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comportava volontaria adesione, viene a ripetere la propria legittimità da una fonte legislativa. Comunque, l'ultima parte dello stesso comma 1 dell'art. 3 fa salve le clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni sportive. Sotto tale profilo, come anticipato, nessuna incidenza sulla questione all'odierno esame risulta avere la legge sopravvenuta, che, per quanto riguarda le norme in materia di ri-

parto di giurisdizione, trova applicazione anche ai processi in corso (art. 3, comma 4).

In un siffatto quadro, non si espone a censure - nei limiti, sopra chiariti, in cui il relativo scrutinio è ammesso in questa sede - la interpretazione che della clausola di cui all'art. 24 dello statuto della FIGC ha fornito, nella specie, la Corte d'appello di Milano, individuando in essa una clausola compromissoria realizzante una forma di arbitrato irrituale.

Tale configurazione rende inconferente il richiamo della ricorrente agli artt. 24 e 102 della Costituzione, con i quali si porrebbe in contrasto il predetto art. 24 dello statuto della FIGC nel prevedere una ipotesi di arbitrato obbligatorio, con conseguente necessaria disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice.

- 3.5 Peraltro, in via subordinata, la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli stessi artt. 24 e 102 della Costituzione, delle norme che prevedono il vincolo di giustizia sportiva anche nella ipotesi in cui si ritenga che da tale vincolo scaturisca una clausola arbitrale per arbitrato irrituale. Dette norme sono, in particolare, l'art. 5, ultimo comma, dall'art. 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, laddove prevede che «le federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del comitato olimpico nazionale, le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato»; dagli artt. 4, comma 5, 12 e 14 della legge n. 91 del 1981, laddove si ritenga che la facoltà di prevedere il vincolo di giustizia sportiva possa scaturire da tali norme; l'art. 10 della stessa legge laddove, prevedendo come obbligatoria l'art. 10 della stessa legge laddove, prevedendo come obbligatoria l'affiliazione alla federazione per l'esercizio dell'attività sportiva professionistica, imporrebbe il rispetto del vincolo arbitrale e la conseguente rinuncia alla tutela giurisdizionale; l'art. 24 dello statuto della F.I.G.C., laddove prevede in via regolamentare l'incondizionato impegno di tutti i soggetti operanti nell'ambito della federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati, anche per quanto concerne la vertenze di carattere economico involgenti diritti soggettivi, prescindendo dall'adesione volontaria del singolo soggetto alla clausola arbitrale.

La questione di legittimità costituzionale delle predette norme in riferimento al diritto di azione e di difesa riconosciuto dall'art. 24 della

Costituzione ed al principio del monopolio statale della giurisdizione, di cui all'art. 102 Cost. è manifestamente infondata. Ed infatti, premesso che il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui all'art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, deve rilevarsi che il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma appunto dell'arbitrato irrituale *ex art. 806 cod.proc.civ.*, che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita (v. Corte cost., n. 127 del 1977). Tale istituto ricorre allorché le parti abbiano inteso non già, come nell'arbitrato rituale, demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio d'accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi (v. Cass., n. 1398 del 2005).

L'istituto arbitrale, ove costituisca un atto derivante dalla libera volontà delle parti, come è, per quanto si è chiarito, nel caso dell'arbitrato irrituale, non si pone in contrasto con il principio di unicità e statualità della giurisdizione, come, del resto, ripetutamente riconosciuto dal giudice delle leggi (v. Corte cost., n. 488 del 1991; n. 127 del 1977, cit.), che ha sottolineato che solo le parti, sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali, possono scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro diritti in luogo dei giudici ordinari, ai quali è demandata la funzione giurisdizionale ai sensi dell'art. 102 Cost., risultando detta scelta una modalità di esercizio del diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*

4. Le argomentazioni sin qui svolte danno ampiamente conto della infondatezza del secondo motivo del ricorso principale, con il quale si lamenta difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'art. 24 dello statuto della FIGC come una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.

Congrua ed esaustiva, al contrario, è stata, come si è già avuto occasione di riferire, la motivazione della surriferita opzione interpretativa della Corte d'appello.

5. Infondato è altresì il terzo motivo del ricorso principale, relativo al preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel ritenere che l'azione di nullità del lodo arbitrale non fosse stata proposta in primo

grado.

Al riguardo, a prescindere dalla inconferenza del richiamo dell'art. 114 cod.proc.civ. - attinente a materia tutt'affatto diversa, concernente la pronuncia secondo equità - va rilevato che correttamente la Corte territoriale ha sottolineato che, nel giudizio innanzi al Tribunale, la ricorrente aveva fondato la propria pretesa sulla illegittimità, nullità ed inefficacia della decisione resa dalla C.A.F., non già per i motivi previsti dalla legge come causa di nullità o di annullabilità dei contratti, bensì in quanto scaturente da una asseritamente illegittima regolamentazione che imporrebbe alle società sportive professionistiche, quale strumento di risoluzione delle controversie, un arbitrato obbligatorio.

6. Rimane, in tal modo, esclusa altresì la fondatezza del quarto motivo del ricorso principale, concernente la presunta carenza di motivazione nella decisione impugnata nella parte relativa alla ritenuta novità della domanda di nullità del lodo arbitrale.
7. Quanto ai due ricorsi incidentali condizionati, va dichiarata la inammissibilità di entrambi (con riguardo ai profili sui quali non si erano pronunciate le Sezioni unite con la sentenza n. 5775 del 2004), non risultando la proposizione degli stessi giustificata dalla soccombenza (v., sul punto, da ultimo, Cass. n. 17201 del 2004, n. 12689 del 2003).
8. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato. I motivi dei ricorsi incidentali sui quali non si erano già pronunciate le Sezioni unite con la sentenza n. 5775 del 2004 vanno dichiarati inammissibili.

Quanto alle spese del presente giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibili i residui motivi dei ricorsi incidentali; compensa tra tutte le parti, per intero, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 16 febbraio 2005.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

**PLAY OFF SERIE B, LEGA CALCIO SANZIONATA
DALL'ANTITRUST
AGCM - Provvedimento 14878/2005**

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2005;
SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la propria delibera del 7 giugno 2005, con la quale è stata avviata
un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti
della Lega Nazionale Professionisti, volta ad accertare eventuali violazioni
dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;
VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata in data 29
settembre 2005;
VISTE le memorie della Lega Nazionale Professionisti presentate in data
10 giugno e 24 ottobre 2005;
SENTITI i rappresentanti della Lega Nazionale Professionisti in data 8 luglio
2005;
VISTI gli altri atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

La Lega Nazionale Professionisti (di seguito, la Lega) è l'associazione a carattere privatistico delle società calcistiche iscritte ai Campionati di Serie A e B. La sua funzione istituzionale è rappresentata dall'organizzazione e gestione amministrativa dei Campionati nazionali di calcio di Serie A e di Serie B, del torneo di Coppa Italia, della gara di SuperCoppa di Lega, nonché di alcuni campionati a carattere giovanile e della squadra di calcio rappresentativa della stessa Lega [1].

La Lega provvede, sulla base di criteri mutualistici, alla ripartizione dei proventi tra le società associate derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, nonché degli introiti derivanti dal CONI, attraverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, FIGC), per i concorsi a pronostico, così come quelli derivanti da altre attività commerciali gestite dalla Lega medesima [2].

In merito alla sua struttura organizzativa interna, l'art. 7 del Regolamento di Lega prevede che gli organi della stessa siano: *i*) l'Assemblea Generale; *ii*) le Assemblee di categoria; *iii*) il Presidente; *iv*) il

Comitato di Presidenza; v) il Consiglio di Lega; vi) il Collegio dei Revisori, e vii) la Commissione Indipendente per la regolazione dei Rapporti Economici tra le Società.

La Lega, con riferimento all'esercizio chiuso al 30 giugno 2004, ha registrato entrate complessive pari a 108.106.385 euro.

FATTO

II. LE DELIBERE ASSUNTE DALLA LEGA

L'art. 8 del Regolamento di Lega, titolato "*Le Assemblee*", prevede, al comma 1), che le assemblee di Lega sono: a) l'Assemblea Generale Ordinaria e l'Assemblea Generale Straordinaria; b) le Assemblee di categoria. Il successivo comma 2 prevede espressamente che "*Le Assemblee della Lega, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità delle società associate e le loro deliberazioni sono vincolanti, anche per le società assenti e per quelle dissenzienti*" [3].

L'art. 16 del Regolamento, dal titolo la "*Pubblicità delle deliberazioni degli Organi esecutivi*" della Lega, prevede poi che "*tutte le deliberazioni adottate dagli Organi esecutivi, che interessano l'attività sportiva ed organizzativa della Lega, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali*"; tali comunicati ufficiali, in base a quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, "*sono inviati in copia ad ogni singola società*".

L'art. 7, comma 3, dello Statuto della FIGC demanda alle Leghe "*l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie*".

Le delibere assunte dalla Lega, in quanto soggetto espressamente delegato dal citato articolo 7, comma 3, dello Statuto della FIGC, sono assistite da un sistema sanzionatorio di cui al Codice di Giustizia Sportiva, Titolo II, che, in particolare, all'art. 13 prevede che le violazioni alle suddette disposizioni siano punite con una, o più, delle seguenti sanzioni: "*a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni; f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di*

categoria inferiore; i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni”.

L'art. 15, comma 2, del Codice prevede altresì che gli Organi di giustizia sportiva possano disporre “la sospensione, in via cautelare, del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un provvedimento disciplinare”. Quanto all'esecuzione delle sanzioni medesime, si rileva che le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva (art. 17, comma 12, del Codice) “sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia stato presentato reclamo”.

III. I COMUNICATI UFFICIALI DELLA LEGA DEL 16 SETTEMBRE 2004 E DEL 3 GIUGNO 2005

Con la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 16 settembre 2004 [4], “Adempimenti economico-finanziari delle società per la stagione sportiva 2004/2005”, nella parte titolata “Gare di spareggio, play-off e play-out di Serie B TIM, Supercoppa di Lega (art. 33 Regolamento LNP)”, la Lega ha previsto che “L'incasso lordo di ogni gara, al netto degli oneri fiscali, dedotte sia le spese di affitto del campo sia le spese di organizzazione, determinate forfettariamente nel 10% dell'incasso netto, è suddiviso al 50% fra le due Società in gara. I prezzi dei biglietti delle gare di play-off e play-out di Serie B TIM vengono fissati dalla Lega Nazionale Professionisti”. Con la successiva delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005 [5], la Lega, “preso atto del parere favorevole dell'Assemblea delle società della Lega Nazionale Professionisti”, ha “disposto [dispone] che i prezzi dei biglietti delle gare di play-off e play-out del Campionato di Serie B [...] 2004/2005 fossero [siano] i seguenti: biglietti prima fascia euro 40.00; biglietti seconda fascia euro 20.00; biglietti terza fascia euro 10.00”.

IV. IL CAMPIONATO DI SERIE B E LE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT

IV.a) Il Campionato di Serie B

I Campionati di calcio in Italia, professionistici [6] e dilettantistici [7], sono regolati dal Titolo III delle Norme Organizzative Interne della FIGC (di seguito, NOIF), titolato “Ordinamento dei Campionati e delle Gare”. In particolare, l'art. 49, titolato “*Ordinamento dei Campionati*”, prevede che il Campionato di Serie B, la cui organizzazione è demandata alla Lega, sia composto da 22 squadre.

L'art. 51 delle NOIF, titolato "Formazione delle Classifiche", prevede inoltre che "I campionati sono disputati con gare di andata e ritorno" (comma 1), e che "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti" (comma 2). L'art. 51, al successivo comma 3, afferma poi che "Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore" [8].

Nell'ipotesi in cui invece si arrivasse, a termine di un campionato, ad una situazione di parità di punteggio fra tre o più squadre, l'art. 51, comma 4, delle NOIF, prevede che si proceda alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, la quale tiene conto, nell'ordine, *i*) dei punti conseguiti negli incontri diretti; *ii*) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri. Nell'ambito del Campionato i prezzi dei biglietti delle gare dal vivo vengono determinati autonomamente dalle singole società.

IV.b) La delibera della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 7 settembre 2004

La formazione della classifica finale di un campionato, in alternativa alle regole di cui al citato art. 51 delle NOIF, può avvenire anche a seguito della disputa di competizioni aggiuntive - rispetto ai previsti incontri di andata e ritorno tra tutte le squadre (di seguito, la stagione regolare) - definite *play-off* e *play-out*, le quali, pertanto, rappresentano un'appendice al Campionato di calcio di Serie B (di seguito, il Campionato). In tal senso, la FIGC, preso atto della proposta dell'Assemblea di categoria di Serie B, con delibera del 7 settembre 2004 [9], ha deciso di istituire, a titolo sperimentale per la stagione sportiva 2004-05, la formula dei *play-off* e dei *play-out* al fine di individuare, tra le società partecipanti al Campionato, quelle da promuovere alla serie superiore (Serie A) e quelle da retrocedere alla serie inferiore (Serie C/1).

La formula dei *play-off* e *play-out*, già ampiamente adottata in altri sport professionistici in Italia (ad esempio pallacanestro e pallavolo), è stata pertanto utilizzata per la prima volta nel campionato di Serie B per la stagione 2004-05. In particolare, la formula adottata dalla FIGC prevedeva che le società classificate al 1° e 2° posto al termine della stagione regolare avrebbero acquisito automaticamente il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di Serie A per la stagione seguente [10].

La società 3a classificata avrebbe invece acquisito direttamente il titolo sportivo per l'ammissione alla Serie A solo nel caso in cui il suo distacco dalla 4a classificata – maturato a termine della stagione regolare – fosse stato superiore ai 9 punti.

Viceversa, nell'ipotesi di un distacco inferiore, la terza società “neopromossa” sarebbe stata individuata in esito allo svolgimento di un torneo a parte, denominato appunto “*play-off*” [11].

Con riferimento, invece, all'individuazione delle società da retrocedere alla serie minore, la delibera del 7 settembre 2004 della FIGC ha stabilito che sarebbero retrocesse direttamente le società classificate al 20°, 21° e 22° posto [12].

La squadra 19a classificata sarebbe retrocessa automaticamente alla Serie C/1 nel caso in cui il suo distacco dalla 18a – maturato a termine della stagione regolare – fosse stato superiore ai 4 punti. Viceversa, nell'ipotesi di un distacco inferiore, la quarta società retrocessa alla Serie C/1 sarebbe stata individuata ad esito dello svolgimento di un torneo a parte, denominato “*play-out*” [13].

Le competizioni di *play-off* e *play-out*, nella formula adottata dalla FIGC, si caratterizzano pertanto per l'incertezza in merito alla loro effettiva disputa, atteso che il loro svolgimento è in funzione dell'effettivo distacco tra i punteggi realizzati dalle società a termine della stagione regolare, ossia una volta che siano stati disputati tutti gli incontri previsti dal calendario di Lega ad inizio Campionato.

Con la delibera del 7 settembre 2004, la FIGC ha altresì stabilito che alle gare di *play-off* e *play-out* si applica la normativa di cui all'art. 57 delle NOIF, intitolato “*Gare effettuate a cura degli organi federali*”.

In particolare, l'art. 57, comma 1, delle NOIF, individua la competenza delle Leghe nel disporre l'effettuazione delle seguenti tipologie di gara: a) gare di qualificazione; b) gare da ripetersi per effetto di annullamento; c) gare da ripetersi perché sospese dopo l'inizio del secondo tempo. L'art. 57, al successivo comma 2, prevede che, con riferimento a tali gare, gli incassi delle stesse, depurati delle spese di organizzazione, siano ripartiti secondo le modalità stabilite dall'organo che ne dispone l'effettuazione, ovvero dalla Lega [14].

IV.c) Le gare di play-off e play-out nella stagione 2004-05

Al termine della stagione regolare del Campionato, in data 11 giugno 2005, la classifica evidenziava (cfr. Tab. 1) un distacco tra le società 3a e 4a classificata inferiore a 9 punti, rendendosi così necessaria l'effettuazione

delle gare di *play-off* per individuare la terza società che avrebbe avuto il titolo sportivo per l'ammissione alla Serie A.

Tab. 1 Classifica finale stagione regolare 2004-05 (prime sei posizioni)

Posizione	Società	Punti	Situazione
1°	Genoa	76	Ammessa direttamente in Serie A
2°	Empoli	74	Ammessa direttamente in Serie A [15]
3°	Perugia	74	<i>play-off</i>
4°	Torino	74	<i>play-off</i>
5°	Treviso	64	<i>play-off</i>
6°	Ascoli	62	<i>play-off</i>

La classifica evidenziava inoltre un distacco tra le società 18a e 19a classificata inferiore a 4 punti (cfr. Tab. 2), rendendosi pertanto necessaria l'effettuazione delle gare di *play-out* per individuare la quarta società che sarebbe retrocessa in serie C/1.

Tab. 2 Classifica finale stagione regolare 2004-05 (ultime cinque posizioni)

Posizione	Società	Punti	Situazione
18°	Vicenza	49	<i>play-out</i>
19°	Triestina	48	<i>play-out</i>
20°	Pescara	46	Retrocessa direttamente
21°	Venezia	35	Retrocessa direttamente
22°	Catanzaro	26	Retrocessa direttamente

Come evidenziato nelle due tabelle precedenti, le società Perugia, Torino, Treviso e Ascoli hanno conseguentemente disputato i *play-off*, mentre le società Vicenza e Triestina le gare di *play-out*. L'inizio delle relative gare è stato fissato per il 16 giugno 2005, così come da delibera del Consiglio di Lega di cui al Comunicato Ufficiale n. 303 del 13 aprile 2005.

V. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

V.a) L'avvio del procedimento

Con le delibere di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 16 settembre 2004 e al Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, la Lega ha dapprima disposto la propria competenza alla fissazione dei prezzi dei biglietti e, successivamente, ha fissato effettivamente i prezzi dei biglietti delle gare di *play-off* e *play-out* di Serie B per la stagione 2004/05.

Tali delibere delineavano un contesto in cui la Lega, quale associazione di imprese, fissava il prezzo delle gare di *playoff* e *play-out*, che avrebbe dovuto essere autonomamente determinato dalle singole società di calcio associate, facendo così ritenere che le stesse delibere potessero

costituire un'intesa avente per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza in maniera consistente all'interno del settore del calcio professionistico in Italia. Pertanto, l'Autorità, in data 7 giugno 2005, ha deliberato l'avvio di un procedimento nei confronti della Lega per presunta violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90. In data 14 giugno 2005 è stata inviata una richiesta di informazioni alle società coinvolte nelle gare di *play-off* e *play-out*, ovvero Ascoli, Perugia, Torino, Treviso, Triestina e Vicenza, alle quali è stata chiesta copia: i) della corrispondenza tra le stesse e la Lega avente ad oggetto i prezzi dei biglietti delle suddette gare; ii) di deliberazioni della società, eventualmente assunte in merito precedentemente all'intervento della Lega, iii) nonché di eventuali comunicati stampa o articoli a stampa in merito alla fissazione dei prezzi dei biglietti delle gare di *play-off* o *play-out*. Infine, è stato chiesto alle società di fornire iv) copia delle decisioni assunte dalle stesse in merito ai prezzi dei biglietti delle suddette gare, con specificazione delle differenti fasce di prezzo.

V.b) La posizione della Lega

La Lega ha esercitato il diritto di accesso ai documenti del procedimento in data 1 luglio 2005, ha depositato memorie [16] ed è stata sentita in audizione [17].

In merito alle contestazioni sollevate dall'Autorità attraverso il provvedimento di avvio del presente procedimento, la Lega ha anzitutto fatto presente che i *play-off* e i *play-out* sono stati istituiti per la prima volta nella stagione 2004-05, con comunicazione della FIGC del 7 settembre 2004, la quale “*ne fissava i paletti e ne definiva la formula*” [18]. Da tale comunicazione si evinceva che le gare di *play-off* e *play-out* non avrebbero rappresentato un'appendice certa del Campionato, poiché si sarebbero realizzate solo al verificarsi di determinate situazioni di punteggio a fine campionato.

Detta circostanza avrebbe fatto sì che, fino all'ultima giornata della stagione regolare del Campionato, non si poteva sapere se ci sarebbe stata l'esigenza di disputare o meno le gare di *play-off* e *play-out*. In tale contesto, la Lega ha affermato [19] che le delibere in questione “*non avrebbero la caratteristica dell'intesa*” in quanto, non essendo possibile prevedere quali squadre avrebbero preso parte ai *play-off* e ai *play-out*, né l'eventuale svolgimento delle stesse gare, le stesse delibere, “*rivolgendosi a soggetti non individuabili*”, sarebbero indeterminate nell'oggetto. In particolare, la Lega afferma che tali gare costituiscono “*oggetto diverso dal normale Cam-*

pionato” [20], anche per il fatto che ad essi si applica, in base alla normativa federale da tempo in vigore, la disciplina prevista dall’art. 57 delle NOIF, laddove si parla espressamente di gare la cui effettuazione compete alle Leghe, le quali possono, eventualmente, affidarne l’organizzazione ad una società.

Tali gare, a detta della Lega, sono assimilabili ad uno spareggio che, anziché disputarsi in gara unica in campo neutro “*nel qual caso non vi sarebbero alternative all’organizzazione dell’evento da parte della Lega*” [21], viene disputato attraverso una formula più complessa che prevede partite di andata e ritorno, con regole diverse da quelle comunemente adottate nelle partite di Campionato, quali, ad esempio, “*l’azzeramento delle ammonizioni conseguite in campionato*” [22].

Per le gare di *play-off* e *play-out*, con la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 16 settembre 2004, la Lega ha peraltro previsto un diverso criterio di ripartizione degli incassi rispetto a quello adottato per le partite del Campionato (in base al quale la squadra ospite riceve il 18% degli incassi al botteghino). Nei *play-off* e *play-out*, infatti, è previsto che alla squadra ospite vada il 50% degli incassi realizzati [23].

Proprio in ragione di dette specificità, la Lega ritiene che l’affermazione contenuta nel provvedimento di avvio del procedimento in oggetto, secondo cui “*i prezzi dei biglietti delle partite dei campionati di calcio vengono autonomamente determinati dalle singole società*”, non si estenderebbe automaticamente “*alle gare di spareggio (e simili) che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 57 delle NOIF*” [24], il quale ne affida l’organizzazione alle Leghe.

In tal senso, nella memoria del 15 giugno 2005, la Lega ha osservato come all’interno di tali demandate funzioni organizzative rientrerebbe “*anche la facoltà di fornire elementi indicativi per la determinazione dei prezzi dei biglietti degli incontri effettuati*” [25].

Come esposto nel corso dell’audizione, la Lega ha interpretato il ruolo di organizzatore di cui all’art. 57 delle NOIF “*come ricomprensente anche la possibilità di fissare i prezzi*” [26]. Tuttavia, la stessa Lega ha altresì precisato che i prezzi fissati nella delibera del 3 giugno 2005 avrebbero rappresentato dei tetti massimi “*volti a non creare speculazioni*” [27].

La Lega ha comunque sottolineato come, dopo l’emanazione della suddetta delibera, siano pervenute richieste di precisazione da parte delle società [28], che l’avrebbero indotta a ritenere necessario un chiarimento in merito al contenuto della stessa. Detto chiarimento è stato fornito con la Circolare n. 25 [29] dell’8 giugno 2005, indirizzata a tutte le società di Se-

rie B.

In tale Circolare si legge che, “facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute dalle stesse società in merito all’applicazione del Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005”, i prezzi riportati nel medesimo “devono intendersi indicativi, in forza delle funzioni attribuite alla Lega dal combinato disposto del Comunicato Ufficiale FIGC n. 97/A del 7 settembre 2004 e dell’art. 57 delle NOIF, ivi richiamato, in merito all’effettuazione delle gare in oggetto”. Nella stessa circolare si precisa altresì che “resta comunque impregiudicato il diritto delle società [...] di determinare categorie di prezzi diversi” [30]. Ad avviso della Lega dalla suddetta Circolare emergerebbe come i prezzi indicati nella delibera dovevano essere intesi come “*tetti massimi*” [31].

La Lega ha inoltre affermato di non aver mai dato indicazioni di prezzo alle società in passato, cosa che, peraltro, sarebbe stata anche oggetto di critiche da parte delle tifoserie organizzate, dalle quali sarebbero spesso provenute richieste di calmierazione dei prezzi dei biglietti. A tal proposito, è stato fatto cenno ad un tavolo di trattative in corso tra la stessa Lega, la FIGC e le tifoserie organizzate, le quali chiederebbero di fissare prezzi massimi e più bassi della media almeno per una parte dei biglietti di curva, richiesta a fronte della quale la stessa Lega ha sottolineato la sua forte contrarietà.

In ogni caso, in sede di audizione, la Lega ha assunto l’impegno, per la stagione 2005-06, di sottoporre all’attenzione dell’Autorità la bozza del comunicato che regolerà le prossime gare di *play-off* e *play-out*, la quale “*non conterrà indicazioni in materia di prezzi*” [32].

In tal senso, in data 6 ottobre 2005 la Lega ha adottato il Comunicato Ufficiale n. 103 [33], intitolato “Adempimenti economico-finanziari delle società per la stagione sportiva 2005/2006”, il quale, tra le altre cose, fa riferimento alle gare di *play-off* e *play-out* di Serie B per la stagione 2005/06. In particolare, il Comunicato in oggetto [34] si occupa delle sole previsioni in merito alla suddivisione degli incassi tra la società ospite e la società ospitata, non facendo alcun riferimento ai prezzi dei biglietti per le stesse gare.

Inoltre, la Lega ha sostenuto nella memoria che l’indicazione dei prezzi alle società sarebbe derivata anche dall’esigenza di ottemperare alla precisa disposizione del Ministero dell’Interno, valida per l’intera stagione sportiva, che impedisce, per ragioni di ordine pubblico, di mettere in vendita biglietti destinati alle tifoserie ospiti ad un prezzo largamente inferiore a quello di mercato.

La Lega ha altresì rilevato [35] come, in ogni caso, il Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005 non aveva l'efficacia vincolante attribuitogli, ma doveva costituire un'indicazione di massima, atteso che non si era perfezionato l'*iter* formativo dell'atto mancando l'assunzione della delibera stessa da parte dell'Assemblea Generale Ordinaria di Lega. In pratica, a detta della parte, la mancanza del perfezionamento della fase formale dell'atto renderebbe inopponibile alla Lega, anche sotto il profilo *antitrust*, la delibera in oggetto.

In merito alla rilevanza dell'intesa, la Lega ha inoltre sottolineato come le gare in oggetto siano solo 8 su 470 partite del Campionato, rappresentando pertanto l'1,7% delle gare annualmente in programma, e che i possibili incassi derivanti dalla vendita dei biglietti delle stesse gare peserebbero, sul totale degli incassi di Serie B, appena lo 0,4% del fatturato totale del Campionato della stessa Serie B.

Quanto all'entità dei prezzi di cui alla delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, la Lega ha affermato che tali valori sarebbero stati individuati ad esito di un'attività di monitoraggio effettuata tra i prezzi annunciati ad inizio campionato dalle società che presumibilmente – sulla base della situazione di classifica fin lì determinatasi – avrebbero potuto accedere ai *play-off* e ai *play-out* stessi.

Tale attività di monitoraggio ha portato alla determinazione di un prezzo per ciascuna fascia, il quale risultava essere, come affermato in audizione, “*appena al di sotto del prezzo massimo così come individuato*” dal monitoraggio stesso, che si attestava sui 55-60 euro per le tribune e sui 12 euro per le curve (prezzi medi). I prezzi riportati nel Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, come sostiene la parte, sarebbero da ritenersi “*inferiori a quelli di mercato*” [36].

Quanto agli effetti della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, la Lega ha osservato come i prezzi concretamente applicati dalle società siano stati effettivamente più bassi rispetto a quelli indicati nello stesso Comunicato. La Lega ha anche rilevato, nel corso dell'audizione, che la volontà delle società di praticare prezzi cosiddetti “popolari”, con l'obiettivo di massimizzare le presenze negli stadi, era un'esigenza che la stessa Lega non aveva – in quel momento - particolarmente avvertito, soprattutto con riferimento alla tribuna e alle fasce alte di prezzo in genere.

La Lega, infine, ha contestato che la delibera del 3 giugno 2005 potesse essere il risultato di un'intesa, in quanto tale decisione sarebbe stata assunta, “*all'unanimità dall'Assemblea delle Società di Serie B*”, “*nell'eser-*

cizio delle funzioni demandate ex art. 57 NOIF, impregiudicato ovviamente il diritto delle società [...] di definire autonomamente i prezzi” [37].

Nel corso dell’audizione dell’8 luglio è stato richiesto alla Lega di fornire i dati relativi: i) all’incasso totale riferibile all’intero Campionato di Serie B, stagione 2004/05; ii) al totale degli incassi realizzato nel Campionato da parte delle società Ascoli, Perugia, Torino, Treviso, Triestina e Vicenza; iii) all’incasso totale realizzato in occasione delle competizioni di *play-off* e *play-out* stagione 2004-05. Con risposta del 20 luglio 2005, la Lega ha fornito i dati richiesti [38], dai quali emerge che l’incasso lordo totale [39] del Campionato nella stagione 2004-05 è stato pari a 29.523.871 euro, mentre l’incasso totale delle otto gare di *play-off* e *play-out* sarebbe stato pari a 1.236.281 euro.

In data 5 luglio 2005, la Lega ha inviato all’Autorità copia delle decisioni [40] adottate dal Ministero dell’Interno (Dipartimento di Pubblica Sicurezza) in merito alla gestione della prevendita dei biglietti per le tifoserie ospiti, alle quali la Lega ha fatto riferimento nella memoria del 10 giugno 2005. In particolare, il provvedimento d’urgenza adottato dal Ministero in data 22 settembre 2003 pone il divieto di vendita dei biglietti per la tifoseria ospite il giorno stesso della gara, ritenendo tale limitazione indispensabile per evitare episodi di violenza. Inoltre, il punto 2 del provvedimento in questione prevede che *“le società non potranno porre in vendita biglietti per la tifoseria ospite a “prezzo politico” e comunque a costo largamente inferiore ai prezzi di mercato”* [41].

V.c) Le informazioni fornite dalle società che hanno preso parte ai play-off e ai play-out

Dalle risposte fornite alla richiesta di informazioni di cui sopra è emerso quanto segue.

La società Torino Calcio S.p.A. (in seguito, il Torino) ha prodotto [42] una serie di articoli di stampa dai quali emerge la volontà della società di praticare “prezzi popolari” con l’obiettivo di realizzare il maggior numero di spettatori allo stadio nel corso delle gare di *play-off*. In particolare, un articolo del quotidiano “Tutto sport” del 17 maggio 2005 [43] riporta l’intenzione della società di praticare una politica di prezzo “*incentivante*” in modo da attrarre allo stadio anche “*i più diffidenti*”. L’importanza per la società degli incontri di *play-off* emerge dalle dichiarazioni a stampa dei suoi dirigenti, i quali affermano che “*non tornare in A sarebbe un disastro*”. In tal senso, nello stesso articolo, si esprime anche il presidente del Torino, laddove afferma che “*La serie B è un disastro finanziario. Prendete solo i*

diritti televisivi. In A è stato stimato che una squadra come il Toro vale dai 10 ai 15 milioni: [...] quest'anno ne abbiamo preso uno. E pensate agli effetti a catena sugli sponsor. Restare in Serie B? Sarebbe preoccupante". Infine, il Torino ha allegato il listino dei prezzi che avrebbe applicato in occasione della gara di *play-off* "Torino-Ascoli" del 19 giugno 2005 (cfr. Tab. 3).

Tab. 3 Prezzi biglietti *play-off* Torino-Ascoli

Fascia	Euro
Poltroncine Blu	40
Poltroncine Blu (under 16) [44]	20
Tribuna ovest	20
Tribuna famiglie laterale	20
Distinti est	10
Curva Maratona e Curva sud	5
Settore ospiti	5

La società U.S. Triestina Calcio S.r.l. (in seguito, la Triestina) ha anzitutto fatto presente di non aver formulato richieste di precisazione alla Lega in merito alla natura dei prezzi di cui al Comunicato Ufficiale n. 364 [45].

La Triestina ha inoltre specificato che gli abbonamenti – relativi alle partite del Campionato – non sarebbero stati validi per le gare di *play-out*, concedendo come unico vantaggio ai possessori dei medesimi di esercitare una prelazione sull'acquisto dei biglietti. La società ha inoltre fornito copia di un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Piccolo" del 15 giugno 2005, nel quale si legge che "*la società è riuscita a superare le imposizioni sui biglietti della Lega calcio e a riproporre anche contro il Vicenza (gara di play-out) i prezzi popolari e le agevolazioni per le famiglie che tanto successo hanno riscosso nelle precedenti uscite*" [46].

Infine, la Triestina ha allegato il listino dei prezzi che avrebbe applicato in occasione della gara di *play-out* "Triestina- Vicenza" del 19 giugno 2005 (cfr. Tab. 4).

Tab. 4 Prezzi biglietti *play-out* Triestina-Vicenza

Fascia	Euro
Tribuna autorità intero	29
Tribuna autorità per gli abbonati in prelazione [47]	25
Tribuna autorità ridotto donne	14,50
Tribuna autorità ridotto donne abbonate	12,50
Tribuna centrale intero	12,50
Tribuna centrale per gli abbonati in prelazione	10,50

Tribuna centrale ridotto donne	6
Tribuna centrale ridotto donne abbonate	5
Tribuna Grezar intero	8
Tribuna Grezar per gli abbonati in prelazione	7
Tribuna Grezar ridotto donne	4
Tribuna Grezar ridotto donne abbonate	3,50
Curve intero	5,50
Curve per gli abbonati in prelazione	4,50
Curve ridotto donne	3
Curve ridotto donne abbonate	2,50

Sempre in merito ai prezzi applicati dalla Triestina, quest'ultima ha inoltre precisato di aver previsto, quale ulteriore incentivo, l'ingresso gratuito per tutti gli spettatori di età inferiore ai 18 anni; nel caso in cui gli stessi sono stati accompagnati da un genitore o da un parente, anche quest'ultimo ha avuto diritto all'ingresso gratuito. Stessa agevolazione, infine, è stata estesa anche agli studenti universitari.

Nella sua risposta la società Treviso Football Club 1993 S.r.l. (in seguito, il Treviso) ha dichiarato di aver sì richiesto chiarimenti alla Lega in merito al Comunicato Ufficiale n. 364, ma esclusivamente in relazione alla validità degli accrediti e alla possibilità di biglietti omaggio [48].

Il Treviso ha inoltre affermato di aver fissato autonomamente i prezzi dei biglietti per le gare dei play-off, "ad un livello che risulta di fatto inferiore a quelli solitamente da noi praticati e quindi nello spirito di facilitare i nostri tifosi" [49].

Inoltre, ha specificato che per le gare in questione gli abbonamenti non sarebbero stati validi, riconoscendo tuttavia ai titolari degli abbonamenti stessi il diritto di opzione della conferma del loro abituale posto all'interno dello stadio.

Infine, la società ha allegato il listino dei prezzi applicati in occasione della gara di *play-out* "Treviso-Perugia" del 16 giugno 2005 (cfr. Tab. 5).

Tab. 5 Prezzi biglietti *play-off* Treviso-Perugia

Fascia	Euro
Tribuna centrale	40
Tribuna Laterale	20
Distinti	20
Curva	10
Curva ospiti	10

Anche la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. (in seguito, l'Ascoli) ha comunicato di non aver richiesto chiarimenti alla Lega in merito al Comuni-

cato Ufficiale n. 364 [50] precisando altresì di non aver mai emanato alcuna deliberazione o comunicazione in relazione a tale delibera, né di aver mai commentato, attraverso la stampa, tale decisione. L'Ascoli ha altresì specificato che per le gare in questione gli abbonamenti non sarebbero stati validi. Infine, la società ha allegato il listino dei prezzi applicati in occasione della gara di *play-off* "Ascoli-Torino" del 16 giugno 2005 (cfr. Tab. 6).

Tab. 6 Prezzi biglietti *play-off* Ascoli-Torino

Fascia	Euro
Poltroncina gialla	40
Poltroncina rossa interi	20
Poltroncina rossa ridotti	14
Tribuna scoperta interi	10
Tribuna scoperta ridotti	5
Distinti e curve interi	5
Distinti e curve ridotti	1
Settore ospiti	5

Nella sua lettera di risposta la società A.C. Perugia Calcio S.p.A. (in seguito, il Perugia) ha comunicato che per le gare in questione gli abbonamenti non sarebbero stati validi [51], allegando inoltre il listino dei prezzi applicati in occasione della gara di *play-off* "Perugia-Treviso" del 19 giugno 2005 (cfr. Tab. 7).

Tab. 7 Prezzi biglietti *play-off* Perugia-Treviso

Fascia	Euro
Tribuna ovest poltroncine	40
Tribuna ovest laterale	30
Tribuna est	20
Curve	10

La società Vicenza Calcio S.p.A. (in seguito, il Vicenza), oltre a comunicare di non aver mai richiesto alcun chiarimento alla Lega in merito al Comunicato Ufficiale n. 364 [52], ha altresì specificato che per le gare in questione gli abbonamenti non sarebbero stati validi, consentendo tuttavia ai titolari di acquistare i biglietti ad un prezzo ridotto.

La società ha inoltre fornito copia di un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza" del 21 luglio 2005, intitolato "*Iniziativa per riempire lo stadio*", nel quale si legge che "*l'obiettivo [della società] è l'esaurito nella partita che decide tutto un campionato e nella quale il sostegno del popolo del Menti [53] sarà certamente decisivo*" [54].

Per tale motivo il Vicenza ha predisposto una serie di iniziative di

prezzo finalizzate alla massima presenza di tifosi in occasione della gara di *play-out*.

La società ha inoltre allegato il listino dei prezzi applicati in occasione della gara di *play-out* “Vicenza-Triestina” del 25 giugno 2005 (cfr. Tab. 8).

Tab. 8 Prezzi biglietti *play-out* Vicenza-Triestina

Fascia	Intero	Ridotto (abbonati e donne)	Ragazzi [55]
Tribuna centrale numerata	20	10	10
Distinti	10	5	—
Tribuna Famiglia	5	2,5	—
Gradinata Sud/Nord	5	2,5	—

V. d) Le informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria

Nel corso del procedimento sono state raccolte ulteriori informazioni in merito alla politica dei prezzi attuata dalle società di calcio professionistiche.

In tal senso, in data 25 ottobre è stata acquisita agli atti del presente procedimento copia di alcuni documenti del procedimento n. IC/27, ed in particolare sono state acquisite le risposte di alcune società di Serie A e B [56]. Da tale documentazione emerge che tra i criteri di definizione dei prezzi dei biglietti le società individuano anche i “prezzi praticati dalle squadre dello stesso campionato dalle simili potenzialità tecniche [...] e di bacino” [57].

Inoltre, le società praticerebbero riduzioni di prezzo “*al fine di incrementare il numero di spettatori*” [58]. Infine, dalla documentazione acquisita emerge che “esiste relazione tra prezzi praticati e presenze allo stadio” [59]. In merito alle politiche di prezzo delle società, si rileva da ultimo come lo stesso Presidente della FIGC, in occasione di un seminario sulla violenza negli stadi organizzato a Roma dalla FIGC e dall’Ambasciata britannica, ha individuato, tra le ragioni alla base del calo degli spettatori negli stadi, il livello dei prezzi. A tal proposito il presidente della FIGC ha affermato che “bisogna applicare una politica diversa, se c’è un incontro allo stadio e la visibilità non è ottima, piuttosto che pagare un determinato prezzo per il biglietto le persone preferiscono guardarla in tv” [60].

VI. IL MERCATO RILEVANTE AI FINI DEL PRESENTE PROCEDIMENTO

Preliminarmente si rileva che nel caso di intese la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto

economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata fra imprese [61].

Tale definizione è dunque funzionale “*alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale*” [62], ed è dunque “*funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività*” [63].

Le delibere oggetto del presente procedimento riguardano la fissazione, da parte della Lega, dei prezzi dei biglietti delle gare di *play-off* e *play-out*, che hanno rappresentato la parte conclusiva del campionato di Serie B per la stagione 2004- 05.

L'obiettivo del Campionato è quello di individuare le squadre da promuovere alla serie maggiore (Serie A) e quelle da retrocedere alla serie minore (Serie C/1); il Campionato, quindi, può dirsi concluso solo nel momento in cui tali squadre, sulla base dei risultati in classifica, siano state individuate. Nel caso di specie, attese le peculiarità del consumatore quale “tifoso”, ancorché si può sostenere che, dal punto di vista della domanda, le partite dal vivo di un medesimo campionato non appaiono sostituibili tra loro, non è tuttavia da escludersi che esista tra le stesse una qualche relazione in termini di determinazione del livello dei prezzi dei biglietti. Le competizioni di *play-off* e *play-out*, pur in presenza di elementi di differenziazione rispetto alle altre gare di Campionato, quali ad esempio il diverso meccanismo di ripartizione degli incassi realizzati al botteghino [64], non sembrano comunque poter costituire un mercato del prodotto a sé stante, atteso che sono volte al raggiungimento dell'obiettivo stesso di ogni campionato, ovvero l'individuazione delle squadre da promuovere alla serie maggiore e quelle da retrocedere alla serie minore. In tale contesto, ancorché l'intesa abbia concretamente riguardato un numero ridotto di gare [65], in ragione del fatto che i *play-off* e *play-out*, nell'ambito del Campionato di Serie B, rivestono un'importanza strategica per le società in quanto determinano promozioni e retrocessioni, l'intesa in oggetto interessa comunque una parte rilevante del mercato interessato.

Qualora invece si volesse adottare la definizione di mercato rilevante che la Lega sembra suggerire nella sua memoria, ovvero quella secondo cui le gare di *play-off* e *play-out* costituirebbero “*oggetto diverso dal normale Campionato*” [66], in ragione delle specificità che caratterizzano tali competizioni, l'intesa riguarderebbe l'intero mercato rilevante. In entrambe le ipotesi, pertanto, l'intesa avrebbe rilievo ai fini *antitrust*, in quanto riguarderebbe o una parte rilevante del mercato o l'intero mercato.

Nel caso in esame non si ritiene tuttavia necessario addivenire ad

una più precisa definizione del mercato in ragione del fatto che si è in presenza di un'intesa posta in essere dalla Lega in rappresentanza della totalità delle società partecipanti ai campionati di Serie A e B e che ha avuto ad oggetto la fissazione di prezzi. Infatti, come sopra evidenziato, la definizione del mercato rilevante nel caso di intese è volta alla sola individuazione delle caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo, essendo essenzialmente funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale.

VALUTAZIONI GIURIDICHE

Oggetto del presente procedimento sono le delibere di cui ai Comunicati Ufficiali n. 66 del 16 settembre 2004 e n. 364 del 3 giugno 2005, assunte dalla Lega in qualità di associazione di tutte le società di calcio di Serie A e B, in merito alla fissazione dei prezzi per le gare di *play-off* e *play-out* per la stagione 2004-05, quale fase conclusiva del campionato italiano di calcio di Serie B.

VII. L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 2, COMMA 1, LEGGE N. 287/90 VII.a) *La natura di imprese delle società calcistiche*

Le società calcistiche possono essere qualificate imprese in relazione alla disciplina *antitrust*. La consolidata nozione di impresa, rilevante per il diritto della concorrenza, risulta avere una portata più ampia di quella riconosciuta dall'ordinamento civilistico nazionale poiché ricomprende, nella sua definizione, qualsiasi ente che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle modalità di finanziamento [67].

Per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, rappresenta una "attività di natura economica" qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici, anche a prescindere dalla ricerca del profitto [68] e quindi, in ultima analisi, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro.

La riconducibilità delle società di calcio a tale nozione di impresa appare evidente in relazione alla loro attività di organizzatori di spettacoli rappresentati da incontri di calcio [69]. Le società di calcio, infatti, analogamente ad altre imprese, sopportano costi ed effettuano investimenti (l'acquisto dei calciatori, gli stipendi e i premi partita corrisposti agli stessi, le spese relative al personale, etc.) al fine di offrire tali spettacoli, assumendosi il relativo rischio d'impresa ed eventualmente il fallimento. I

loro ricavi discendono essenzialmente dallo sfruttamento economico dello spettacolo offerto, ossia dalla vendita dei biglietti di ammissione allo stadio, dalla vendita dei diritti televisivi e radiofonici, dalle sponsorizzazioni tecniche e commerciali, dal *merchandising*.

La natura di impresa delle società calcistiche ai fini del diritto della concorrenza è stata peraltro riconosciuta dalla Commissione [70], la quale ha altresì constatato che la FIFA (associazione delle federazioni calcistiche nazionali) e la stessa FIGC [71] (sotto l'egida della quale opera la Lega) costituiscono a loro volta imprese [72].

Pertanto, alla luce della nozione di impresa affermatasi con riferimento alla normativa *antitrust* comunitaria e nazionale [73], le società calcistiche possono essere qualificate quali imprese.

L'art. 1, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, stabilisce che la Lega "associa in forma privatistica le società affiliate alla FIGC che partecipano ai Campionati di Serie A e B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti". Conseguentemente, la Lega può essere qualificata quale associazione di imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, legge n. 287/1990.

VII.b) L'esistenza dell'intesa

Le delibere assunte dalla Lega, di cui ai Comunicati Ufficiali n. 66 del 16 settembre 2004 e n. 364 del 3 giugno 2005, con le quali la stessa ha fissato i prezzi dei biglietti delle gare di *play-off* e *play-out* di Serie B per la stagione 2004-05, possono essere qualificate quali deliberazioni di un'associazione di imprese, costituendo un'intesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, legge n. 287/1990.

Si osservi, più in generale, come già rilevato dall'Autorità nel provvedimento finale relativo al caso I362-*Vendita Diritti Televisivi*, che ogni deliberazione dei principali organi della Lega (Assemblea, Consiglio e Presidente) che desse esecuzione, o comunque si conformasse alle disposizioni del Regolamento della stessa Lega, può essere considerata intesa ai fini del diritto antitrust in quanto deliberazione di associazione di imprese [74]. In merito al Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, non può essere condiviso quanto sostenuto dalla Lega [75] circa la non opponibilità alla medesima dell'atto, atteso che lo stesso non sarebbe stato formalmente adottato dall'Assemblea Generale Ordinaria. In particolare, infatti, deve rilevarsi come la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, oltre a richiamare il precedente Comunicato Ufficiale n. 66/2004, specifica chiaramente l'acquisizione del parere favorevole del-

l'Assemblea delle società della Lega. Pertanto, al di là dell'esistenza di eventuali rilievi formali circa il perfezionamento dell'atto, dal punto di vista sostanziale la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 364/2005 deve essere chiaramente ascrivibile alla Lega. Inoltre, va rilevato come tale delibera sia stata resa nota alle società destinatarie nella forma del comunicato ufficiale, ovvero secondo le modalità previste per le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi esecutivi della Lega, di cui al ricordato art. 16 del Regolamento di Lega. Pertanto, le delibere di cui ai Comunicati Ufficiali n. 66/2004 e n. 364/2005, ai fini *antitrust*, devono ritenersi pienamente ascrivibili alla Lega.

VII.c) La stabilità dell'intesa

L'intesa tra le società calcistiche per la fissazione dei prezzi dei biglietti dei *play-off* e dei *play-out* di Serie B per la stagione 2004-05 appare caratterizzata da un elevato grado di stabilità in virtù della presenza di un efficace sistema sanzionatorio.

In particolare, la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005 è stata assunta dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Assemblea delle società della Lega, le cui deliberazioni, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Lega, “*sono vincolanti, anche per le società assenti e per quelle dissenzienti*” [76]. Tale vincolo è rafforzato dalla previsione di un articolato sistema sanzionatorio atto a garantire l'osservanza delle delibere degli organi di Lega da parte delle società associate. In proposito, si evidenzia che, sulla base di quanto previsto all'art. 27, comma 2, dello Statuto della FIGC, le società affiliate alla Lega “*in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale..*” (sottolineatura aggiunta).

A tal proposito, bisogna rilevare come l'art. 7, comma 3, dello Statuto della FIGC prevede infatti espressamente che la FIGC “*demanda alle Leghe [...] l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie*”.

Quest'ultima previsione statutaria qualifica pertanto la Lega come soggetto delegato dalla FIGC all'organizzazione dei campionati, ai sensi del citato art. 27, comma 2, dello Statuto della FIGC. Il Codice di Giustizia Sportiva prevede sanzioni graduate in relazione alla natura e alla gravità dei “*fatti commessi*” dalle società di calcio, che vanno dalla semplice ammo-

nizione fino a misure estremamente gravi quali la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di appartenenza della stessa società o l'esclusione dallo stesso campionato e la conseguente assegnazione a campionati di categoria inferiore. Si tratta con ogni evidenza di misure dal carattere particolarmente coercitivo, certamente idonee ad assicurare il rispetto delle delibere assunte dagli organi della Lega, e quindi atte a conferire all'intesa un carattere di particolare stabilità. In tal senso soccorre altresì il carattere di immediata esecutività delle sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva, di cui all'art. 17, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva. Accanto al sistema sanzionatorio è prevista anche la possibilità di adottare misure cautelari. L'art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, al comma 2 prevede la possibilità, da parte degli Organi di giustizia sportiva, di disporre "*la sospensione, in via cautelare, del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un provvedimento disciplinare*".

Anche questo strumento deve considerarsi un efficace deterrente, per le società di calcio, ad adottare comportamenti autonomi rispetto a quanto disposto nei comunicati ufficiali di Lega.

VII.d) La consistenza dell'intesa

Nel caso di specie, le imprese coinvolte nell'intesa sono tutte le società di calcio di Serie A e di Serie B, dal momento che è stata la Lega, che le associa tutte, a fissare con proprie deliberazioni i prezzi dei biglietti per le gare di *play-off* e *play-out* di Serie B per il 2004-05. Pertanto, le parti dell'accordo rappresentano la totalità degli operatori presenti sul mercato rilevante, qualunque sia la definizione che si voglia dare dello stesso. Si consideri inoltre che l'intesa ha riguardato la fissazione di prezzi, in relazione alla quale, per costante orientamento comunitario [77] non si esclude l'applicabilità del divieto di intese restrittive della concorrenza neppure qualora la quota di mercato aggregata detenuta dalle parti dell'accordo sia inferiore al 10%.

VIII. L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 2, COMMA 2, LEGGE N. 287/90

VIII.a) L'oggetto dell'intesa: i Comunicati Ufficiali della lega n. 66 del 16 settembre 2004 e n. 364 del 3 giugno 2005

Con le delibere di cui ai Comunicati Ufficiali n. 66 del 16 settembre 2004 e n. 364 del 3 giugno 2005, la Lega ha fissato i prezzi dei biglietti per le gare di *play-off* e *play-out* per il Campionato di calcio di Serie B, stagione 2004-05. Attraverso tali delibere, pertanto, la Lega, quale associazione delle so-

cietà di Serie A e B, è pervenuta alla fissazione concertata del prezzo, che costituisce una delle variabili più significative dell'attività economica delle imprese, sopprimendo quel grado di autonomia decisionale che caratterizza strutture di mercato concorrenziali. Quanto al fatto che tale fissazione di prezzi troverebbe la sua *ratio*, ad avviso della Lega, nell'art. 57 delle NOIF, che nell'attribuire alla Lega il potere di organizzare le gare di qualificazione (come i *play-off* e i *play-out*) finirebbe per conferirle "*anche la possibilità di fissare i prezzi*" [78], si osserva che tale interpretazione non può essere condivisa. In primo luogo, la norma non fa riferimento specifico ai prezzi e, in ogni caso, rilevate le caratteristiche delle gare di *playoff* e *play-out*, ovvero l'assenza di un campo neutro, non sussistevano ragioni per discostarsi dalle regole vigenti per le altre gare del Campionato, per le quali la fissazione del prezzo del biglietto è rimessa alle singole società. Si rileva, infatti, che la fissazione dei prezzi dei biglietti delle partite di campionato, quale tipica espressione della libertà di impresa, viene autonomamente assunta dalle singole società. Parimenti inaccoglibile risulta la giustificazione secondo cui l'indicazione dei prezzi alle società sarebbe derivata anche dalle disposizioni del Ministero dell'Interno in tema di ordine pubblico. Infatti, tali disposizioni hanno ad oggetto la gestione della prevendita dei biglietti per le sole tifoserie ospiti e si occupano solo marginalmente di prezzi e al solo fine di evitare problemi di ordine pubblico che potrebbero verificarsi qualora si mettessero in vendita i biglietti destinati alle tifoserie ospiti ad un prezzo largamente inferiore a quello di mercato. In tal caso, semmai, la delibera avrebbe dovuto indicare i prezzi minimi e non i massimi, come invece sostenuto dalla Lega. Secondo la Lega, i prezzi fissati nella delibera del 3 giugno 2005 avrebbero rappresentato dei tetti massimi, la cui unica finalità sarebbe stata quella di "*non creare speculazioni*" in occasione della gare in oggetto. Al riguardo si rileva che, indipendentemente dal loro carattere vincolante, le indicazioni di prezzo svolgono una funzione di orientamento per il coordinamento del comportamento concorrenziale, suggerendo le linee direttrici dell'azione degli associati in merito ad una variabile concorrenziale di primaria importanza, la cui alterazione in senso collusivo configura un grave pregiudizio per il libero funzionamento del mercato [79].

In assenza delle previsioni contenute nelle delibere di cui ai Comunicati Ufficiali n. 66 del 16 settembre 2004 e n. 364 del 3 giugno 2005, le singole società avrebbero potuto fissare liberamente i prezzi dei biglietti per le gare di *play-off* e *play-out*, come confermato dalla stessa Lega in audizione, là dove afferma di non aver mai dato, in passato, indica-

zioni di prezzo alle società, le quali hanno pertanto determinato sempre autonomamente i prezzi dei biglietti.

Quanto all'oggetto dell'intesa si riscontra dunque la sua idoneità ad eliminare l'autonomia contrattuale delle società di calcio in merito alla fissazione dei prezzi dei biglietti relativi alle gare di *play-off* e *play-out* di Serie B per il 2004-05.

Pertanto, la fissazione dei prezzi operata dalla Lega attraverso le delibere riportate nei Comunicati Ufficiali n. 66 del 16 settembre 2004 e n. 364 del 3 giugno 2005, costituisce un'intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

VIII.b) Effetti e gravità dell'intesa

L'intesa fissa i prezzi dei biglietti per le gare di *play-off* e *play-out* di Serie B, stagione 2004-05, nei seguenti valori: biglietti prima fascia euro 40.00; biglietti seconda fascia euro 20.00; biglietti terza fascia euro 10.00. Successivamente all'avvio del presente procedimento, avvenuto con delibera del 7 giugno 2005 notificata in pari data alla parte, quest'ultima, in data 8 giugno 2005, ha provveduto a comunicare alle società di Serie B, attraverso l'emanazione della Circolare n. 25, che i prezzi riportati nel Comunicato Ufficiale n. 364 avrebbero dovuto essere intesi come prezzi indicativi, e che le società avrebbero potuto comunque "[...] determinare categorie di prezzi diversi".

Ai fini della valutazione degli effetti dell'intesa occorre considerare che la tempestività dell'intervento dell'Autorità è stata dettata proprio dalla necessità di impedire che le delibere in questione esplicassero il loro effetto restrittivo, atteso che le gare di *play-off* e *play-out* avrebbero avuto inizio in data 16 giugno 2005. Ed in effetti a seguito dell'avvio del presente procedimento la parte già il giorno seguente ha trasmesso alle società di Serie B la citata Circolare n. 25. Dagli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, ed in particolare dalle informazioni fornite dalle società che hanno preso parte alle gare di *play-off* e *play-out*, è emerso che le stesse, a seguito della citata Circolare n. 25, hanno provveduto a determinare prezzi differenti e spesso ampiamente inferiori a quelli individuati dalla Lega nel Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005.

Pertanto, la Circolare ha consentito alle società di fissare autonomamente i prezzi dei biglietti delle gare in oggetto. A titolo esemplificativo, basti osservare che la Triestina [80] ha previsto, per la tribuna, assimilabile alla "prima fascia" di cui al Comunicato n. 364, per la quale era fissato un prezzo di 40 euro, prezzi variabili da un massimo di 29

euro (Tribuna Autorità Intero) ad un minimo di 5 euro (Tribuna centrale ridotto donne abbonate). La stessa società, per le curve, assimilabili alla “terza fascia” di cui al Comunicato n. 364, per la quale era fissato un prezzo di 10 euro, ha invece determinato prezzi che vanno da un massimo di 5,5 euro (curva intera) a un minimo di 2,5 euro (curva ridotto donne abbonate).

L’Ascoli [81], per le tribune, pur avendo mantenuto il prezzo di 40 euro per le “Poltroncine gialle”, ha tuttavia previsto prezzi per la “Tribuna scoperta” di 10 euro (biglietto intero) e 5 euro (biglietto ridotto); quanto alle curve, i prezzi dei biglietti sono stati pari a 5 euro (biglietto intero) e 1 euro (biglietto ridotto). Infine, il Vicenza [82], ha previsto che il massimo prezzo della tribuna fosse di 20 euro (“Tribuna Centrale”), mentre quello delle curve di 5 euro.

L’intesa posta in essere dalla Lega, che ha avuto ad oggetto la fissazione dei prezzi dei biglietti delle gare di *play-off* e *play-out* per la stagione 2004-05, identificando un’intesa di natura orizzontale, ha inciso su una variabile significativa dal punto di vista concorrenziale, costituita dal prezzo di vendita dei biglietti.

Va comunque tenuto conto della circostanza per cui la stessa non ha prodotto effetti, atteso che le società che hanno disputato le gare in esame hanno fissato autonomamente i propri prezzi, i quali sono risultati differenti e spesso ampiamente inferiori a quelli individuati nel Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005. Infine, si deve anche rilevare il comportamento assunto dalla Lega nel corso del procedimento, così come evidenziato in fatto, consistente nell’assunzione della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 103/2005, attraverso la quale, nel regolare le gare di *play-off* e *play-out* per la prossima stagione sportiva (2005/06), con particolare riferimento agli aspetti economici, diversamente da quanto contenuto nell’analogo Comunicato n. 66/04, emanato per il campionato precedente, la Lega ha eliminato qualsiasi riferimento in merito alla definizione dei prezzi dei biglietti.

IX. LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

In ordine alla quantificazione della sanzione, tenuto conto anche dei criteri dettati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, va fatto riferimento alla gravità dell’infrazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione e alle sue condizioni economiche. Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione valgono le considerazioni svolte ai paragrafi che precedono.

Ai fini della quantificazione della sanzione, deve altresì essere consi-

derato il particolare contesto entro cui sono state assunte le due delibere oggetto del presente procedimento.

La formula dei *play-off* e *play-out* ha anzitutto rappresentato una novità nell'ambito del Campionato di calcio italiano di Serie B.

Assumono poi rilevanza diverse circostanze, più ampiamente rappresentate nella parte in fatto, quali l'assenza di concreti effetti restrittivi a seguito dell'avvio del presente procedimento, nonché il successivo comportamento della Lega, consistente nell'aver assunto la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 103/2005, nel quale non è contenuta alcuna indicazione di prezzo per le gare di *play-off* e *play-out* della stagione 2005/06. Sulla base di tutti questi elementi si ritiene di irrogare alla Lega, per la violazione commessa, una sanzione in misura pari a 2.000 euro.

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

- a) che il comportamento posto in essere dalla Lega Nazionale Professionisti, consistente nell'aver fissato i prezzi dei biglietti delle gare di *play-off* e *play-out* del campionato di calcio italiano di Serie B, stagione 2004/05, costituisce una violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90;
- b) che la Lega Nazionale Professionisti si astenga dal porre in essere intese che possono avere oggetto o effetto di contenuto analogo a quello accertato nel presente procedimento;
- c) che nei confronti della Lega Nazionale Professionisti è applicata, per l'infrazione di cui alla lettera a), una sanzione di 2.000 euro.

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera c) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora

maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE *Fabio Cintioli*

IL PRESIDENTE *Antonio Catricalà*

NOTE

- [1] Nota Autorità: Denominata Rappresentativa Under 21 di B della Lega.
- [2] Nota Autorità: In particolare, l'art. 1, comma 3, del Regolamento della Lega, intitolato "*Natura e attribuzioni*", prevede che la Lega: a) 1. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali e fissa date ed orari; 2. regola, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori e radiocronisti negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara; 3. regola, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso in conformità alle vigenti leggi; 4. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie; b) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e le eventuali altre forme assicurative, anche integrative, e formula pareri sui trattamenti pensionistici degli stessi; c) rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo; d) rappresenta, su delega specifica rilasciata per ogni singolo contratto e da ogni singola società, le società che partecipano alle competizioni agonistiche ufficiali limitatamente alla cessione per la diffusione sul solo territorio italiano: - dei diritti televisivi degli *highlights* in chiaro e in differita dei Campionati di Serie A e di Serie B. Per differita s'intende, ovunque nel presente regolamento e ai fini di quanto previsto sub art. 46, la trasmissione d'immagini di gare nei termini dilatori applicati nella stagione sportiva 1998/99; - dei diritti radiofonici, con esclusione dell'ambito locale, dei Campionati di Serie A e di Serie B; per la diffusione senza limitazioni territoriali: - dei diritti televisivi e radiofonici, sia in chiaro sia in criptato, della Coppa Italia per le sole fasi ad eliminazione diretta. In ogni caso i contratti di vendita dei suddetti diritti televisivi e radiofonici conclusi dalla Lega in rappresentanza delle singole Società non potranno avere una durata superiore a tre anni, per quanto concerne i diritti televisivi degli *highlights* in chiaro e dei diritti radiofonici dei Campionati di serie A e B; ad un anno, per quanto riguarda i diritti televisivi e radiofonici relativi al torneo di Coppa Italia; e) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la FIGC, con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi; f) detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla FIGC da parte delle società stesse; g) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere d) ed e), rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo.
- [3] Nota Autorità: Cfr. punto 2, art. 8, del Regolamento della Lega.
- [4] Nota Autorità: Doc. n. I.50 agli atti del fascicolo.
- [5] Nota Autorità: Doc. n. I.51 agli atti del fascicolo.
- [6] Nota Autorità: I campionati di calcio professionistici sono il campionato di Serie A, il campionato di Serie B e i campionati di Serie C/1 e C/2.
- [7] Nota Autorità: I campionati di calcio dilettantistici sono il Campionato Nazionale Dilettanti (organizzato in nove gironi nazionali), i Campionati Regionali (Eccellenza, Promozione, 1a Categoria, 2a Categoria e Campionato Regionale Juniores "Under 18") e i Campionati Provinciali (3a Categoria, 3° Ca-

- tegoria “Under 21”, 3a Categoria “Under 18” e Provinciale Juniores “Under 18”).
- [8] Nota Autorità: In merito, lo stesso comma prevede che “*nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche delle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore*”.
- [9] Nota Autorità: Comunicato Ufficiale n. 97/A del Consiglio Federale FIGC, all. 1, doc. I.2.
- [10] Nota Autorità: In base all’art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, per “titolo sportivo” si intende il riconoscimento, da parte della stessa FIGC, delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.
- [11] Nota Autorità: Ai *play-off* prendono parte le società classificate 3a, 4a, 5a e 6a. La squadra 3a classificata disputa un doppio incontro con la squadra 6a classificata, il primo dei quali viene effettuato sul campo di quest’ultima; parimenti, la squadra 4a classificata incontra due volte la squadra 5a classificata, e il primo incontro si svolge nel campo di quest’ultima. A conclusione di questi quattro incontri, risultano vincenti le squadre che hanno realizzato il maggior numero di punti; in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincete si fa ricorso alla differenza reti. In caso di ulteriore parità, viene considerata vincente la società meglio piazzata nel corso della stagione regolare del Campionato. Le due squadre vincenti a termine di questi quattro incontri disputano, infine, un ulteriore doppio incontro, il primo dei quali viene disputato sul campo della società in peggiore posizione di classifica al termine del Campionato. A conclusione dei due incontri, sarà considerata vincente la squadra che ha realizzato il maggior numero di punti. In caso di parità di punteggio, si terrà conto della differenza reti ed, in caso di ulteriore parità, si farà ricorso alla disputa di due tempi supplementari (di 15 minuti ciascuno). In caso di ulteriore parità accederà alla serie superiore la squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare del Campionato.
- [12] Nota Autorità: Le società che hanno preso parte al Campionato per la stagione 2004-05 sono state 22.
- [13] Nota Autorità: I *play-out* si compongono di una gara di andata e una di ritorno tra le società 18a e 19a classificata al termine della stagione regolare del Campionato, la prima delle quali disputata sul campo della 19a classificata. Ottiene la permanenza in Serie B la squadra che, a termine dei due incontri, ottiene il maggior numero di punti. In caso di parità, si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, ottiene la permanenza in Serie B la squadra 18a classificata al termine della stagione regolare del Campionato (a differenza che nei *play-off*, non è prevista la disputa di tempi supplementari).
- [14] Nota Autorità: L’art. 57, comma 3, prevede infine che “*In caso di sospensione di*

- qualsiasi gara lo spettatore non ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto o al riconoscimento della validità del biglietto stesso in occasione della successiva effettuazione quando la sospensione sia avvenuta dopo l'inizio del secondo tempo".*
- [15] Nota Autorità: Nonostante la parità di punti (74) tra le società Empoli, Perugia e Torino, l'Empoli si è classificata seconda – con ammissione diretta alla Serie A – in virtù di quanto previsto dalla delibera della FIGC del 7 settembre 2004, secondo la quale, in caso di parità di punti tra due o più società, si procede alla compilazione di una speciale graduatoria (c.d. "classifica avulsa") tra le squadre interessate, la quale tiene conto, nell'ordine: *i*) dei punti conseguiti negli incontri diretti tra tutte le squadre delle c.d. "classifica avulsa"; *ii*) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; *iii*) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; *iv*) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; *v*) del sorteggio.
- [16] Nota Autorità: Docc. I.2 del 10 giugno 2005 e I.38 del 24 ottobre 2005.
- [17] Nota Autorità: In data 8 luglio 2005, doc. I.28.
- [18] Nota Autorità: Cfr. verbale audizione Lega – doc. I.28.
- [19] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega, doc. I.38.
- [20] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega – doc. I.2.
- [21] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega – doc. I.2.
- [22] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega – doc. I.2.
- [23] Nota Autorità: Tale deroga sarebbe dovuta alle diverse dimensioni degli stadi tra le varie società, le quali si compenserebbero nell'arco di un intero campionato ma non nel caso di un doppio incontro come nel caso di *play-off* e *play-out*.
- [24] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega – doc. I.2.
- [25] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega – doc. I.2.
- [26] Nota Autorità: Cfr. verbale audizione Lega, doc. I.28.
- [27] Nota Autorità: Cfr. verbale audizione Lega, doc. I.28.
- [28] Nota Autorità: In sede di audizione (cfr. doc. I.28) la Lega ha precisato che si tratterebbe di due richieste pervenute telefonicamente alla Lega, una riguardante chiarimenti in merito alla possibilità di prevedere ulteriori fasce di prezzo rispetto a quelle indicate nella stessa delibera, l'altra in merito alla possibilità di utilizzare la formula dei biglietti ridotti
- [29] Nota Autorità: Agli atti del procedimento, all. 4, doc. I.2.
- [30] Nota Autorità: Cfr. all. 4, doc. I.2.
- [31] Nota Autorità: Cfr. verbale audizione Lega, doc. I.28.
- [32] Nota Autorità: Cfr. verbale audizione Lega, doc. I.28.
- [33] Nota Autorità: Doc. n. I.39, agli atti del procedimento.
- [34] Nota Autorità: Tale comunicato è il corrispondente del Comunicato n. 66 del 16 settembre 2004, contenente la prima delibera oggetto del presente procedimento.
- [35] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega, doc. I.38.
- [36] Nota Autorità: Cfr. doc. I.2.
- [37] Nota Autorità: Cfr. doc. I.2.
- [38] Nota Autorità: Cfr. doc. I.29.
- [39] Nota Autorità: Per incasso lordo totale si intende la somma dell'incasso derivante dagli spettatori paganti e dagli abbonati.
- [40] Nota Autorità: Cfr. doc. I.26.
- [41] Nota Autorità: Cfr. doc. I.26.

- [42] Nota Autorità: Cfr. lettera di risposta del 15 giugno 2005, doc. I.14.
- [43] Nota Autorità: Cfr. all. 1, doc. I.14.
- [44] Nota Autorità: Ovvero, riduzione per gli spettatori di età minore ai 16 anni.
- [45] Nota Autorità: Cfr. lettera di risposta del 20 giugno 2005, doc. I.16.
- [46] Nota Autorità: Cfr. all. 3, doc. I.16.
- [47] Nota Autorità: Senza diritti di prevendita.
- [48] Nota Autorità: Cfr. lettera di risposta del 21 giugno 2005, doc. I.17.
- [49] Nota Autorità: Cfr. doc. I.17.
- [50] Nota Autorità: Cfr. lettera di risposta del 21 giugno 2005, doc. I.18.
- [51] Nota Autorità: Cfr. lettera di risposta del 23 giugno 2005, doc. I.21.
- [52] Nota Autorità: Cfr. lettera di risposta del 7 luglio 2005, doc. I.27.
- [53] Nota Autorità: Stadio “Romeo Menti”.
- [54] Nota Autorità: Cfr. all. 4, doc. I.27.
- [55] Nota Autorità: I ragazzi fino a 16 anni avevano diritto all’ingresso gratuito in tutti i settori ad esclusione della Tribuna centrale numerata.
- [56] Nota Autorità: Docc. n. I.40, I.41 e I.42 agli atti del procedimento.
- [57] Nota Autorità: Cfr. doc. n. I.41.
- [58] Nota Autorità: Cfr. doc. n. I.40.
- [59] Nota Autorità: Cfr. doc. n. I.41.
- [60] Nota Autorità: Cfr. doc. n. I.48.
- [61] Nota Autorità: In tal senso Corte di Giustizia, sent. 16 dicembre 1975, *Suiker Unie/Commissione*, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/75; 10 marzo 1992, *Siv/Commissione*, T-68/92.
- [62] Nota Autorità: Cfr. Consiglio di Stato, VI, sent. n. 1189/2001 e sent. n. 1191/2001.
- [63] Nota Autorità: Cfr., da ultimo, Tar Lazio, sent. n. 1790/2003, *Pellegrini/Consip*.
- [64] Nota Autorità: Tra gli altri elementi di differenziazione si cita la previsione dell’azzeramento delle ammonizioni conseguite da ciascun giocatore fino a quel momento nel corso del Campionato.
- [65] Nota Autorità: Le partite di *play-off* e *play-out* sono state 8 su un totale di 470 programmate per il Campionato di calcio di Serie B, stagione 2004-05.
- [66] Nota Autorità: Cfr. doc. I.2.
- [67] Nota Autorità: Corte di Giustizia, causa 36/74, *Walrave/UCI*, del 12 dicembre 1974; causa C-41/90, *Hoefner e Elser/Macroton*, del 23 aprile 1991; causa 41/83 *Italia/Commissione - BritishTelecommunications*, sentenza del 20 marzo 1985.
- [68] Nota Autorità: Corte di Giustizia, causa 41/83, *Italia/Commissione*. Conforme, Commissione UE, dec. IV/33.384 e 33.378, *Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della Coppa del Mondo di calcio 1990*, del 27 ottobre 1992, par. 43.
- [69] Nota Autorità: In proposito si evidenzia che la natura di impresa commerciale dell’attività di organizzazione e gestione di una squadra di calcio risulta ormai acquisita anche nell’ambito dell’ordinamento privatistico. In particolare, “...le associazioni professionistiche già affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio, costituite in forma di società per azioni, sono da annoverare tra le imprese soggette a registrazione, ed è da qualificare come imprenditoriale l’attività economica che esse esercitano nel promuovere ed organizzare manifestazioni agonistiche che si traducono, nei confronti del pubblico cui sono destinate, nell’allestimento, nella produzione e nell’offerta di spettacoli sportivi. Se così è, non può mancare, in siffatta impresa, l’azienda che dell’impresa è l’aspetto strumentale (art. 2555 cod.

- civ.).” (Corte di Cassazione, S.U., sent. n. 174/1971. Nello stesso senso Corte di Appello di Roma, sent. 10 novembre 1980; Tribunale di Roma, sent. 21 luglio 1978).
- [70] Nota Autorità: 92/521/CEE: Decisione della Commissione, del 27 ottobre 1992, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 85 del trattato CEE (IV/33.384 e 33.378) - *Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio 1990*. Conforme, Tribunale di Primo Grado, causa T- 46/92, *Scottish Football Association-Commissione*, sent. 9 novembre 1994
- [71] Nota Autorità: La giurisprudenza amministrativa nazionale ritiene che la FIGC, così come le altre federazioni sportive, rivesta la duplice natura di soggetto privato (in quanto associazione di diritto privato alla quale aderiscono le società calcistiche e le leghe) e di soggetto pubblico (in quanto organo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano), da valutarsi nel caso concreto con riferimento alla natura dell’attività svolta da parte della stessa federazione e degli interessi dalla stessa di volta in volta perseguiti con la sua azione. Cons. di Stato, sez. VI, sent. n. 1050, 30 settembre 1995; Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., sent. n. 536, 9 ottobre 1993 TAR Lazio, sez. III, sent. n. 1361, 23 giugno 1994.
- [72] Nota Autorità: Secondo l’Avvocato Generale Lenz della Corte di Giustizia, la qualificazione di impresa deve essere riconosciuta nei confronti delle società calcistiche sia considerate singolarmente sia nell’ambito delle federazioni e delle Leghe, le quali, costituendo associazioni di categoria delle società calcistiche, possono essere a loro volta considerate quali associazioni di imprese ovvero come imprese (cfr. conclusioni Avvocato Generale Lenz relative alla causa C-415/93, caso “Bosman” del 15 dicembre 1995).
- [73] Nota Autorità: Cfr. procedimento I362-*Vendita Diritti Televisivi*.
- [74] Nota Autorità: Cfr. § 146, Provv. n. 7340 dell’1 luglio 1999, in Boll. n. 26/99.
- [75] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega, doc. I.38.
- [76] Nota Autorità: Cfr. punto 2, art. 8, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti.
- [77] Nota Autorità: In linea, peraltro, con la prassi applicativa della Commissione e con quanto previsto dalla *Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall’art. 81, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità Europea* (in G.U.C.E. n. C/368 del 22 dicembre 2001).
- [78] Nota Autorità: Cfr. verbale audizione Lega, doc. I.28.
- [79] Nota Autorità: La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha avuto modo più volte di affermare che “la fissazione di un prezzo - sia pure meramente indicativo - pregiudica il gioco della concorrenza in quanto consente a ciascun partecipante di prevedere quasi con certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti”. Cfr. sentenza del 17 ottobre 1972, causa n. 8/72, *Vereeniging Van Cementhandelaren / Commissione*; in tal senso anche la decisione della Commissione del 5 giugno 1996, caso IV/34.983, FENEX.3. Tale orientamento risulta confermato dalla sentenza del TAR del Lazio del 25 ottobre 1995, n. 476/96, concernente il ricorso proposto dall’Associazione Nazionale di Amministratori Immobiliari avverso il provvedimento dell’Autorità del 14 dicembre 1994 n. 2550, *Tariffe Amministratori Condomini*.
- [80] Nota Autorità: La Triestina ha preso parte ai *play-out* di Serie B.
- [81] Nota Autorità: L’Ascoli ha preso parte ai *play-off* di Serie B.

[82] Nota Autorità: Il Vicenza ha preso parte ai *play-out* di Serie B.

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

CASO MEXES

TAS 2005/A/902 Mexès & AS Roma c/AJ Auxerre

TAS 2005/A/903 AJ Auxerre c/ Mexès & AS Roma

TAS 2005/A/916 AS Roma c/FIFA

**TAS 2005/A/902 Mexès & AS Roma c/AJ Auxerre - TAS 2005/A/903
AJ Auxerre c/ Mexès & AS Roma**

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante:

Président: Me Olivier Carrard, Avocat, Genève, Suisse

Arbitres: Me José Juan Pintó, Avocat, Barcelone, Espagne

Me Bernard Hanotiau, Avocat, Bruxelles, Belgique

Greffière ad hoc: Me Sidonie Morvan, avocate, Genève, Suisse

dans les procédures opposant

M. Philippe MEXES, représenté par Me Jean-Louis Dupont, Avocat, Liège,
Belgique, en

l'Etude duquel il a fait élection de domicile

Appelant dans la procédure TAS 2005/A/902

Intimé dans la procédure TAS 2005/A/903

et

AS ROMA, ayant son siège à Rome, Italie, représentée par Maître Juan de
Dios Crespo

Pérez, Avocat à Valence, Espagne

Appelante dans la procédure TAS 2005/A/902

Intimée dans la procédure TAS 2005/A/903

et

S.A.O.S, AJ Auxerre Football, ayant son siège à Auxerre, France, représentée
par Maître

Patricia Moyersoën, Avocate, Paris, France

Intimée dans la procédure TAS 2005/A/902
Appelante dans la procédure TAS 2005/A/903

I. PREAMBULE

La Formation précise à titre liminaire que la présente procédure concerne uniquement les questions liées à l'indemnité pour rupture de contrat prononcée à l'encontre de Monsieur Philippe MEXES et l'AS ROMA par la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA (ci-après CRL), une sanction disciplinaire ayant déjà été infligée au joueur pour le même complexe de faits dans une décision du 31 août 2004, confirmée en appel par le Tribunal Arbitral du Sport dans une sentence du 11 mars 2005 (TAS 2004/A/708/709/713).

La question relative à la sanction sportive encourue par l'AS ROMA pour une éventuelle incitation à rupture du contrat fait l'objet d'une procédure distincte et parallèle devant le Tribunal Arbitral du Sport de sorte que celle-ci ne sera pas abordée dans la présente écriture (TAS 2005/A/916).

Le cadre des débats est ainsi strictement limité à l'analyse de la justification et du montant de la compensation financière prononcée par la CRL dans sa décision du 13 mai 2005, notifiée aux parties le 9 juin 2005 et condamnant le joueur, subsidiairement le Club italien, à verser une indemnité de • 8'000'000.— à l'AJ AUXERRE.

Bien que le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après TAS) ait déjà examiné les faits de manière complète et précise dans sa sentence du 11 mars 2005, laquelle a acquis force de chose jugée, la Formation procédera ci-dessous, pour la clarté des débats, à un rappel des faits du litige ainsi qu'à un rappel des éléments essentiels la procédure.

II. RAPPEL DES FAITS

1. L'AJ AUXERRE est un Club français, de renommée internationale, évoluant en 1^{ère} Ligue française. Son Président est Monsieur Jean-Claude HAMEL. L'entraîneur de l'équipe professionnelle était Monsieur Guy ROUX jusqu'au 8 juin 2005, date à laquelle Monsieur Jacques SANTINI l'a remplacé sur le banc auxerrois.
2. Monsieur Philippe MEXES, né le 30 mars 1982 à Toulouse est un footballeur professionnel qui occupe le poste de défenseur. Il est arrivé au Club de l'AJ AUXERRE en 1997, après avoir évolué 7 saisons au TOULOUSE FC, soit de 1991 à 1997. Après une première saison à l'AJ AUXERRE, il a signé le 13 mai 1998 un contrat de joueur espoir

- pour une durée de 5 ans.
3. Le 20 juin 2000, le contrat de joueur espoir a été remplacé par un contrat de joueur professionnel conclu pour une période de 5 années expirant à la fin de la saison 2004-2005. (...).
 4. Le 15 décembre 2002, soit après avoir évolué deux saisons en qualité de joueur professionnel à l'AJ AUXERRE, M. MEXES et le Club français ont convenu de prolonger d'une saison le contrat professionnel les liant, soit jusqu'au terme de la saison 2005-2006. En échange de la prolongation de son contrat durant une saison supplémentaire, M. MEXES était mis au bénéfice d'une augmentation de ses conditions salariales avec effet rétroactif au 1er juillet 2002. (...). Enfin, pour tenir compte des années d'ancienneté du joueur dans le Club, une prime de mutation devait être versée par le Club en cas de tansfert. L'article 5 du Protocole d'accord prévoyait que le contrat professionnel liant les parties était dans son intégralité, régi par le Règlement de la FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs entré en vigueur le 1er septembre 2001.
 5. Le lendemain de la signature du protocole d'accord, soit le 16 décembre 2002, les parties ont signé un nouveau document intitulé « *contrat* » dont l'objet était de préciser les modalités du versement de la prime de mutation prévue à l'article 4 du Protocole d'accord et certains termes de ce document. Il convient de mettre en exergue le fait qu'au terme de ce dernier document, le joueur s'était engagé à honorer son contrat de manière irrévocable jusqu'à la fin de la saison 2004-2005 au minimum.
 6. Des procédures ont été intentées auprès des instances juridictionnelles de la LFLP suite à un litige entre le joueur et le Club auxerrois concernant l'homologation de ce nouveau contrat. Celles-ci ont abouti à une décision de la Commission Nationale Paritaire d'Appel du 16 juillet 2003. Un avenant au contrat de joueur professionnel du 20 juin 2000 a été signé entre le joueur et l'AJ AUXERRE le 4 août 2003, reprenant les termes des accords du 15 décembre 2002 et du 16 décembre 2002. Cet avenant a été homologué par la Ligue de Football Professionnelle le 12 août 2003, la page 2 précisant en particulier que :
« *Le Club et le joueur conviennent que le contrat professionnel liant les parties depuis le 1er juillet 2000 et ce, désormais jusqu'au 30 juin 2006, est dans son intégralité régi par le Règlement de la FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs entré en vigueur le*

1er septembre 2001. Cet avenant annule et remplace les accords précédents. Cet avenant relate l'intégralité des accords entre les parties. »

7. Durant la saison 2003-2004, M. MEXES et l'AJ AUXERRE ont échangé plusieurs correspondances concernant le montant de l'indemnité de transfert réclamée par le Club en cas de résiliation anticipée à l'amiable du contrat de travail. En réponse aux courriers du joueur qui demandait à connaître le montant de l'indemnité réclamée aux éventuels clubs acquéreurs, l'AJ AUXERRE s'est contentée de lui indiquer que son contrat de travail avait été prolongé jusqu'au 30 juin 2006.
8. Le 25 mai 2004, l'AS ROMA, Club de football évoluant en Série A italienne, a fait part à l'AJ AUXERRE de son intérêt pour le joueur Philippe MEXES et de son intention d'initier les discussions en vue d'un éventuel transfert avec le Club et le joueur.
9. Par télécopie du 4 juin 2004, l'AS ROMA a fait parvenir à l'AJ AUXERRE une offre de transfert concernant Philippe MEXES pour un montant de • 4'500'000.—.
10. La veille, le conseil de M. MEXES, se référant aux courriers déjà adressés par le joueur le 28 novembre 2003 et le 26 avril 2004, a adressé une lettre aux dirigeants de l'AJ AUXERRE les mettant formellement en demeure de lui faire connaître le montant de l'indemnité à laquelle le Club prétendait avoir raisonnablement droit sur la base des dispositions légales applicables dans l'hypothèse où M. MEXES viendrait à décider de mettre un terme à son contrat d'emploi. Le jour même, Monsieur Jean- Claude HAMEL, Président de l'AJ AUXERRE FOOTBALL, réitéra les termes de ses précédents courriers des 18 décembre 2003 et 5 mai 2004 dans lesquels il se bornait à rappeler l'échéance du contrat fixée au 30 juin 2006.
11. Le 7 juin 2004, le conseil du joueur, s'adressant au conseil de l'AJ AUXERRE, indiqua que M. MEXES ferait officiellement part de sa position quant à une éventuelle cessation de la relation de travail.
12. A la même date, Monsieur Jean-Claude HAMEL adressa une lettre au directeur sportif de l'AS ROMA, Monsieur Franco BALDINI, accusant réception de l'offre formulée par le Club italien pour le transfert du joueur convoité, prenant acte de l'intérêt de l'AS ROMA et rappelant que le joueur était sous contrat avec l'AJ AUXERRE jusqu'en 2006.
13. Le 10 juin 2004, une rencontre eut lieu entre Monsieur Franco Baldini,

- directeur sportif de l'AS ROMA et Monsieur Jean-Claude HAMEL. Aucun accord concernant le montant de l'indemnité de transfert ne fut trouvé, les négociations n'étant toutefois pas rompues.
14. Le 11 juin 2004, le joueur a informé les dirigeants de l'AJ AUXERRE par lettre recommandée du fait qu'il considérait que son contrat de travail avait été rompu, se référant à l'offre de • 4'500'000.— formulée par l'AS ROMA pour son transfert ainsi qu'à ce qu'il considérait être une obstruction de la part de son Club quant aux conditions dans lesquelles il entendait négocier une résiliation anticipée de son contrat. Dans ce même courrier, M. MEXES indiquait qu'il saisirait les instances compétentes pour qu'il soit statué sur les conséquences de ladite rupture, faisant grief à l'AJ AUXERRE d'avoir manqué à ses obligations contractuelles.
 15. Le jour même, Monsieur Philippe MEXES a adressé à la CRL une demande fondée sur l'art. 42 du Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs. Le joueur sollicitait notamment de la CRL qu'elle constate que l'attitude de blocage de l'AJ AUXERRE en vue d'un départ amiable était assurément constitutive d'une faute justifiant la rupture du contrat intervenant aux torts et griefs du Club. M. MEXES se soumettait à l'appréciation de la CRL quant à la détermination de l'indemnité qu'il estimait lui être due par l'AJ AUXERRE. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la CRL estimait que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de M. MEXES, celui-ci sollicitait qu'il soit constaté que la charge de la preuve du préjudice incombait à l'AJ AUXERRE.
 16. Le lendemain, soit le 12 juin 2004, l'AS ROMA et Monsieur Philippe MEXES ont signé un contrat de joueur professionnel pour quatre saisons sportives, soit de la saison 2004-2005 jusqu'à la saison 2007-2008. Le contrat prévoyait un salaire échelonné sur 4 ans (...).
 17. (...)
 18. Le 16 juin 2004, Monsieur HAMEL adressa une télécopie à Monsieur BALDINI l'informant qu'il restait dans l'attente des nouvelles du Club romain, celui-ci lui ayant indiqué à l'issue de la réunion du 10 juin 2004 qu'il devait consulter le Conseil d'administration avant de reprendre contact.
 19. Le 21 juin 2004, Monsieur HAMEL réagit à la lettre de rupture de contrat de Monsieur Philippe MEXES du 11 juin 2004 et lui indiqua que la signature du contrat de joueur professionnel avec l'AS ROMA, apprise par voie de presse, constituait une contravention grave aux

règlements en vigueur et engagements contractuels. L'AJ AUXERRE demandait à Monsieur Philippe MEXES de reprendre l'entraînement sans délai, cette injonction lui ayant encore été rappelée dans une nouvelle télécopie du 1er juillet 2004.

20. Le 8 juillet 2004, l'AJ AUXERRE demanda à sa Fédération de porter ce litige devant les instances compétentes de la FIFA afin que celles-ci statuent par application du Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs.

III. RAPPEL DE LA PROCEDURE

21. La Chambre de Résolution des litiges de la FIFA a rendu une décision le 31 août 2004 dans laquelle elle a admis que le joueur avait unilatéralement rompu son contrat de travail avec l'AJ AUXERRE sans justes motifs et pendant la période de stabilité prévue par le Règlement de la FIFA. Conformément à l'art. 23 al. 1 let. a du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs, édition 2001, la CRL a prononcé à titre de sanction disciplinaire à l'encontre de Philippe MEXES une suspension de 6 semaines à compter de la reprise du Championnat italien, soit dès le 12 septembre 2004 pour tenir compte des circonstances exceptionnelles du cas. Ces circonstances exceptionnelles, prévues à l'art. 23 du Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs, consistaient notamment dans la stabilité contractuelle de la relation entre le joueur et l'AJ AUXERRE ainsi que dans le fait que le Club avait fait preuve d'un refus persistant de collaboration concernant les conditions du transfert.
22. L'AS ROMA et M. MEXES ont fait appel de cette décision le 3 septembre 2004 en sollicitant du TAS qu'il annule la sanction imposée au joueur.
23. Le 10 septembre 2004, l'AJ AUXERRE fit également appel de cette décision, de sorte que les procédures furent jointes.
24. Dans une sentence du 11 mars 2005, dont le dispositif avait été communiqué aux parties le 16 février 2005, le TAS confirma la sanction imposée au joueur par la CRL.
Dans cette même décision, le TAS sans statuer sur la responsabilité éventuelle du Club italien et l'agent de M. MEXES, confirma la présomption de culpabilité dans la rupture du contrat retenue à leur encontre par la CRL.
25. Au vu du résultat de la procédure arbitrale et conformément à l'art. 4 du dispositif de la décision de la CRL du 31 août 2004, l'AJ

- AUXERRE a été invitée à soumettre à la FIFA ses prétentions financières contre le joueur pour rupture du contrat. Par ailleurs, l'AJ AUXERRE a saisi cette même Chambre d'une plainte contre l'AS ROMA concernant la question de l'incitation à la rupture du contrat.
26. Pour des raisons d'économie de procédure, le litige entre Monsieur Philippe MEXES et l'AJ AUXERRE relatif à l'indemnité pour rupture de contrat et celui entre l'AS ROMA et la FIFA au sujet de l'examen d'une éventuelle incitation à rompre le contrat ont été instruits dans un premier temps parallèlement. Pour différents motifs sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, notamment l'absence excusée des représentants de l'AS ROMA lors de l'audience unique initialement agendée le 13 mai 2005, deux décisions distinctes ont finalement été rendues.
27. Aussi, par décision datée du 23 juin 2005, notifiée aux parties le 30 juin 2005, la CRL statuant sur la question de la responsabilité de l'AS ROMA dans la rupture du contrat de Monsieur Philippe MEXES envers l'AJ AUXERRE a retenu la responsabilité du Club italien et l'a condamné à l'interdiction de recruter des nouveaux joueurs, tant nationaux qu'internationaux, durant deux périodes de transferts consécutives à compter de la notification de sa décision. L'AS ROMA a fait appel de cette décision auprès du TAS le 4 juillet 2005. Comme indiqué en préambule de la présente sentence, la procédure est actuellement pendante devant le TAS et a fait l'objet d'une instruction distincte.

Décision de la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA du 13 mai 2005

28. S'agissant de la procédure relative à l'indemnité pour rupture de contrat due par la joueur à l'AJ AUXERRE, soit l'objet du présent litige, la CRL a rendu une décision le 13 mai 2005, notifiée aux parties le 9 juin 2005, dans laquelle elle a condamné le joueur à payer la somme de • 8'000'000.— au Club de l'AJ AUXERRE conformément à l'art. 22 du Règlement.
29. Dans le cadre de la procédure instruite par la FIFA, il ressort de la décision dont il est fait appel que l'AJ AUXERRE avait déjà réclamé une indemnité de • 18'000'000.—, demandant au surplus que la condamnation au règlement de ce montant soit assortie de garanties bancaires de premier ordre.
30. L'AJ AUXERRE justifiait ses prétentions par le fait le joueur avait obtenu dans son nouveau contrat avec l'AS ROMA une augmentation

considérable de ses conditions salariales. Le Club français insistait également sur les investissements importants qu'il avait consenti lors de la prolongation du contrat du joueur en décembre 2002 formalisés dans l'avenant du 12 août 2003. Celui-ci se prévalait principalement du fait que son dommage consistait dans le fait d'avoir été privé du montant de l'indemnité de transfert qu'il aurait pu percevoir concernant le joueur.

31. Le joueur avait, quant à lui, sollicité de la CRL qu'elle ne le condamne pas à une indemnité en faveur de l'AJ AUXERRE supérieure à une fourchette se situant entre • 2'120'000.— et • 3'580'000.—. Selon le joueur, le seul dommage causé par la rupture fautive du contrat consistait dans le fait qu'il ne pouvait rester au Club durant les deux années résiduelles de contrat.
32. L'AS ROMA avait quant à elle insisté sur les circonstances exceptionnelles qui avaient été retenues par la CRL et confirmées par le TAS ayant permis la réduction de la sanction sportive contre le joueur. L'AS ROMA revenait également sur les circonstances ayant amené M. Philippe MEXES à rompre son contrat, en particulier l'obstruction de l'AJ AUXERRE à lui communiquer le montant réclamé pour son indemnité de transfert, ce qui devait conduire la CRL à fixer une indemnité financière en faveur de l'AJ AUXERRE proportionnée et cohérente avec la décision du TAS rendue le 11 mars 2005.
33. Dans sa décision du 13 mai 2005, et après avoir pris en considération les positions des parties, la CRL a examiné les critères objectifs énumérés à l'article 22 du Règlement afin de vérifier leur pertinence et leur applicabilité au cas d'espèce.
34. Celle-ci s'est fondée en premier lieu sur le critère de la rémunération et des autres bénéfices dans le contrat en cours et/ou dans le nouveau contrat prévu à l'article 22, chiffre 1 du Règlement. La CRL a ainsi pris en compte l'augmentation salariale obtenue par le joueur lors de la prolongation de son contrat le 15 décembre 2002 ainsi que les primes exceptionnelles au titre de la prolongation de son contrat. Elle a considéré que la valeur résiduelle du contrat entre l'AJ AUXERRE et Philippe MEXES devait être de • 2'403'614.-, durant les deux années restantes de contrat.
35. Par ailleurs, pour fixer l'indemnité, la CRL a également pris en compte le nouveau salaire perçu par le joueur à l'AS ROMA, lequel avait considérablement augmenté par rapport à son salaire à l'AJ AUXERRE.

- Pour établir le préjudice de l'AJ AUXERRE, la Chambre de résolution des litiges a estimé qu'il se justifiait de prendre en compte les spécificités du monde du football, soit en l'espèce le fait que l'AJ AUXERRE est un club renommé pour la formation de nouveaux joueurs et que celui-ci a réussi à faire de Philippe MEXES un joueur reconnu sur le plan international. La CRL a ainsi rappelé que le joueur français avait été entraîné et formé par l'AJ AUXERRE durant sept ans et, précisément de l'âge de 15 ans à 22 ans.
36. La CRL a enfin estimé que les circonstances atténuantes retenues dans la décision du 31 août 2004 pour diminuer la sanction sportive infligée à M. MEXES ne devaient pas s'appliquer dans le cadre du présent litige, celui-ci ne tendant pas à réexaminer la responsabilité du joueur mais à établir le préjudice de l'AJ AUXERRE.
37. Ayant rappelé que la base et le point de départ du préjudice était la valeur résiduelle du contrat du joueur avec l'AJ AUXERRE, soit • 2'403'614.-, la CRL a condamné le joueur et l'AS ROMA à payer la somme de • 8'000'000.- à l'AJ AUXERRE.
38. la décision a été notifiée aux parties le 9 juin 2005.

Procédures devant le Tribunal Arbitral du Sport

39. Le 17 juin 2005, Monsieur Philippe MEXES et le Club AS ROMA ont adressé au TAS, dans le même acte, cosigné par leurs conseils respectifs, une déclaration d'appel contre la décision de la CRL du 13 mai 2005.
40. La FIFA était désignée comme intimée dans la déclaration d'appel.
41. A la même date, l'AJ AUXERRE interjeta appel contre la décision susmentionnée, désignant également comme partie intimée la FIFA, aux côtés de MONSIEUR MEXES et de l'AS ROMA.
42. M. Philippe MEXES motiva son appel dans un mémoire du 29 juin 2005, accompagné de neuf pièces annexes.
43. En date du 30 juin 2005, l'AS ROMA a développé ses moyens dans un mémoire d'appel accompagné de cinq pièces, alignant sa position sur celle développée par MONSIEUR MEXES dans son mémoire d'appel du 29 juin 2005.
44. Dans le délai légal, l'AJ AUXERRE fit également parvenir au TAS son mémoire d'appel accompagné d'un bordereau de 60 pièces.
45. Par lettre du 22 juin 2005, le Greffe du TAS interpella les parties sur la désignation de la FIFA comme partie intimée dans leurs appels respectifs et leur suggéra, afin d'éviter des demandes d'intervention de part et d'autre, la jonction des deux procédures d'appel en une

- seule, ceci ayant l'avantage de simplifier la procédure arbitrale, en particulier concernant la constitution d'un seul panel.
46. Les parties ayant donné leur accord à la jonction des procédures par lettres séparées du 12 juillet 2005 pour M. MEXES et l'AS ROMA et du 13 juillet 2005 pour l'AJ AUXERRE, le Greffe du TAS leur confirma le 19 juillet 2005 que la FIFA n'était plus intimée dans aucune des procédures engagées par Philippe MEXES et l'AS ROMA d'une part, et l'AJ AUXERRE d'autre part.
 47. Me François KLEIN, arbitre désigné par l'AJ AUXERRE, a renoncé le 12 août 2005 à siéger au sein de la formation arbitrale. Me Bernard HANOTIAU, Avocat au Barreau de Bruxelles, fut désigné en remplacement par l'AJ AUXERRE en date du 25 août 2005.
 48. Le 29 août 2005, l'AJ AUXERRE a répondu aux appels de M. MEXES et de l'AS ROMA. Un bordereau complémentaire comprenant 9 pièces était joint au mémoire en réplique. De leur côté M. Philippe MEXES et l'AJ ROMA ont répondu à la même date à l'appel de l'AJ AUXERRE, sans joindre de pièces nouvelles.
 49. L'audience de jugement s'est tenue à Genève le 4 octobre 2005.
 50. Le joueur était présent à l'audience, assisté de ses Conseils Me Jean-Louis DUPONT et Martin HISSEL ainsi que de l'agent du joueur M. Olivier JOUANNEAUX. L'AS ROMA était représenté par Mme Rosella SENSI, Administrateur déléguée de l'AS ROMA et de la Directrice financière Mme Cristina MAZZOLENI. Mme Christiane GONET, fonctionnait en qualité d'interprète pour ces dernières. Mmes SENSI et MAZZOLENI étaient assistées de leur Conseil, Me Juan CRESPO et Me Antonio CONTE.
 51. L'AJ AUXERRE était quant à elle représentée par son Président M. Jean-Claude HAMEL et par son Directeur financier M. Christian ROLLET, tous deux assistés des Conseils du club, Me Patricia MOYERSON et Me Jean-Claude GOURVES.
 52. La FIFA n'était pas présente celle-ci ne faisant plus partie de la procédure depuis le 19 juillet 2005 pour les raisons évoquées ci-dessus.
 53. Après instruction de la cause, les parties ont exposé oralement leurs arguments.
 54. La Formation a délibéré à l'issue de l'audience.

IV. CONCLUSIONS ET POSITION DES PARTIES

Position de M. Philippe MEXES

55. Dans son appel, M. Philippe MEXES a conclu à l'annulation de la

- décision rendue par la Chambre de résolution des litiges le 13 mai 2005, et à ce qu'il soit constaté que l'AJ AUXERRE n'a pas établi l'existence d'un quelconque préjudice suite à son départ. M. MEXES a sollicité en conséquence que les coûts et les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'AJ AUXERRE.
56. Il fait principalement grief à la CRL de ne pas avoir déterminé au préalable quel était le droit national applicable, alors que celui-ci est selon l'article 22 du Règlement de la FIFA l'un des critères à prendre en considération pour calculer l'indemnité pour rupture de contrat due par le joueur ou le club. M. MEXES considère que ce défaut total de prise en compte du droit national applicable a notamment eu pour effet une violation flagrante des règles en matière de charges de la preuve, la CRL se substituant selon lui en quelque sorte d'autorité à l'AJ AUXERRE. Le joueur considère ainsi que la CRL a excédé les limites de sa compétence.
57. Le joueur estime également que la CRL a eu un raisonnement contradictoire en admettant qu'elle ne pouvait pas tenir compte des circonstances exceptionnelles ayant permis l'atténuation de la sanction sportive à son encontre dans sa décision du 31 août 2004 mais en prenant ensuite en considération des circonstances qu'il qualifie d'aggravantes. M. MEXES est ainsi d'avis que la stabilité de sa relation contractuelle avec l'AJ AUXERRE, qui a été retenue comme une circonstance exceptionnelle permettant la réduction de la sanction sportive, a été retenue à titre contradictoire comme circonstance aggravante dans la fixation de l'indemnité.
58. Au surplus, le joueur reproche à la Chambre de résolution des litiges d'avoir accordé une importance disproportionnée dans la fixation de l'indemnité au rôle de club formateur joué par l'AJ AUXERRE. En effet, selon M. MEXES, ce rôle ne peut être pris en compte à double titre, compte tenu du fait que le règlement concernant le statut et le transfert des joueurs prévoit déjà une indemnité de formation de • 290'000.-. Le joueur estime en outre que le montant du salaire perçu de l'AS ROMA n'est pas pertinent dans la fixation de l'indemnité.
59. Plus globalement, dans la critique de la décision attaquée, M. MEXES insiste particulièrement sur le fait que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir l'AJ AUXERRE est le fait qu'il n'a pas presté durant ses deux dernières années de contrat, la prétendue perte de chance d'un transfert frustré n'entrant selon lui pas en matière.
60. Par ailleurs, selon le joueur, la décision attaquée souffre d'une absence

de motivation, la Chambre de résolution des litiges ayant refusé de raisonner en terme de préjudice effectivement établi par l'AJ AUXERRE et en ayant substitué à ce concept celui de « *valeur du joueur X sur le marché des transferts à un moment Y* ». Pour le surplus, le joueur a repris l'argumentation qu'il avait développée devant la CRL.

Position de l'AS ROMA

61. L'AS ROMA a pris des conclusions identiques à celles du joueur, soit à l'annulation de la décision attaquée avec condamnation de l'AJ AUXERRE aux coûts et frais de la procédure d'appel.
62. La motivation de l'appel déposé par l'AS ROMA est calquée sur celle adoptée par M. Philippe MEXES.
63. En substance, l'AS ROMA reproche à la CRL de n'avoir pas répondu aux arguments soulevés et de ne pas avoir déterminé au préalable quel était le droit national applicable, ceci ayant selon ce Club des conséquences sur le fardeau de la preuve.
L'AS ROMA fait grief à la CRL d'avoir retenu un préjudice de • 8'000'000.- alors que l'AJ AUXERRE n'a pas démontré l'existence de son dommage.

Position de l'AJ AUXERRE

64. Dans son mémoire d'appel du 29 juin 2005, l'AJ AUXERRE a conclu à ce qu'il lui soit alloué à titre d'indemnité une somme supérieure à celle sollicitée au début des négociations avec l'AS ROMA. Ce faisant, l'AJ AUXERRE a conclu à ce que lui soit accordée à titre d'indemnité pour rupture de contrat la somme de • 18'000'000.- assortie de garantie de paiement de premier ordre à fournir par l'AS ROMA, cette condamnation devant être prononcée conjointement contre l'AS ROMA et M. MEXES. L'AJ AUXERRE a également sollicité la condamnation de l'AS ROMA à rembourser à l'AJ AUXERRE les frais déboursés depuis plus d'un an pour assurer sa défense devant la FIFA et devant le TAS.
65. L'AJ AUXERRE reproche à la CRL de ne pas lui avoir alloué l'indemnisation de la totalité de son préjudice. Le club français considère qu'en arrêtant à • 8'000'000.- le montant de l'indemnisation qui lui est due par le joueur, la CRL n'a pas tenu compte de son préjudice total pour les raisons suivantes:
 - Le club a été privé d'un de ses meilleurs joueurs, plus particulièrement d'un grand défenseur pour disputer le championnat de première division et la Coupe d'Europe UEFA;

- L'AJ AUXERRE indique avoir été placé dans l'impossibilité de remplacer ce joueur, ne disposant pas du financement qui aurait dû normalement résulter de son transfert ;
 - L'AJ AUXERRE allègue avoir été privé de la possibilité de négocier librement le transfert de son joueur sur le marché de l'inter saison 2004 ;
 - L'AJ AUXERRE a été privée de la possibilité de préférer garder le joueur dans son effectif pour la saison 2004 – 2005 ;
 - L'investissement réalisé par l'AJ AUXERRE lors de la prolongation du contrat se trouvait réduit à néant par le départ anticipé du joueur.
66. Se fondant sur les critères énumérés à l'article 22 du Règlement, l'AJ AUXERRE a fait référence à l'article 122.3.8 du Code de travail français concernant le préjudice subi par l'employeur en cas d'annulation par le travailleur, le droit français retenant comme un des éléments de calcul du préjudice causé par le salarié à son employeur, le montant des salaires et avantages que ce dernier aurait perçus jusqu'au terme de son contrat de travail. L'AJ AUXERRE a rappelé qu'en contrepartie de la prolongation de son contrat professionnel jusqu'au 30 juin 2006, le joueur avait obtenu des avantages financiers importants. Le Club français estime ainsi avoir investi, charges sociales incluses, • 6'500'000.- pour la prolongation du contrat. L'AJ AUXERRE a également rappelé les bonnes conditions salariales du joueur à l'AS ROMA et la durée de la période restante du contrat en cours, soit deux années.
67. Dans son raisonnement tendant à établir son dommage et le montant réclamé, l'AJ AUXERRE s'est essentiellement fondée sur les opérations de transfert réalisées durant l'été 2004, faisant notamment référence au transfert de Djibril CISSE pour la somme de • 21'000'000.-.
68. Dans leurs écritures responsives, les parties ont essentiellement repris l'argumentation développée dans leur mémoire d'appel.

V. EN DROIT

A. RECEVABILITE

a. La compétence du TAS

69. En vertu de l'art.R.47 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), un appel contre une décision d'une fédération, d'une association ou d'un autre organisme sportif peut être déposé au TAS

- si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif.
70. La réglementation de la FIFA prévoit la voie de l'appel au TAS à l'art. 60.1 de ses statuts en vertu duquel :
- « *Le TAS est seul compétent pour traiter des recours interjetés contre toute décision ou sanction disciplinaire prises en dernier ressort par toute autorité juridictionnelle de la FIFA, d'une confédération, d'un membre ou d'une ligue. Le recours doit être déposé au TAS dans les dix jours suivant la communication de la décision.* »
71. En l'espèce, les déclarations d'appel du 17 juin 2005 de M. MEXES et de l'AS ROMA d'une part et de l'AJ AUXERRE d'autre part sont dirigées contre la décision de la CRL du 13 mai 2005 condamnant M. MEXES à payer une indemnité de • 8'000'000.— à l'AJ AUXERRE, dans les 30 jours suivant la notification de la décision.
72. La CRL étant l'autorité qui statue en dernier ressort au sein de la FIFA, la voie de l'appel au TAS est ouverte, celle-ci étant au demeurant expressément prévue au chiffre 7 du dispositif de la décision en cause. Au surplus, les parties ont signé l'ordonnance de procédure datée du 29 septembre 2005 admettant ainsi sans réserves la compétence du TAS pour juger des appels formés contre la décision du 13 mai 2005.
73. Par conséquent, en vertu de l'article R.47 du Code et de l'article 60 des statuts de la FIFA, la Formation constate que le TAS est compétent pour connaître du présent litige.
- b. La recevabilité des appels**
74. Selon l'article R.49 du Code :
- « *En l'absence de délai d'appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l'association ou de l'organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d'appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l'objet de l'appel (...)*»
75. Dans le cas particulier, un délai d'appel de dix jours suivant la communication de la décision est fixé par l'art. 60.1 des statuts de la FIFA.
76. Les délais fixés dans le Code sont respectés si les communications effectuées par les parties sont expédiées le jour de l'échéance avant minuit (art. R32).

77. *In casu*, la décision entreprise a été notifiée par la CRL aux appelants par télécopie du 9 juin 2005 de sorte que les appels formés par M. MEXES, l'AS ROMA et l'AJ AUXERRE le 17 juin 2005 sont recevables à la forme, ayant été interjetés dans les délais utiles.
78. Au surplus, les déclarations d'appel des parties satisfont aux conditions de forme requises par les art. R.48 et R.51 du Code.
79. Par conséquent, les appels de M. MEXES, de l'AS ROMA et de l'AJ AUXERRE sont recevables.

c. Le droit applicable

80. L'art. R58 du Code prévoit que :
- « *La formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l'application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.* »
81. En l'espèce, en sus des statuts de la FIFA, le règlement applicable est celui concernant le statut et le transfert des joueurs, Edition 2001 et son Règlement d'application. Les parties ont expressément accepté de soumettre le litige à cette réglementation, celles-ci faisant toutes référence dans leurs écritures à sa version 2001. Au surplus, l'avenant du 4 août 2004 du contrat de joueur professionnel de M. MEXES à l'AJ AUXERRE précisait que :
- « *Le Club et le joueur conviennent que le contrat professionnel liant les parties depuis le 1er juillet 2000 et ce, désormais jusqu'au 30 juin 2006, est dans son intégralité régi par le Règlement de la FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs entré en vigueur le 1er septembre 2001. Cet avenant annule et remplace les accords précédents. Cet avenant relate l'intégralité des accords entre les parties.* »
82. Par ailleurs, la détermination du droit applicable au fond pour les questions non résolues par la seule application du Règlement avait été examinée par le TAS dans la procédure relative à la sanction sportive prononcée contre le joueur (TAS 2004/A/708/709/713). Le TAS avait alors admis que la Charte du Football Professionnel et le droit français du travail étaient applicable concernant l'interprétation et/ou l'appréciation du contrat de travail de M. Philippe MEXES, le contrat de joueur professionnel précisant expressément que « *Club et Joueur s'engagent à respecter toutes les dispositions de la Charte*

du Football professionnel ». Le droit français n'était ainsi retenu que sous l'angle limité de l'interprétation et/ou de l'appréciation du contrat de travail de M. Philippe MEXES.

83. Pour le surplus, le TAS avait admis que les autres questions sur le fond du litige devaient être résolues en application du droit suisse, conformément tant à l'art. 59 al.2, seconde phrase des Statuts de la FIFA, (application du droit suisse à titre supplétif) qu'à l'art. 58 du Code de l'arbitrage en matière de sport qui prévoit que la Formation statue selon le droit du pays dans lequel la fédération ayant rendu la décision attaquée a son domicile.
84. Dans le cas particulier, cette solution s'impose également car les parties ont accepté de se soumettre aux statuts de la FIFA et celle-ci a son siège social à Zürich. Le droit suisse est ainsi applicable à titre supplétif selon l'art. 59 al. 2 des statuts et selon l'art. 58 du Code de l'arbitrage.
85. La présente procédure est au demeurant régie par les art. R47 et ss du Code.

d. Effet suspensif

86. Dans leur déclaration commune d'appel du 17 juin 2005, M. MEXES et l'AS ROMA ont demandé que l'effet suspensif de l'appel soit confirmé par la Formation. A l'appui de leur demande, ceux-ci faisaient référence à la jurisprudence constante du TAS concernant l'absence de force exécutoire des décisions d'associations sportives (telle la FIFA) condamnant au paiement de sommes d'argent (CAS 2004/A/625, CAS 2003/O/460, CAS 2003/O/469).
87. Dans les motivations de leurs appels respectifs, les parties n'ont pas pris des conclusions formelles concernant l'effet suspensif de l'appel.
88. Par courrier du 13 juillet 2005, le Conseil de l'AJ AUXERRE a fait part à la Formation de son opposition à l'effet suspensif de l'appel. Le 24 août 2005, celui-ci s'est enquis de savoir si la Formation avait suspendu la sanction financière prononcée à l'encontre du joueur par la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA dans sa décision du 13 mai 2005. Le TAS lui a répondu par courrier du 26 août 2005 que la question n'avait pas encore été tranchée, la Formation arbitrale étant incomplète.
89. Dans son mémoire de réponse du 29 août 2004, l'AJ AUXERRE n'a pas réitéré son opposition à l'effet suspensif et n'a pris aucune conclusion en ce sens.
90. En l'absence de conclusions formelles des parties sur l'effet suspensif,

la Formation pourrait se dispenser d'aborder ce point.

91. Toutefois, la Formation souhaite clarifier cette question en rappelant que, selon une jurisprudence bien établie, une décision d'une association sportive condamnant au paiement d'une somme d'argent n'a pas force exécutoire au sens du droit suisse dès lors qu'un appel a été intenté à son encontre et que la cause est pendante devant l'autorité d'appel. La Formation s'appuie notamment sur le raisonnement complet et détaillé fait par le TAS à ce sujet dans une sentence du 16 juin 2003 (CAS 2003/O/460, § 5.3) dans laquelle il a été jugé que : *“The Panel has concluded that it need not make any ruling on this application. The Decision is one made by a Swiss private association, and as such it cannot be legally enforced, if it is challenged, either before the ordinary courts, pursuant to Art. 75 of the Swiss Civil Code, or, as in the present case, before an arbitral tribunal, such as the CAS (see MARGARETTA BADDELEY, *L'association sportive face au droit – Les limites de son autonomie*, Basel 1994, pp. 224-226 and pp. 309-312; JEAN-FRANÇOIS PERRIN, *Droit de l'association (art. 60-79 CC)*, Fribourg 1990, pp. 141-142).”*] (cf. aussi CAS 2003/O/460; CAS 2003/O/469; CAS 2003/O/482).

B. AU FOND

1. Responsabilité de M. MEXES

92. La responsabilité de M. MEXES dans la rupture unilatérale du contrat qui le liait à l'AJ AUXERRE a déjà été tranchée par le TAS dans sa sentence du 11 mars 2005. Il a été admis que la rupture du contrat était intervenue aux torts du joueur. Il n'appartient ainsi plus à la Formation d'examiner la question de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat et de la faute du joueur.
93. La Formation a dès lors pour seule mission de fixer le montant du dommage subi par l'AJ AUXERRE suite à la violation du contrat par M. MEXES.

2. Fixation du dommage de l'AJ AUXERRE

a. Critère de la Conformité au droit national

94. La CRL a condamné M. MEXES et l'AS ROMA à payer la somme de • 8'000'000.—à l'AJ AUXERRE à titre d'indemnité pour rupture de contrat sur la base de l'art. 22 du Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs.
95. Selon l'art. 22 du Règlement :
- «Sans préjudice des dispositions relatives à l'indemnité de formation fixée à l'article 13 et suivants, et si rien n'est spécifiquement prévu*

par le contrat, l'indemnité pour rupture de contrat par le joueur ou le club devra être calculée conformément au droit national, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas, tel:

- 1) *Rémunération et autres bénéfices dans le contrat en cours et/ou dans le nouveau contrat*
 - 2) *Durée de la période restante du contrat en cours (jusqu'à cinq ans maximum)*
 - 3) *Montant de tous les frais payés par l'ancien club amortis au pro rata sur le nombre d'années du contrat*
 - 4) *Si la rupture intervient pendant les «périodes protégées», définies sous 21.1»*
96. Comme allégué dans la partie en fait, l'AS ROMA et M. MEXES font grief à la Chambre de Résolution des litiges d'avoir, dans la décision attaquée, fixé le montant de l'indemnité pour rupture du contrat sans avoir au préalable déterminé quel était le droit national applicable alors que c'est selon ce droit que l'indemnité devait être calculée à teneur de l'art. 22 du Règlement.
97. Le joueur et le club italien considèrent que l'absence de prise en considération du critère de la conformité au droit national a eu pour conséquence une violation des règles en matière de charge de la preuve, la CRL s'étant, selon eux, substituée à l'AJ AUXERRE au lieu de constater la violation de son obligation d'établir son préjudice.
98. La Formation constate que la CRL a fait l'économie de l'examen du droit national applicable alors qu'il s'agit d'un des trois critères principaux prévus à l'art. 22 du Règlement.
99. Sans doute, celle-ci n'a-t-elle pas jugé utile d'examiner lequel du droit suisse ou du droit français était applicable dans le cas particulier, compte tenu du fait que l'établissement et la composition du préjudice sont régis dans les deux droits nationaux selon des principes similaires.
100. La Chambre a estimé superflu de procéder une nouvelle fois à l'examen du droit applicable dès lors que le TAS s'était penché sur cette question.
101. Il convient de rappeler que les parties n'ont pas choisi quel était le droit applicable pour la fixation de l'indemnité pour rupture du contrat, l'avenant du contrat de joueur professionnel de M. MEXES à l'AJ AUXERRE du 4 août 2004 prévoyant uniquement que:
«Le Club et le joueur conviennent que le contrat professionnel liant les parties depuis le 1er juillet 2000 et ce, désormais jusqu'au 30

juin 2006, est dans son intégralité régi par le Règlement de la FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs entré en vigueur le 1er septembre 2001. Cet avenant annule et remplace les accords précédents. Cet avenant relate l'intégralité des accords entre les parties.»

102. L'AS ROMA et M. MEXES ont évoqué indifféremment dans leurs écritures les dispositions de droit suisse et de droit français en matière de contrat de travail ou de responsabilité contractuelle. L'AJ AUXERRE s'est quant à elle uniquement référée au droit français. Entendues lors de l'audience de jugement du 4 octobre 2005, les conseils des parties ont indiqué qu'ils acceptaient indifféremment l'application du droit suisse ou du droit français.
103. Tant l'AS ROMA et M. MEXES d'une part que l'AJ AUXERRE d'autre part arrivent à la conclusion dans leurs écritures que, la preuve du préjudice doit être apportée par celui qui en réclame la réparation que l'on applique le droit suisse ou le droit français.
104. Toutes les parties à la présente procédure ayant accepté de se soumettre aux statuts de la FIFA et au Code de l'arbitrage (signature de l'ordonnance du 29 septembre 2005), la Formation considère que l'établissement du préjudice doit être réglé selon le droit suisse.
105. En tout état et comme les parties l'ont retenu à bon droit, les éléments du dommage et le calcul du préjudice s'effectue selon les mêmes principes des deux droits nationaux.
106. En effet, tant l'art. L 122-3-8 du Code du travail français que l'art. 337 d du Code des Obligations Suisse prévoient la réparation du préjudice subi par l'employeur en cas de rupture fautive du contrat par le salarié.
107. Dans le système suisse, pour fixer l'étendue de la réparation découlant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat, l'art. 99 al. 3 du Code des Obligations (ci-après: CO) opère un renvoi aux art. 42 et ss CO, à savoir aux règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites. Ces règles prévoient :
S'agissant du calcul du préjudice subi :
L'art. 42 al. 1 CO prévoit que le créancier doit établir le montant du préjudice qu'il subit (art. 42 al. 1 CO). Selon la doctrine «*Ce montant constitue le maximum de l'indemnité à laquelle il peut avoir droit. Lorsque l'existence ou le montant du dommage ne peut être établi, l'art. 42 II autorise le juge à se prononcer en considération du cours ordinaire des choses (ATF 98 II 37 ; sur ces questions cf. notamment*

Deschenaux/Tercier, 202.)»¹

S'agissant de la fixation de l'indemnité :

«*Le débiteur n'est pas nécessairement tenu de verser au créancier une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi. En vertu de l'art. 43 I, il appartient au juge de fixer l'indemnité « d'après les circonstances et la gravité de la faute ». On tiendra donc compte comme en responsabilité extracontractuelle, des facteurs de réduction reconnus par la loi : la légèreté de la faute (CO 43 I), la faute concomitante du créancier (CO 44 I), ou d'autres circonstances (cf. à ce sujet, Deschenaux/Tercier, 236 ss.)*»²

108. A l'appui de ce qui précède, l'absence de qualification du droit national applicable par la CRL n'a pas eu d'incidence sur le fardeau de la preuve, les deux droits nationaux imputant la charge de la preuve à l'AJ AUXERRE. Autre est la question de savoir si la CRL a admis des faits non prouvés concernant l'établissement du préjudice.
109. La Formation examinera ainsi les critères de l'art. 22 du Règlement et ceux retenus pour le surplus par la Chambre de Résolution des litiges pour fixer le montant du préjudice de l'AJ AUXERRE à la lumière des règles susmentionnées.
- b. Examen des critères objectifs de l'art. 22 du Règlement retenus par la Chambre**
110. Comme allégué précédemment, l'art. 22 du Règlement stipule que l'indemnité pour rupture de contrat doit être calculée conformément au droit national, aux spécificités du sport et de tout critère objectif inhérent au cas, dont certains sont énumérés dans la disposition légale.
111. Le TAS a déjà eu l'occasion de relever dans une procédure CAS 2003/O/482, Ariel ORTEGA c./FENERBAHCE & FIFA, que la formulation de l'art. 22 du Règlement, en particulier de la «*conformité au droit national*» n'était pas sans poser des problèmes, eu égard à la composition distincte des éléments du dommage dans les différents droits nationaux. Dans l'affaire susmentionnée, le TAS avait admis qu'en l'absence de toute référence au droit national applicable par la Chambre, il convenait de partir du postulat que les critères du préjudice pris en compte par la CRL reflétaient «*whatever national law is applicable*». Il convient dans le cas particulier de faire de même.

¹ GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, *Partie générale du droit des obligations*, Tome II, Ed. Schulthess, 1979, Zurich, p. 78

² GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, *Partie générale du droit des obligations*, Tome II, Ed. Schulthess, 1979, Zurich, p. 78

112. La Formation estime néanmoins que cette liste exemplative de critères objectifs doit uniquement la guider dans la fixation du dommage, celle-ci restant libre de fixer le préjudice en fonction d'autres éléments.
113. Dans la décision attaquée, la CRL a d'abord établi ce qu'elle considérait être «*l'investissement*» de l'AJ AUXERRE suite à la prolongation du contrat de M. MEXES pour une saison supplémentaire selon les conditions financières définies dans les accords des 15 décembre et 16 décembre 2002 et reprises dans l'avenant du contrat de travail du 4 août 2003.
114. La Chambre a fait premièrement la somme des salaires convenus contractuellement pour le joueur durant les saisons 2002/2003 à 2005/2006 (...). Elle a ensuite pris en compte les primes exceptionnelles (...). Enfin, la commission (...) versée à l'agent de joueur a été prise en considération.
- La Chambre a ainsi estimé que l'AJ AUXERRE avait réalisé un «*investissement*» de • 5'209'044.—, lors de la prolongation du contrat avec le joueur le 15 décembre 2002, mêlant ainsi les critères de l'art. 22 ch. 1 et ch. 3 du Règlement.
115. Après avoir examiné les nouvelles conditions salariales de M. MEXES à l'AS ROMA et établi que la durée de la période restante du contrat en cours était de deux ans, la Chambre a ensuite indiqué, sans fournir les bases de calcul lui permettant d'arriver au montant retenu, que la valeur résiduelle du contrat entre M. MEXES et l'AJ AUXERRE était de • 2'403'614.—.
116. La Formation ne peut que constater l'absence de motivation de la décision attaquée.
- Ce défaut de motivation est d'autant plus gênant que ce montant est utilisé comme point de départ par la CRL pour l'établissement du préjudice de l'AJ AUXERRE.
117. Or, la Formation ne parvient pas au même montant. En effet, en additionnant le montant des salaires et des avantages qu'aurait perçus le joueur jusqu'au terme de son contrat (...) et en ajoutant la prime exceptionnelle qu'il devait recevoir le 1er juillet 2004 (...), la Formation arrive à un total de • 2'279'114.—.
118. En tout état, la Formation considère quant à elle que le point de départ du dommage de l'AJ AUXERRE correspond au coût qu'elle a effectivement assumé en raison de la prolongation du contrat durant la saison 2005/2006 jusqu'au départ du joueur, soit un total de • 2'289'644.—. Cette somme [inclut les postes suivants]:

- a) prime exceptionnelle pour la prolongation du contrat,
 - b) différence entre l'ancien salaire et le salaire revalorisé pour les saisons 2002/2003 et 2003/2004,
 - c) arriérés de salaires de juillet à décembre 2002,
 - d) commission versée à l'agent de joueur M. Olivier JOUANNEAUX.
119. C'est de ce montant qu'il convient de tenir compte comme point de départ dans le calcul du dommage de l'AJ AUXERRE. En effet, ces montants ont uniquement été investis par le club pour obtenir les services du joueur durant une saison supplémentaire. Ces frais n'auraient pas été dépensés si le joueur ne s'était pas engagé pour une année supplémentaire ainsi que s'il n'avait pas donné l'assurance d'honorer son contrat de manière irrévocable jusqu'au 30 juin 2005 (accord du 16 décembre 2005).
120. La Formation souligne l'argumentation incohérente du joueur qui, en première instance, avait admis l'existence d'un dommage limité de l'AJ AUXERRE consistant en la privation de ses services pour les saisons 2004-2005 et 2005-2006, et qui dans son appel conclut aujourd'hui au déboutement de l'AJ AUXERRE, faute de tout préjudice. En effet, il est rappelé que devant la CRL, le joueur avait même pris, à teneur de la décision attaquée, des conclusions tendant à ce que le préjudice de l'AJ AUXERRE soit fixé à une indemnité entre • 2'120'000.— et • 3'580'000.—. Devant la CRL, M. JOUANNEAUX avait d'ailleurs rédigé des observations dans lesquelles il proposait six méthodes de calcul pour évaluer le préjudice de l'AJ AUXERRE. Ces observations sont produites par le joueur sous annexe 2 de son mémoire d'appel. Dans la quatrième méthode proposée par l'agent de joueur, il était indiqué que si le joueur était resté à l'AJ AUXERRE jusqu'au 30 juin 2006, il aurait perçu une rémunération brute de • 2'280'000.— et en conclusion que «*Selon le principe d'équilibre paritaire employeur/salarié prôné par la FIFPRO, la valeur des deux dernières non accomplies au sein de l'AJ AUXERRE par M. MEXES s'élève à 2, 28 M.*»
121. Dans la procédure d'appel, le Conseil de M. MEXES a encore produit sous chiffre 1 de ses annexes, des observations de l'agent du joueur, démontrant sur 6 pages que le montant de l'éventuelle indemnité fixée devrait dans tous les cas être inférieur à • 3'580'000.— et vraisemblablement égale à • 2'400'000.—, indemnité de formation comprise. Dans de contexte, il est peu compréhensible que dans leur

- appel M. MEXES et l'AS ROMA aient conclu à l'absence de tout préjudice de l'AJ AUXERRE.
- c. **Examen du critère des « Spécificités du Sport »**
Eléments retenus par la Chambre de Résolution des litiges à titre de « Spécificités du Sport »
- Circonstances aggravantes
122. Parmi les autres critères pris en compte par la CRL pour l'évaluation du préjudice de l'AJ AUXERRE figure celui des spécificités du sport, soit de ses connaissances spécifiques et de son expérience en la matière. Sur cette base, la CRL s'est livrée à l'examen du rôle formateur joué par l'AJ AUXERRE dans la carrière professionnelle du joueur. Celle-ci a notamment insisté sur le fait que M. MEXES était arrivé à l'AJ AUXERRE à l'âge de 15 ans et qu'il y avait été formé durant sept ans :
- « It was observed that Mr Philippe Mexes was 15 years old when he first registered with AJ Auxerre and that the French club played a fundamental role in the player's training and education. In actual fact, it is not contested that the French player has been trained and developed by AJ Auxerre during seven years, i.e. between the ages of 15 and 22. Taking into account the considerably long period of stay with AJ Auxerre, it is evident that, apart from his personal talent, the player's positive development has to be essentially attributed to the training and education he received from the French club. »*
123. La CRL a également noté que l'amélioration des conditions salariales du joueur convenues lors de la prolongation de son contrat en décembre 2002 dénotait la haute estime qui lui était portée par les dirigeants du Club. A l'appui de ces éléments et ayant rappelé que la rupture du contrat était intervenue lors d'une période protégée, la CRL a indiqué que le préjudice de l'AJ AUXERRE était de • 8'000'000.—, sans fournir d'explications permettant aux parties de comprendre comment est calculé le dommage.
124. Alors qu'elle avait retenu une base objective à la fixation du dommage à hauteur de • 2'403'614.—, la CRL a ainsi attribué au rôle de club formateur joué par l'AJ AUXERRE et au fait que la rupture du contrat était intervenue durant la période protégée la valeur de • 5'596'386. Cette conclusion, non motivée, ne saurait être suivie par la Formation. Il est regrettable que la Chambre n'ait pas détaillé son calcul ou indiqué aux parties qu'elle statuait *ex aequo et bono*.
125. M. MEXES et l'AS ROMA ont considéré à juste titre que la CRL

avait fait preuve d'un raisonnement contradictoire compte tenu du fait que certaines circonstances relatives à la relation contractuelle entre l'AJ AUXERRE et M. MEXES (durée de la relation contractuelle, jeune âge du joueur lors de son arrivée au club auxerrois) semblaient jouer ici une fonction aggravante alors que ces mêmes circonstances avaient mené la CRL puis le TAS à atténuer la sanction disciplinaire contre le joueur (cf. TAS 2004/A/708/709/713/, p. 19-81).

126. La Formation est ainsi d'avis que la stabilité contractuelle, soit les sept années durant lesquelles M. MEXES a évolué à l'AJ AUXERRE ou le jeune âge du joueur ne peuvent lui être opposés pour alourdir l'indemnité pour rupture de contrat, contrairement à l'avis de la Chambre de résolution des litiges. Il sera tenu compte de ce qui précède dans la fixation du montant de l'indemnité, sous point « e » ci-dessous.

- Rôle formateur de l'AJ AUXERRE

127. La Formation doit en revanche admettre que le rôle formateur de l'AJ AUXERRE est manifestement un élément du calcul du dommage. En effet, selon l'art. 18 du Règlement :

« Si un joueur est transféré alors qu'il est sous contrat, mais avant d'avoir atteint l'âge de 23 ans, une indemnité de formation et d'éducation devra être payée. Cette indemnité sera calculée conformément aux critères énoncés dans le Règlement d'application. Toutefois, en cas de rupture unilatérale de contrat, il conviendra, sans préjudice, d'appliquer les dispositions de l'art. 22 ci-après ».

128. Aussi, l'indemnité de formation doit être calculée en application de l'art. 22 du Règlement. La rédaction peu claire de l'art. 18 *in fine* du Règlement amène à déterminer si l'indemnité de formation est une composante de l'indemnité pour rupture du contrat ou si elle est cumulative, sa fixation s'opérant selon l'art. 22 du Règlement.

La Formation est d'avis que c'est cette seconde hypothèse qui doit être suivie, l'art. 22 du Règlement commençant par l'expression « *Sans préjudice des dispositions relatives à l'indemnité de formation fixée 13 et suivants, ...* ». L'indemnité de Formation doit ainsi s'ajouter à l'indemnité pour rupture de contrat, la première étant calculée selon les mêmes critères que la seconde.

- Circonstances exceptionnelles

129. La CRL a considéré dans la décision attaquée qu'il convenait de ne pas tenir compte des circonstances exceptionnelles retenues dans la procédure disciplinaire contre le joueur.

130. Or, s'il est vrai que l'art. 22 du Règlement ne fait pas état de « *circonstances exceptionnelles* » à l'instar de l'art. 23 du Règlement, il a été vu ci-dessus que l'indemnité devait être calculée conformément au droit national. Le droit national choisi par les parties à titre supplétif est le droit suisse et celui-ci prévoit la possibilité de tenir compte dans la fixation du dommage de facteurs de réduction reconnus par la loi, tels la légèreté de la faute (CO 43 I), la faute concomitante du créancier (CO 44 I), ou d'autres circonstances.
131. Dans l'affaire disciplinaire, les circonstances ayant amené le joueur à résilier son contrat avaient été qualifiées de circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de la sanction disciplinaire. Avaient été considérées comme des circonstances exceptionnelles le fait que le club auxerrois avait fait obstruction à la communication au joueur des conditions dans lesquelles il souhaitait négocier son transfert. En effet, il avait été jugé que :
- « *En outre et bien que M. Mexès n'ait pas su apporter le degré de preuve suffisant pour emporter la conviction de la Formation sur l'existence d'un accord verbal entre les parties sur le départ de M. Mexès à la fin de la saison 2004, la Formation considère que le refus persistant de collaboration de l'AJ Auxerre vis-à-vis d'un joueur de parfaite bonne foi doit être pris en compte dans l'appréciation de la durée de la sanction.* » (cf. TAS 2004/A/708/709/713/, p. 19-81).
132. Par conséquent, il convient également de tenir compte de cette faute concomitante de l'AJ AUXERRE dans la fixation de l'indemnité sur la base de l'art. 44 al. 1 CO, figurant sous lettre «e» ci-dessous.
- Éléments non retenus par la Chambre de Résolution des litiges à titre de « Spécificités du Sport »***
133. L'AJ AUXERRE allègue que le critère des « Spécificités du sport » est une invitation à prendre en compte tous les éléments liés au marché des transferts.
134. Celle-ci invoque dans ses écritures les qualités du joueur, en particulier sa grande expérience malgré son jeune âge, résultant notamment du fait qu'il a disputé 133 matches en première division avec son club formateur.
135. L'AJ AUXERRE indique que pour évaluer la valeur réelle de ce joueur sur le marché des transferts, il convient de se référer aux opérations de transfert réalisées durant l'été 2004 avec le même type de joueurs. Le Club auxerrois se livre à l'analyse de toute une série d'opérations de transfert pour des joueurs tels que CISSE, SAMUEL ou encore

ROONEY pour arriver à la conclusion que:

«Donc si l'on se réfère aux qualités du joueur Philippe MEXES, à son jeune âge et à sa grande expérience, aux prix du marché des transferts de l'été 2004, aux moyens dont disposent les grands clubs européens et aux évaluations données par les parties, on constate que le prix de 15'000'000.— Euros que l'AJ AUXERRE a toujours annoncé à tous les clubs qui s'intéressaient à ce joueur n'était pas excessif.»

136. Bien que la CRL n'en ait pas fait état dans son raisonnement, la Formation considère que l'AJ AUXERRE a subi un préjudice résultant du fait qu'il a été privé du transfert de son joueur.
137. En effet, selon le droit suisse applicable à titre supplétif, la réparation du dommage comprend toute *diminution involontaire du patrimoine d'une personne*³. Cette diminution comprend toutes les incidences que l'inexécution ou la violation du contrat ont eues sur le patrimoine du créancier, à savoir la valeur de la prestation due, les frais encourus et tout autre dommage résultant de l'inexécution. Le dommage comprend également le gain manqué, soit le dommage résultant du fait que le patrimoine du créancier ne s'est pas accru. Selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral suisse : *« si le lésé est frustré d'un profit qui doit être considéré comme usuel ou qu'il eût vraisemblablement réalisé suivant le cours ordinaire des choses, le dommage réside dans un manque à gagner »*.⁴
138. En l'espèce, il est rappelé que le club romain a négocié parallèlement avec le club français avant de conclure un contrat de quatre ans avec M. MEXES. Il a déjà été allégué dans la partie en fait que l'AS ROMA avait, par télécopie du 4 juin 2004, offert à l'AJ AUXERRE la somme de • 4'500'000.— pour le transfert anticipé du joueur. Le 7 juin 2004, M. HAMEL, informait les dirigeants de l'AS ROMA que le joueur était sous contrat jusqu'en 2006 et proposait une rencontre. Le 9 juin 2004, l'offre de • 4'500'000.— était confirmée avec la précision que celle-ci comprenait l'indemnité de formation. Il est enfin rappelé que le 10 juin 2004, les dirigeants des clubs s'étaient rencontrés sans parvenir à un accord. Le 12 juin 2004, soit 2 jours après que les dirigeants des deux clubs se soient rencontrés sans parvenir à un accord mais sans mettre un terme aux négociations et le lendemain de l'annonce de rupture du contrat par le joueur l'AS ROMA et M.

³ (ATF 116 II 441 c. 3a, aa, JdT 1991 I 166)

⁴ ATF 90 II 417, JT 1965 I 226

MEXES ont signé un contrat de quatre ans.

139. Il est ainsi manifeste que la violation du contrat par M. MEXES a eu pour conséquence de priver le club français d'obtenir une indemnité de transfert, lequel avait fait l'objet d'une offre concrète de l'AS ROMA à hauteur de • 4'500'000.—. Cet élément du dommage est étayé par pièces (Pièces 15 et 20 de l'AJA).
 140. La Formation estime toutefois que le montant du préjudice lié au transfert frustré allégué par l'AJ AUXERRE est infondé. En effet, le raisonnement de l'AJ AUXERRE repose sur un prix hypothétique de transfert en fonction d'opérations de transfert réalisées sur d'autres joueurs. Le montant allégué est infondé en ce qu'il est incertain et qu'il repose uniquement sur des estimations.
 141. La Formation considère que le dommage lié au transfert frustré de l'AJ AUXERRE est ainsi au moins équivalent à l'offre qui lui avait été faite par l'AS ROMA, cette offre comprenant les indemnités de Formation. En effet, ce montant correspond à l'estimation qu'avait faite le club romain de la valeur du joueur. M. MEXES et l'AS ROMA devront ainsi réparer le gain manqué de l'AJ AUXERRE causé par la rupture de contrat d'un montant minimum à concurrence de • 4'500'000.—, ce montant incluant l'indemnité de formation. En l'état seul ce montant est démontré, toute somme supérieure étant représentée par de simples estimations.
- d. Autres critères objectifs allégués par l'AJ AUXERRE**
142. L'AJ AUXERRE a encore allégué comme composantes de son dommage le préjudice commercial et sportif lié au départ du joueur « *dans des conditions déplorable pour l'AJ AUXERRE* ».
 143. Le Club français ne produit aucune pièce pour étayer son dommage qui n'est au demeurant pas chiffré. Le préjudice commercial allégué ne peut ainsi être retenu, à défaut pour l'AJ AUXERRE d'avoir apporté la preuve de son dommage.
 144. Il en va de même du préjudice sportif prétendument lié à l'absence du joueur dans l'effectif du Club et à l'impossibilité dans laquelle le Club se serait trouvé de le remplacer. En effet, le lien de causalité entre la rupture du contrat par M. MEXES et les mauvais résultats sportifs du club français n'est pas établi.
 145. S'agissant des intérêts financiers sur la somme que l'AJ AUXERRE estime qu'elle aurait dû percevoir depuis juin 2004, cette argumentation ne résiste pas à l'examen compte tenu du fait qu'il n'a aucune créance exigible depuis cette date.

e. Le montant du préjudice

146. A l'appui de ce qui précède, la Formation est en désaccord avec les critères retenus par la CRL pour le calcul du dommage de l'AJ AUXERRE et s'écartera ainsi de son raisonnement, ce d'autant plus que les critères objectifs dont la CRL a fait application ne permettent pas de comprendre comment elle est parvenue à un montant de • 8'000'000.—.
147. Par conséquent, conformément à l'art. 22 du Règlement et en vertu de son plein pouvoir d'examen, la Formation retient comme éléments objectifs du préjudice de l'AJ AUXERRE les points suivants :
- Le coût effectivement assumé par l'AJ AUXERRE en raison de la prolongation du contrat de M. MEXES pour la saison 2005/2006 s'est élevé à un total de • 2'289'644.— (cf. § 118). Cet investissement est une pure perte pour le club français suite au départ anticipé du joueur et partant du fait qu'il a été privé de ses services pour la saison sur laquelle portait la prolongation du contrat.
 - L'AS ROMA a formulé une offre de • 4'500'000.— pour le transfert du joueur, de sorte que la Formation considère qu'il s'agit d'une valeur minimum du joueur sur le marché des transferts en juin 2004 mais qui ne peut être retenue qu'à titre indicatif.
 - En effet, l'AJ AUXERRE a clairement refusé l'offre de • 4'500'000.— estimant que la valeur du joueur était supérieure. Hormis le fait que les éléments supplémentaires du dommage allégué par l'AJ AUXERRE n'ont pas été établis par celle-ci, la Formation retient comme élément objectif pour la fixation du dommage le fait que le club auxerrois n'a pas coopéré à développer un climat favorable aux négociations en refusant de communiquer au joueur, malgré ses demandes, les conditions de son transfert. Le club français n'a pas non plus associé le joueur à des discussions transactionnelles avec certains clubs, tels MANCHESTER ou CHELSEA alors que des contacts avaient été initiés. En empêchant ainsi le développement d'une coopération avec le joueur qui aurait peut-être permis d'obtenir des offres plus élevées pour son transfert, l'AJ AUXERRE a contribué, par son comportement à créer une situation complexe, alors même que la prolongation du contrat indiquant que le joueur auquel il restait deux saisons à effectuer, en garantissait une, ce qui, a contrario, signifie que les parties avaient clairement envisagé de

négocier ensemble son transfert. Le club auxerrois a ainsi commis une faute concomitante en particulier dans son manque de transparence quant aux conditions financières exigées pour le transfert, justifiant l'application de l'art. 44 al. 1 CO.

- La Formation retient comme autre élément objectif l'investissement personnel important du joueur dans les performances réalisées par le club français, avec lequel il a évolué durant sept ans. La décision attaquée n'a retenu que l'élément relatif au rôle formateur de l'AJ AUXERRE comme critère d'évaluation du dommage sans que cet élément ne soit mis en balance avec l'apport considérable résultant des services de M. MEXES pour l'AJ AUXERRE. Cet apport ne peut être contesté, l'AJ AUXERRE faisant elle-même référence dans ses écritures aux 133 matchs que le joueur a disputé avec elle, aux 16 matchs en Coupe d'Europe, aux 7 matchs en Champions' League et en soulignant le fait que M. MEXES a été reconnu meilleur joueur d'AUXERRE, avec Djibril CISSE sur toutes les compétitions jouées par le club sur la saison 2003/2004.
 - M. MEXES a admis devant la CRL l'existence d'un dommage limité de l'AJ AUXERRE consistant en la privation de ses services pour les saisons 2004-2005 et 2005-2006. Il a même pris, à teneur de la décision attaquée, des conclusions tendant à ce que le préjudice de l'AJ AUXERRE soit fixé à une indemnité entre • 2'120'000.—et • 3'580'000.
 - En faisant une offre de • 4'500'000.—, l'AS ROMA a reconnu qu'elle quantifiait à ce montant la valeur minimum du joueur. La Formation relève toutefois que cette offre, trop basse, était un coup de force de l'AS ROMA qui n'avait en réalité pas sérieusement l'intention de négocier avec l'AJ AUXERRE mais de provoquer une situation de rupture pour obtenir le joueur convoité. Une telle attitude est évidemment contraire aux relations que les clubs doivent entretenir dans un tel contexte et porte atteinte au principe de la stabilité des contrats.
148. En conclusion, prenant comme point de départ du préjudice le coût de la prolongation du contrat de • 2'289'644.— et la perte de gain de l'AJ AUXERRE résultant du transfert frustré de M. MEXES d'un montant minimum de • 4'500'000.—, puis procédant à une appréciation sur la base des critères objectifs énoncés ci-dessus, la Formation fixe le montant du dommage de l'AJ AUXERRE, dû par

- M. MEXES, à • 7'000'000.—, indemnité de formation comprise.
149. Selon l'art. 14 al. 3 du Règlement d'application, si le joueur ne paie pas l'indemnité pour rupture de contrat arrêtée à • 7'000'000.— dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, l'AS ROMA sera considérée comme coresponsable de son paiement.

3. Les frais

150. Vu le sort de la cause et conformément à l'art. R64.4 et R64.5 du Code, les frais de l'arbitrage, seront supportés pour moitié par M. MEXES et l'AS ROMA, solidairement, et pour moitié par l'AJ AUXERRE, ceci pour tenir compte du fait que chaque partie a une justification à son appel, aucune des parties n'ayant obtenu la totalité de ses conclusions.
151. En outre et par souci d'équité, chaque partie supporte ses propres frais en application de l'art. R64.3 du Code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement :

1. Dit que l'appel déposé par M. MEXES et l'AS ROMA 17 juin 2005 à l'encontre de la décision du 13 mai 2005, notifiée le 9 juin 2005, de la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA est recevable à la forme.
2. Dit que l'appel déposé par l'AJ AUXERRE le 17 juin 2005 à l'encontre de la décision du 13 mai 2005, notifiée le 9 juin 2005, de la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA est recevable à la forme.
3. Réforme partiellement la décision de la Chambre de Résolution des Litiges du 13 mai 2005 en réduisant le montant de l'indemnité pour rupture du contrat prononcée sur la base de l'art. 22 du Règlement à • 7'000'000.—.
4. Cela fait, condamne M. Philippe MEXES à payer à l'AJ AUXERRE dans les 30 jours suivant la notification de la décision la somme de • 7'000'000.—.
5. Dit que si la somme susmentionnée n'est pas payée dans le délai imparti, un intérêt de 5% par an sera perçu et le présent litige sera soumis au Comité de discipline de la FIFA, qui déterminera les sanctions applicables.
6. Dit que si la somme susmentionnée n'est pas payée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, l'AS ROMA sera solidairement responsable du paiement.
7. Dit que les frais de l'arbitrage, qui seront calculés par le Greffe du TAS et communiqués par acte séparé, seront mis à la charge de l'AS

ROMA et M. MEXES solidairement pour moitié, l'AJ AUXERRE supportant l'autre moitié.

8. Dit que chaque partie supporte ses propres frais.

Lausanne, le 5 décembre 2005

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Olivier Carrard, Président de la Formation
José Juan Pintó, arbitre
Bernard Hanotiau, arbitre

Caso Mexes - TAS 2005/A/916 AS Roma c/FIFA**SENTENCE ARBITRALE**

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante:

Président: Me Olivier Carrard, Avocat, Genève, Suisse
Arbitres: Me José Juan Pintó, Avocat, Barcelone, Espagne
Me Michele Bernasconi, avocat, Zurich, Suisse
Greffière ad hoc: Me Sidonie Morvan, avocate, Genève, Suisse
dans la procédure d'appel entre

AS ROMA, Rome, Italie

représenté par Maître Juan de Dios Crespo Pérez, Avocat à Valence, Espagne
Appelant

et

Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Zürich, Suisse
représentée par M. Heinz Tännler, Département juridique de la FIFA, et M.
Gianpaolo Monteneri, Conseiller juridique, Zurich, Suisse

Intimée

I. PREAMBULE

A titre liminaire, la Formation souligne que la présente procédure concerne uniquement la question de l'éventuelle responsabilité de l'AS ROMA pour l'incitation à la rupture du contrat qui liait Monsieur Philippe MEXES au Club de l'AJ AUXERRE.

En effet, il est rappelé que, dans une sentence du 11 mars 2005 (TAS 2004/A/708/709/713), la Formation a reconnu l'existence d'une rupture unilatérale du contrat sans justes motifs ou sans juste cause sportive par le joueur Philippe MEXES et a confirmé la suspension de six semaines qui lui avait été infligée par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA dans sa décision du 31 août 2004.

Il est également précisé qu'une autre procédure est pendante devant le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après *TAS*) relative à l'indemnité pour rupture de contrat qui a fait l'objet d'une décision séparée de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après *CRL*) du 13 mai 2005 notifiée aux parties le 9 juin 2005 (Affaire TAS 2005/A/902 et TAS 2005/A/903).

Dès lors, par souci de concision, la Formation se limitera à l'examen des questions pertinentes en rapport avec la détermination d'une éventuelle responsabilité du Club dans l'incitation à rompre le contrat de Monsieur Philippe MEXES.

II. FAITS

Faits à l'origine du litige

1. M. Philippe MEXES (ci-après «*Le joueur*» ou «*Monsieur MEXES*»), est né le 30 mars 1982 à Toulouse en France.
2. Le 10 mai 1998, Monsieur MEXES a signé son premier contrat de joueur espoir avec l'AJ AUXERRE pour une durée de cinq saisons, le contrat débutant le 1er juillet 1998.
3. En signant un contrat de joueur professionnel le 20 juin 2000, Monsieur MEXES s'est engagé à pratiquer le football en qualité de joueur professionnel au Club de l'AJ AUXERRE à dater du 1er juillet 2000 pendant une période de cinq années expirant à la fin de la saison 2004-2005.
4. Le joueur et le Club ont établi le 15 décembre 2002 un protocole d'accord prévoyant notamment la prolongation du contrat pour une saison additionnelle, à savoir la saison 2005-2006, reportant ainsi l'échéance au 30 juin 2006.
5. Cet accord prévoyait également une amélioration des conditions salariales de Monsieur MEXES, le versement d'une prime exceptionnelle brute (...) échelonnée dans le temps et l'engagement du Club de verser une prime de mutation en cas de transfert.
6. Le 16 décembre 2002, soit le lendemain de la signature du protocole d'accord, Monsieur MEXES et l'AJ AUXERRE représenté par son Président, Monsieur Jean-Claude HAMEL, ont établi un deuxième document intitulé « *Contrat* ». A teneur de celui-ci, et après avoir rappelé que les parties étaient liées jusqu'à la fin de la saison sportive 2005-2006, le joueur s'engageait à honorer son contrat de manière irrévocable jusqu'à la fin de la saison 2004-2005 au minimum.
7. Les parties avaient également convenu que, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée consensuelle au terme de la saison 2004-2005, le joueur bénéficierait d'une participation fixée à 8% de l'indemnité de transfert versée par le Club acquéreur. Il était précisé que cet engagement serait caduc en cas de transfert du joueur avant le terme de la saison sportive 2004-2005 sauf décision unilatérale du Club.
8. Les mois suivant la signature de ces accords, Monsieur MEXES s'est adressé, à plusieurs reprises, à Monsieur Jean-Claude HAMEL, Président du Club, afin d'obtenir des informations financières relatives à l'indemnité de transfert souhaitée par le Club en cas de libération du joueur avant l'échéance contractuelle (lettre du 28 novembre 2003, lettre du 26 avril 2004, lettre de Me DUPONT du 3 juin 2004).

9. Le Club n'a jamais pris position à ce sujet, se contentant de répondre au joueur qu'il était sous contrat jusqu'au 30 juin 2006 (lettre du 18 décembre 2003, lettre du 5 mai 2004, lettre du 3 juin 2004).
10. Le 25 mai 2004, M. Franco BALDINI, Directeur sportif de l'AS ROMA, adressa une télécopie à Monsieur Jean-Claude HAMEL pour l'informer de l'intérêt porté par le Club AS ROMA au joueur Philippe MEXES et de son intention d'initier les discussions d'une part avec le joueur et d'autre part avec l'AJ AUXERRE.
11. Le 26 mai 2004, Monsieur HAMEL prit note du fait qu'un contact avait été établi avec Monsieur Philippe MEXES.
12. A la même date, Monsieur BALDINI précisa que l'AS ROMA avait uniquement pour intention d'établir un contact avec le joueur indiqué mais qu'elle ne l'avait pas encore fait.
13. Par télécopie du 4 juin 2004, Monsieur BALDINI, pour le compte de l'AS ROMA, fit une proposition à l'AJ AUXERRE à hauteur de • 4'500'000.— pour le transfert de Philippe MEXES à l'AS ROMA.
14. Le 7 juin 2004, Monsieur HAMEL accusa réception de l'offre du club italien dans les termes suivants :
«Il apparaît clairement que l'AS ROMA est intéressée par le recrutement de ce joueur qui est sous contrat avec notre club jusqu'en 2006.» (Pièce 19 AJA).
Celui-ci proposa ainsi une rencontre entre les dirigeants des deux Clubs.
15. Le 9 juin 2004, Monsieur Franco BALDINI a confirmé à l'AJ AUXERRE sa présence à la réunion du 10 juin 2004 au Sofitel de l'Aéroport de Roissy et a réitéré l'offre du Club à hauteur de • 4'500'000.—, en précisant que ce montant s'entendait indemnité de formation comprise. Les responsables des deux Clubs, Messieurs HAMEL et BALDINI se sont ensuite rencontrés le 10 juin 2004 en vue de négocier le montant de l'indemnité de transfert.
Ceux-ci ne sont pas parvenus à un accord.
16. Par lettre recommandée du 11 juin 2004, Monsieur Philippe MEXES, faisant grief à l'AJ AUXERRE de ne pas avoir accepté la proposition de l'AS ROMA pour son transfert et de ne pas vouloir lui communiquer le montant de l'indemnité qui serait réclamée à ce titre, informa Monsieur HAMEL qu'il considérait que son contrat de travail avait été rompu. Il indiqua également son intention de saisir les instances compétentes pour qu'il soit statué sur les conséquences de la «rupture» de son contrat, provoquée selon lui par l'AJ AUXERRE.

17. Le jour même, le joueur a saisi la Chambre des règlements des litiges de la FIFA à cet effet.
18. Le lendemain, soit le 12 juin 2004, Monsieur Philippe MEXES et l'AS ROMA ont signé un contrat de joueur professionnel pour quatre saisons sportives, soit dès la saison 2004/2005 et jusqu'à la saison 2007/2008. (...).
19. Le 16 juin 2004, Monsieur HAMEL adressa une télécopie à Monsieur BALDINI l'informant qu'il restait dans l'attente des nouvelles du club romain, celui-ci lui ayant indiqué, à l'issue de la réunion du 10 juin 2004, qu'il devait consulter le conseil d'administration et rappeler l'AJ AUXERRE le samedi 12 juin 2004.
20. Le 21 juin 2004, Monsieur HAMEL réagit à la lettre de rupture de contrat de Monsieur Philippe MEXES du 11 juin 2004 et lui indiqua que la signature du contrat de joueur professionnel avec l'AS ROMA, apprise par voie de presse, constituait une contravention grave aux règlements en vigueur et une violation des engagements contractuels. L'AJ AUXERRE demandait à Monsieur Philippe MEXES de reprendre l'entraînement sans délai.
21. Le 1er juillet 2004, l'AJ AUXERRE renouvela sa mise en demeure en exigeant le retour immédiat du joueur.
22. Le 8 juillet 2004, l'AJ AUXERRE demanda à sa Fédération de porter ce litige devant les instances compétentes de la FIFA afin que celle-ci statue par application de son Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs.

Rappel procédural

23. Saisie du litige, la CRL de la FIFA a rendu une décision le 31 août 2004 dans laquelle elle a admis que le joueur avait unilatéralement rompu son contrat de travail avec l'AJ AUXERRE sans justes motifs et pendant la période de stabilité prévue par le Règlement de la FIFA. Cette rupture injustifiée a amené la CRL à prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de Philippe MEXES, à savoir une suspension du joueur limitée à six semaines à compter de la reprise du Championnat italien, soit dès le 12 septembre 2004, pour tenir compte des circonstances exceptionnelles du cas.
24. Sur appel de Monsieur MEXES et de l'AS ROMA du 3 septembre 2004, tendant à l'annulation de la sanction imposée au joueur, le TAS a confirmé la décision de la FIFA du 31 août 2004 dans sa sentence du 11 mars 2005 (TAS 2004/A/708/709/713).
25. La Formation du TAS a ainsi reconnu l'existence d'une rupture unila-

- térale du contrat par Monsieur Philippe MEXES sans justes motifs ou sans juste cause durant une période de stabilité et a confirmé la suspension de six semaines prononcée à l'encontre du joueur en retenant l'existence de « *circonstances exceptionnelles* » en sa faveur permettant de justifier une suspension inférieure aux quatre mois prévus par l'article 23, alinéa 1, lettre a du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs, Edition 2001 (ci-après: le Règlement).
26. Celle-ci a ainsi estimé, s'agissant des circonstances exceptionnelles, que la durée de la relation contractuelle entre l'AJ AUXERRE et Monsieur Philippe MEXES, ainsi que les circonstances ayant amené à la résiliation de son contrat, devaient être prises en compte à titre de circonstances exceptionnelles dans l'appréciation de la durée de la sanction. Le refus persistant de collaboration de l'AJ AUXERRE vis-à-vis d'un joueur de parfaite bonne foi de même que le fait que le joueur avait évolué pour l'AJ AUXERRE pendant sept ans avant de mettre un terme à son contrat, constituaient selon le TAS de telles circonstances.
 27. Dans sa sentence du 11 mars 2005, le TAS ne s'est pas penché sur la question de la responsabilité de l'AS ROMA pour incitation à la rupture du contrat mais a toutefois confirmé la présomption de culpabilité retenue par la CRL de la FIFA en indiquant que :
«*Compte tenu du résultat auquel elle aboutit, la Formation ne peut que confirmer la présomption de culpabilité retenue par la Chambre, tout en précisant que cette question devra être examinée au fond dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la FIFA*» (allégué 85, page 19, sentence TAS 2004/A/708/709/713).
Au vu de la sentence et conformément à l'article 4 du dispositif de la décision de la CRL du 31 août 2004, l'AJ AUXERRE était invitée à soumettre à la FIFA ses prétentions financières contre le joueur pour rupture de contrat.
 28. Par ailleurs, l'AJ AUXERRE a saisi cette même CRL d'une plainte contre l'AS ROMA concernant la question de l'incitation à la rupture du contrat.
 29. Le litige entre Monsieur Philippe MEXES et l'AJ AUXERRE relatif à l'indemnité pour rupture de contrat et celui entre l'AS ROMA et la FIFA au sujet de l'examen d'une éventuelle incitation à rompre le contrat par le club italien ont été instruits parallèlement, ceci par économie de procédure.
 30. Pour différents motifs au sujet desquels il n'y a pas lieu de revenir,

notamment l'absence excusée des représentants de l'AS ROMA lors de l'audience unique initialement agendée, deux décisions distinctes ont finalement été rendues par la CRL.

31. Par décision du 13 mai 2005, notifiée aux parties le 9 juin 2005, la CRL a condamné le joueur Philippe MEXES à payer la somme de • 8'000'000.— au Club AJ AUXERRE conformément à l'article 22 du Règlement. Le 17 juin 2005, chacune des parties a fait appel de cette décision au TAS.
32. La procédure est actuellement pendante et a fait l'objet d'une instruction distincte.
33. Dans une décision datée du 23 juin 2005, notifiée aux parties le 30 juin 2005, la CRL de la FIFA, statuant sur la question de la responsabilité de l'AS ROMA dans la rupture du contrat de Monsieur Philippe MEXES envers l'AJ AUXERRE, a retenu la responsabilité du Club italien estimant que ce dernier avait incité le joueur à rompre son contrat avec son ancien club. La CRL a notamment considéré que le laps de temps extrêmement court séparant la lettre d'annonce de rupture du contrat envoyée par Monsieur MEXES à l'AJ AUXERRE le 11 juin 2004 et la signature de son nouveau contrat pour une période de quatre années consécutives avec l'AS ROMA le 12 juin 2004 démontrait que le joueur était en négociation avec l'AS ROMA depuis une longue période et que la signature du contrat, le 12 juin 2004, n'était que la concrétisation de l'accord qui était déjà trouvé depuis un certain temps entre le joueur et le Club acquéreur.
34. Au surplus, la CRL, se basant sur les pièces versées au dossier, a estimé que l'AS ROMA avait démontré de l'intérêt pour le joueur déjà un certain temps avant de signer le contrat le 12 juin 2004, de sorte que l'appelant était parfaitement conscient des liens contractuels unissant Monsieur MEXES au Club AJ AUXERRE pour encore deux années.
35. A l'appui de ce qui précède, la CRL a estimé que l'AS ROMA ne s'était pas limitée à inciter Philippe MEXES à se départir de son contrat de travail avec l'AJ AUXERRE mais qu'elle avait même joué un rôle déterminant dans la rupture du contrat en l'ayant elle-même provoquée. La CRL a également insisté sur le fait que l'AS ROMA était un Club de rang international conscient de la réglementation applicable et des conséquences prévues pour la rupture d'un contrat de sorte qu'il avait conscience des sanctions sportives auxquelles il s'exposait en incitant le joueur à rompre le contrat.

36. Sur la base de ces considérations, la CRL a prononcé une sanction disciplinaire sportive à l'encontre du Club italien sur la base de l'article 23, alinéa 2, lettre a), du Règlement soit l'interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux jusqu'à l'échéance de la deuxième période de transfert suivant la notification de sa décision.
37. S'agissant de la quotité de la sanction, la CRL a estimé qu'il ne se justifiait pas de faire bénéficier le Club des «*circonstances exceptionnelles*» accordées à Monsieur MEXES (TAS 2004/A/708/709/713).
38. La possibilité de faire appel au TAS a été expressément indiquée dans le point 3 du dispositif de la décision.

Procédure devant le TAS

39. Le 4 juillet 2005, le Club AS ROMA, sous la plume de son Conseil, Me Juan de Dios CRESPO PEREZ, a envoyé une déclaration d'appel au TAS dirigée contre la décision de la CRL de la FIFA du 23 juin 2005.
Une requête d'effet suspensif était contenue dans la déclaration d'appel, le Club faisant valoir l'existence d'un dommage irréparable pour le cas où la sanction infligée serait maintenue jusqu'à droit jugé sur le fond du litige.
40. Invitée par la Formation à se déterminer sur ladite requête, la FIFA a déposé des observations le 18 juillet 2005 concluant au rejet de la demande de l'AS ROMA de surseoir à l'exécution de la sanction sportive, indiquant en substance que celle-ci n'empêchait pas le Club de transférer des joueurs actuellement sous contrat vers d'autres Clubs mais uniquement l'interdiction de recruter de nouveaux joueurs.
41. En date du 25 juillet 2005, le Président de la Chambre d'appel du TAS a rendu une ordonnance rejetant la demande d'effet suspensif de l'AS ROMA estimant notamment que le report d'une telle sanction pourrait permettre au Club sanctionné de constituer son équipe de manière à pouvoir faire face à une éventuelle future interdiction de recrutement.
42. En date du 2 août 2005, l'intimée a soumis une nouvelle requête d'effet suspensif devant la Formation du TAS constituée dans l'intervalle, invoquant notamment un certain nombre de faits nouveaux.
43. Le 5 août 2005, la FIFA a déposé des observations concernant la nouvelle requête d'effet suspensif de l'AS ROMA et a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.

44. Après avoir rappelé clairement que la Formation ne fonctionnait pas comme juridiction d'appel contre les ordonnances sur effet suspensif rendues par le Président de la Chambre d'appel du TAS et que, partant, elle n'avait à ce titre aucun pouvoir réformatoire, la Formation s'était déclarée compétente pour examiner la nouvelle requête d'effet suspensif en raison des faits nouveaux survenus depuis la première ordonnance.
45. Le 8 août 2005, le Président de la Formation a communiqué son ordonnance aux parties les informant que l'effet suspensif demandé par l'AS ROMA était accordé et que la motivation de l'ordonnance suivrait.
46. Par ordonnance du 23 août 2005, le TAS, statuant à huis clos et par voie de mesures urgentes, a accordé l'effet suspensif demandé par l'AS ROMA le 29 juillet 2005 portant sur la décision de la FIFA du 23 juin 2005. A l'appui de sa décision, le TAS avait considéré que l'AS ROMA avait rendu vraisemblable dans sa nouvelle requête d'effet suspensif l'existence d'un dommage pouvant être irréparable que lui causerait l'exécution immédiate de la sanction de la CRL du 23 juin 2005 sur la base des faits nouveaux avancés dans sa deuxième requête d'effet suspensif.
47. La Formation a ainsi estimé que les intérêts des parties étaient sauvegardés par une mesure de suspension de l'interdiction de recrutement durant les périodes de transfert jusqu'à droit jugé sur le fond du litige.
48. S'agissant du fond du litige, l'appelant a envoyé au TAS, par télécopie du 19 juillet 2005, la motivation de son appel alors que, de son côté, la FIFA a répondu le 15 août 2005.
49. La Formation, siégeant dans une composition différente de celle ayant statué sur la question de l'effet suspensif, Me Michele BERNASCONI ayant remplacé Me François KLEIN, s'est réunie le 7 octobre 2005, date à laquelle elle a tenu audience en présence des représentants des deux parties.
50. A cette occasion, la Formation a attiré l'attention des parties sur le fait qu'elle avait connaissance de l'ensemble du dossier compte tenu du fait que la CRL avait, dans un premier temps, instruit l'affaire disciplinaire et l'affaire économique en parallèle et s'est assurée que les parties ne voyaient pas d'objection à ce que les pièces des deux dossiers soient prises en compte dans la présente procédure. Les parties ont confirmé leur accord.

51. Au vu de la détermination des parties contenue dans leurs écritures et de leurs plaidoiries lors de l'audience de jugement du 7 octobre 2005, leur position peut être résumée comme suit :
- a. Position de l'AS ROMA:**
52. L'AS ROMA fait grief à la CRL d'entrer en contradiction avec l'article 13 du règlement d'application du Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs en estimant que celle-ci avait admis que l'élément de la négociation entre le Club et le joueur était une faute. Le Club italien a également invoqué l'erreur de l'appréciation de la CRL quant à l'approche du Club vers le joueur, l'AS ROMA se prévalant du fait qu'elle n'a rien fait pour rompre le contrat, celui-ci ayant déjà rompu ses relations contractuelles avec l'AJ AUXERRE lors de la signature le 12 juin 2004.
53. A l'occasion de l'audience du 7 octobre 2005, le Conseil de l'AS ROMA a repris cette argumentation en insistant sur le fait que l'AS ROMA avait respecté la réglementation applicable quant à l'approche concernant les négociations pour le transfert du joueur convoité et que, depuis le 25 mai 2004, elle avait mené des négociations parallèles avec le joueur de sorte qu'elles avaient duré dix-sept jours avant la signature du contrat. L'appelant a également soutenu que le contrat conclu avec l'AS ROMA était un contrat «*très simple*» de sorte qu'il était tout à fait plausible de fixer toutes les modalités et de signer un tel contrat en une journée.
54. Par ailleurs, l'AS ROMA a reproché à la CRL de ne pas avoir pris en compte son argumentation relative à la période protégée entraînant des sanctions différentes. A été contesté en particulier, le fait d'avoir admis qu'il était irrelevante de savoir si la rupture du contrat était intervenue pendant ou en dehors d'une période protégée, compte tenu du fait que l'incitation à rompre le contrat est une infraction en soi. L'AS ROMA a allégué que la période protégée avait une influence déterminante sur la sanction faisant référence à l'article 23, alinéa 2, lettre b), du Règlement.
55. Dans la motivation de son appel, l'AS ROMA a également fait grief à la CRL de ne pas être parvenue à établir que l'AS ROMA avait incité le joueur à rompre son contrat avec l'AJ AUXERRE de sorte qu'elle devait supporter le risque de l'absence de preuves selon l'article 8 du Code civil.
56. Enfin, à titre subsidiaire et concernant la quotité de la sanction, l'appelant a relevé que, contrairement à ce qu'avait retenu la CRL de

la FIFA, il se justifiait de faire bénéficier le Club des «*circonstances exceptionnelles*» accordées au joueur par la CRL puis par le TAS dans sa sentence du 11 mars 2005. L'AS ROMA a allégué que ces circonstances atténuantes exceptionnelles ne devaient pas être considérées comme des circonstances spécifiques au joueur et que le Club devait ainsi en bénéficier.

57. L'appelant a également fait référence à certaines dispositions prévues dans le Code pénal suisse (ci après *CPS*) sur l'instigation ou l'incitation, soit l'article 24 *CPS*, afin de démontrer qu'il ne se justifiait pas de traiter plus sévèrement l'instigateur que l'auteur de l'infraction, soit M. MEXES.
58. L'AS ROMA a enfin conclu à l'annulation de la décision de la CRL, la FIFA n'ayant, selon elle pas établi la responsabilité du Club dans la rupture du contrat et la sanction étant, à son avis, disproportionnée au regard de celle qui a été prise à l'encontre de Monsieur MEXES, motif pris de la non-application des circonstances exceptionnelles. A titre subsidiaire, l'appelant a conclu à ce qu'il soit condamné au paiement d'une amende ou tout au plus à l'interdiction d'une seule période d'enregistrement.

b. Position de la FIFA:

59. Dans son mémoire-réponse du 15 août 2005, la FIFA a repris l'argumentation développée par la CRL dans la décision du 23 juin 2005. L'intimée a ainsi fait valoir que l'AS ROMA s'était intéressée au joueur français déjà longtemps avant de signer avec lui si bien que le Club italien semblait avoir pleinement conscience de la situation contractuelle entre Monsieur MEXES et l'AJ AUXERRE. Celle-ci a insisté sur le fait que l'AS ROMA avait tout d'abord pris contact puis signé avec le joueur qui était encore lié par un contrat de travail à l'AJ AUXERRE. Celle-ci a souligné le fait que, 24 heures après avoir rompu le contrat avec l'AJ AUXERRE sans aucune raison valable, le joueur avait déjà signé un nouveau contrat avec l'AS ROMA.
60. Me Gianpaolo Monteneri a insisté, lors de l'audience de jugement, sur le fait que même si l'on admettait que l'AS ROMA n'avait pas connaissance du fait que le joueur était encore lié au Club d'AJ AUXERRE pendant deux ans, celle-ci avait fait preuve de négligence en acceptant les possibles conséquences d'une rupture de contrat par le joueur.
61. Il a également souligné qu'un joueur de la qualité de Philippe MEXES bénéficiant de conditions salariales intéressantes n'aurait pas pris le

risque de rompre son contrat avec l'AJ AUXERRE sans avoir au préalable reçu la garantie d'être engagé à l'AS ROMA. Pour démontrer l'existence d'une incitation à la rupture du contrat de la part du Club italien, la FIFA a rappelé que, pour qu'un contrat de travail puisse être signé, des négociations sont nécessaires lesquelles sont généralement longues de sorte qu'il apparaissait que l'AS ROMA était entré depuis longtemps en négociations avec le joueur. La signature du contrat du 12 juin 2004 de l'accord n'était qu'une formalité.

Celle-ci a également rappelé que, selon elle, l'AS ROMA est un Club d'une renommée internationale qui ne peut ignorer les règlements en vigueur et les conséquences potentielles d'une infraction. La FIFA a ensuite rappelé l'importance du principe du maintien de la stabilité contractuelle prévu dans le règlement.

III. EN DROIT

A. RECEVABILITE

a. La compétence du TAS

62. En vertu de l'art. R47 du Code, un appel contre une décision d'une fédération, d'une association ou d'un autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif.
63. Dans le présent cas, la réglementation de la FIFA prévoit la voie de l'appel au TAS à l'art. 60.1 de ses statuts en vertu duquel :
« Le TAS est seul compétent pour traiter des recours interjetés contre toute décision ou sanction disciplinaire prises en dernier ressort par toute autorité juridictionnelle de la FIFA, d'une confédération, d'un membre ou d'une ligue. Le recours doit être déposé au TAS dans les dix jours suivant la communication de la décision. »
64. En l'espèce, la déclaration d'appel du 4 juillet 2005 de l'AS ROMA est dirigée contre la décision de la CRL de la FIFA du 23 juin 2005 infligeant une sanction disciplinaire sportive à l'encontre du Club italien sur la base de l'article 23, alinéa 2, lettre a), du Règlement, soit l'interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux jusqu'à l'échéance de la deuxième période de transfert suivant la notification de sa décision.

65. La CRL de la FIFA a statué en qualité d'autorité juridictionnelle de dernière instance de sorte que l'appel au TAS est recevable.
Au surplus, les parties ont signé l'ordonnance de procédure datée du 29 septembre 2005, admettant ainsi sans réserves la compétence du TAS pour juger de l'appel formé contre la décision de la CRL du 23 juin 2005.
Partant, en vertu de l'article R.47 du Code et de l'article 60 des statuts de la FIFA, la Formation constate que le TAS est compétent pour connaître du présent litige.
- b. La recevabilité de l'appel**
66. L'article 60.1 des statuts de la FIFA dispose que le recours doit être déposé au TAS dans les dix jours suivant la communication de la décision.
67. La décision entreprise a été notifiée par la CRL de la FIFA à l'appelant par télécopie du 30 juin 2005 de sorte que l'appel formé par l'AS ROMA le 4 juillet 2005 est recevable à la forme, celui-ci ayant été déposé dans les délais utiles.
68. Au surplus, la déclaration d'appel satisfait aux conditions de forme requises par les art. R.48 et R.51 du Code.
69. Par conséquent, l'appel est recevable.
- c. Le droit applicable**
70. Conformément à l'art. R58 du Code:
«La formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l'application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.»
71. En l'espèce, en sus des statuts de la FIFA, le règlement applicable est le Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs, Edition 2001 et son Règlement d'application.
Les parties ont expressement accepté de soumettre le litige à cette réglementation, celles-ci faisant toutes deux référence dans leurs écritures au Règlement dans sa version 2001.
72. Le nouveau Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs entré en vigueur le 1er juillet 2005 n'est pas applicable, celui-ci prévoyant dans ses dispositions transitoires, soit l'art. 26 al. 1:
«Tous les cas soumis à la FIFA avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont régis par la version précédente du présent règlement.»

73. Par ailleurs, la FIFA ayant son siège social à Zürich, le droit suisse est applicable à titre supplétif au fond du litige en vertu de l'art. R58 du Code.
74. La présente procédure est au demeurant régie par les art. R47 et ss du Code.

B. AU FOND

a. Responsabilité de l'AS ROMA dans la rupture injustifiée du contrat par M. MEXES envers l'AJ AUXERRE

75. Comme allégué en préambule, le cadre du litige est limité à la détermination d'une éventuelle responsabilité du club appelant dans la rupture du contrat par le joueur envers l'AJ AUXERRE et le cas échéant à la sanction disciplinaire encourue, étant rappelé que la responsabilité du joueur a été retenue par le TAS dans une précédente décision (TAS 2004/A/708/709/713).
76. La Formation précise qu'elle a un pouvoir d'examen complet, celle-ci pouvant librement revoir les faits et le droit selon l'art. R57 du Code de l'arbitrage. Ainsi, elle ne s'estime pas formellement liée par la présomption de culpabilité retenue par le TAS dans la sentence du 11 mars 2005 (TAS 2004/A/708/709/713).
77. Pour ce dernier et à teneur de l'art. 23 al. 2 du Règlement, une sanction sportive n'est infligée que « *Dans le cas d'une rupture de contrat de la part du club ou dans le cas où le club incite à une rupture de contrat .* »
78. La CRL a considéré dans sa décision du 23 juin 2005 que l'AS ROMA ne s'était pas seulement bornée à inciter M. MEXES à rompre son contrat avec l'AJ AUXERRE mais qu'elle avait provoqué cette rupture de sorte que sa responsabilité était établie.
79. La Formation est du même avis.
80. Contrairement à ce que soutient l'AS ROMA, les pourparlers entre le club romain et le joueur n'ont pas été retenus comme une faute de celui-ci, mais comme un élément déterminant pour établir le fait que la rupture du contrat avec l'AJ AUXERRE le 11 juin 2004 a été dictée par la signature du contrat de quatre ans intervenue moins d'un jour après.
En d'autres termes, le joueur n'aurait pas résilié son contrat s'il n'était pas parvenu à un accord avec l'AS ROMA avec lequel il était en discussions depuis plus de 17 jours, selon les propos tenus par le club appelant lui-même.

81. Il est rappelé que le joueur bénéficiait d'une situation relativement confortable à l'AJ AUXERRE tant sur le plan sportif que sur le plan financier. En effet, M. MEXES disputait de nombreux matchs avec son club formateur et avait négocié une augmentation de son salaire deux ans auparavant ainsi que le versement d'une prime pour la prolongation de son contrat.
82. Dans ce contexte et au vu des réalités du monde footbalistique, la Formation estime qu'il n'est pas plausible qu'un joueur de la qualité de M. MEXES accepte de prendre le risque de rompre son contrat avant d'avoir l'assurance d'être engagé dans le club acquéreur.
83. La chronologie des faits, soit la lettre de rupture du contrat de M. MEXES le vendredi 11 juin 2004 et la signature du contrat le 12 juin 2004 le confirme.
84. Par ailleurs, il résulte des déclarations de Mme MAZZOLINI, directrice financière de l'AS ROMA, entendue lors de l'audience de jugement, que le joueur était assisté de son Conseil, Me DUPONT et de son agent M. JOUANNEAUX, ce dernier étant présent lors des discussions du 10 au 12 juin 2004 à Rome.
85. La rupture de contrat de M. MEXES semble donc plutôt être intervenue à des fins stratégiques afin de construire une argumentation tendant à atténuer la responsabilité du club italien.
86. En outre, s'agissant du grief de l'appelant à l'encontre de la décision attaquée portant sur l'«*erreur sur les temps de négociation*», la Formation souligne que la question de savoir si l'appelant a d'abord approché le club employeur ou le joueur ou encore les deux simultanément peut être laissée ouverte, aucune sanction n'ayant été infligée à l'AS ROMA par la CRL sur la base de l'art. 13 du Règlement d'application.
87. L'AS ROMA ne peut non plus être suivie dans son raisonnement lorsqu'elle indique qu'elle croyait que M. MEXES avait le droit de rompre son contrat et partant qu'il était libre de signer le 12 juin 2004.
88. La position défendue par le club appelant est insoutenable compte tenu du fait que les représentants de l'AS ROMA et de l'AJ AUXERRE ont négocié durant près de trois semaines avant que l'AJ AUXERRE ne soit confronté à la rupture du contrat par le joueur.
89. Les deux clubs ont échangé plusieurs correspondances et se sont même rencontrés le 10 juin 2004, de sorte que le club italien connaissait la durée résiduelle du contrat liant le joueur à l'AJ AUXERRE. Il ne

- pouvait l'ignorer compte tenu du fait que, par mesure de précaution, Monsieur HAMEL l'avait expressément précisé dans son fax du 7 juin 2004: «*Il apparait clairement que l'AS ROMA est intéressée par le recrutement de ce joueur qui est sous contrat avec notre club jusqu'en 2006.*» (Pièce 19 AJA).
90. C'est ainsi en connaissance de cause que l'AS ROMA a fait une offre à l'AJ AUXERRE de _ 4'500'000.— le 4 juin 2004.
 91. Celle-ci ne conteste d'ailleurs pas qu'au moment de son offre à l'AJ AUXERRE, le joueur était toujours sous contrat. Prétendre le contraire n'aurait aucun sens car l'AS ROMA n'aurait pas pris la peine de négocier avec l'AJ AUXERRE si le joueur avait été libre.
 92. L'AS ROMA, qui est un club de renommée internationale et qui n'en est pas à son premier transfert de joueurs n'est pas crédible lorsqu'elle affirme que deux jours seulement après avoir reconstruit M. HAMEL le 10 juin 2004 à l'aéroport de Roissy pour négocier le transfert du joueur, elle pensait que le joueur n'était plus sous contrat.
 93. Même dans cette hypothèse, la responsabilité de l'AS ROMA n'en serait pas moindre, car en s'abstenant de prendre la précaution d'appeler les représentants de l'AJ AUXERRE pour s'assurer que le joueur n'était plus sous contrat avant la signature, l'appelant a fait preuve de négligence et a accepté de s'exposer aux sanctions prévues dans le Règlement sur le statut et le transfert des joueurs.
 94. Les éléments du dossier démontrent que l'AS ROMA a procédé à un calcul de risques en acceptant les éventuelles sanctions encourues.
 95. A l'appui de ce qui précède, il est manifeste que l'appelant a incité le joueur à rompre son contrat avec l'AJ AUXERRE.
 96. Selon l'art. 23 al. 2 let c du Règlement :
«*Un club souhaitant enregistrer un joueur convaincu de rupture unilatérale de contrat pendant les «périodes protégées», telles que définies à l'article 21.1 sera présumé avoir incité à une rupture de contrat.*»
 97. Le Règlement instaure ainsi une présomption légale, soit l'incitation à rompre le contrat.
 98. L'appelant estime à tort que le droit suisse, applicable à titre supplétif selon l'art. R58 du Code, en particulier l'art. 8 CC, interdit de mettre le fardeau de la preuve à la charge de l'AS ROMA.
 99. Or, selon le droit suisse, dès lors qu'il existe une présomption légale, il appartient à celui qui n'est pas au bénéfice de la présomption d'apporter la preuve du contraire du fait présumé, seul le fait-prémisse

devant être prouvé par le bénéficiaire de la présomption.

En effet, selon la doctrine:

«Les présomptions légales ont partiellement un effet de renversement du fardeau de la preuve : seul le fait-prémisse doit être prouvé par le demandeur, le fardeau de la preuve du fait (ou du droit) présumé étant reporté sur le défendeur, qui doit alors tenter la preuve du contraire. La preuve du contraire étant une preuve principale, elle doit atteindre le degré de preuve requis pour ce genre de preuve et donc convaincre le juge de l'inexistence du fait (ou du droit) présumé. Il ne suffit donc pas de susciter des doutes dans l'esprit du juge.»¹

100. En l'espèce, le fait-prémisse, soit la rupture unilatérale du contrat sans juste cause par le joueur a été établi par l'intimé.
101. Dès lors, la CRL a retenu à bon droit qu'il appartenait à l'AS ROMA de prouver qu'elle n'avait pas incité M. MEXES à rompre son contrat avec l'AJ AUXERRE.
102. La Formation a déjà établi ci-dessus que les arguments avancés par le club appelant ne permettaient pas de renverser la présomption.
103. L'AS ROMA supporte ainsi le risque de l'absence de preuve alors qu'il en avait la charge.
104. Par conséquent, la décision de la CRL du 23 juin 2005 doit être confirmée quant au principe de la responsabilité du club appelant, celui-ci ayant manifestement incité M. MEXES à rompre son contrat sans juste cause avec l'AJ AUXERRE, alors qu'il était lié pour encore deux ans.

b. Sanction applicable

105. La CRL a condamné le club italien à la sanction sportive prévue à l'art. 23 al. 2 let a du Règlement. Selon cette disposition:

«Si la rupture intervient à la fin de la première ou de la deuxième année du contrat, la sanction sera l'interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux, jusqu'à échéance de la deuxième période de transfert suivant la date à laquelle la rupture est devenue définitive. Dans tous les cas, aucune restriction pour rupture unilatérale de contrat n'excèdera une période de 12 mois suivant la rupture ou l'incitation à la rupture.»
106. La CRL a ainsi considéré que la rupture du contrat était intervenue durant la période protégée visée par l'art. 23 al. 2 let a du Règlement.

¹ Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome II, Editions Staempfli, Berne, 2002, p. 228

107. L'AS ROMA reproche à la CRL d'avoir admis qu'il était irrelevant de déterminer si la rupture du contrat était intervenue pendant ou en dehors d'une période protégée, celui-ci estimant que la période protégée a une influence déterminante sur la sanction et faisant référence à l'article 23, alinéa 2, lettre b), du Règlement.
 108. A l'appui de ses allégués, le club appelant rappelle un passage de la sentence du TAS du 11 mars 2005 dans lequel la Formation avait indiqué qu'il lui était difficile de procéder à une appréciation claire de la légitimité ou de l'illégitimité du départ d'une nouvelle période de stabilité pour la signature de ces accords (TAS 2004/A/708/709/713, §61 p. 15). L'appelant omet toutefois d'indiquer que le TAS avait conclu que la signature de l'accord étendant la durée du contrat en décembre 2002 avait bien eu pour effet de faire courir une nouvelle période de stabilité pour M. MEXES (TAS 2004/A/708/709/713, §63 p. 15 et §67 p. 16).
 109. Cette question a ainsi déjà été tranchée par le TAS de manière définitive de sorte que l'application de l'art. 23 al. 2 let b du Règlement invoquée par l'AS ROMA doit être rejetée.
 110. Il doit en aller de même des conclusions de l'appelant concernant sa condamnation subsidiaire à une amende.
 111. En effet, en vertu de l'art. 23 al 2 let. c du Règlement, l'amende fait partie des sanctions sportives supplémentaires que peut prononcer la Commission de Discipline de la FIFA. Il ne s'agit ainsi pas d'une alternative à la sanction prévue à l'art.23 al. 2 let. a du Règlement mais d'une sanction additionnelle.
 112. L'AS ROMA procède dès lors à une mauvaise interprétation du Règlement.
- c. Quotité de la sanction**
113. Il a été établi ci-dessus que la CRL avait à juste titre prononcé une sanction disciplinaire sur la base de l'art. 23 al. 2 let. a du Règlement, cette disposition prévoyant à titre de sanction l'interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux, durant deux périodes de transfert.
 114. Le Règlement prévoit ainsi une sanction fixe durant deux périodes consécutives de transfert, l'objectif recherché étant de dissuader les clubs d'obtenir le transferts de joueurs par la force en les incitant à rompre leur contrat, ceci afin de préserver le principe de stabilité contractuelle.
 115. Lorsqu'un club a été reconnu responsable d'avoir incité le joueur à

- rompre son contrat durant la période protégée la règle est ainsi l'interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux durant deux périodes consécutives.
116. L'art. 23 du Règlement, dans son libellé introductif précédant les alinéas 1 et 2 stipule que:
«Des sanctions disciplinaires pour rupture unilatérale de contrat sans juste motif ou juste cause sportive seront sauf circonstances exceptionnelles prononcées.»
117. Il ressort de la systématique de la loi, que ces circonstances exceptionnelles peuvent s'appliquer tant au joueur qu'au club.
118. S'agissant de l'appréciation de la durée de la sanction pour les *«circonstances exceptionnelles»* prévues à l'art. 23 du Règlement, la question a déjà été débattue et tranchée par le TAS dans sa sentence du 11 mars 2005 dans laquelle il a été admis que si le Règlement prévoyait une sanction fixe, la référence à des circonstances exceptionnelles ouvrait la porte à une certaine flexibilité.
119. Il convient de noter que la notion de *«circonstances exceptionnelles»* a été totalement supprimée dans le nouveau Règlement, l'interdiction d'enregistrer des joueurs durant deux périodes d'enregistrement étant désormais la règle absolue (art. 17 al. 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, Edition 2005).
120. Compte tenu de ce qui précède, l'atténuation de la sanction pour *«circonstances exceptionnelles»* doit rester l'exception, l'interdiction d'enregistrer des joueurs durant deux périodes d'enregistrement étant le principe. Ces deux périodes successives constituent en revanche un maximum.
121. L'AS ROMA allègue dans ses écritures que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée et reproche à la CRL de la FIFA de ne pas l'avoir mis au bénéfice des circonstances exceptionnelles prévues à l'art. 23 du Règlement, lesquelles ont été accordées à M. MEXES dans la décision de la CRL du 31 août 2004, cette décision ayant été confirmée par le TAS dans sa sentence du 11 mars 2005.
122. Avaient notamment été retenues à titre de circonstances exceptionnelles la durée de la relation contractuelle entre M. MEXES et l'AJ AUXERRE (7 ans), l'âge auquel le joueur était arrivé au club (15 ans), les bonnes relations entre le joueur et l'AJ AUXERRE et les circonstances ayant amené à la résiliation de son contrat.
123. Dans la décision dont il est fait appel, la CRL a jugé qu'il ne se justifiait pas d'accorder une réduction de la sanction du club sur la base de ces

- «*circonstances exceptionnelles*», celles-ci ne concernant que la relation liant M. MEXES à l'AJ AUXERRE.
124. La Formation confirme ces conclusions, les circonstances évoquées ci-dessus ne concernant en aucune façon le club romain.
 125. L'AS ROMA ne démontre d'ailleurs pas en quoi ces circonstances exceptionnelles devraient lui être applicables mais se contente d'évoquer certaines règles du Code pénal suisse concernant l'instigation.
 126. Sur cette base, l'appelante indique qu'en sa qualité d'instigateur, le club ne peut être sanctionné plus sévèrement que le joueur.
 127. Ce raisonnement ne peut être suivi compte tenu du fait que les circonstances exceptionnelles peuvent s'appliquer de façon indépendante à l'alinéa 1 et/ou à l'alinéa 2 de l'art. 23 du Règlement.
 128. L'application de circonstances exceptionnelles propres au joueur n'a ainsi aucun effet sur l'examen de la même question concernant le club ayant incité à la rupture du contrat.
 129. A titre superfétatoire, même si l'on suivait la distinction faite par l'AS ROMA entre sa qualité d'«*instigateur*» et celle de M. MEXES comme «*auteur de l'infraction*» sur la base d'un rapprochement opéré avec l'art. 24 du Code pénal suisse, le résultat ne serait pas différent. En effet l'art. 26 du Code pénal suisse prévoit que:
«*Les relations, qualités et circonstances personnelles spéciales dont l'effet est d'augmenter, de diminuer ou d'exclure la peine, n'auront cet effet qu'à l'égard de l'auteur, instigateur ou complice qu'elles concernent.*»
 130. Dès lors, eu égard à cette disposition, l'AS ROMA ne peut invoquer pour son propre compte les circonstances exceptionnelles propres au joueur et à sa relation avec son ancien club.
 131. Toutefois et malgré le principe réaffirmé de l'application stricte de la sanction prévue à l'art. 23 al. 2 let a du Règlement, la Formation considère que l'AS ROMA bénéficie de circonstances exceptionnelles qui lui sont propres dans le présent cas.
 132. En effet, le club appelant a reçu le 30 juin 2005 la décision de la CRL de la FIFA lui interdisant d'enregistrer des joueurs, à savoir la veille de l'ouverture du marché estival des transferts.
 133. Le dispositif de la décision prévoyait que l'interdiction d'enregistrement durant deux périodes consécutives commençait à courir dès la notification de la décision.
 134. Comme examiné dans la partie en fait, l'appelant a soumis une premiè-

- re requête d'effet suspensif, contenue dans son appel du 4 juillet 2004, au Président de la Chambre d'appel du TAS qui l'a rejetée par ordonnance du 25 juillet 2005, soit 3 semaines plus tard.
135. En date du 2 août 2005, l'appelant a soumis une nouvelle requête d'effet suspensif devant la Formation du TAS invoquant notamment un certain nombre de faits nouveaux. Le 8 août 2005, le TAS a rendu une ordonnance dans laquelle il a accordé l'effet suspensif demandé par l'AS ROMA en raison desdits faits nouveaux.
 136. Sachant que la période estivale de transfert a lieu en Europe du 1er juillet au 31 août, la notification de la décision de la FIFA la veille du début de la période de transfert a eu pour conséquence de faire courir la sanction jusqu'à l'octroi de l'effet suspensif le 8 août 2005.
 137. Il serait inéquitable de ne pas tenir compte de cette période durant laquelle le club romain n'a pu procéder à l'enregistrement de nouveaux joueurs même si la période allant du 8 août 2005 au 31 août 2005 a pu avoir un effet «*guérisseur*» atténuant par là même les aléas de cette première phase d'interdiction.
 138. En effet, si le club appelant a pu, suite à la levée provisoire de la sanction le 8 août 2005 être actif sur le marché des transferts dans les trois dernières semaines d'août et procéder à l'enregistrement de joueurs, celui-ci a tout de même été pénalisé, les joueurs convoités par les grands clubs étant généralement approchés dès le début de la période de transferts.
 139. L'AS ROMA a ainsi d'une certaine manière subi des inconvénients dans le cadre de cette période partielle de transfert qui équivalent à une forme de sanction.
 140. Il s'agit de circonstances exceptionnelles dont la Formation doit tenir compte dans l'appréciation de la sanction.
 141. Compte tenu du fait que le Règlement prévoit un maximum de deux périodes consécutives de transfert, le maintien de la quotité de la sanction prononcée par la CRL aurait pour effet de faire subir à l'AS ROMA une sanction allant au-delà du maximum légal, le club ayant déjà subi 5 semaines d'interdiction d'enregistrement de joueurs durant la période du 1er juillet 2005 au 8 août 2005.
 142. La Formation considère ainsi qu'il se justifie de limiter l'interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux à une période entière de transfert, soit durant la prochaine saison à compter de la notification de la décision.
 143. La Formation souligne qu'elle ne souhaite pas procéder à des fraction-

- nements à l'intérieur des périodes de transfert, le but de la sanction n'étant atteint que si le club est sanctionné sur une période pleine de transfert.
144. En effet, dans le cas contraire, les clubs avertis de la sanction sur une partie limitée de la période de transfert suivant la notification de la décision pourraient signer avec les joueurs convoités et les enregistrer dès la levée de la sanction, annihilant ainsi le but même de la sanction sportive.
145. Enfin , il est également relevé que l'AS ROMA n'a pas contesté le point de départ de la sanction.
146. (...)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement, décide:

1. L'appel déposé par l'AS ROMA le 4 juillet 2005 à l'encontre de la décision du 23 juin 2005 de la CRL de la FIFA est recevable à la forme.
2. L'appel est partiellement admis sur la question de la quotité de la sanction sportive et est rejeté pour le surplus.
3. La sanction prononcée par la CRL le 23 juin 2005 est réduite à une période entière de transfert.
4. En application du ch. 3 ci-dessus, l'AS ROMA a l'interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux durant la prochaine période de transfert suivant la notification de la décision.
5. (...)

Lausanne, le 5 décembre 2005

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Olivier Carrard,

Président de la Formation

José Juan Pintó, arbitre Michele Bernasconi, arbitre